

IAM Investments ICAV

Un organismo di investimento collettivo multicomparto irlandese di tipo aperto
con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti
costituito in Irlanda ai sensi della Legge irlandese del 2015 in materia di Veicoli di gestione
patrimoniale collettiva
e autorizzato dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti

PROSPETTO

4 maggio 2017

Indice

1	Informazioni importanti	1
2	Definizioni	6
3	Fondi.....	18
4	Gestione della ICAV	29
5	Conflitti d'interessi.....	36
6	Negoziazioni in Azioni.....	38
7	Valutazione delle attività	51
8	Commissioni e spese.....	54
9	Trattamento fiscale	57
10	Informazioni generali.....	63
	Appendice I Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi ai sensi dei Regolamenti	74
	Appendice II Mercati consentiti	80
	Appendice III Fattori di rischio.....	83
	Appendice IV Elenco dei subdelegati della Banca depositaria.....	101
	Elenco dei recapiti	114

1 Informazioni importanti

1.1 Attendibilità del presente Prospetto e accesso al KIID

Le informazioni o le dichiarazioni non esplicitamente contenute nel presente Prospetto o fornite o rilasciate da qualunque intermediario, venditore o altro soggetto saranno da intendersi come non autorizzate dalla ICAV e non dovranno di conseguenza essere ritenute attendibili.

Al fine di decidere se investire nella IVAC, gli investitori sono invitati a fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente Prospetto, nel KIID e nelle relazioni annuali e/o semestrali più recenti del relativo Fondo.

Per ogni Classe disponibile per la sottoscrizione sarà emanato un KIID in conformità alle Regole della Banca centrale. Al fine di adottare una decisione di investimento informata, i potenziali investitori sono pregati di prendere visione del relativo KIID prima di sottoscrivere le Azioni di una Classe. Benché nel Supplemento del Fondo in questione alcune Classi siano indicate come disponibili, è possibile che tali Classi non siano attualmente offerte in sottoscrizione: in questo caso potrebbe non essere disponibile un KIID. I potenziali investitori sono invitati a contattare il Distributore direttamente per accertarsi della possibilità di sottoscrivere la Classe in questione.

Ogni Fondo è tenuto a calcolare e pubblicare nel proprio KIID un Indicatore sintetico di rischio e rendimento ("**SRRI**") nelle modalità prescritte dagli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("**ESMA**") per il metodo di calcolo del SRRI (Guidelines on the Methodology for the Calculation of the SRRI). Il SRRI è un numero su una scala da 1 a 7 che classifica il Fondo in questione in funzione del crescente livello di volatilità/profilo rischio-rendimento.

Poiché il Prospetto e il KIID possono essere aggiornati di volta in volta, gli investitori sono invitati ad accertarsi di essere in possesso della versione più recente.

Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto si basano sulla prassi e sulle leggi in vigore nella Repubblica d'Irlanda alla data del presente Prospetto, le quali potrebbero essere soggette a modifiche. Né la consegna del presente Prospetto né l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni di qualunque Fondo della ICAV potranno in alcun caso costituire la supposizione che le attività della ICAV o di qualunque Fondo non abbiano subito modifiche dalla data del presente. Il presente Prospetto sarà di volta in volta aggiornato al fine di tenere conto di variazioni significative e le suddette modifiche saranno comunicate e approvate anticipatamente dalla Banca centrale.

Gli investitori non dovranno considerare i contenuti del presente Prospetto quali consulenze relative a questioni legali, fiscali, d'investimento o di altra natura. In caso di dubbi circa i contenuti del presente Prospetto, i rischi correlati all'investimento nella ICAV o l'adeguatezza dell'investimento nella ICAV, si prega di consultare il proprio intermediario, direttore di banca, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente.

1.2 Autorizzazione della Banca centrale

La ICAV è autorizzata e supervisionata dalla Banca centrale. L'autorizzazione della ICAV da parte della Banca centrale non costituisce una garanzia circa la performance della ICAV e la Banca centrale non potrà essere ritenuta responsabile per la performance o l'inadempienza di qualunque Fondo della ICAV. L'autorizzazione della ICAV non costituisce l'approvazione né la garanzia della ICAV da parte della Banca centrale, la quale non può essere ritenuta responsabile dei contenuti del presente Prospetto.

1.3 Separazione patrimoniale

La ICAV è soggetta a separazione patrimoniale tra i relativi Fondi e pertanto eventuali passività sostenute per conto di o riconducibili a un Fondo specifico saranno estinte esclusivamente a valere sulle attività del suddetto Fondo.

1.4 Responsabilità

Per quanto a conoscenza e convinzione degli Amministratori (i cui nominativi sono riportati di seguito alla voce "**Gestione della ICAV - Amministratori**" e i quali hanno adoperato ragionevole cura per accertarsene), le informazioni contenute nel presente Prospetto sono conformi ai fatti e secondo il giudizio degli Amministratori non omettono elementi che possano influire in modo significativo sulla portata delle suddette informazioni. Gli Amministratori accettano pertanto la responsabilità derivante dalle informazioni contenute nel presente Prospetto.

1.5 Prospetto/Supplementi

Il presente Prospetto descrive la ICAV. La ICAV pubblica Supplementi al presente Prospetto relativi a ciascun Fondo. Al momento della costituzione di ciascun Fondo sarà pubblicato un Supplemento distinto. Ciascun Supplemento costituisce parte integrante di e deve essere letto nel contesto di e congiuntamente al presente Prospetto.

Il presente Prospetto può essere pubblicato esclusivamente se corredato da uno o più Supplementi contenenti le informazioni relative a uno o più Fondi specifici. I dettagli relativi alle Classi saranno trattati all'interno dei Supplementi relativi ai Fondi specifici o all'interno di Supplementi specifici relativi a ciascuna Classe.

1.6 Limitazioni applicabili alla distribuzione e alla vendita di Azioni

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta delle Azioni potranno essere oggetto di limitazioni in talune giurisdizioni. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui le suddette offerta o sollecitazione non siano autorizzate o in cui il soggetto che riceva l'offerta o la sollecitazione non sia legittimamente autorizzato a riceverle. Spetta a ciascun soggetto in possesso del presente Prospetto e a ciascun soggetto che intenda sottoscrivere Azioni informarsi circa e rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei paesi in cui gli stessi vantano la cittadinanza, la residenza, la residenza ordinaria o il domicilio.

La ICAV potrebbe respingere totalmente o parzialmente qualunque richiesta di sottoscrizione senza fornire alcuna giustificazione in merito e in tal caso, ai sensi delle leggi applicabili, i proventi della sottoscrizione o eventuali saldi degli stessi saranno restituiti al netto degli interessi, delle spese o dei compensi spettanti al richiedente mediante trasferimento sul conto corrente specificato dal richiedente o per posta a rischio del richiedente. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione del presente Prospetto intitolata "Negoziazioni in Azioni; Limitazioni al possesso".

Stati Uniti d'America

Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* statunitense del 1933 e successive modifiche (la "**Legge del 1933**") e, fatta eccezione per le operazioni che non violino la Legge del 1933 o eventuali altre leggi degli Stati Uniti applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali leggi applicabili di qualunque Stato degli Stati Uniti), le Azioni non potranno essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori o possedimenti, o nelle aree soggette alla relativa giurisdizione, né a o a beneficio di un Soggetto statunitense (*U.S. Person*). La ICAV e i relativi Fondi non potranno essere registrati ai sensi dell'*Investment Company Act* statunitense del 1940 e successive modifiche.

In deroga al divieto di offerta e vendita negli Stati Uniti o a o a beneficio di Soggetti statunitensi di cui sopra, la ICAV potrà procedere al collocamento privato delle relative Azioni a un numero limitato di e/o a talune categorie di Soggetti statunitensi.

1.7 Traduzioni

Il presente Prospetto ed eventuali Supplementi potranno essere tradotti in altre lingue. Eventuali traduzioni dovranno contenere esclusivamente le medesime informazioni e presentare gli stessi significati del documento in lingua inglese. In caso di incongruenze tra il documento in lingua inglese e il documento in un'altra lingua farà fede il documento in lingua inglese, fatta eccezione (esclusivamente) per il caso in cui le leggi di qualunque giurisdizione prevedano che le Azioni possano essere vendute nell'ambito di operazioni basate sulle informazioni contenute in un documento redatto in una lingua diversa dall'inglese: in tal caso farà fede la lingua del documento su cui le suddette operazioni siano basate.

1.8 Fattori di rischio

Prima di investire nella ICAV gli investitori dovrebbero leggere ed esaminare l'Appendice III al presente Prospetto (intitolata "**Fattori di rischio**").

1.9 Adeguatezza dell'investimento

Poiché il prezzo delle Azioni di ciascun Fondo potrebbe aumentare così come diminuire, la ICAV non costituisce un investimento adeguato per gli investitori che non siano in grado di sostenere una perdita. Un investitore tipo tenterà di conseguire un rendimento sul proprio investimento sul medio/lungo termine. Poiché il profilo dell'investitore tipo potrebbe inoltre dipendere da elementi specifici correlati a un Fondo specifico, per maggiori dettagli circa i profili degli investitori tipo si rimanda ai Supplementi relativi a ciascun Fondo.

1.10 Prelievo dei dividendi dal capitale

Ove previsto dai rispettivi Supplementi, i dividendi potranno essere prelevati dal capitale dei Fondi interessati al fine di preservare i flussi di cassa per gli Azionisti. In tali circostanze vi è un maggiore rischio che il capitale possa subire una flessione e la distribuzione sarà effettuata rinunciando al potenziale per la futura crescita del capitale relativo all'investimento. Tale ciclo potrebbe continuare fino all'esaurimento del capitale.

In tal caso, le distribuzioni a valere sul capitale potrebbero avere diverse conseguenze fiscali sulle distribuzioni del reddito e si consiglia di richiedere un'adeguata consulenza in merito.

1.11 Commissioni e spese a valere sul Capitale

Ove previsto dai rispettivi Supplementi, le commissioni e le spese potranno essere prelevate dal capitale dei Fondi interessati al fine di preservare i flussi di cassa per gli Azionisti. In tali circostanze vi è un maggiore rischio che il capitale possa subire una flessione rinunciando al potenziale per la futura crescita del capitale relativo all'investimento. Tale ciclo potrebbe continuare fino all'esaurimento del capitale.

1.12 Commissione di rimborso e Rettifica anti-diluizione

Gli Amministratori potranno applicare una Commissione di rimborso pari a un massimo del 3% del Valore patrimoniale netto per Azione. I dettagli relativi alla suddetta commissione rispetto a uno o più Fondi saranno riportati nei relativi Supplementi.

Nel caso di sottoscrizioni e/o rimborsi netti, il soggetto responsabile potrà applicare una Rettifica anti-diluizione (secondo quanto riportato di seguito alla sezione 6.11 del presente Prospetto) basata sulle singole operazioni quale rettifica percentuale (da comunicare all'Agente amministrativo) basata sul valore della relativa sottoscrizione/del relativo rimborso e calcolata ai fini della determinazione di un Prezzo di sottoscrizione o di un Prezzo di rimborso per riflettere l'effetto dei costi di negoziazione e/o dei prezzi di mercato relativi all'acquisizione o alla cessione di attività e per preservare il valore delle attività sottostanti del relativo Fondo laddove il soggetto responsabile ritenga che tale provvedimento rientri nei migliori interessi del Fondo.

In qualunque momento, la differenza tra il Prezzo di sottoscrizione (al quale potrà sommarsi una Commissione preliminare) e il Prezzo di rimborso (dal quale potrà essere detratta una Commissione di rimborso) e la potenziale applicazione di una Rettifica anti-diluizione indica che un investimento va inteso come un investimento a medio/lungo termine.

1.13 Errori di pricing

In fase di calcolo del Valore patrimoniale netto potrebbero verificarsi errori. Per stabilire se a un Fondo e/o ai singoli Azionisti sia dovuto un risarcimento a titolo dei suddetti errori, la ICAV farà riferimento alle linee guida pubblicate dalla *Irish Funds Industry Association*. Tali linee guida applicano una soglia di rilevanza a livello dell'errore di pricing al fine di stabilire se sia necessario versare un risarcimento e definiscono inoltre le linee guida relative alle circostanze in cui un errore di pricing non richieda il versamento di un risarcimento. In tale contesto, la soglia di rilevanza attualmente applicata dalla ICAV è pari allo 0,5% del Valore patrimoniale netto, percentuale che secondo gli Amministratori riflette la consuetudine di mercato alla data del presente Prospetto. Pertanto, fatta di volta in volta salva l'approvazione della Banca depositaria, la quale in conformità ai requisiti della Banca centrale è l'effettivo responsabile della determinazione della rilevanza, i risarcimenti non saranno di norma dovuti in relazione a errori il cui effetto sul Valore patrimoniale netto di un Fondo sia inferiore alla soglia di rilevanza. Potrebbero tuttavia verificarsi circostanze in cui gli Amministratori o la Banca depositaria ritengano opportuno versare un risarcimento indipendentemente dal fatto che l'effetto dell'errore sia inferiore alla soglia di rilevanza. Al contrario, nel caso di errori che superino la soglia di rilevanza, laddove vi sia colpa della ICAV o dei relativi fornitori di servizi, il risarcimento sarà di norma dovuto, e ogni decisione di mancato risarcimento in tali circostanze dovrà essere approvata dagli Amministratori e dalla Banca depositaria. La Banca centrale non ha definito alcun requisito in merito e l'approvazione del presente Prospetto da parte della Banca centrale non sarà da intendersi quale approvazione di una prassi di mercato o di un requisito legislativo o normativo.

1.14 Diritto applicabile

Il presente Prospetto ed eventuali obblighi non contrattuali derivanti da o correlati allo stesso saranno disciplinati da e interpretati ai sensi del diritto irlandese. In relazione a eventuali azioni legali o procedimenti correlati a controversie derivanti da o relative al presente Prospetto (ivi compresi eventuali obblighi non contrattuali derivanti da o relativi allo stesso), ciascuna parte si rimette irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali irlandesi.

1.15 Sezioni e numerazione

Le sezioni del presente Prospetto e la relativa numerazione vengono utilizzate esclusivamente a fini di riferimento e non influiranno in alcun modo sul significato o sull'interpretazione del presente Prospetto.

1.16 Procedura di sottoscrizione

Si richiama l'attenzione degli investitori sui seguenti dettagli relativi alla procedura di sottoscrizione e ai rischi connessi.

Come meglio illustrato nella successiva sezione "Negoziazione di Azioni", ai fini della sottoscrizione i pagamenti devono essere effettuati con SWIFT o bonifico bancario elettronico sul conto corrente specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione. Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro e dell'identificazione della clientela ("**Documentazione antiriciclaggio**"), le somme saranno trasferite sul conto di deposito del Fondo il Giorno di negoziazione. Gli investitori sono pregati di notare che le sottoscrizioni saranno evase e che le Azioni saranno emesse solo dopo aver ricevuto la relativa Documentazione antiriciclaggio, la richiesta di sottoscrizione sarà quindi sospesa fino al Giorno di negoziazione in cui viene ricevuta la Documentazione antiriciclaggio.

I proventi di sottoscrizione depositati sul conto corrente indicato nel Modulo di sottoscrizione non saranno soggetti alle Norme a tutela del denaro degli investitori né altre equivalenti norme a tutela degli investitori. Il conto corrente in questione è infatti il conto "nostro" o il conto liquidità generale della Banca depositaria intrattenuto presso le banche corrispondenti della Banca depositaria, e non un conto di incasso ai sensi delle Norme a tutela del denaro degli investitori: non costituisce quindi un conto di sottoscrizione/rimborso e non è un conto aperto per depositarvi disponibilità a beneficio di investitori nel Fondo. La Banca depositaria esegue le riconciliazioni di cassa quotidiane con tutte le banche corrispondenti.

Si richiama l'attenzione degli investitori sugli specifici rischi che sorgono nel caso in cui i proventi di sottoscrizione siano versati prima del relativo Giorno di negoziazione e/o in cui vi sia un ritardo nella ricezione della Documentazione antiriciclaggio. In questi casi, prima di essere trasferiti sul conto deposito del Fondo, i proventi di sottoscrizione possono essere esposti al rischio di credito nei confronti dell'istituto di credito presso il quale sono depositati, senza che il Gestore, gli Amministratori o la ICAV abbiano obblighi fiduciari nei confronti dell'investitore relativamente a tali somme. Gli investitori sono pregati di accertarsi che tutta la documentazione richiesta dalla ICAV o dall'Agente amministrativo per espletare le procedure di contrasto al riciclaggio e alle frodi sia prontamente inviata alla ICAV/all'Agente amministrativo all'atto della sottoscrizione delle Azioni.

2 Definizioni

"Periodo contabile"	indica un periodo che si chiude il 30 settembre di ogni anno o eventuale altra data di volta in volta stabilita dagli Amministratori previa autorizzazione della Banca centrale;
"Contratto di amministrazione"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV, dal Gestore e dall'Agente amministrativo datato 30 ottobre 2015 così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale ai sensi del quale l'Agente amministrativo è stato nominato agente amministrativo della ICAV;
"Agente amministrativo"	indica CACEIS Ireland Limited o altro suo sostituto debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca centrale quale agente amministrativo della ICAV;
"FIA"	indica un fondo di investimento alternativo, come definito nell'articolo 5(1) dei Regolamenti (sui gestori di fondi di investimento alternativi) dell'Unione europea 2013 (S.I. n. 257 del 2013) e/o qualunque altro organismo di investimento collettivo che soddisfi i requisiti definiti nell'articolo 68(e) dei Regolamenti;
"Rettifica anti-diluizione"	indica una rettifica del valore di una sottoscrizione netta/di un rimborso netto secondo la procedura descritta al paragrafo "Rettifica anti-diluizione (" Swing Pricing ")" di cui alla sezione "Negoziazione di Azioni";
"Modulo di sottoscrizione"	indica qualunque modulo di sottoscrizione che deve essere compilato dai sottoscrittori di Azioni secondo quanto di volta in volta previsto dalla ICAV;
"Valuta di base"	in relazione a qualunque Fondo, indica la valuta indicata come tale all'interno del Supplemento relativo al Fondo

	interessato;
"Giorno lavorativo"	in relazione a qualunque Fondo, indica ciascun giorno indicato come tale all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Banca centrale"	indica la Banca centrale d'Irlanda (<i>Central Bank of Ireland</i>) o eventuale autorità di regolamentazione che la sostituisca responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della ICAV;
"Regolamento della Banca centrale"	indica il Regolamento del 2015 (sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) adottato nel quadro della Legge sulla Banca centrale (vigilanza ed esecuzione) del 2013 (articolo 48(1)), così come di volta in volta modificato, integrato, consolidato o sostituito in qualunque forma, o diversamente modificato;
"Regole della Banca centrale"	indica il Regolamento della Banca centrale e altri decreti, regolamenti, regole, condizioni, avvisi, requisiti o linee guida della Banca centrale, emanati di volta in volta e applicabili alla ICAV in conformità ai Regolamenti;
"OIC"	indica un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto secondo la definizione dell'articolo 68(1)(e) dei Regolamenti che non sia autorizzato a investire oltre il 10% del relativo patrimonio netto in altri organismi d'investimento collettivo;
"Classe/i"	indica la classe o le classi di Azioni (ove presenti) relative a un Fondo (ciascuna delle quali può presentare caratteristiche specifiche rispetto a commissione introduttiva, di conversione, di rimborso o di vendita differita, importo minimo di sottoscrizione, politica di distribuzione dei dividendi, diritti di voto, commissioni dovute ai fornitori di servizi o altre caratteristiche specifiche). I dettagli relativi a ciascuna Classe saranno descritti nel relativo Supplemento;
"Coordinatore"	indica International Asset Management Limited o altro suo sostituto debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca centrale;
"Contratto di coordinamento"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV, dal Gestore e dal Coordinatore così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale;
"Commissione di coordinamento"	indica la commissione di coordinamento indicata come tale all'interno della sezione intitolata "Commissioni e spese";
"Supplemento locale"	indica un supplemento al presente Prospetto di volta in volta pubblicato al fine di specificare talune informazioni relative all'offerta delle Azioni della ICAV, di un Fondo o di una Classe in una o più giurisdizioni specifiche;

"CRS"	indica lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, detto anche Common Reporting Standard, e qualunque accordo bilaterale o multilaterale tra autorità competenti, accordo o trattato intergovernativo, legge, regolamento, linee guida ufficiali o altri documenti che contribuiscano alla sua applicazione, e qualunque legge di attuazione del Common Reporting Standard;
"Giorno di negoziazione"	relativamente a ciascun Fondo, indica ogni Giorno lavorativo in cui la ICAV può procedere alle sottoscrizioni, ai rimborsi o alle conversioni di Azioni secondo quanto previsto nei Supplementi relativi ai singoli Fondi e/o qualunque altro Giorno di negoziazione stabilito dagli Amministratori e preventivamente comunicato agli Azionisti, a condizione che per ogni Mese vi siano almeno due Giorni di negoziazione a intervalli regolari l'uno dall'altro;
"Termine ultimo di negoziazione"	in relazione a qualunque richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni di un Fondo, indica il giorno e l'ora specificati all'interno dei Supplementi relativi ai singoli Fondi ed entro i quali le suddette richieste dovranno pervenire all'Agente amministrativo per conto della ICAV affinché la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di Azioni dei Fondi possano essere eseguiti dalla ICAV nel relativo Giorno di negoziazione;
"Banca depositaria"	indica CACEIS Bank, la filiale in Irlanda, o un suo sostituto approvato dalla Banca centrale in qualità di depositario della ICAV;
"Contratto di deposito"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV, dalla Banca depositaria e dal Gestore datato 25 aprile 2017 così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale, in forza del quale la Banca depositaria è stata nominata depositaria della ICAV;
"Amministratori"	indica gli amministratori della ICAV o qualunque comitato o delegato degli stessi debitamente autorizzati che siano, ciascuno, un Amministratore;
"Contratto di distribuzione"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV, dal Gestore e dal Distributore datato 30 ottobre 2015 così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale ai sensi del quale il Distributore è stato nominato distributore della ICAV;
"Distributore"	fatta salva specifica disposizione contraria di cui ai Supplementi relativi ai singoli Fondi, indica International Asset Management Limited o altro suo sostituto debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca centrale quale distributore della ICAV;

"Stati membri del SEE"	indica gli stati membri dello Spazio economico europeo, gli Stati membri dell'Unione europea alla data del presente Prospetto, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia;
"Controparte qualificata"	<p>indica una controparte di derivati OTC con la quale un Fondo può negoziare e che rientra in una delle categorie approvate dalla Banca centrale, che alla data del presente Prospetto comprendono quanto segue</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un Istituto rilevante; (ii) una società d'investimento autorizzata ai sensi della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari in uno Stato membro del SEE; (iii) una società facente parte dello stesso gruppo di un soggetto in possesso di una licenza di holding bancaria rilasciata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America, laddove tale società è soggetta alla vigilanza consolidata sulle holding bancarie esercitata dalla Federal Reserve in questione;
"Stati membri dell'UE"	indica gli stati membri dell'Unione europea;
"Euro" o "€"	indica la valuta ufficiale degli Stati membri dell'UE che hanno adottato la moneta unica in conformità al Trattato di Roma della CE datato 25 marzo 1957 e successive modifiche;
"Commissione di conversione"	ove prevista, indica la commissione applicabile alla conversione di Azioni, secondo quanto specificato all'interno dei Supplementi relativi ai singoli Fondi (la commissione massima è pari al 3% del Prezzo di rimborso delle Azioni oggetto di conversione);
"Azionista irlandese esente"	<p>indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) una società di gestione idonea secondo la definizione della sezione 739B(1) del TCA; (b) una società specificata secondo la definizione della sezione 734(1) del TCA; (c) un organismo d'investimento secondo la definizione della sezione 739B(1) del TCA; (d) una società d'investimento in accomandita semplice secondo la definizione della sezione 739J(1) del TCA; (e) un piano pensionistico approvato esente secondo la definizione della sezione 774 del TCA, un contratto di rendita vitalizia o un trust a cui si applicano le sezioni 784 o 785 del TCA;

- (f) una società che si occupi di assicurazioni nel ramo vita secondo la definizione della sezione 706 del TCA;
- (g) un organismo d'investimento speciale secondo la definizione della sezione 737 del TCA;
- (h) un fondo d'investimento a cui si applica la sezione 731(5)(a) del TCA;
- (i) un'organizzazione benefica che sia un soggetto di cui alla sezione 739D(6)(f)(i) del TCA;
- (j) un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle plusvalenze in virtù della sezione 784A(2) del TCA e le Azioni detenute dal quale siano attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- (k) un gestore di fondi idoneo secondo la definizione della sezione 784A del TCA o un gestore di risparmi idoneo secondo la definizione della sezione 848B del TCA in relazione alle Azioni che siano attività di un conto speciale di incentivo al risparmio secondo la definizione della sezione 848C del TCA;
- (l) un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle plusvalenze in virtù della sezione 787I del TCA e le Azioni detenute dal quale siano attività di un fondo pensione approvato o di un conto personale di risparmio pensionistico secondo la definizione della sezione 787A del TCA;
- (m) la *National Pensions Reserve Fund Commission*;
- (n) la *National Asset Management Agency*;
- (o) il *Courts Service*;
- (p) una cooperativa di credito secondo la definizione della sezione 2 del *Credit Union Act* del 1997;
- (q) una società residente in Irlanda soggetta all'applicazione dell'imposta sulle società ai sensi della Sezione 739G(2) del TCA, ma esclusivamente nel caso in cui il fondo sia un fondo del mercato monetario;
- (r) una società soggetta all'applicazione dell'imposta sulle società ai sensi della sezione 110(2) del TCA rispetto ai

pagamenti a essa corrisposti dalla ICAV; e

- (s) qualunque altro soggetto di volta in volta approvato dagli Amministratori a condizione che la detenzione di Azioni da parte del suddetto soggetto non comporti un potenziale onere fiscale a carico della ICAV in relazione al suddetto Azionista ai sensi della Parte 27, Capitolo 1A del TCA;

e laddove necessario la ICAV sia in possesso di una Dichiarazione rilevante rispetto al suddetto Azionista;

"Spese straordinarie"

indica le spese straordinarie definite come tali all'interno della sezione intitolata "**Commissioni e spese**";

"FATCA"

indica:

- (a) le sezioni 1471-1474 dell'*Internal Revenue Code* statunitense o eventuali regolamenti associati o altre linee guida ufficiali;
- (b) gli accordi intergovernativi, i trattati, i regolamenti, le linee guida o altro accordo tra il Governo irlandese (o eventuali enti governativi irlandesi) e gli Stati Uniti, il Regno Unito o eventuale altra giurisdizione (ivi compresi eventuali enti governativi della suddetta giurisdizione) sottoscritti al fine di rispettare, agevolare, integrare, implementare o rendere esecutivi la normativa, i regolamenti o le linee guida descritti al paragrafo (a) di cui sopra;e
- (c) le normative, i regolamenti o le linee guida irlandesi che rendano esecutivo quanto specificato ai paragrafi precedenti;

"SFD"

indica uno strumento finanziario derivato (ivi compresi i derivati OTC);

"Fondo"

indica un comparto della ICAV i cui proventi di emissione sono raggruppati separatamente all'interno di un portafoglio separato di attività e investiti in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento applicabili al suddetto comparto e che sia di volta in volta costituito dalla ICAV previa approvazione della Banca centrale;

"Legge sulle ICAV"

indica la Legge irlandese del 2015 in materia di gestione patrimoniale collettiva, come di volta in volta modificata, consolidata o sostituita, ivi compresi eventuali regolamenti emanati in virtù della stessa mediante decreto ministeriale ed eventuali condizioni che possano essere di volta in volta imposte ai sensi della stessa da parte della Banca centrale mediante comunicazione o altro mezzo e che riguardino la ICAV;

"ICAV"	indica IAM Investments ICAV;
"Prezzo di emissione iniziale"	indica il prezzo (escluse eventuali Commissioni preliminari) per Azione al quale le Azioni sono offerte inizialmente in un Fondo nel corso del Periodo di offerta iniziale secondo quanto specificato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Periodo di offerta iniziale"	indica il periodo nel corso del quale le Azioni di un Fondo sono offerte inizialmente al Prezzo di emissione iniziale secondo quanto specificato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Atto costitutivo"	indica l'atto costitutivo della ICAV così come di volta in volta modificato in conformità ai requisiti della Banca centrale;
"Conto d'investimento"	indica (i) un conto d'investimento provvisorio separato o (ii) un conto di disinvestimento separato come descritto in dettaglio alla voce "Sottoscrizione di Azioni";
"Investment Grade"	indica un rating assegnato a titoli di Stato e di società private di elevata qualità, che a giudizio di Standard & Poor's (con rating non inferiore a BBB-) o Moody's (con rating non inferiore a Baa3) con probabilità onoreranno i propri obblighi di pagamento; oppure, in assenza di rating, che i relativi Gestori degli investimenti giudicano di qualità comparabile;
"Gestore/i degli investimenti"	indica il/i soggetto/i specificato/i all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato debitamente nominato/i Gestore/i degli investimenti del/i relativo/i Fondo/i previa autorizzazione della Banca centrale o qualsivoglia soggetto/i nominato/i dalla ICAV quale/i Gestore/i degli investimenti congiuntamente a o in sostituzione di un Gestore degli investimenti esistente e approvato/i dalla Banca centrale al fine di operare quale/i gestore/i degli investimenti di un Fondo;
"Contratto di gestione degli investimenti"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV, dal Gestore e dal Gestore degli investimenti interessato secondo quanto specificato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale ai sensi del quale quest'ultimo è stato nominato gestore degli investimenti del Fondo interessato secondo quanto specificato all'interno del Supplemento;
"Norme a tutela del denaro degli investitori"	indica il Regolamento del 2015 sul denaro degli investitori per i fornitori di servizi ai fondi adottato nel quadro della Legge sulla Banca centrale (vigilanza ed esecuzione) del 2013 (articolo 48(1)), come di volta in volta modificato;
"Commissione di gestione degli investimenti"	indica la commissione di gestione degli investimenti indicata come tale all'interno della sezione intitolata

"Commissioni e spese";

"Residente in Irlanda"	indica qualunque soggetto residente in Irlanda o normalmente residente in Irlanda, fatta eccezione per gli Azionisti irlandesi esenti;
"KIID"	indica il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;
"Gestore"	indica MPMF Fund Management (Ireland) Limited o altro suo sostituto debitamente nominato previa autorizzazione della Banca centrale quale gestore della ICAV;
"Contratto di gestione"	indica il contratto sottoscritto dalla ICAV e dal Gestore così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale;
"Commissione di gestione"	indica la commissione di gestione indicata come tale all'interno della sezione intitolata "Commissioni e spese" ;
"Importo minimo di investimento aggiuntivo"	ove applicabile indica, a seconda dei casi, l'importo minimo in contanti o il numero minimo di Azioni di volta in volta richiesto dal soggetto responsabile ai fini dell'investimento in qualunque Fondo da parte di ciascun Azionista (previo investimento dell'Importo minimo di investimento iniziale) e indicato come tale all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Dimensione minima del Fondo"	ove applicabile, indica l'importo specificato dagli Amministratori per ciascun Fondo secondo quanto riportato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Importo minimo di investimento iniziale"	ove applicabile indica, a seconda dei casi, l'importo minimo iniziale in contanti o il numero minimo di Azioni di volta in volta richiesto dal soggetto responsabile ai fini dell'investimento da parte di ciascun Azionista quale investimento iniziale in Azioni di ciascuna Classe di un Fondo sia nel corso del Periodo di offerta iniziale che di qualunque Giorno di negoziazione successivo e indicato come tale all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Dimensione minima della Classe di azioni"	ove applicabile, indica l'importo specificato dal soggetto responsabile per ciascuna Classe di Azioni secondo quanto riportato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato;
"Partecipazione minima"	ove applicabile indica, a seconda dei casi, il numero o il valore minimo di Azioni di qualunque Classe che dovranno essere detenute in qualunque momento da un Azionista e che dovrà essere in ogni caso pari o superiore all'Importo minimo di rimborso e indicato come tale all'interno del Supplemento relativo alla Classe di Azioni

	interessata di un Fondo;
"Strumenti del mercato monetario"	indica gli strumenti di norma negoziati sui mercati monetari che siano liquidi e presentino un valore che possa essere determinato con precisione in qualunque momento;
"Mese"	indica un mese civile;
"Valore patrimoniale netto"	relativamente alle attività e alle passività di un Fondo, di una Classe o alle Azioni rappresentative degli interessi in un Fondo, indica l'importo definito in conformità ai principi di cui alla sezione "Valutazione delle attività/Calcolo del Valore patrimoniale netto" di seguito riportata quale Valore patrimoniale netto del Fondo, Valore patrimoniale netto per Classe o Valore patrimoniale netto per Azione (a seconda dei casi);
"OCSE"	indica l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
"Normalmente residente in Irlanda"	indica un soggetto che abbia risieduto in Irlanda per tre esercizi fiscali consecutivi (e che divenga pertanto normalmente residente a decorrere dal quarto esercizio fiscale). Un soggetto che sia stato normalmente residente in Irlanda cessa di esserlo al termine del terzo esercizio fiscale consecutivo nel corso del quale il soggetto non viene considerato residente in Irlanda;
"OTC"	significa "over-the-counter" e si riferisce ai derivati negoziati tra due controparti;
"Agente per i pagamenti"	indica uno o più agenti per i pagamenti, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rappresentanti, i distributori, le banche corrispondenti o gli agenti per la centralizzazione nominati dalla ICAV in talune giurisdizioni;
"Commissione preliminare"	ove prevista, indica la commissione dovuta al Distributore (o eventuale altra parte secondo la discrezione degli Amministratori) sulla sottoscrizione di Azioni secondo quanto descritto alla voce "Commissioni di sottoscrizione/rimborso" e specificato all'interno del relativo Supplemento (la commissione massima è pari al 5% del Valore patrimoniale netto);
"Prospetto"	indica il presente prospetto pubblicato per conto della ICAV così come di volta in volta modificato, integrato o consolidato e il/i Supplemento/i contenente/i le informazioni relative a uno o più Fondi specifici;
"Regolamenti"	indica i Regolamenti delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) così come di volta in volta modificati,

	consolidati o sostituiti;
"Dichiarazione rilevante"	indica la dichiarazione attinente all'Azionista secondo quanto riportato all'Allegato 2B del TCA;
"Istituti rilevanti"	indica gli istituti di credito autorizzati all'interno di uno Stato membro del SEE o gli istituti di credito autorizzati all'interno di uno stato firmatario (fatta eccezione per gli Stati membri del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla convergenza dei capitali del luglio 1988 o gli istituti di credito autorizzati nel Jersey, nel Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda;
"Commissione di rimborso"	ove applicabile, indica la commissione dovuta a valere sul Prezzo di rimborso a cui le Azioni potrebbero essere soggette, secondo quanto descritto alla voce "Negoziazioni in Azioni - Rimborso di Azioni" e specificato all'interno del relativo Supplemento (la commissione è pari a un massimo del 3% dei proventi derivanti dai rimborsi secondo quanto specificato all'interno del relativo Supplemento);
"Prezzo di rimborso"	indica il prezzo al quale le Azioni vengono rimborsate, secondo quanto descritto alla voce "Negoziazioni in Azioni - Rimborso di Azioni" ed eventualmente specificato all'interno del relativo Supplemento;
"Proventi del rimborso"	indica il Prezzo di rimborso meno eventuali Commissioni di rimborso e commissioni, costi, spese o imposte, secondo quanto descritto alla voce "Negoziazioni in Azioni - Rimborso di Azioni";
"Autorità fiscali"	indica le Autorità fiscali irlandesi (Revenue Commissioners);
"Operazioni di finanziamento tramite titoli"	indica contratti di pronti contro termine, contratti di pronti contro termine passivi, contratti di prestito titoli e qualunque altra operazione che ricade nel campo di applicazione del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli che un Fondo è autorizzato a realizzare;
"Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli"	indica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come di volta in volta modificato, integrato, consolidato, sostituito in qualunque forma o diversamente modificato;
"Data di regolamento"	relativamente alla ricezione dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni o alla trasmissione dei proventi derivanti dal rimborso delle Azioni, indica la data specificata all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato. Nel caso dei rimborsi tale data non cadrà a oltre dieci Giorni lavorativi dal Termine ultimo di

negoziabile applicabile, o se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa relativa al rimborso;

"Azioni"	indica le azioni di partecipazione alla ICAV rappresentative degli interessi in un Fondo e laddove il contesto lo consenta o lo richieda qualunque Classe di azioni di partecipazione rappresentative degli interessi in un Fondo;
"Azionisti"	indica i soggetti registrati quali detentori di Azioni all'interno del registro degli azionisti tenuto da o per conto della ICAV, e ciascuno un Azionista;
"Stato"	indica la Repubblica d'Irlanda;
"Commissione di sottoscrizione"	ove applicabile, indica la commissione dovuta alla ICAV in relazione alla sottoscrizione di Azioni secondo quanto specificato all'interno del Supplemento applicabile (la commissione massima è pari al 5% del Valore patrimoniale netto);
"Prezzo di sottoscrizione"	indica il prezzo per Azione al quale le Azioni vengono emesse, secondo quanto descritto alla voce "Negoziazioni in Azioni" ed eventualmente specificato all'interno del Supplemento applicabile;
"Supplemento"	indica qualunque supplemento al Prospetto pubblicato per conto della ICAV e che specifichi talune informazioni relative a un Fondo e/o di volta in volta a una o più Classi;
"TCA"	indica il <i>Taxes Consolidation Act</i> irlandese del 1997 e successive modifiche;
"Total Return Swap"	indica un derivato (e un'operazione che ricade nel campo di applicazione del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli) con il quale una controparte trasferisce a un'altra controparte la prestazione economica totale di un'obbligazione di riferimento;
"Valori mobiliari"	ha il significato assegnato al termine nei Regolamenti, che alla data del presente indica: <ul style="list-style-type: none">(a) azioni di società e altri titoli equivalenti alle azioni di società che rispettino i criteri applicabili di cui alla Parte 1 dell'Allegato 2 ai Regolamenti;(b) obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato che rispettino i criteri applicabili di cui alla Parte 1 dell'Allegato 2 ai Regolamenti;(c) altri titoli negoziabili associati al diritto di acquisire i titoli di cui ai punti (i) o (ii) sopra riportati mediante sottoscrizione o conversione che rispettino i criteri di cui alla Parte 1 dell'Allegato 2 ai Regolamenti; e

(d) i titoli specificati a tale scopo alla Parte 2 dell'Allegato 2 ai Regolamenti;

"OICVM"	indica un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi dei Regolamenti o autorizzato da un'autorità competente in un altro stato membro dell'Unione europea in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio così come di volta in volta modificata, integrata, consolidata o diversamente modificata;
"OICVM V"	indica la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, come di volta in volta modificata, compresi eventuali regolamenti delegati della Commissione europea emanati di volta in volta a sua integrazione;
"Stati Uniti" e "USA"	indica gli Stati Uniti d'America (ivi compresi i vari Stati, il Distretto di Columbia e il Commonwealth di Porto Rico), i relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla relativa giurisdizione;
"Dollari statunitensi", "Dollari" e "\$"	indicano la valuta ufficiale degli Stati Uniti;
"Soggetto statunitense"	indica un soggetto statunitense secondo la definizione di cui al Regolamento S ai sensi del <i>Securities Act</i> statunitense del 1933 e della CFTC Rule 4.7; e
"Momento di valutazione"	indica il momento in cui il Valore patrimoniale netto di un Fondo e il Valore patrimoniale netto per Azione vengono calcolati in ciascun Giorno di negoziazione e specificato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato.

3 Fondi

3.1 Struttura

La ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto irlandese di tipo aperto con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i Fondi registrato in Irlanda il 14 agosto 2015 ai sensi della Legge sulle ICAV con il numero di registrazione C142605. La ICAV è stata autorizzata dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti.

La ICAV è strutturata come un fondo multicomparto composto da diversi Fondi, ciascuno a sua volta composto da una o più Classi. Le attività di ciascun Fondo saranno investite separatamente per conto di ciascun Fondo in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento di ciascun Fondo. L'obiettivo e le politiche d'investimento e altri dettagli relativi a ciascun Fondo sono riportati all'interno dei relativi Supplementi. Ulteriori Fondi (rispetto ai quali saranno pubblicati uno o più Supplementi) potranno essere di volta in volta costituiti dal soggetto responsabile previa autorizzazione della Banca centrale.

All'interno delle Classi di ciascun Fondo potranno essere emesse Azioni. Le Classi di Azioni di ciascun Fondo potranno differire rispetto a taluni aspetti quali la valuta di denominazione, le strategie di copertura eventualmente applicate alla valuta specifica di una Classe, la politica di distribuzione dei dividendi, le commissioni e le spese applicate o l'Importo minimo di investimento iniziale, l'Importo minimo di investimento aggiuntivo, la Partecipazione minima e l'Importo minimo di rimborso. Le Classi di Azioni disponibili per la sottoscrizione saranno riportate all'interno del Supplemento applicabile. Non sarà mantenuto un gruppo separato di attività rispetto a ciascuna Classe. Previa comunicazione a e approvazione della Banca centrale, il soggetto responsabile potrà costituire ulteriori Classi rispetto alle quali saranno pubblicati uno o più Supplementi; le Classi dovranno essere in ogni caso create in conformità ai requisiti della Banca centrale. Saranno mantenuti libri contabili separati per ciascun Fondo ma non per ciascuna Classe. La Valuta di base di ciascun Fondo sarà quella riportata all'interno del relativo Supplemento.

3.2 Obiettivi e politiche d'investimento

Le attività di ciascun Fondo saranno investite separatamente in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento degli stessi. L'obiettivo e le politiche d'investimento specifici per ciascun Fondo saranno riportati all'interno del relativo Supplemento e saranno formulati dal soggetto responsabile al momento della creazione dei Fondi stessi.

Gli obiettivi d'investimento dei Fondi potranno essere modificati e alle politiche d'investimento degli stessi potranno essere apportate modifiche significative da parte del soggetto responsabile e/o degli Amministratori esclusivamente previa approvazione degli Azionisti sulla base di (i) una maggioranza dei voti espressi nel corso di un'assemblea degli Azionisti dei Fondi interessati debitamente convocata, o (ii) previa autorizzazione scritta di tutti gli Azionisti dei Fondi interessati. In caso di variazione dell'obiettivo d'investimento e/o di modifica significativa della politica d'investimento di un Fondo previa maggioranza dei voti espressi nel corso di un'assemblea dei relativi Azionisti, le suddette modifiche saranno comunicate agli Azionisti del Fondo interessato con ragionevole preavviso in modo tale da consentire loro di riscattare le proprie Azioni prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche.

Nel caso di investimento in sospenso dei proventi di un collocamento o di un'offerta di Azioni o laddove fattori di mercato o di altra natura lo richiedano, le attività dei Fondi potranno essere investite in Strumenti del mercato monetario, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di deposito, obbligazioni a tasso variabile e carta commerciale a tasso fisso quotati o negoziati su mercati consentiti nonché in depositi in contanti.

3.3 Accorpamento di attività da parte di un Portafoglio

Al fine di ridurre gli oneri operativi e amministrativi e di favorire la diversificazione degli investimenti, la ICAV potrà autorizzare il Gestore o un Gestore degli investimenti a procedere alla gestione delle attività di un Fondo congiuntamente ad altri fondi costituiti dalla ICAV o altri fondi promossi o gestiti dal Gestore o da un Gestore degli investimenti o da qualunque società affiliata al Gestore o a un Gestore degli investimenti. Tale attività sarà effettuata mediante la costituzione di un pool di attività (il "**Pool**") costituito da liquidità e investimenti apportati da tutti i fondi che partecipano al Pool (i "**Fondi partecipanti**"). Tale tecnica è nota come *pooling* (accorpamento).

Nel momento in cui gli obiettivi e le politiche d'investimento dei Fondi partecipanti sono sufficientemente simili da consentire una gestione analoga delle attività apportate da un Fondo partecipante e di quelle di tutti gli altri Fondi partecipanti al Pool, insorgono opportunità di definizione di accordi di accorpamento. Non è tuttavia fondamentale che gli obiettivi e le politiche d'investimento di ciascun Fondo partecipante al Pool siano identiche. Sarà sufficiente che il Gestore degli investimenti interessato si trovi nella condizione di gestire il Pool come un unico portafoglio di attività nel rispetto degli obiettivi, delle politiche e dei limiti d'investimento applicabili a ciascun Fondo partecipante.

Un Pool non costituisce un'entità legale separata e gli investitori potrebbero non investire direttamente in un Pool. Il Gestore degli investimenti interessato sarà autorizzato a gestire le attività di qualunque Fondo sulla base del principio dell'accorpamento esclusivamente previa autorizzazione degli Amministratori. Gli Amministratori saranno informati dell'eventuale ammissione di un fondo alla partecipazione a un Pool. Gli Amministratori potranno decidere in qualunque momento di interrompere la relativa partecipazione al Pool previa comunicazione al Gestore, al Gestore degli investimenti interessato, all'Agente amministrativo e alla Banca depositaria.

(a) Problematiche operative relative all'accorpamento

I Fondi partecipanti potranno conferire e ritirare in qualunque momento le attività al/dal Pool. Sarà necessario procedere alla tenuta di un registro relativo a tutte le attività conferite al Pool da un Fondo partecipante e all'allocazione percentuale di ciascuna Attività accorpata all'interno del Pool riconducibile a ciascun Fondo partecipante e che sarà allocata proporzionalmente. Tale allocazione percentuale si applicherà a tutte le attività detenute all'interno del Pool. Laddove un Fondo partecipante conferisca o ritiri ulteriori liquidità o titoli al/dal Pool, l'allocazione percentuale di ciascun Fondo partecipante sarà rettificata al fine di riflettere tale variazione. Laddove venga apportato un contributo in contanti, sarà possibile procedere a una detrazione laddove il Gestore degli investimenti interessato lo ritenga necessario al fine di far fronte ai costi di transazione e agli oneri fiscali sostenuti a titolo dell'investimento della liquidità. Analogamente, nel caso di un prelievo di liquidità, sarà possibile procedere a una detrazione al fine di riflettere i costi di transazione relativi alla cessione dei titoli. Dividendi, interessi ed eventuali altre distribuzioni del reddito ricevuti rispetto alle attività saranno allocati proporzionalmente alle partecipazioni dei Fondi partecipanti. Tutte le attività che costituiscono un Pool saranno valutate in conformità alle disposizioni della sezione intitolata "**Calcolo del Valore patrimoniale netto**", di seguito riportata.

Gli investitori sono pregati di notare che l'accordo di accorpamento potrà dare luogo alla variazione della composizione delle attività di un Portafoglio a seguito delle sottoscrizioni e dei rimborsi relativi a un altro Fondo partecipante, e che tale variazione potrebbe comportare la cessione o l'acquisizione di attività per conto del Pool da parte di un Gestore di portafogli o far sì che il relativo Gestore degli investimenti aumenti l'importo delle attività liquide accessorie detenute dal relativo Gestore degli investimenti.

(b) Custodia delle attività

I portafogli parteciperanno ad accordi di accorpamento esclusivamente con i Fondi partecipanti che abbiano nominato la Banca depositaria quale banca depositaria e l'Agente amministrativo quale agente amministrativo. Facendo affidamento su un insieme di documenti prodotti dai sistemi contabili dell'Agente amministrativo, la Banca depositaria dovrà assicurare in ogni momento di essere nella posizione di identificare le attività del Portafoglio anche nel caso in cui la documentazione dei subdepositari possa identificare le attività come detenute all'interno di un Pool.

(c) Risoluzione dell'Accordo di accorpamento

Il Gestore potrà decidere in qualunque momento di interrompere la partecipazione della ICAV agli accordi di accorpamento previa comunicazione al Gestore degli investimenti, all'Agente amministrativo e alla Banca depositaria interessati. In tal caso la parte di attività inclusa nel pool e rappresentativa dell'allocazione percentuale di attività di ciascun Portafoglio sarà ritirata.

3.4 Limitazioni agli investimenti

Le limitazioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti applicabili alla ICAV e a ciascun Fondo sono riportate all'Appendice I. Gli investimenti di ciascun Fondo saranno limitati agli investimenti consentiti dai Regolamenti. Laddove i limiti di cui all'Appendice I siano superati per ragioni che non rientrino sotto il controllo della ICAV o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la ICAV garantirà che il Fondo adotti quale obiettivo prioritario per le relative operazioni di vendita il porre rimedio a tale situazione tenendo in debito conto gli interessi degli Azionisti. Ciascun Fondo potrà inoltre detenere attività liquide accessorie come descritto in maggiore dettaglio all'interno del relativo Supplemento.

In conformità ai Regolamenti e alle Regole della Banca centrale, gli investimenti consentiti e le limitazioni agli investimenti applicabili a ciascun Fondo sono riportati di seguito. Gli Amministratori potranno di volta in volta imporre ulteriori limitazioni agli investimenti compatibili con o negli interessi degli Azionisti ai fini della conformità alle leggi e ai regolamenti dei paesi in cui le Azioni del Fondo sono collocate.

Ulteriori limitazioni agli investimenti relative a qualunque Fondo potranno essere descritte all'interno del relativo Supplemento.

Fatta eccezione per gli investimenti consentiti negli investimenti non quotati e in SFD over-the-counter, gli investimenti di un Fondo saranno limitati ai titoli e agli SFD quotati o negoziati sui mercati consentiti secondo quanto riportato all'interno dell'Appendice II.

Resta inteso che, fatta salva la preventiva autorizzazione della Banca centrale, la ICAV avrà la facoltà di procedere a eventuali modifiche delle limitazioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti specificate all'interno dei Regolamenti che potrebbero consentire l'investimento da parte di un Fondo in titoli, strumenti derivati o altre forme d'investimento limitate o vietate dai Regolamenti alla data del presente Prospetto. Eventuali modifiche delle limitazioni agli investimenti e all'assunzione di prestiti saranno comunicate all'interno di un Prospetto e/o di un Supplemento aggiornati.

3.5 Facoltà di assunzione di prestiti

La ICAV potrà esclusivamente assumere prestiti provvisori per conto di un Fondo il cui importo complessivo non potrà superare il 10% del Valore patrimoniale netto del suddetto Fondo. In conformità alle disposizioni dei Regolamenti, la ICAV potrà costituire in garanzia le attività di un Fondo rispetto ai prestiti relativi al Fondo stesso.

La ICAV potrà acquisire valuta estera mediante contratti di prestito back-to-back. La valuta estera ottenuta non sarà classificata come un prestito ai fini del Regolamento 103(1) a condizione che il deposito per le compensazioni (a) sia denominato nella Valuta di base e (b) sia pari o superiore al valore del prestito in valuta estera in essere.

3.6 Investimenti incrociati

Gli investitori sono pregati di notare che, ai sensi dei requisiti della Banca centrale, ciascun Fondo può investire in altri Fondi della ICAV laddove tale investimento risulti adeguato rispetto agli obiettivi e alle politiche del Fondo interessato. Eventuali commissioni percepite (ivi compresa una commissione ridotta) dal Gestore degli investimenti interessato rispetto al suddetto investimento saranno versate nella attività del relativo Fondo. Non potranno inoltre essere applicate Commissioni preliminari, di rimborso o di conversione all'investimento incrociato del Fondo.

Al fine di evitare la doppia imposizione delle commissioni di gestione e/o di performance, ai Fondi che investono in un altro Fondo potrebbe non essere applicata una Commissione di gestione o una commissione di performance rispetto alla parte di attività investita in altri Fondi, fatto salvo il caso in cui il suddetto investimento in un altro Fondo sia effettuato in una Classe di Azioni che non comporti l'applicazione di Commissioni di gestione o di performance. Un Fondo non potrà procedere all'investimento in un altro Fondo che investa a sua volta in un altro Fondo della ICAV.

Laddove un Fondo investa una parte significativa del relativo patrimonio netto in altri OICVM o FIA o entrambi, il livello massimo delle Commissioni di gestione degli investimenti che potrà essere applicato al Fondo da altri OICVM o FIA o da entrambi, a seconda dei casi, sarà definito nel relativo Supplemento. I dettagli relativi a tali commissioni saranno inoltre inclusi nella relazione annuale della ICAV. Complessivamente, le suddette commissioni e spese potranno superare le commissioni e spese di norma sostenute da un investitore che effettui un investimento diretto in un fondo sottostante. Inoltre, gli accordi di compensazione basati sulle performance potranno rappresentare un incentivo per i gestori degli investimenti dei suddetti fondi sottostanti al fine di effettuare investimenti più rischiosi o più speculativi rispetto a quelli che potrebbero essere effettuati in assenza dei suddetti accordi.

3.7 Investimenti attraverso Società controllate

Previa autorizzazione di e in conformità ai requisiti della Banca centrale, la ICAV potrà di volta in volta procedere a investimenti per conto dei Fondi attraverso società interamente controllate costituite in qualunque giurisdizione rilevante. L'obiettivo e la politica d'investimento dei Fondi interessati non saranno applicati esclusivamente ai Fondi stessi ma anche alle relative società interamente controllate, i cui investimenti saranno considerati come detenuti dai relativi Fondi. Le attività e le azioni di qualunque società interamente controllata saranno detenute dalla Banca depositaria o da un sub-depositario nominato a tale scopo.

3.8 Gestione efficiente del portafoglio

La ICAV potrà impiegare, per conto dei Fondi, tecniche e strumenti relativi a Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari (ivi compresi SFD) in cui la stessa investa ai fini della gestione efficiente del portafoglio; ove applicabile, un elenco di tali tecniche e strumenti sarà riportato all'interno del relativo Supplemento.

Sebbene non vi sia obbligata, la ICAV potrà inoltre sottoscrivere talune operazioni valutarie a fini di copertura rispetto all'esposizione valutaria dei Fondi laddove questi investano in attività denominate in valute diverse dalla Valuta di base.

L'utilizzo delle suddette tecniche e dei suddetti strumenti dovrà rientrare nei migliori interessi degli Azionisti e vi si procederà di norma per una o più delle seguenti ragioni:

- (i) riduzione dei rischi;
- (ii) riduzione dei costi; o

- (iii) creazione di ulteriore capitale o reddito per il Fondo interessato con un adeguato livello di rischio, tenendo conto del profilo di rischio del Fondo e delle norme di diversificazione dei rischi riportate all'interno delle Regole della Banca centrale.

Inoltre, le suddette tecniche e i suddetti strumenti dovranno essere utilizzati in modo economicamente vantaggioso e in modo tale da non comportare una variazione dell'obiettivo d'investimento del Fondo o aggiungere ulteriori rischi significativi non presi in esame all'interno del presente Prospetto. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Appendice III del presente Prospetto (sezione intitolata "**Fattori di rischio; Rischio di gestione efficiente del portafoglio**"). Nell'ambito del processo di gestione dei rischi del Gestore saranno presi in debita considerazione i rischi derivanti dall'utilizzo delle suddette tecniche e dei suddetti strumenti.

Tali tecniche e strumenti potranno includere operazioni su cambi che comportano la variazione delle caratteristiche valutarie delle attività detenute dal Fondo interessato.

Le attività di un Fondo potranno essere denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base del Fondo e variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di base e la valuta dell'attività potranno comportare una riduzione del valore delle attività del Fondo espresso nella Valuta di base. Il Gestore degli investimenti potrà tentare di ridurre tale rischio di cambio attraverso l'uso di SFD.

3.9 Operazioni di finanziamento tramite titoli

Un Fondo può ricorrere a Operazioni di finanziamento tramite titoli per gli scopi di un'efficiente gestione del portafoglio nel quadro delle normali prassi di mercato e nel rispetto dei requisiti imposti dal Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e dalle Regole della Banca centrale. È consentito concludere Operazioni di finanziamento tramite titoli per qualunque finalità coerente con l'obiettivo di investimento del relativo Fondo, ivi compreso generare utili o profitti per incrementare il rendimento del portafoglio o per ridurre i costi o i rischi del portafoglio.

Per prestito di titoli si intendono operazioni tramite le quali una parte trasferisce titoli all'altra parte, con l'impegno per l'altra parte di restituire titoli equivalenti a una data futura o su richiesta della parte che trasferisce i titoli; questa operazione è considerata un prestito di titoli per la parte che li trasferisce. I contratti di pronti contro termine sono un tipo di operazione di prestito di titoli in cui una parte vende un titolo a un'altra parte con un contestuale accordo di riacquistare il titolo a una data futura stabilita, a un prezzo concordato che esprime un tasso di interesse di mercato non correlato al tasso della cedola dei titoli. Un contratto di pronti contro termine passivo è un'operazione con la quale un Fondo acquista titoli da una controparte impegnandosi contestualmente a rivendere i titoli alla controparte in un momento e a un prezzo stabiliti.

Qualunque Fondo che tenti di procedere al prestito di titoli deve garantire di essere in grado di richiamare in qualunque momento i titoli concessi in prestito o risolvere gli eventuali contratti di prestito titoli sottoscritti.

Qualunque Fondo che sottoscriva un contratto di pronti contro termine passivo deve garantire di essere in grado di richiamare in qualunque momento l'intero importo di liquidità o risolvere i contratti di pronti contro termine passivi secondo criteri di competenza e di valore di mercato. Se la liquidità può essere richiamata in qualunque momento sulla base del valore di mercato, il valore corrente di mercato del contratto di pronti contro termine passivo deve essere utilizzato ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Un Fondo che sottoscriva un contratto di pronti contro termine attivo deve garantire di essere in grado di richiamare in qualunque momento i titoli oggetto del contratto o risolvere il contratto di pronti contro termine attivo sottoscritto. I contratti di pronti contro termine attivi e

passivi a scadenza fissa che non superino i sette giorni saranno considerati come contratti che consentono al Fondo di richiamare in qualunque momento le attività.

Tutti i proventi derivanti da Operazioni di finanziamento tramite titoli, dal prestito di titoli e da qualunque altra tecnica di gestione efficiente del portafoglio saranno restituiti al relativo Fondo previa detrazione dei costi operativi e delle commissioni diretti e indiretti maturati. Tali costi operativi e commissioni diretti e indiretti (i quali sono totalmente trasparenti), che non includeranno proventi latenti, includeranno le commissioni e le spese dovute alle controparti dei contratti di pronti contro termine attivi/passivi e/o agli agenti di prestito titoli di volta in volta selezionati dalla ICAV. Tali commissioni e spese spettanti alle controparti dei contratti di pronti contro termine attivi/passivi e/o agli agenti di prestito titoli selezionati dalla ICAV, che rispetteranno di norma i comuni tassi commerciali più IVA (ove applicabile), saranno a carico della ICAV o del Fondo rispetto al quale la parte interessata sia stata selezionata. I dettagli relativi ai proventi del Fondo derivanti da e correlati ai costi e alle commissioni diretti e indiretti nonché all'identità di eventuali controparti specifiche di contratti di pronti contro termine attivi/passivi e/o agenti di prestito titoli di volta in volta selezionati dalla ICAV saranno inclusi nelle relazioni annuale e semestrale della ICAV stessa.

Benché la ICAV esegua adeguati controlli di due diligence nella selezione delle controparti, valutandone anche lo status giuridico, il paese di origine, il rating di credito e il rating di credito minimo (ove rilevante), si osserva che le Regole della Banca centrale non prevedono criteri di idoneità che le controparti di un Fondo devono soddisfare prima di intraprendere Operazioni di finanziamento tramite titoli.

I Fondi potranno di volta in volta selezionare controparti di contratti di pronti contro termine attivi/passivi e/o agenti di prestito titoli che siano parti correlate della Banca depositaria o di altri fornitori di servizi della ICAV. Tale selezione potrebbe talvolta creare un conflitto d'interessi con il ruolo della Banca depositaria o di altri fornitori di servizi rispetto alla ICAV. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili alle suddette operazioni con parti correlate si rimanda al punto 5.1 "**Conflitti d'interessi**". L'identità delle suddette parti correlate sarà specificata all'interno delle relazioni semestrale e annuale della ICAV.

I contratti di pronti contro termine attivi/passivi o le operazioni di prestito titoli non costituiscono attività di concessione o assunzione di prestiti, rispettivamente ai fini del Regolamento 103 e del Regolamento 111.

Per i rischi connessi alle Operazioni di finanziamento tramite titoli si rimanda all'Appendice III, Fattori di rischio.

3.10 Processo di gestione dei rischi

Per conto di ciascun Fondo, il Gestore ha presentato alla Banca centrale il proprio processo di gestione dei rischi, per mezzo del quale è in grado di misurare, monitorare e gestire con precisione i vari rischi connessi all'uso di SFD e al ricorso a Operazioni di finanziamento tramite titoli, ove opportuno. Gli SFD non inclusi nel processo di gestione dei rischi saranno utilizzati solo dopo aver presentato alla Banca centrale un processo rivisto di gestione dei rischi, e che questo sia stato approvato dalla Banca centrale. Su richiesta, la ICAV fornirà agli Azionisti informazioni aggiuntive circa i metodi adottati per la gestione dei rischi, ivi compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali evoluzioni recenti del profilo di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

3.11 Controparti qualificate

Un Fondo può investire in derivati OTC nel rispetto delle Regole della Banca centrale e a condizione che le controparti dei derivati OTC siano Controparti qualificate.

3.12 Politica in materia di garanzie collaterali

Nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, delle Operazioni di finanziamento tramite titoli e/o dell'utilizzo di SFD a fini di copertura o d'investimento, le controparti potranno emettere o ricevere garanzie collaterali a beneficio di o da o per conto di un Fondo. Eventuali garanzie collaterali ricevute o emesse da un Fondo rispetteranno i requisiti della Banca centrale e i termini della politica in materia di garanzie collaterali della ICAV di seguito riportata.

3.13 Garanzie collaterali ricevute da un Fondo

Le garanzie collaterali emesse da una controparte a beneficio di un Fondo potranno essere considerate come riduzioni dell'esposizione alla suddetta controparte. Ciascun Fondo richiederà di ricevere le garanzie collaterali necessarie in modo tale da assicurare che i limiti di esposizione a una singola controparte non siano superati. Il rischio di controparte potrebbe essere ridotto nella misura in cui il valore della garanzia collaterale ricevuta corrisponda al valore dell'importo esposto al rischio di controparte in un determinato momento.

I rischi correlati alla gestione delle garanzie collaterali, come ad esempio i rischi operativi e legali, saranno identificati, gestiti e ridotti attraverso il processo di gestione dei rischi. Un Fondo che riceva garanzie collaterali pari a un minimo del 30% delle relative attività dovrà disporre di un'adeguata politica di stress test al fine di assicurare che vengano periodicamente svolti degli stress test in caso di condizioni sia normali che straordinarie di liquidità al fine di consentire al Fondo di valutare il rischio di liquidità associato alla garanzia collaterale. La politica di stress test della liquidità dovrà prevedere come minimo i componenti indicati all'articolo 24, paragrafo (8) delle Regole della Banca centrale.

Ai fini della fornitura di un margine o di una garanzia collaterale rispetto alle operazioni in tecniche e strumenti, i Fondi potranno trasferire, ipotecare, concedere in pegno, costituire vincoli su o costituire in garanzia le attività o la liquidità che costituiscano parte integrante del Fondo in conformità alla normale prassi di mercato (compreso il trasferimento del margine di variazione giornaliero) e ai requisiti di cui alle Regole della Banca centrale.

Tutte le attività ricevute da un Fondo nell'ambito di Operazioni di finanziamento tramite titoli saranno considerate come garanzie collaterali e dovranno rispettare i termini della politica in materia di garanzie collaterali della ICAV.

Eventuali attività non monetarie che il Fondo riceve da una controparte con trasferimento di proprietà (nel quadro di un'Operazione di finanziamento tramite titoli, un'operazione su derivati OTC o altra operazione) saranno conservate dalla Banca depositaria o da un subdepositario debitamente nominato. Le attività consegnate dal Fondo con trasferimento di proprietà non saranno più di proprietà del Fondo ed usciranno dalla rete di custodia. La controparte potrà utilizzare tali attività a propria assoluta discrezione. Le attività consegnate a una controparte senza trasferimento di proprietà saranno conservate dalla Banca depositaria o da un subdepositario debitamente nominato.

3.14 Garanzie collaterali

Le garanzie collaterali ricevute da una controparte a beneficio di un Fondo possono essere sotto forma di attività monetarie o non monetarie, e devono soddisfare costantemente gli specifici criteri fissati nel Regolamento della Banca centrale per quanto attiene a (i) liquidità; (ii) valutazione; (iii) merito creditizio dell'emittente; (iv) correlazione; (v) diversificazione (concentrazione delle attività); e (vi) immediata disponibilità. Non sono previste limitazioni sulla scadenza, purché la garanzia collaterale sia sufficientemente liquida.

Per quanto attiene (i) alla liquidità, affinché possano essere liquidate rapidamente a un prezzo non lontano dalla valutazione precedente alla vendita, le garanzie collaterali ricevute, fatta eccezione per i contanti, devono essere altamente liquide e scambiate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, con fissazione dei prezzi trasparente. Le garanzie collaterali ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni dell'articolo 74 dei Regolamenti.

Per quanto attiene (ii) alla valutazione, le garanzie collaterali ricevute devono essere valutate almeno quotidianamente; non saranno accettate come garanzia collaterale le attività che evidenziano un'elevata volatilità del prezzo, se non in presenza di haircut sufficientemente prudenti (di cui più avanti). Ove opportuno, le garanzie collaterali non monetarie detenute a beneficio di un Fondo saranno valutate secondo le politiche e i principi di valutazione applicabili alla ICAV. Fatti salvi eventuali accordi sulla valutazione conclusi con la controparte, le garanzie collaterali fornite a una controparte saranno valutate quotidianamente al valore corrente di mercato.

Per quanto attiene (iii) al merito creditizio dell'emittente, la garanzia collaterale ricevuta deve essere di elevata qualità. Il soggetto responsabile deve garantire che

- a) se l'emittente ha un rating di credito assegnato da un'agenzia registrata e sottoposta alla vigilanza dell'ESMA, il rating venga considerato dal soggetto responsabile nella procedura di valutazione del credito; e
- b) se l'emittente subisce ad opera dell'agenzia di rating di cui alla lettera (a) un abbassamento del rating al di sotto dei due rating di credito a breve termine più alti, il soggetto responsabile procederà tempestivamente a una nuova valutazione del credito.

Per quanto attiene (iv) alla correlazione, la garanzia ricevuta deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte. Il soggetto responsabile deve avere ragionevole motivo di ritenere che essa non presenterà un'elevata correlazione con la prestazione della controparte.

Per quanto attiene (v) alla diversificazione (concentrazione delle attività):

- a) fatta salva la lettera (b) le garanzie collaterali devono presentare una sufficiente diversificazione in termini di paese, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima verso un singolo emittente pari al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Se un Fondo è esposto verso più controparti, ai fini del calcolo del limite del 20% di esposizione verso un singolo emittente, i differenti panieri di garanzie collaterali devono essere aggregati.
- b) Un Fondo può ricevere una garanzia integrale sotto forma di differenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, o dai relativi enti locali, uno Stato terzo o un ente pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri dell'UE siano membri. Il Fondo deve ricevere i valori mobiliari di almeno 6 differenti emissioni, e i valori immobiliari emessi nell'ambito di una specifica emissione non possono rappresentare oltre il 30 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo. Un Fondo che intenda essere totalmente garantito con valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE deve farne menzione nel proprio supplemento. Gli Stati membri dell'UE, gli enti locali o gli enti pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori mobiliari che un Fondo può accettare a garanzia per oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto sono elencati nella sezione 2.12 dell'Appendice I al Prospetto.

Per quanto attiene (vi) alla disponibilità immediata, le garanzie collaterali ricevute devono poter essere pienamente escusse dal Fondo in qualunque momento senza dover informare la controparte né ottenere la sua approvazione.

Nello specifico, ove opportuno i Gestori degli investimenti di ciascun Fondo applicheranno alle attività ricevute quali garanzie collaterali haircut sufficientemente prudenti sulla base di una valutazione delle caratteristiche delle attività stesse come ad esempio la posizione creditizia o la volatilità del prezzo, nonché l'esito di eventuali stress test svolti secondo quanto sopra riportato. Il Gestore degli investimenti stabilirà che di norma, laddove la qualità creditizia dell'emittente o dell'emissione non sia sufficiente o la garanzia collaterale comporti un livello significativo di volatilità del prezzo rispetto alla scadenza residua o ad altri fattori, sarà necessario applicare un haircut prudente in conformità a linee guida più specifiche

costantemente conservate in forma scritta dal Gestore degli investimenti interessato. Nella misura in cui un Fondo si avvale della possibilità di avere una maggiore esposizione verso un emittente consentita dalla sezione 5(ii) dell'Allegato 3 del Regolamento della Banca centrale, l'esposizione aumentata può essere verso uno qualunque degli emittenti elencati nella sezione 2.12 dell'Appendice I al Prospetto.

Le garanzie collaterali non liquide non potranno essere vendute, costituite in pegno o reinvestite.

3.15 Garanzie collaterali in contanti

Le garanzie collaterali in contanti potranno essere investite esclusivamente in:

- (i) depositi presso gli Istituti rilevanti;
- (ii) titoli di Stato di qualità elevata;
- (iii) contratti di pronti contro termine passivi a condizione che le controparti delle operazioni siano istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo possa richiamare in qualunque momento l'intero ammontare della liquidità secondo criteri di competenza;
- (iv) fondi del mercato monetario a breve termine così come definiti dalle Linee guida ESMA in materia di definizione comune dei Fondi del Mercato monetario europeo (rif. CESR/10-049).

Le garanzie collaterali in contanti reinvestite dovranno essere diversificate in conformità al requisito di diversificazione applicabile alle garanzie collaterali non liquide. Le garanzie collaterali in contanti non potranno essere depositate presso le controparti o le entità correlate. L'esposizione creata attraverso il reinvestimento delle garanzie collaterali dovrà essere presa in considerazione in fase di determinazione delle esposizioni al rischio di controparte. Il reinvestimento delle garanzie collaterali in contanti in conformità alle disposizioni di cui sopra potrebbe in ogni caso esporre il Fondo a ulteriori rischi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Appendice III del presente Prospetto (sezione intitolata "**Fattori di rischio; Rischio di reinvestimento delle garanzie collaterali in contanti**").

3.16 Garanzie collaterali fornite da un Fondo

Le garanzie fornite a una controparte da o per conto di un Fondo dovranno essere prese in considerazione in fase di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie collaterali fornite a una controparte e le garanzie collaterali ricevute dalla suddetta controparte potranno essere prese in considerazione su base netta a condizione che il Fondo interessato sia in grado di applicare alla controparte gli accordi di compensazione previsti dalla legge.

Le garanzie collaterali depositate presso una controparte da un Fondo o per conto di un Fondo consisteranno delle garanzie concordate di volta in volta con la controparte, e potranno includere qualunque tipologia di attività detenuta dal Fondo.

3.17 Classi oggetto di copertura

All'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato in cui le Classi saranno emesse, queste ultime saranno identificate, a seconda dei casi, quali Classi con copertura valutaria o Classi con copertura della duration.

3.18 Classi con copertura valutaria

Sebbene non vi sia obbligata, la ICAV potrà sottoscrivere talune operazioni valutarie a fini di copertura dell'esposizione valutaria delle attività di un Fondo riconducibili a una Classe specifica nella valuta di denominazione della relativa Classe ai fini di una gestione efficiente

del portafoglio. Sono incluse le Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base oggetto di copertura rispetto ai rischi di oscillazione del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e la Valuta di base.

Eventuali strumenti finanziari utilizzati al fine di attuare tali strategie di copertura valutaria rispetto a una o più Classi saranno attività/passività del Fondo nel suo insieme ma saranno riconducibili alla/e relativa/e Classe/i e gli/le utili/perdite su e i costi dei relativi strumenti finanziari matureranno esclusivamente per la relativa Classe. Gli investitori sono tuttavia pregati di notare che non vi è alcuna separazione patrimoniale tra le Classi di Azioni. Sebbene i costi, gli utili e le perdite relativi alle operazioni di copertura valutaria maturino esclusivamente per la Classe interessata, gli Azionisti sono tuttavia esposti al rischio che le operazioni di copertura effettuate in una classe possano influire negativamente sul Valore patrimoniale netto di un'altra Classe.

All'interno del Supplemento relativo al Fondo in cui le Classi saranno emesse, queste ultime saranno identificate, a seconda dei casi, quali Classi con copertura valutaria o Classi con copertura della duration.

Laddove il Gestore degli investimenti interessato tenti di procedere a copertura rispetto alle oscillazioni valutarie, seppur non previsto, ciò potrebbe comportare posizioni soggette a copertura eccessiva o non sufficiente per via di fattori esterni che non rientrino sotto il controllo della ICAV. Tuttavia, le posizioni oggetto di copertura eccessiva non supereranno il 105% del Valore patrimoniale netto, e le posizioni oggetto di copertura saranno tenute sotto controllo al fine di assicurare che le posizioni oggetto di copertura eccessiva non superino i livelli consentiti. Tale monitoraggio includerà inoltre una procedura volta a garantire che le posizioni che superino significativamente il 100% del Valore patrimoniale netto non siano portate a nuovo di mese in mese. Nella misura in cui la copertura vada a buon fine per una Classe specifica, la performance della Classe potrebbe variare in linea con la performance delle attività sottostanti, e gli investitori della suddetta Classe non conseguirebbero utili/perdite laddove la valuta della Classe subisse una flessione/un aumento rispetto alla Valuta di base.

3.19 Classi con copertura della duration

La ICAV potrà lanciare Classi con copertura della duration in taluni Fondi al fine di limitare l'effetto delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Tale risultato sarà ottenuto attraverso la copertura del rischio di variazione dei tassi d'interesse del patrimonio netto della Classe con copertura della duration su un obiettivo di duration compreso tra zero (0) e sei (6) mesi.

Eventuali strumenti finanziari, specificati all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato, utilizzati al fine di attuare tali strategie di copertura del rischio di variazione dei tassi d'interesse rispetto a una o più Classi saranno attività/passività del Fondo nel suo insieme ma saranno riconducibili alla/e relativa/e Classe/i e gli/le utili/perdite su e i costi dei relativi strumenti finanziari matureranno esclusivamente per la relativa Classe. Gli investitori sono tuttavia pregati di notare che non vi è alcuna separazione patrimoniale tra le Classi di Azioni. Sebbene i costi, gli utili e le perdite relativi alle operazioni di copertura del rischio di variazione dei tassi d'interesse maturino esclusivamente per la Classe interessata, gli Azionisti sono tuttavia esposti al rischio che le operazioni di copertura effettuate in una classe possano influire negativamente sul Valore patrimoniale netto di un'altra Classe.

Laddove il Gestore degli investimenti interessato tenti di procedere a copertura rispetto alle oscillazioni dei tassi d'interesse, seppur non previsto, ciò potrebbe comportare posizioni soggette a copertura eccessiva o non sufficiente per via di fattori esterni che non rientrino sotto il controllo della ICAV. Tuttavia, le posizioni oggetto di copertura eccessiva non supereranno il 105% del Valore patrimoniale netto, e le posizioni oggetto di copertura saranno tenute sotto controllo al fine di assicurare che le posizioni oggetto di copertura eccessiva non superino i livelli consentiti. Tale monitoraggio includerà inoltre una procedura volta a garantire che le posizioni che superino significativamente il 100% del Valore patrimoniale netto non siano portate a nuovo di mese in mese. Nella misura in cui la copertura vada a buon fine per

una Classe specifica, la performance della Classe potrebbe variare in linea con la performance delle attività sottostanti, e gli investitori della suddetta Classe non conseguirebbero utili/perdite laddove vi fossero oscillazioni dei tassi d'interesse che influissero sulle attività del Fondo.

3.20 Politica di distribuzione dei dividendi

La politica di distribuzione dei dividendi e le informazioni relative alla dichiarazione e al pagamento dei dividendi relative a ciascun Fondo saranno specificate all'interno dei relativi Supplementi. L'Atto costitutivo autorizza gli Amministratori a dichiarare dividendi rispetto a qualunque Azione della ICAV a valere sul reddito netto della ICAV stessa (ovvero reddito meno spese) (sotto forma di dividendi, interessi o altro) e le plusvalenze nette realizzate e non realizzate (ovvero le plusvalenze realizzate e non realizzate al netto di tutte le perdite realizzate e non realizzate), fatti salvi taluni adeguamenti e, in conformità ai requisiti della Banca centrale, parzialmente o interamente a valere sul capitale del relativo Fondo. Laddove i dividendi siano corrisposti a valere sul capitale, tale operazione sarà descritta all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato.

Eventuali dividendi corrisposti che non siano rivendicati o reclamati entro sei anni dal pagamento saranno versati a e costituiranno parte integrante delle attività del relativo Fondo.

Eventuali dividendi corrisposti agli Azionisti saranno versati mediante bonifico elettronico sul conto corrente del relativo Azionista registrato nel Modulo di sottoscrizione iniziale a carico del beneficiario e saranno corrisposti entro quattro Mesi dalla data di dichiarazione del dividendo da parte degli Amministratori. Gli Azionisti sono pregati di notare che, in conformità alle procedure antiriciclaggio dell'Agente amministrativo ("AML"), quest'ultimo si riserva la facoltà di vietare la movimentazione di eventuali somme laddove non siano stati rispettati tutti i requisiti di due diligence o laddove per qualunque ragione lo stesso ritenga che le origini dei fondi o le parti coinvolte siano inattendibili. Laddove la movimentazione delle somme sia negata in conformità alle procedure antiriciclaggio dell'Agente amministrativo, quest'ultimo rispetterà attentamente le leggi applicabili e lo comunicherà alla ICAV il prima possibile secondo la relativa discrezionalità professionale o in ogni caso secondo le tempistiche consentite dalla legge.

L'omessa presentazione alla ICAV o all'Agente amministrativo della documentazione di cui sopra da essi richiesta ai fini di antiriciclaggio o identificazione della clientela, comporterà un ritardo nel regolamento dei pagamenti dei dividendi. In questo caso le somme dovute a titolo di dividendo agli Azionisti rimarranno nell'attivo del relativo Fondo fino a quando l'Agente amministrativo non riterrà che i suoi obblighi in tema di contrasto al riciclaggio e identificazione della clientela siano stati soddisfatti, dopodiché procederà al pagamento dei dividendi. In caso di insolvenza del Fondo verificatasi prima del trasferimento di tali somme all'Azionista, non è garantito che il Fondo in questione avrà sufficienti disponibilità per soddisfare integralmente i propri creditori non garantiti. Gli investitori che vantano un credito per dividendi detenuti sul conto del Fondo avranno la stessa priorità di altri creditori non garantiti della ICAV, e avranno diritto a una quota proporzionale di tutte le somme messe dal liquidatore a disposizione di tutti i creditori non garantiti.

Eventuali dividendi dovuti agli Azionisti saranno di norma corrisposti nella valuta di denominazione della relativa Classe. Laddove tuttavia un Azionista richieda di essere rimborsato in un'altra valuta liberamente convertibile, la necessaria operazione di cambio sarà predisposta dall'Agente amministrativo (secondo la propria discrezione) secondo i tassi di cambio in vigore a nome e per conto dell'Azionista, nonché a suo rischio e a suo carico.

3.21 Pubblicazione del Valore patrimoniale netto per Azione e Pubblicazione delle Partecipazioni

Il Valore patrimoniale netto per Azione relativo a ciascuna Classe sarà pubblicato online all'indirizzo www.iaminvestments.com o su eventuale altro sito Web di volta in volta comunicato preventivamente dal Gestore degli investimenti agli Azionisti e aggiornato a

seguito di ogni calcolo del Valore patrimoniale netto. Il Valore patrimoniale netto per Azione relativo a ciascuna Classe sarà inoltre disponibile presso l'ufficio dell'Agente amministrativo nel corso del normale orario di ufficio in Irlanda. I Valori patrimoniali netti saranno i prezzi applicabili alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni del Giorno di negoziazione precedente, e saranno pertanto esclusivamente indicativi a seguito del Giorno di negoziazione di riferimento.

Congiuntamente alle informazioni di cui alle relazioni periodiche della ICAV, quest'ultima potrà di volta in volta mettere a disposizione degli investitori le partecipazioni del portafoglio e informazioni relative al portafoglio rispetto a uno o più Fondi. Tali informazioni saranno messe a disposizione di tutti gli investitori del relativo Fondo su richiesta. Le suddette informazioni saranno fornite esclusivamente su base storica e successivamente al Giorno di negoziazione a cui le stesse fanno riferimento.

In deroga a eventuali diverse disposizioni contenute nel presente Prospetto, la ICAV potrà comunicare senza limitazioni, divieti o restrizioni informazioni sui portafogli, ove richiesto per rispettare le leggi e i regolamenti di una giurisdizione in cui vengono vendute le azioni della ICAV, e potrà comunicare tali informazioni a un organo giudiziario competente che ne faccia richiesta.

4 Gestione della ICAV

4.1 Informazioni generali

La ICAV ha delegato la relativa gestione e amministrazione giornaliera ai sensi delle politiche scritte approvate dagli Amministratori del Gestore. L'Agente amministrativo, i relativi Gestori degli investimenti e il Distributore sono a loro volta responsabili di talune funzioni e la ICAV ha nominato una Banca depositaria.

4.2 Amministratori

Gli Amministratori della ICAV sono:

(a) Tom Coghlan (residente in Irlanda)

Tom Coghlan è un direttore di fondi d'investimento certificato presso l'Institute of Banking e vanta un'approfondita conoscenza del settore dei fondi d'investimento nonché esperienza in materia di governance, supervisione e controllo. Tom Coghlan è un amministratore registrato autorizzato e approvato dalla Banca centrale e dall'Autorità monetaria delle Isole Cayman.

Membro dell'Institute of Chartered Accountants irlandese, Tom Coghlan ha ottenuto la relativa qualifica presso PwC. È stato Amministratore di Citi Global Markets nonché Head of Pan European Equity Sales in Irlanda dal 2004 al 2013, con responsabilità rispetto a un portafoglio clienti diversificato composto da istituti "long only", hedge fund, fondi tematici e fornitori di prodotti strutturati. Dal 2000 al 2004 è stato gestore di portafogli senior nella divisione di gestione patrimoniale di NCB Stockbrokers. Ha conseguito un Bachelor of Arts presso la UCD in Pure Economics ed è diventato broker registrato della Irish Stock Exchange nel 2000.

(b) John Gerald Walley (residente in Irlanda)

John Gerald Walley è membro dell'Institute of Bankers e dell'Institute of Auditors irlandesi. Opera attualmente in qualità di consulente nel settore degli hedge fund. Fino a giugno 2008 è stato Chief Executive di Olympia Capital Ireland Ltd, posizione da lui ricoperta fin dal 1998, anno di costituzione della società. Tra il 1996 e il 1997 è stato Group Managing Director di Investors Trust Holdings (Ireland) Limited. Dal 1993 al 1996 è stato fautore della prima presenza in Irlanda di Chemical Bank, di cui era

Managing Director. Nel 1982 è entrato a far parte di Chase Manhattan Bank in Irlanda, ricoprendo svariati ruoli di alta dirigenza, tra cui responsabile della custodia globale e dei servizi.

(c) Alexander von Mühlen (residente nel Regno Unito)

Alexander von Mühlen è entrato a far parte di IAM nel 2007 ed è Chief Operating Officer. È responsabile di tutti gli aspetti operativi relativi a IAM, ivi compresi reporting gestionale finanziario, negoziazioni, rendicontazione degli investimenti, sviluppo e gestione prodotti, ricerca in materia di prodotti, acquisizione di nuovi clienti e prodotti senior ad hoc. Alexander von Mühlen gestisce i rapporti con banche depositarie, agenti amministrativi, consulenti legali, segretari corporativi e amministratori di fondi. Prima di entrare a far parte di IAM è stato Vice Presidente, Senior Product Manager e Global Product Manager presso ABN AMRO Asset Management. Ha conseguito un Bachelor of Arts: Social Science and Communication presso la University of Southern California e un Master in Business Administration presso la Rotterdam School of Management.

4.3 Gestore

La ICAV ha nominato MPMF Fund Management (Ireland) Limited quale Gestore della ICAV. Secondo i termini del Contratto di gestione, il Gestore è responsabile della gestione e dell'amministrazione degli affari della ICAV. Secondo il Regolamento della Banca centrale il responsabile (*responsible person*) è il soggetto responsabile della conformità a tutti i requisiti del Regolamento della Banca centrale per conto di un OICVM. Il Gestore si assume il ruolo di soggetto responsabile per la ICAV, pertanto ogni riferimento al soggetto responsabile in questo documento deve essere inteso come riferimento al Gestore, d'intesa con la ICAV. Benché ai fini del Regolamento della Banca centrale il Gestore assuma il ruolo di "soggetto responsabile", ai fini della Legge sulle ICAV gli Amministratori della ICAV mantengono un ruolo legale.

Il Gestore è una società privata a responsabilità limitata costituita con il numero di registrazione 496127 in data 11 marzo 2011 ai sensi delle leggi irlandesi e la relativa sede legale è 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda.

Il Gestore è responsabile della gestione e dell'amministrazione generali degli affari della ICAV nonché di garantire la conformità ai Regolamenti, ivi compresi l'investimento e il reinvestimento delle attività di ciascun Fondo nel rispetto dell'obiettivo e delle politiche d'investimento di ciascun Fondo. Ai sensi del Contratto di amministrazione, il Gestore ha tuttavia delegato talune delle proprie funzioni di amministratore e agente per i trasferimenti relative a ciascuno dei Fondi all'Agente amministrativo. Ai sensi di ciascun Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore ha delegato talune funzioni di gestione degli investimenti relative a ciascun Fondo al relativo Gestore degli investimenti.

Gli Amministratori del Gestore sono:

(a) Naomi Daly (residente in Irlanda)

Naomi Daly è dipendente e senior executive di MPMF Fund Management (Ireland) Limited. È autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda quale Amministratore esecutivo di MPMF. Prima di entrare a far parte di MPMF ha lavorato per 10 anni presso Goldman Sachs a Londra, dove ha ricoperto svariate posizioni portando l'eccellenza operativa nel settore degli hedge fund.

Dal 2007 al 2013 ha guidato il team responsabile della crescita del Goldman Sachs Managed Account Platform AUM in svariate giurisdizioni (tra cui Irlanda, Isole

Cayman e Lussemburgo). È stata responsabile dello sviluppo di un prodotto volto a favorire l'investimento da parte degli investitori istituzionali negli hedge fund attraverso la Goldman Sachs Managed Account Platform. Dal 2003 al 2007 ha fatto parte del team di consulenza in materia di hedge fund presso società di intermediazione di prim'ordine fornendo ai nuovi gestori di hedge fund il supporto richiesto sia in fase di lancio che in corso d'opera ai fini dello sviluppo delle relative attività. In passato ha ricoperto il ruolo di analista commerciale presso Allied Irish Bank a Dublino. Naomi Daly ha conseguito un Bachelor of Arts Degree (Hons) in Business Studies e un MSc in International Business presso la U.C.D. Michael Smurfit Graduate School of Business.

(b) James Finn (residente nel Regno Unito)

James Finn, di cittadinanza statunitense e britannica, è stato dipendente di Russell Investments dal 1988 a giugno 2014. Nel corso del suddetto periodo ha gestito svariati reparti del team di consulenza EMEA tra cui, Legale, Compliance, Gestione dei rischi, Revisione interna, Sviluppo dei prodotti e Marketing. Ha inoltre operato quale contatto principale con governi, gruppi normativi e industriali dell'EMEA e fornito consulenza ai membri dell'alta dirigenza in altre regioni in cui il Gruppo Russell opera in merito a questioni economiche, legali e legate ai prodotti. James Finn è laureato in giurisprudenza presso la Southern Methodist University di Dallas, Texas, ed è membro delle Washington State, American e International Bar Association. È amministratore di svariate società di gestione e organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca centrale e nelle Isole Cayman.

(c) Philip McEnroe (residente in Irlanda)

Philip McEnroe è un Amministratore e Responsabile dei Fondi d'investimento presso GlobalReach Securities Limited, autorizzata ai sensi della Direttiva MiFID del 2007 (Markets in Financial Instruments Directive), dove fornisce servizi di gestione, promozione e distribuzione a investitori e organismi d'investimento collettivo tra cui OICVM e fondi non-OICVM. Avendo precedentemente lavorato per il principale gestore nazionale di fondi irlandese, vanta 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti e nella costituzione di veicoli regolamentati. È autorizzato dalla Banca centrale a operare quale amministratore di società d'investimento regolamentate dal 1999 nonché di organismi d'investimento collettivo regolamentati irlandesi. Ha conseguito un Master of Business Studies Degree (Finance) e un Bachelor of Commerce Degree presso lo University College Dublin. È stato docente presso l'Institute of Bankers in Irlanda ed è Membro dell'Institute of Directors in Irlanda.

(d) Paul Phelan (residente in Irlanda)

Paul Phelan è attualmente amministratore delegato e azionista di GlobalReach Securities Limited, una società di gestione patrimoniale e intermediazione obbligazionaria e azionaria con sede a Dublino. Prima di costituire GlobalReach Securities Limited è stato amministratore delegato di Quay Capital Management Limited a partire dal gennaio del 2001. Dal 1996 al 2001 è stato amministratore di IIU Asset Strategies Limited, una società specializzata in hedge fund. Presso IIU era responsabile della raccolta di svariate centinaia di milioni di attività della clientela congiuntamente al conseguimento di una serie di acquisizioni per conto della società. Vanta oltre 20 anni di esperienza sui mercati delle materie prime, obbligazionari e azionari; ha iniziato la sua carriera finanziaria presso Gandon Fund Management, dove successivamente è stato nominato direttore della gestione patrimoniale nel 1994.

(e) Catherine Lane (residente in Irlanda)

Catherine Lane è CEO e amministratore esecutivo di MPMF. Prima di entrare in MPMF, Catherine Lane ha lavorato per 16 anni in BPM Ireland plc e BPM Fund Management (Ireland) Limited, occupandosi di gestione del rischio di portafoglio, rischio operativo e compliance. Dal 2005 Catherine Lane è autorizzata dalla Banca centrale a svolgere attività di persona incaricata da un OICVM per la gestione del rischio e la compliance. Successivamente è stata nominata general manager di BPM Ireland plc e BPM Fund Management (Ireland) Limited. Catherine Lane vanta una significativa esperienza nell'area della gestione degli investimenti, del rischio e della compliance, e ha conseguito un MSc in Investment, Treasury and Banking presso la Dublin City University, un Bachelor in Business Studies (Hons) dal Trinity College Dublin, un Master in International Studies dalla University of Limerick e una specializzazione post-laurea in diritto finanziario applicato dalla Law Society of Ireland.

(f) Phillipa White (residente alle Isole Cayman)

Phillipa White è Chief Risk Officer del gruppo di società Maples ("Maples"), il quale include lo studio legale internazionale di Maples and Calder nonché MaplesFS, un fornitore globale indipendente di servizi fiduciari, contabili e amministrativi specializzati. Vanta un'approfondita conoscenza delle operazioni della società Maples, principalmente dei processi commerciali, delle politiche e delle procedure, della conformità normativa e antiriciclaggio e delle aree generali di rischio operativo. Phillipa White lavora presso Maples dal 2002 e ha ricoperto svariate posizioni, tra cui responsabile regionale di MaplesFS in Europa e responsabile globale del team di finanza strutturata di MaplesFS. In passato è stata Executive Director di Goldman Sachs International a Londra e precedentemente ha lavorato per Swiss Bank Corporation. È autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda quale amministratore di MPMF Fund Management (Ireland) Limited. Ha conseguito un Bachelor of Arts Degree (Hons) in Political Science presso la University of Chicago.

Il Segretario del Gestore è MFD Secretaries Limited.

Il Gestore fornisce servizi alla ICAV e non risponde di contenuti del presente Prospetto diversi da quelli che il soggetto responsabile è tenuto a presentare a norma del Regolamento della Banca centrale.

4.4 Gestori degli investimenti

I dettagli relativi ai Gestori degli investimenti di ciascun Fondo sono riportati all'interno dei relativi Supplementi.

Ciascun Fondo presenterà di norma un unico Gestore degli investimenti, e la ICAV sottoscriverà per conto di ciascun Fondo un Contratto di gestione degli investimenti con il relativo Gestore degli investimenti.

Secondo i termini del relativo Contratto di gestione degli investimenti, i Gestori degli investimenti sono responsabili, fatti salvi il controllo e la supervisione generale degli Amministratori, della gestione delle attività e degli investimenti dei rispettivi Fondi in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento dei Fondi stessi.

I Gestori degli investimenti possono delegare le funzioni di gestione degli investimenti discrezionali rispetto alle attività di ciascun Fondo a dei sub-gestori degli investimenti in conformità ai requisiti della Banca centrale. Laddove venga nominato un sub-gestore degli investimenti non retribuito direttamente a valere sulle attività del relativo Fondo, la comunicazione della suddetta entità sarà effettuata agli Azionisti su richiesta e i relativi dettagli saranno comunicati all'interno delle relazioni periodiche della ICAV. Laddove venga nominato un sub-gestore degli investimenti retribuito direttamente a valere sulle attività di un

Fondo, tale informazione sarà riportata all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato.

I Gestori degli investimenti interessati potranno inoltre nominare consulenti per gli investimenti non discrezionali, in ogni caso in conformità ai requisiti della Banca centrale. Laddove un consulente per gli investimenti sia retribuito direttamente a valere sulle attività del relativo Fondo, i dettagli relativi al suddetto consulente per gli investimenti, ivi compresi i dettagli relativi alle commissioni, saranno riportati all'interno del presente Prospetto o nel relativo Supplemento.

International Asset Management Limited è la principale entità promotrice della ICAV.

4.5 Coordinatore e Distributore

La ICAV ha nominato International Asset Management Limited quale Coordinatore e Distributore della ICAV. Il Coordinatore coordinerà le attività dei fornitori di servizi della ICAV e monitorerà eventuali oneri applicati alla ICAV.

Il Coordinatore agirà inoltre quale Distributore di Azioni di ciascun Fondo ai sensi del Contratto di distribuzione con facoltà di delegare totalmente o parzialmente le proprie mansioni di Distributore a dei sub-distributori in conformità ai requisiti della Banca centrale.

Il Coordinatore e Distributore è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles ed è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("**FCA**").

4.6 Agente amministrativo e Banca depositaria

CACEIS è una banca di appoggio di attività specializzata in funzioni di post-negoziamento correlate alla gestione e al monitoraggio di tutte le tipologie di attività. Grazie al valido supporto dell'azionista di riferimento, Credit Agricole, il quale presenta un rating A/A-1 assegnato da Standard & Poor's (alla data del presente Prospetto) e una presenza ampiamente consolidata in Europa, CACEIS è attualmente la seconda banca depositaria per i fondi europei e la nona banca depositaria a livello mondiale, con un totale di 2.400 miliardi di EUR di attività in custodia. CACEIS è il principale amministratore di fondi europei, con un totale di 1.400 miliardi di EUR di attività in gestione.

4.7 Agente amministrativo, Agente per la custodia dei registri e per i trasferimenti

Il Gestore, il quale agisce per conto della ICAV, ha nominato CACEIS Ireland Limited quale agente amministrativo e per la custodia dei registri della ICAV ai sensi del Contratto di amministrazione, con responsabilità relative all'amministrazione giornaliera degli affari della ICAV. Le responsabilità dell'Agente amministrativo includeranno servizi di registrazione delle azioni e di agenzia per i trasferimenti, valutazione delle attività della ICAV e calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione e stesura delle relazioni semestrale e annuale della ICAV. L'Agente amministrativo è stato costituito in Irlanda quale società privata a responsabilità limitata in data 26 maggio 2000 al fine di fornire servizi amministrativi agli organismi d'investimento collettivo ed è autorizzato dalla Banca centrale. L'Agente amministrativo è una società interamente controllata da CACEIS Bank Luxembourg.

4.8 Banca depositaria

CACEIS Bank France ("**CACEIS Bank**") svolge funzione di depositario delle attività della ICAV, tramite la sua filiale in Irlanda (già CACEIS Bank Luxembourg – filiale di Dublino).

CACEIS Bank è una società per azioni (société anonyme) di diritto francese, con sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia, e iscritta nel registro delle imprese francese. È un istituto di credito autorizzato posto sotto la vigilanza della Banca centrale europea ("**BCE**")

e dell'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (the "**ACPR**"). Tramite la sua filiale in Irlanda, è autorizzata anche a svolgere attività bancaria in Irlanda.

CACEIS Bank Luxembourg (comprese le sue filiali e in particolare CACEIS Bank Luxembourg - filiale di Dublino) è stata incorporata in CACEIS Bank il 31 dicembre 2016 in forza di una fusione transfrontaliera realizzata secondo la procedura europea di fusione prevista nella direttiva 2005/56/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Dal 1° gennaio 2017 CACEIS Bank Luxembourg – filiale di Dublino assume la denominazione di CACEIS Bank, filiale in Irlanda. L'operazione di fusione è stata approvata dalle autorità di vigilanza francesi e irlandesi competenti.

La Banca depositaria non vanta alcun potere decisionale né alcun obbligo di consulenza rispetto agli investimenti della ICAV. La Banca depositaria è un fornitore di servizi della ICAV e non è responsabile della stesura del presente Prospetto, e non accetta pertanto alcuna responsabilità rispetto all'esattezza delle informazioni contenute nel Prospetto o alla validità della struttura e degli investimenti della ICAV.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la Banca depositaria svolgerà per la ICAV le seguenti funzioni:

- (a)
 - (i) la Banca depositaria custodirà tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati o detenuti in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili della Banca depositaria e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati alla Banca depositaria;
 - (ii) la Banca depositaria garantirà che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili della Banca depositaria vengano registrati nei libri contabili della Banca depositaria in conti separati intestati alla ICAV, in conformità ai principi fissati dall'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, in modo che possano essere sempre chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM secondo le norme vigenti;
- (b) la Banca depositaria verificherà la titolarità della ICAV su tutte le attività (escluse quelle di cui alla precedente lettera (a)) e terrà un registro aggiornato delle attività che ha appurato appartenere alla ICAV;
- (c) la Banca depositaria garantirà l'efficace e opportuno monitoraggio dei flussi di cassa della ICAV;
- (d) la Banca depositaria sarà responsabile di taluni obblighi di vigilanza sulla ICAV; in proposito si rimanda al paragrafo "**Riepilogo degli obblighi di vigilanza**" più avanti.

La Banca depositaria non ha facoltà di delegare gli obblighi e le funzioni inerenti alle lettere (c) e (d) che precedono.

Alla data del presente Prospetto, la Banca depositaria ha nominato i subdelegati elencati nell'Appendice IV.

Riepilogo degli obblighi di vigilanza

La Banca depositaria è obbligata a garantire, tra l'altro, che:

- (e) le operazioni di vendita, emissione, rimborso e annullamento delle Azioni effettuate per conto della ICAV siano eseguite nel rispetto dei Regolamenti, delle condizioni imposte dalla Banca centrale e dall'Atto costitutivo;
- (f) il valore delle Azioni sia calcolato in conformità ai Regolamenti e all'Atto costitutivo;
- (g) nelle operazioni che coinvolgono le attività della ICAV, il corrispettivo sia ad essa trasferito entro limiti temporali accettabili secondo le prassi di mercato nel contesto di una specifica operazione;
- (h) gli utili della ICAV e di ciascun Fondo siano calcolati in conformità ai Regolamenti e all'Atto costitutivo;
- (i) le istruzioni della ICAV siano eseguite, salvo se in contrasto con i Regolamenti o l'Atto costitutivo; e
- (j) inoltre la Banca depositaria sarà obbligata a indagare sulla condotta della ICAV in ogni Periodo contabile e a riferire agli Azionisti. La relazione della Banca depositaria sarà consegnata alla ICAV in tempo utile per consentire agli Amministratori di inserirne una copia nella relazione annuale di ciascun Fondo. La relazione della Banca depositaria deve indicare se a giudizio della Banca depositaria in quel periodo ciascun Fondo è stato gestito:
 - (i) coerentemente con i limiti ai poteri di investimento e assunzione di prestiti del Fondo imposti dall'Atto costitutivo, dalla Banca centrale e dai Regolamenti; e
 - (ii) comunque in conformità alle disposizioni dell'Atto costitutivo e dei Regolamenti.

Se la ICAV non ha rispettato i punti (i) o (ii) che precedono, la Banca depositaria illustrerà il motivo e gli interventi che la Banca depositaria ha messo in campo per correggere la situazione. La Banca depositaria non può delegare a terzi gli obblighi di cui sopra.

Nell'assolvere il proprio ruolo, la Banca depositaria è tenuta ad agire in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'interesse della ICAV e dei suoi Azionisti.

4.9 Società di revisione

PwC è stata nominata ad agire quale società di revisione della ICAV. La responsabilità della Società di revisione consiste nel sottoporre a revisione ed esprimere un parere sul bilancio della ICAV in conformità al diritto irlandese e ai *Financial Reporting Standard* applicabili in Irlanda ("**FRS 102**").

4.10 Agenti per i pagamenti/Rappresentanti/Distributori

Le leggi o i regolamenti locali di talune giurisdizioni SEE potrebbero prevedere la nomina da parte della ICAV di un Agente per i pagamenti locale. Il ruolo dell'Agente per i pagamenti potrà includere, ad esempio, il mantenimento di conti destinati (a) ai proventi di sottoscrizione prima della relativa trasmissione alla Banca depositaria per conto del relativo Fondo; e (b) ai proventi di rimborso e ai dividendi dovuti dal suddetto Agente per i pagamenti agli investitori interessati. Gli investitori che scelgano di o siano obbligati ai sensi dei regolamenti locali a versare/ricevere proventi di sottoscrizione/rimborso attraverso l'entità intermediaria anziché direttamente alla Banca depositaria o alla ICAV si fanno carico di un rischio di credito rispetto alla suddetta entità in relazione a a) proventi di sottoscrizione e b) proventi di rimborso. La nomina di un Agente per i pagamenti (ivi compresa una sintesi del contratto di nomina dello stesso) potrà essere definita in dettaglio all'interno di un Supplemento locale.

Le commissioni e le spese degli Agenti per i pagamenti, le quali rispetteranno i normali tassi commerciali, saranno a carico dei Fondi interessati. Le commissioni dovute agli Agenti per i pagamenti e basate sul Valore patrimoniale netto saranno dovute esclusivamente a valere sul Valore patrimoniale netto dei Fondi interessati imputabile alle relative Classi, tutti gli Azionisti delle quali saranno autorizzati ad avvalersi dei servizi degli Agenti per i pagamenti.

Gli investitori che non intendano essere registrati quali Azionisti potranno ricorrere ai servizi di un intestatario. Laddove le Azioni siano detenute attraverso un intestatario, gli investitori sottostanti che si avvalgano dei servizi del suddetto intestatario potranno essere tenuti a versare una commissione direttamente allo stesso in relazione alla sottoscrizione, al rimborso o alla conversione di Azioni; i dettagli in merito saranno forniti dall'intestatario. Si prega di prestare attenzione ai requisiti antiriciclaggio di cui alla sezione intitolata "**Negoziazioni in Azioni**".

4.11 Segretario della ICAV

Il segretario della ICAV è MFD Secretaries Limited.

5 Conflitti d'interessi

5.1 Conflitti d'interessi

Gli Amministratori, il Gestore, il Coordinatore, i Gestori degli investimenti, l'Agente amministrativo e la Banca depositaria e le relative affiliate, i relativi funzionari, amministratori e azionisti, dipendenti e agenti (ciascuno una "**Parte correlata**" a tali fini e collettivamente le "**Parti correlate**") sono o potrebbero essere coinvolti in altre attività finanziarie, d'investimento e professionali (come ad esempio la fornitura di servizi di prestito titoli) che potrebbero talvolta causare un conflitto d'interessi con la gestione della ICAV e/o i rispettivi ruoli in relazione alla ICAV. Tali attività potrebbero includere la gestione o la consulenza ad altri fondi, acquisti e vendite di titoli, servizi bancari e di gestione di investimenti, servizi di intermediazione e funzioni di amministratori, funzionari, consulenti o agenti di altri fondi o società, ivi compresi fondi o società in cui la ICAV potrebbe investire. Ciascuna delle Parti correlate farà quanto possibile al fine di assicurare che eventuali conflitti insorti siano risolti correttamente. La nomina del Gestore, dei relativi Gestori degli investimenti, dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria nella primaria veste di fornitori di servizi per la ICAV sono esclusi dall'applicazione dei requisiti sulle Parti correlate.

Nello specifico, il Coordinatore e i Gestori degli investimenti potranno fornire consulenza a o gestire altri fondi e altri organismi d'investimento collettivo in cui un Fondo potrebbe investire o che abbia obiettivi d'investimento analoghi o sovrapposti rispetto alla ICAV o ai relativi Fondi. Potrebbe inoltre insorgere un conflitto d'interessi nel caso in cui il soggetto incaricato della valutazione dei titoli non quotati e/o dei derivati OTC detenuti da un Fondo sia il Gestore degli investimenti o un sub-gestore degli investimenti o qualsivoglia altra Parte correlata. Ad esempio, poiché le commissioni dei Gestori degli investimenti sono calcolate sulla base di una percentuale del Valore patrimoniale netto dei relativi Fondi, tali commissioni aumenteranno con l'aumentare del Valore patrimoniale netto del Fondo interessato. In fase di valutazione dei titoli di proprietà di o acquistati da un Fondo, il relativo Gestore degli investimenti (o eventuale altra Parte correlata) terrà conto in ogni momento dei relativi obblighi nei confronti della ICAV e del Fondo e assicurerà che i suddetti conflitti siano risolti correttamente.

Non vi è alcun divieto relativo alle operazioni con la ICAV, il Gestore, il Coordinatore, i Gestori degli investimenti, l'Agente amministrativo, la Banca depositaria o entità correlate al Gestore, al Coordinatore, ai Gestori degli investimenti, all'Agente amministrativo, alla Banca depositaria ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, detenzioni, cessioni o altre negoziazioni delle Azioni emesse da o di proprietà della ICAV e nessuno dei soggetti sopra indicati vanterà alcun obbligo di dare conto alla ICAV di eventuali profitti o benefit ottenuti o derivanti da o in relazione alle suddette operazioni a condizione che queste rientrino nei

migliori interessi degli Azionisti e che le negoziazioni siano svolte come se eseguite secondo normali termini commerciali negoziati secondo il principio della libera concorrenza e che:

- (a) sia stata ottenuta una valutazione certificata da un soggetto approvato dalla Banca depositaria come indipendente e competente (o nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca depositaria, il soggetto responsabile); o
- (b) la relativa operazione sia stata eseguita secondo termini ideali ragionevolmente ottenibili su una borsa valori organizzata in conformità alle relative regole; o
- (c) laddove le condizioni riportate ai punti (a) e (b) di cui sopra non risultino realizzabili, l'operazione sia eseguita secondo termini che la Banca depositaria abbia ritenuto (o nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca depositaria, il soggetto responsabile ritenga) conformi al principio che le suddette operazioni siano svolte come se negoziate secondo il principio della libera concorrenza e siano coerenti con gli interessi degli Azionisti.

La Banca depositaria (o, in caso di un'operazione che coinvolge la Banca depositaria, il soggetto responsabile) documenta in che modo ha rispettato le lettere (a), (b) e (c) che precedono, e se le operazioni sono condotte secondo la lettera (c), la Banca depositaria (o, in caso di un'operazione che coinvolge la Banca depositaria, il soggetto responsabile) deve documentare per quale motivo ritiene che l'operazione sia conforme ai principi delineati sopra.

La prestazione di altri servizi da parte della Banca depositaria e/o sue consociate alla ICAV e/o altre parti può far sorgere talvolta potenziali conflitti di interessi. Ad esempio la Banca depositaria e/o sue consociate possono svolgere funzione di banca depositaria, trustee, depositario e/o agente amministrativo di altri fondi. È quindi possibile che, nell'ambito della propria attività, la Banca depositaria (o una delle sue consociate) possa avere conflitti o potenziali conflitti di interessi con quelli della ICAV e/o di altri fondi per i quali la Banca depositaria (o una delle sue consociate) agisce.

Laddove sorga un conflitto o potenziale conflitto di interessi, la Banca depositaria osserverà i propri obblighi nei confronti della ICAV e tratterà la ICAV e gli altri fondi per i quali agisce in modo equo, concludendo le operazioni, per quanto praticamente possibile, a condizioni non significativamente meno favorevoli per la ICAV rispetto a una situazione priva di conflitti o potenziali conflitti di interessi. Tali potenziali conflitti di interessi sono identificati, gestiti e monitorati in vari altri modi, tra cui a titolo esemplificativo la separazione gerarchica e funzionale delle funzioni della Banca depositaria da altre sue attività potenzialmente in contrasto, e l'adesione della Banca depositaria alla sua "**Politica sui conflitti di interessi**" (copia della quale può essere ottenuta facendone richiesta al responsabile della compliance della Banca depositaria).

Ciascuna Parte correlata fornirà alla ICAV i dettagli relativi a ciascuna operazione (ivi compreso il nome della parte coinvolta e, ove rilevante, le commissioni corrisposte alla suddetta parte in relazione all'operazione) al fine di sostenere la ICAV nell'adempimento del relativo obbligo a fornire alla Banca centrale una dichiarazione all'interno delle relative relazioni annuale e semestrale rispetto a tutte le operazioni con Parti correlate.

5.2 Investimento in Azioni dei Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti o le società consociate o i dipendenti chiave degli stessi potranno investire in Azioni di un Fondo a fini generici d'investimento o per altre ragioni, tra cui che un Fondo o una Classe possano raggiungere dimensioni minime sostenibili o siano in grado di operare in modo più efficiente. In tali circostanze i Gestori degli investimenti o le relative società consociate potranno detenere una parte significativa delle Azioni di un Fondo o di una Classe.

5.3 Soft Commission

I Gestori degli investimenti o eventuali loro delegati potrebbero procedere a operazioni con o attraverso soggetti terzi con cui i Gestori degli investimenti o le entità a essi consociate vantino accordi ai sensi dei quali i suddetti soggetti forniranno o procureranno ai Gestori degli investimenti e/o alle relative parti consociate merci, servizi o altri benefit quali servizi di ricerca e consulenza, hardware o software specializzati. In relazione alle suddette merci o ai suddetti servizi non potranno essere effettuati pagamenti diretti, sebbene i Gestori degli investimenti interessati possano impegnarsi a concludere affari con i suddetti soggetti a condizione che questi abbiano accettato di provvedere alla best execution e i servizi forniti dovranno essere tali da favorire la fornitura di servizi d'investimento alla ICAV. Nelle relazioni annuale e semestrale della ICAV sarà inclusa una relazione descrittiva delle prassi di soft commission relative ai Gestori degli investimenti interessati.

5.4 Commissioni/rimborsi in contanti e Ripartizione delle commissioni

Laddove i Gestori degli investimenti o i relativi delegati negozino con successo il recupero di una parte delle commissioni addebitate dai broker o dagli intermediari in relazione all'acquisto e/o alla vendita di titoli o SFD per conto di un Fondo, le commissioni rimborsate dovranno essere corrisposte dal relativo Fondo. I Gestori degli investimenti o i relativi delegati potranno essere pagati/rimborsati a valere sulle attività del relativo Fondo rispetto a costi e spese ragionevoli debitamente documentati direttamente sostenuti dagli stessi.

5.5 Consulente legale

Maples and Calder è il consulente legale irlandese della ICAV. Maples and Calder può inoltre operare quale consulente legale del Gestore, del Coordinatore o dei Gestori degli investimenti in merito a questioni che non riguardino la ICAV. Potranno pertanto insorgere taluni conflitti d'interessi. I potenziali investitori e Azionisti sono pregati di consultare il proprio consulente legale indipendente (Maples and Calder escluso) rispetto alle implicazioni legali e fiscali di un investimento nelle Azioni.

6 Negoziazioni in Azioni

6.1 Sottoscrizione di Azioni

Nel corso dei Periodi di offerta iniziale specificati all'interno dei Supplementi, le Azioni saranno emesse ai Prezzi di emissione iniziale ivi specificati. Successivamente le Azioni saranno emesse in qualunque Giorno di negoziazione al Valore patrimoniale netto per Azione (maggiorato di eventuali Commissioni preliminari, diritti e oneri).

Secondo la propria discrezione assoluta e fatta salva la preventiva autorizzazione della Banca depositaria, gli Amministratori potranno definire ulteriori Giorni di negoziazione per l'acquisto di Azioni relative a qualunque Fondo aperto a tutti gli Azionisti, a condizione che gli stessi ne siano informati preventivamente.

Laddove una Classe di Azioni sia denominata in una valuta diversa dalla Valuta di base di un Fondo, tale Classe potrà essere identificata come con copertura o senza copertura secondo quanto specificato nel relativo Supplemento. Laddove una Classe debba essere oggetto di copertura, la ICAV ricorrerà alla politica in materia di copertura di cui alla sezione intitolata "Classi con copertura" sopra riportata.

6.2 Richieste di sottoscrizione di Azioni

Le richieste di sottoscrizione di Azioni potranno essere avanzate attraverso l'Agente amministrativo o un Distributore/sub-distributore debitamente nominato ai fini della successiva trasmissione all'Agente amministrativo. Le richieste ricevute dall'Agente amministrativo o da un Distributore/sub-distributore debitamente nominato prima del Termine ultimo di negoziazione relativo a qualunque Giorno di negoziazione saranno elaborate nel suddetto

Giorno di negoziazione. Eventuali richieste pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione relativo a uno specifico Giorno di negoziazione saranno elaborate nel Giorno di negoziazione successivo, fatto salvo il caso in cui il soggetto responsabile, secondo la propria assoluta discrezione e in circostanze straordinarie, decida di accettare una o più richieste pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione ai fini dell'elaborazione nel suddetto Giorno di negoziazione a condizione che le richieste stesse siano pervenute prima del Momento di valutazione relativo a quello specifico Giorno di negoziazione.

Le richieste iniziali dovranno essere avanzate utilizzando il Modulo di sottoscrizione ottenuto dall'Agente amministrativo e dovranno essere trasmesse inizialmente in formato elettronico o via fax, e successivamente in forma originale. Tutte le richieste iniziali saranno soggette alla tempestiva trasmissione all'Agente amministrativo di tutti gli altri documenti (come ad esempio la documentazione relativa ai controlli di prevenzione antiriciclaggio) eventualmente richiesti dagli Amministratori o dal relativo delegato. Le richieste successive potranno essere trasmesse in formato elettronico o via fax, e non sarà necessario trasmettere successivamente alla ICAV il Modulo di sottoscrizione originale a condizione che gli Amministratori ritengano che siano in essere controlli e procedure adeguati ai fini della conformità alle normative antiriciclaggio applicabili nonché al fine di assicurare che eventuali rischi di frode associati all'elaborazione delle operazioni basate sui suddetti mezzi siano adeguatamente ridotti.

I dettagli di registrazione e le istruzioni di pagamento degli Azionisti potranno essere modificati esclusivamente previa ricezione delle istruzioni scritte e dell'adeguata documentazione originale da parte degli Azionisti interessati.

Eventuali richieste di sottoscrizione trasmesse in formato elettronico dovranno rispettare le forme e i metodi preventivamente concordati con gli Amministratori e l'Agente amministrativo.

Fatta salva disposizione contraria degli Amministratori o di un loro delegato, le richieste di sottoscrizione saranno irrevocabili.

Il Modulo di sottoscrizione contiene talune condizioni relative alla procedura di sottoscrizione di Azioni della ICAV e a taluni risarcimenti a favore della ICAV, dei Fondi, dell'Agente amministrativo, della Banca depositaria e degli altri Azionisti rispetto a eventuali perdite da essi subite a seguito dell'acquisizione o della detenzione di Azioni da parte di taluni richiedenti.

6.3 Frazioni

Laddove una parte dei proventi di sottoscrizione relativi alle Azioni rappresenti un importo inferiore al Prezzo di sottoscrizione relativo a un'Azione saranno emesse delle frazioni di Azioni, a condizione tuttavia che le frazioni non siano inferiori allo 0,0001% di un'Azione. I proventi di sottoscrizione che rappresentino un importo inferiore allo 0,0001% di un'Azione saranno trattenuti dalla ICAV come contributo ai costi amministrativi.

6.4 Metodo di pagamento

I pagamenti relativi alle sottoscrizioni, al netto di tutti gli oneri bancari, dovranno essere corrisposti mediante SWIFT o bonifico bancario elettronico sul conto corrente specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione. Altri metodi di pagamento sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli Amministratori o di un relativo delegato. Per i pagamenti rispetto ai quali le richieste di sottoscrizione siano pervenute anticipatamente rispetto a un Giorno di negoziazione o siano lasciate in sospeso fino a un Giorno di negoziazione successivo non saranno versati interessi.

A condizione che sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta dalla ICAV e dall'Agente amministrativo per scopi di contrasto al riciclaggio e identificazione della clientela, le sottoscrizioni saranno evase e le Azioni del relativo Fondo saranno emesse nel relativo Giorno di negoziazione. Le sottoscrizioni saranno evase e le Azioni saranno emesse solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione antiriciclaggio. Di conseguenza, i proventi di

sottoscrizione incassati prima del Giorno di negoziazione non saranno soggetti alle Norme a tutela del denaro degli investitori né equivalenti regimi di protezione del patrimonio della clientela, ed entreranno a far parte dell'attivo della ICAV/del relativo Fondo solo dopo essere stati trasferiti sul conto della ICAV/del Fondo. Di conseguenza si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che prima del trasferimento sul conto della ICAV/del Fondo, gli investitori possono essere esposti al rischio di credito nei confronti dell'istituto di credito presso il quale sono depositati i proventi di sottoscrizione, senza che il Gestore, gli Amministratori o il Fondo abbiano obblighi fiduciari nei confronti dell'investitore relativamente a tali somme.

In caso di omesso o ritardato versamento dei proventi di sottoscrizione dovuti alla ICAV da parte dell'investitore, la ICAV si riserva il diritto di addebitare all'Azionista in questione gli interessi o altri costi sostenuti dalla ICAV per effetto del ritardato o mancato puntuale versamento di tali somme, compresi eventuali costi connessi a prestiti temporanei. Laddove l'Azionista ometta di rimborsare tali costi alla ICAV, questa avrà diritto di vendere la totalità o parte delle Azioni possedute dall'investitore nel Fondo in questione a copertura di tali costi e/o di perseguire l'Azionista per recuperare tali costi.

Inoltre la ICAV si riserva il diritto di stornare eventuali assegnazioni di Azioni nell'eventualità in cui il richiedente non proceda al puntuale versamento dei proventi di sottoscrizione. In questi casi, la ICAV procederà al rimborso obbligatorio delle Azioni emesse, e l'Azionista sarà chiamato a rispondere di eventuali perdite sostenute dal Fondo interessato in caso di insufficienza dei proventi del rimborso.

6.5 Valuta del pagamento

I proventi di sottoscrizione sono corrisposti nella valuta di denominazione della Classe di Azioni. La ICAV potrà tuttavia accettare pagamenti in altre valute accettate dagli Amministratori al tasso di cambio in vigore a disposizione dell'Agente amministrativo. I costi e i rischi derivanti dalla conversione valutaria saranno a carico degli investitori.

Nel caso delle Classi denominate in valute diverse dalla Valuta di base e identificate come prive di copertura, al momento della sottoscrizione si procederà a una conversione valutaria secondo i tassi di cambio in vigore. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Appendice III del presente Prospetto (sezione intitolata "**Fattori di rischio; Rischio valutario e rischio di tasso d'interesse**").

6.6 Tempistiche di pagamento

I pagamenti relativi alle sottoscrizioni dovranno pervenire all'Agente amministrativo in fondi disponibili nella Data di regolamento o precedentemente secondo quanto specificato all'interno del Supplemento relativo al Fondo interessato.

Laddove il pagamento a saldo dell'emissione di Azioni non pervenga entro l'orario previsto per la Data di regolamento, o in caso di mancata liberazione dei fondi, le assegnazioni di Azioni effettuate in relazione alle suddette richieste di sottoscrizione potranno, secondo la discrezione dell'Agente amministrativo, essere annullate o, in alternativa, l'Agente amministrativo avrà la facoltà di addebitare al richiedente gli interessi congiuntamente a una commissione di amministrazione. Al fine di far fronte ai suddetti oneri, gli Amministratori avranno inoltre la facoltà di vendere tutte o parte delle partecipazioni del richiedente in Azioni del Fondo o di qualunque altro Fondo della ICAV.

Benché i termini ultimi di negoziazione e le date di regolamento siano identici per tutti gli Azionisti, se gli investitori operano tramite un Distributore, un subdistributore o un'entità nominata direttamente o indirettamente dal Gestore allo scopo di agevolare le sottoscrizioni ("**Agente**"), per le istruzioni dettagliate sul pagamento sono invitati a contattare direttamente il Distributore, il subdistributore o l'Agente.

6.7 Forma delle Azioni e Conferma di proprietà

La conferma di ciascun acquisto di Azioni sarà di norma trasmessa agli Azionisti mediante lettera di conferma entro 48 ore dall'acquisto effettuato. Le Azioni saranno emesse esclusivamente sotto forma di azioni al portatore e la titolarità delle stesse sarà comprovata da una conferma scritta dell'inserimento del nominativo dell'investitore all'interno del registro degli Azionisti della ICAV, mentre non sarà rilasciato alcun certificato.

6.8 Sottoscrizioni in contanti

Secondo la propria discrezione, il soggetto responsabile potrà accettare pagamenti relativi alle Azioni di un Fondo mediante il trasferimento in contanti di attività, la cui natura dovrà essere conforme all'obiettivo, alla politica e alle limitazioni all'investimento del Fondo interessato e il cui valore sarà determinato dal soggetto responsabile o dal relativo delegato in conformità all'Atto costitutivo e ai principi di valutazione che disciplinano la ICAV. Tutti i potenziali investitori che intendano sottoscrivere Azioni mediante un trasferimento in contanti di attività saranno tenuti a rispettare eventuali disposizioni amministrative e di altra natura in materia di trasferimento specificate dalla ICAV, dalla Banca depositaria e dall'Agente amministrativo. Tutti i trasferimenti in contanti avverranno a rischio e a carico degli investitori interessati. Le Azioni non saranno emesse fino a quando gli investimenti non siano stati effettuati o non siano stati predisposti accordi di conferimento degli investimenti alla Banca depositaria o ai relativi sub-depositari secondo quanto ritenuto opportuno dalla Banca depositaria stessa, e il numero di Azioni da emettere non supererà l'importo che sarebbe stato emesso laddove l'equivalente in contanti degli investimenti fosse stato investito e la Banca depositaria avesse ritenuto i termini del suddetto scambio tali da non arrecare pregiudizio agli Azionisti esistenti.

6.9 Importo minimo di investimento iniziale e aggiuntivo e Requisiti di partecipazione minima

L'Importo minimo di investimento iniziale, l'Importo minimo di investimento aggiuntivo e la Partecipazione minima in Azioni di ciascuna Classe di un Fondo possono variare e sono riportati all'interno dei Supplementi relativi a ciascun Fondo interessato. Gli Amministratori si riservano di volta in volta la facoltà di non applicare eventuali requisiti relativi all'Importo minimo di investimento iniziale, all'Importo minimo di investimento aggiuntivo e alla Partecipazione minima quando e secondo le modalità da loro definite secondo la propria descrizione.

6.10 Limitazioni alle sottoscrizioni

Secondo la propria esclusiva discrezione, gli Amministratori potrebbero respingere totalmente o parzialmente qualunque richiesta di sottoscrizione senza fornire alcuna giustificazione in merito e in tal caso, ai sensi del diritto applicabile, i proventi della sottoscrizione o eventuali saldi degli stessi saranno restituiti al netto degli interessi, delle spese o dei compensi al richiedente mediante trasferimento sul conto corrente specificato dallo stesso o per posta a rischio e a spese del richiedente. Per maggiore chiarezza, sui suddetti importi non saranno dovuti interessi prima della relativa restituzione al richiedente.

Secondo la propria assoluta discrezione, il soggetto responsabile potrà stabilire che in talune circostanze possa risultare svantaggioso per gli Azionisti esistenti accettare sottoscrizioni di Azioni in contanti superiori al 5% del Valore patrimoniale netto di un Fondo. In tal caso il soggetto responsabile e/o gli Amministratori potranno posticipare la sottoscrizione e, dietro consultazione con gli investitori interessati, richiedere agli stessi di scaglionare la sottoscrizione proposta su un periodo di tempo concordato o costituire un Conto d'investimento al di fuori della struttura della ICAV in cui investire i proventi di sottoscrizione degli investitori interessati. Il suddetto Conto d'investimento sarà utilizzato per acquisire le Azioni nel corso di un periodo di tempo preventivamente concordato. Gli investitori si faranno carico di eventuali costi di transazione o spese ragionevoli sostenuti in relazione alla gestione e al monitoraggio del suddetto Conto d'investimento. Eventuali Commissioni preliminari

applicabili saranno detratte dai proventi di sottoscrizione prima dell'avvio dell'investimento dei proventi stessi.

Le Azioni potrebbero non essere emesse o vendute dalla ICAV nel corso di periodi durante i quali il calcolo del Valore patrimoniale netto dei Fondi interessati sia sospeso secondo le modalità descritte alla voce "**Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto**" di seguito riportata.

6.11 Rettifica anti-diluizione ("Swing Pricing")

Nel caso di sottoscrizioni e/o rimborsi netti, il soggetto responsabile si riserva la facoltà di procedere a una Rettifica anti-diluizione relativa alle singole operazioni.

Il costo relativo all'acquisto o alla vendita degli investimenti sottostanti di un Fondo potrebbe risultare superiore o inferiore rispetto all'ultimo prezzo di contrattazione utilizzato ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione. Gli effetti delle spese e delle commissioni di negoziazione e della negoziazione a prezzi diversi rispetto all'ultimo prezzo di contrattazione potrebbero influire in modo significativamente svantaggioso sugli interessi degli Azionisti che investano in un Fondo. Per evitare tale effetto noto come "**diluizione**" e al fine di tutelare gli Azionisti, nelle circostanze di seguito riportate i Gestori degli investimenti potranno procedere a una rettifica anti-diluizione in modo tale che il prezzo di un'Azione del Fondo sia superiore o inferiore rispetto a quello derivante da una valutazione basata sull'ultimo prezzo di contrattazione (ovvero facendo a tutti gli effetti "**oscillare**" il prezzo). L'applicazione di una rettifica anti-diluizione potrebbe far diminuire il prezzo di rimborso o far aumentare il Prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Fondo. Le rettifiche anti-diluizione faranno aumentare il Valore patrimoniale netto per Azione laddove il Fondo riceva sottoscrizioni nette e faranno diminuire il Valore patrimoniale netto per Azione laddove il Fondo riceva rimborsi netti.

Le rettifiche anti-diluizione relative a un Fondo specifico saranno calcolate in riferimento ai costi effettivi o stimati di negoziazione degli investimenti sottostanti del suddetto Fondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali differenziali e commissioni di negoziazione e imposte di trasferimento. Tali costi potranno variare nel tempo e di conseguenza l'importo delle rettifiche anti-diluizione potrà variare a sua volta. Il prezzo di ciascuna Classe di Azioni di un Fondo sarà calcolato separatamente, sebbene tutte le rettifiche anti-diluizione influiranno sul prezzo delle Azioni di ciascuna Classe di un Fondo in modo analogo. Nel caso in cui le Azioni siano acquistate o vendute senza l'applicazione di alcuna rettifica anti-diluizione, il Valore patrimoniale netto dei relativi Fondi potrà subire effetti negativi.

Le rettifiche anti-diluizione potranno essere effettuate in qualunque Giorno di negoziazione, sebbene il potenziale importo delle stesse possa essere di volta in volta riesaminato dal Gestore degli investimenti interessato. I dettagli relativi alle rettifiche anti-diluizione applicate alle sottoscrizioni e/o ai rimborsi saranno fornite agli Azionisti interessati dai relativi Gestori degli investimenti.

6.12 Limitazioni al possesso

Chiunque detenga Azioni in violazione delle limitazioni eventualmente imposte dagli Amministratori (secondo quanto specificato all'interno di un Prospetto aggiornato o di un Supplemento) o, in virtù della relativa partecipazione, si trovi a violare le leggi e i regolamenti applicabili nella relativa giurisdizione o la cui detenzione possa, secondo gli Amministratori, far sì che la ICAV sia soggetta a potenziali imposte o subisca svantaggi pecuniari che la stessa, o gli Azionisti, o entrambi non avrebbero altrimenti sostenuto o subito o in ogni caso in circostanze che gli Amministratori ritengano svantaggiose per gli interessi degli Azionisti, risarcirà la ICAV, il relativo Gestore degli investimenti, la Banca depositaria, l'Agente

amministrativo e gli Azionisti rispetto a eventuali perdite subite dagli stessi a seguito dell'acquisizione o della detenzione di Azioni di un Fondo da parte del suddetto soggetto.

Ai sensi dell'Atto costitutivo, gli Amministratori hanno la facoltà di procedere al rimborso e/o all'annullamento d'ufficio delle Azioni detenute o effettivamente possedute in violazione di eventuali limitazioni da essi imposte o di qualunque legge o regolamento.

Sebbene le Azioni non possano di norma essere emesse o trasferite a un Soggetto statunitense, gli Amministratori potranno autorizzare secondo la propria discrezione l'acquisto da parte di o il trasferimento a un Soggetto statunitense. Gli Amministratori tenteranno di ottenere garanzie ragionevoli che il suddetto acquisto o il suddetto trasferimento non violino le leggi degli Stati Uniti (ad esempio, non richiederanno che le Azioni siano registrate ai sensi del *Securities Act* statunitense del 1933 o che la ICAV o i relativi Fondi siano registrati ai sensi dell'*Investment Company Act* statunitense del 1940 o non comportino conseguenze fiscali negative per la ICAV o per gli Azionisti non statunitensi). Prima dell'emissione delle Azioni ciascun investitore che sia un Soggetto statunitense sarà tenuto a fornire le dichiarazioni, le garanzie o la documentazione richieste al fine di assicurare che tali requisiti siano rispettati.

La ICAV potrà respingere secondo la propria discrezione qualunque sottoscrizione di Azioni da parte di o qualunque trasferimento di Azioni a beneficio di qualunque soggetto la cui detenzione possa classificarlo come un "**Benefit Plan Investor**", così come definito alla Sezione 3(42) dell'*Employee Retirement Income Security Act* statunitense del 1974 e successive modifiche ("**ERISA**"), che detenga il 25 per cento o più del valore complessivo di un Fondo o di una Classe.

6.13 Misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo

Le misure previste dal *Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act* del 2010 e dal *Criminal Justice Act* del 2013 (e successive modifiche) finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro richiedono una verifica dettagliata dell'identità, ed eventualmente del beneficiario effettivo, dell'indirizzo, della fonte di reddito, dell'origine dei capitali di ciascun richiedente (e della documentazione di supporto relativa alla fonte di reddito e all'origine dei capitali). Ad esempio, una persona fisica sarà tenuta a fornire una copia del relativo passaporto o della relativa carta d'identità che dimostri l'identità della stessa, la relativa data di nascita e la relativa firma debitamente certificati da un notaio o da un altro soggetto specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione congiuntamente a due diversi documenti originali/certificati che dimostrino l'indirizzo della persona fisica come ad esempio una bolletta o un estratto conto che facciano al massimo riferimento agli ultimi sei (6) mesi. La fonte di reddito e l'origine dei capitali, nonché la relativa documentazione di supporto, sono richieste per tutte le persone fisiche, i conti congiunti e i trust. La documentazione richiesta rispetto ai richiedenti societari dipenderà dal paese di costituzione o creazione. In taluni casi potrà essere richiesta la documentazione costitutiva e di verifica certificata relativa ai titolari effettivi.

A seconda delle circostanze applicabili a ciascuna richiesta di sottoscrizione, potrebbe non essere necessaria una verifica dettagliata laddove (a) l'investitore sia un istituto di credito o finanziario regolamentato, o (b) la richiesta di sottoscrizione sia effettuata attraverso un intermediario finanziario regolamentato. Tali eccezioni si applicheranno esclusivamente laddove l'istituto o l'intermediario finanziario di cui sopra abbiano sede in un paese che applichi una normativa antiriciclaggio equivalente a quella in vigore in Irlanda. I richiedenti potranno contattare l'Agente amministrativo per verificare se rientrano o meno nelle summenzionate eccezioni.

L'Agente amministrativo si riserva la facoltà di richiedere le informazioni e la documentazione necessarie al fine di verificare l'identità di ogni richiedente, ed eventualmente del beneficiario effettivo (ai sensi del Regolamento sui beneficiari effettivi del 2016 (S.I. 560 del 2016)),

verificare la fonte di reddito e l'origine dei capitali e ottenere tutta la documentazione di supporto relativa a un richiedente. In caso di ritardi o di mancata produzione delle informazioni e della documentazione richieste ai fini della verifica da parte del richiedente, l'Agente amministrativo potrebbe non elaborare la richiesta di sottoscrizione e restituire tutti i proventi di sottoscrizione e/o il pagamento dei Proventi di rimborso potrà essere rinviato e la ICAV, il relativo Fondo, gli Amministratori, la Banca depositaria, il Gestore, il Gestore degli investimenti o l'Agente amministrativo non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti del sottoscrittore o dell'Azionista laddove una richiesta di sottoscrizione di Azioni non sia elaborata nelle suddette circostanze. Laddove una richiesta di sottoscrizione sia respinta, l'Agente amministrativo restituirà i proventi di sottoscrizione o il relativo saldo mediante bonifico telegrafico in conformità alle leggi applicabili sul conto da cui gli stessi siano stati corrisposti a carico e a rischio del richiedente. L'Agente amministrativo potrà rifiutarsi di corrispondere i Proventi del rimborso laddove un Azionista non abbia fornito le informazioni e la documentazione richieste a fini di verifica.

Tutti i sottoscrittori e gli Azionisti saranno tenuti a fornire le dichiarazioni richieste dai rispettivi Fondi in relazione ai programmi antiriciclaggio applicabili, ivi comprese dichiarazioni che ciascun sottoscrittore o ciascun Azionista non siano un paese, un territorio, una persona fisica o un'entità vietati specificati all'interno del sito Web dell'*Office of Foreign Assets Control* ("**OFAC**") del Dipartimento del Tesoro statunitense e non siano direttamente o indirettamente consociati a qualsivoglia paese, territorio, persona fisica o entità di cui a un elenco OFAC o vietati da qualsivoglia programma di sanzioni OFAC. Tutti i sottoscrittori e gli Azionisti dovranno inoltre dichiarare che gli importi da essi conferiti al Fondo non derivino, direttamente o indirettamente, da attività che possano violare le leggi o i regolamenti federali statunitensi, statali o internazionali, ivi compresi eventuali leggi e regolamenti antiriciclaggio applicabili. Ciascun richiedente sarà inoltre tenuto a dichiarare di non rientrare o essere direttamente o indirettamente consociato a qualunque soggetto, gruppo o entità che rientrino nell'elenco consolidato dell'Unione europea di persone, gruppi ed entità soggetti alla Politica estera di sicurezza comune ("**PESC**") in materia di sanzioni finanziarie, disponibile sul sito Web della Commissione europea, e di non essere soggetto a qualsivoglia programma PESC in materia di sanzioni. Ciascun richiedente sarà tenuto a dichiarare che i proventi di sottoscrizione non derivino direttamente o indirettamente da attività che possano violare leggi e regolamenti federali o statali degli Stati Uniti, internazionali o dell'Unione europea ivi compresi in ogni caso le leggi e i regolamenti antiriciclaggio.

L'Agente amministrativo potrà comunicare le informazioni relative agli investitori alle suddette parti (ad es. società consociate, avvocati, società di revisione, amministratori o enti normativi) secondo quanto da esso ritenuto necessario o auspicabile al fine di favorire il trasferimento delle Azioni, ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la conformità alle leggi antiriciclaggio e di natura analoga. Se obbligati a farlo ai sensi di legge o in relazione alle richieste o alle indagini di qualunque governo od organizzazione indipendente, gli investitori potranno richiedere all'Agente amministrativo o ad altri fornitori di servizi di divulgare le suddette informazioni. In relazione all'adozione di procedure antiriciclaggio, gli Amministratori potranno applicare ulteriori limitazioni al trasferimento di Azioni.

Ai fini della conformità a tutte le leggi e i regolamenti antiriciclaggio applicabili, ivi compreso il *Patriot Act* statunitense, gli Amministratori e l'Agente amministrativo potranno di volta in volta imporre ulteriori requisiti.

In queste circostanze la ICAV, il Gestore, gli Amministratori, i relativi Gestori degli investimenti, la Banca depositaria e l'Agente amministrativo non rispondono nei confronti del sottoscrittore né dell'Azionista in caso di mancata evasione di una richiesta di sottoscrizione di Azioni, di rimborso obbligatorio delle Azioni, o di ritardo nel pagamento dei Proventi del rimborso.

6.14 Protezione dei dati

I potenziali investitori sono pregati di notare che compilando il Modulo di sottoscrizione essi forniscono alla ICAV informazioni personali che potrebbero rappresentare dati personali ai sensi della normativa irlandese in materia di protezione dei dati. Tali dati potranno essere divulgati a terze parti, ivi compresi enti normativi, autorità fiscali (anche nel quadro del CRS), delegati, consulenti e fornitori di servizi della ICAV e relativi agenti debitamente autorizzati (anche della ICAV) ed eventuali società a essi correlate, consociate o affiliate indipendentemente dalla relativa sede (anche esterna al SEE) ai fini specificati. Sottoscrivendo il Modulo di sottoscrizione, gli investitori acconsentono alla raccolta, alla detenzione, all'utilizzo, alla divulgazione e all'elaborazione dei dati per uno o più dei fini di cui al Modulo di sottoscrizione.

Gli investitori avranno diritto ad accedere ai relativi dati personali detenuti dalla ICAV e a modificare e rettificare eventuali inesattezze degli stessi trasmettendo una richiesta scritta alla ICAV.

6.15 Pratiche di negoziazione abusiva

La ICAV incoraggia di norma gli Azionisti a investire nei Fondi nell'ambito di una strategia d'investimento di medio-lungo termine.

L'Agente amministrativo, per conto della ICAV, tenta di impedire e prevenire talune pratiche di negoziazione, quali l'eccesso di negoziazioni a breve termine, talvolta noto come "market timing", il quale potrebbe influire negativamente sui Fondi e sui relativi Azionisti. Laddove vi sia un ritardo tra una variazione del valore degli investimenti di un Fondo e il momento in cui tale variazione sia riflessa nel Valore patrimoniale netto delle Azioni del Fondo, quest'ultimo sarà esposto al rischio che gli investitori possano tentare di sfruttare tale ritardo acquistando o riscattando Azioni a Valori patrimoniali netti che non riflettano fair value corretti. L'Agente amministrativo tenta di scoraggiare e prevenire tale attività.

L'Agente amministrativo tenta di monitorare le attività degli Azionisti al fine di rilevare ed evitare pratiche di negoziazione eccessive e dannose. La ICAV si riserva il diritto di limitare o rifiutare qualunque sottoscrizione o conversione laddove ritenga che tali operazioni possano influire negativamente sugli interessi di un Fondo o dei relativi Azionisti. Laddove una richiesta di sottoscrizione venga respinta, entro cinque giorni da tale rifiuto l'Agente amministrativo restituirà i proventi relativi alla richiesta di sottoscrizione o il relativo saldo a spese e rischio del richiedente e senza interessi, mediante bonifico bancario sul conto da cui sia stato effettuato il pagamento.

6.16 Rimborso di Azioni

Gli Azionisti potranno riscattare le relative Azioni in qualunque Giorno di negoziazione al Prezzo di rimborso, che corrisponderà al Valore patrimoniale netto per Azione meno la Commissione di rimborso (ove applicabile) ed eventuali oneri e commissioni applicabili (fatta eccezione per i periodi di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla sezione del presente intitolata "Sospensione del calcolo del NAV".

6.17 Richieste di rimborso

Le richieste di rimborso di Azioni dovranno essere presentate all'Agente amministrativo per conto della ICAV e dovranno essere trasmesse in forma originale, inizialmente in formato elettronico o via fax, e successivamente in forma originale. Esse dovranno essere sottoscritte e dovranno includere le informazioni di volta in volta specificate dagli Amministratori o dal relativo delegato. Le richieste di rimborso ricevute prima del Termine ultimo di negoziazione relativo a qualunque Giorno di negoziazione saranno elaborate nel suddetto Giorno di negoziazione. Eventuali richieste di rimborso pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione relativo a un Giorno di negoziazione saranno elaborate nel Giorno di negoziazione successivo, fatto salvo il caso in cui il soggetto responsabile, secondo la propria

assoluta discrezione e in circostanze straordinarie, decida di accettare una o più richieste pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione ai fini dell'elaborazione nel suddetto Giorno di negoziazione a condizione che le richieste stesse siano pervenute prima del Momento di valutazione relativo a quello specifico Giorno di negoziazione (in particolare prima della chiusura delle attività sul mercato che chiuda per primo nel Giorno di negoziazione applicabile).

Eventuali richieste di rimborso di Azioni trasmesse in formato elettronico dovranno avere la forma e rispettare le modalità concordate dagli Amministratori e dall'Agente amministrativo.

L'Importo minimo di rimborso (ove previsto) potrà variare a seconda del Fondo o della Classe di Azioni.

Laddove un Azionista richieda un rimborso che, se effettuato, potrebbe far sì che l'Azionista che detiene le Azioni resti con un Valore patrimoniale netto inferiore alla Partecipazione minima, la ICAV potrà, laddove lo ritenga opportuno, riscattare l'intera partecipazione dell'Azionista.

Ove richiesto, gli Amministratori potranno, secondo la propria discrezione assoluta e fatta salva la preventiva approvazione della Banca depositaria, accettare di definire ulteriori Giorni di negoziazione per il rimborso di Azioni relative a qualunque Fondo a beneficio di tutti gli Azionisti. La definizione dei suddetti Giorni di negoziazione e Momenti di valutazione aggiuntivi sarà comunicata preventivamente a tutti gli Azionisti del Fondo interessato.

6.18 Metodo di pagamento

L'importo dovuto in caso di rimborso di Azioni sarà corrisposto mediante bonifico elettronico sul conto dell'Azionista interessato specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione iniziale nella valuta di denominazione della Classe di Azioni del relativo Fondo (o in eventuale altra valuta stabilita dagli Amministratori) entro la Data di regolamento.

I Proventi di rimborso non saranno in alcun caso corrisposti fino a che l'investitore non abbia ricevuto i documenti richiesti dagli Amministratori e tutti i necessari controlli antiriciclaggio siano stati svolti, verificati e ricevuti in forma originale. In tali circostanze, i Proventi di rimborso saranno detenuti dal relativo Fondo e l'investitore rimborsato sarà un creditore generico dello stesso.

I dettagli di registrazione e le istruzioni di pagamento degli Azionisti potranno essere modificati esclusivamente previa ricezione delle istruzioni scritte e dell'adeguata documentazione originale da parte degli Azionisti interessati.

6.19 Valuta del pagamento

Gli Azionisti saranno di norma rimborsati nella valuta di denominazione della relativa Classe. Laddove tuttavia un Azionista richieda di essere rimborsato in un'altra valuta liberamente convertibile, la necessaria operazione di cambio potrà essere predisposta dall'Agente amministrativo (secondo la propria discrezione) secondo i tassi di cambio in vigore a nome e per conto dell'Azionista, nonché a suo rischio e a suo carico.

Nel caso delle Classi denominate in valute diverse dalla Valuta di base e identificate come prive di copertura, al momento del rimborso secondo i tassi di cambio in vigore avrà luogo una conversione valutaria. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Appendice III del presente Prospetto (sezione intitolata "Fattori di rischio; Rischio valutario e rischio di tasso d'interesse").

6.20 Tempistiche di pagamento

I Proventi di rimborso saranno corrisposti entro la Data di regolamento e in conformità alle disposizioni specificate all'interno del Supplemento applicabile.

L'omessa presentazione alla ICAV o all'Agente amministrativo della documentazione da essi richiesta ai fini di antiriciclaggio o identificazione della clientela, comporterà un ritardo nel regolamento dei Proventi del rimborso. In questi casi l'Agente amministrativo non elaborerà alcuna richiesta di rimborso ricevuta dall'Azionista. Al momento del rimborso, le Azioni dell'Azionista rimborsato saranno annullate e l'Azionista sarà trattato come creditore non garantito della ICAV. Tuttavia i proventi del rimborso rimarranno all'attivo della ICAV/del relativo Fondo e l'investitore rimborsato sarà un creditore non garantito della ICAV fino a quando l'Agente amministrativo non ritenga che siano state pienamente soddisfatte le proprie procedure di contrasto al riciclaggio e alle frodi, dopodiché sbloccherà il pagamento dei proventi del rimborso. In caso di insolvenza del Fondo in questione prima del trasferimento di tali somme all'investitore rimborsato, non è garantito che il Fondo in questione disporrà di sufficienti disponibilità per soddisfare integralmente i propri creditori non garantiti. Gli investitori che vantano un credito per proventi del rimborso detenuti sul conto della ICAV avranno la stessa priorità di altri creditori non garantiti della ICAV, e avranno diritto a una quota proporzionale di tutte le somme messe dal liquidatore a disposizione di tutti i creditori non garantiti.

Pertanto, gli Azionisti e gli investitori sono pregati di accertarsi che tutta la documentazione richiesta dalla ICAV o dall'Agente amministrativo per espletare le procedure di contrasto al riciclaggio e alle frodi sia prontamente inviata alla ICAV/all'Agente amministrativo.

Benché i termini ultimi di negoziazione e le date di regolamento siano identici per tutti gli Azionisti, se gli investitori operano tramite un Distributore, un subdistributore o un'entità nominata direttamente o indirettamente dal Gestore allo scopo di agevolare i rimborsi ("**Agente**"), sono invitati a contattare direttamente il Distributore, il subdistributore o l'Agente.

6.21 Annullamento delle Richieste di rimborso

Le richieste di rimborso potranno essere annullate esclusivamente previo consenso scritto degli Amministratori o di un loro delegato.

6.22 Rimborsi differiti

Laddove il numero di Azioni da rimborsare in un Giorno di negoziazione sia pari a un decimo o più del numero totale di Azioni di un Fondo in emissione nel suddetto Giorno di negoziazione o a un decimo o più del Valore patrimoniale netto di un Fondo, il soggetto responsabile o il relativo delegato potrà, secondo la propria discrezione, rifiutare di rimborsare Azioni al di sopra di un decimo del numero totale di Azioni in emissione o di un decimo del Valore patrimoniale netto come sopra specificato e, in tal caso, le richieste di rimborso relative al suddetto Giorno di negoziazione saranno ridotte proporzionalmente e le Azioni non rimborsate per via del suddetto rifiuto saranno trattate come se fosse stata presentata una richiesta di rimborso relativa a ciascun Giorno di negoziazione successivo fino a che tutte le Azioni di cui alla richiesta originale non siano state rimborsate. Le richieste di rimborso che siano state portate a nuovo da un Giorno di negoziazione precedente saranno evase (fatti in ogni caso salvi i summenzionati limiti) congiuntamente alle richieste successive.

6.23 Rimborsi in contanti

Il soggetto responsabile potrà, previo consenso dei singoli Azionisti, soddisfare qualunque richiesta di rimborso di Azioni mediante il trasferimento agli Azionisti interessati di attività del relativo Fondo per un valore pari al Prezzo di rimborso delle Azioni rimborsate come se i Proventi del rimborso fossero stati pagati in contanti meno eventuali Commissioni di rimborso e altre spese legate al trasferimento.

La decisione di procedere a un rimborso in contanti spetterà esclusivamente al soggetto responsabile nel caso in cui gli Azionisti richiedano il rimborso di un numero di Azioni superiore al 5% o più del Valore patrimoniale netto del relativo Fondo, a condizione che gli Azionisti che richiedano il rimborso siano autorizzati a richiedere la vendita delle attività per cui sia stata proposta la distribuzione in contanti e che la distribuzione ai suddetti Azionisti dei

proventi in contanti relativi alla suddetta vendita meno i costi relativi alla stessa siano a carico degli Azionisti interessati.

La natura e la tipologia delle attività che dovranno essere trasferite in contanti a ciascun Azionista saranno determinate dal soggetto responsabile (previa approvazione della Banca depositaria rispetto all'assegnazione delle attività) secondo criteri che il soggetto responsabile, secondo la propria discrezione, ritenga equi e non svantaggiosi per gli interessi dei restanti Azionisti del Fondo o della Classe.

6.24 Rimborso obbligatorio di Azioni/Detrazione di imposte

Laddove gli Azionisti divengano Soggetti statunitensi o in ogni caso soggetti a cui siano applicabili limitazioni al possesso secondo quanto riportato all'interno del presente Prospetto, questi saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione alla ICAV e all'Agente amministrativo e potranno essere obbligati a vendere o trasferire le relative Azioni. La ICAV potrà rimborsare le Azioni che siano o divengano, direttamente o indirettamente, di proprietà di o a beneficio di qualunque soggetto in violazione delle limitazioni alla proprietà di volta in volta specificate all'interno del presente Prospetto o laddove la detenzione di Azioni da parte di un soggetto sia illegale o possa comportare passività o svantaggi fiscali, legali, normativi, pecuniari o significativi svantaggi amministrativi per la ICAV, gli Azionisti nel loro insieme o qualunque Fondo o Classe. La ICAV potrà inoltre rimborsare le Azioni detenute da qualunque soggetto la cui detenzione sia inferiore alla Partecipazione minima o che, entro sette giorni da una richiesta da parte o per conto degli Amministratori, non fornisca le informazioni o le dichiarazioni richieste ai sensi del presente (ivi compreso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la mancata presentazione della documentazione richiesta dalla ICAV per verificare la loro identità e l'effettiva proprietà conformemente alle leggi in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e di prevenzione del finanziamento del terrorismo vigenti in Irlanda e il mancato rilascio delle dichiarazioni necessarie, comprese quelle concernenti il loro stato fiscale). La ICAV potrà imputare i proventi del suddetto rimborso obbligatorio al saldo di eventuali imposte o ritenute fiscali derivanti dalla detenzione o dalla proprietà effettiva delle Azioni da parte di un Azionista, ivi compresi eventuali interessi o penali dovuti sugli stessi.

Laddove un investitore che sia o sia ritenuto Residente in Irlanda, Normalmente residente in Irlanda o agisca per conto di un Residente in Irlanda o di un soggetto Normalmente residente in Irlanda abbia trasmesso una richiesta di rimborso, la ICAV detraerà dai Proventi del rimborso un importo pari all'imposta da essa dovuta alle Autorità fiscali rispetto all'operazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione del presente Prospetto intitolata "Trattamento fiscale" e nello specifico sulla sezione "Trattamento fiscale in Irlanda", la quale fornisce dettagli sulle circostanze in cui la ICAV sarà autorizzata a detrarre dai pagamenti agli Azionisti che siano Residenti in Irlanda o Normalmente residenti in Irlanda gli importi relativi a passività imputabili alla fiscalità irlandese, ivi compresi eventuali penali e interessi e/o rimborsi obbligatori di Azioni a saldo delle suddette passività. Gli Azionisti interessati saranno tenuti a risarcire e manlevare la ICAV rispetto alle perdite sostenute dalla stessa a titolo delle imposte relative agli eventi che possano dare luogo a imposizione fiscale.

6.25 Rimborso totale di Azioni

Tutte le Azioni di qualunque Classe o Fondo potranno essere rimborsate:

- (i) laddove in qualunque momento il Valore patrimoniale netto di un Fondo sia inferiore alla Dimensione minima del Fondo o alla Dimensione minima della Classe di azioni (ove applicabile) stabilita dagli Amministratori e riportata all'interno del relativo Supplemento; o
- (ii) previo preavviso non inferiore a quattro e non superiore a dodici settimane da parte della ICAV che scada in un Giorno di negoziazione per gli Azionisti del relativo Fondo o Classe che intendano riscattare le suddette Azioni; o

- (iii) laddove i detentori di oltre il 75% del valore della relativa Classe o Fondo deliberino nel corso di un'assemblea degli Azionisti debitamente convocata che le suddette Azioni debbano essere rimborsate.

Gli Amministratori potranno decidere, secondo la propria discrezione assoluta e prima di procedere a un rimborso totale di Azioni, di trattenere somme sufficienti a coprire i costi associati alla successiva cessazione di un Fondo o di una Classe o alla successiva liquidazione della ICAV.

Si rimanda inoltre alla sezione 10.2 per una sintesi delle disposizioni di cui all'Atto costitutivo relative alle circostanze in cui un Fondo può essere cessato e alla sezione 10.3 per una sintesi delle disposizioni di cui all'Atto costitutivo relative alle procedure di scioglimento della ICAV.

6.26 Conversione di Azioni

Ove previsto nel relativo Supplemento, gli Azionisti potranno richiedere in qualunque Giorno di negoziazione la conversione di tutte o parte delle Azioni da essi detenute in qualunque Classe di qualunque Fondo (la "**Classe originaria**") in cambio di Azioni di un'altra Classe che siano offerte in quel momento (la "**Nuova classe**") (Classe appartenente allo stesso Fondo o a un altro Fondo), a condizione che siano stati rispettati tutti i criteri per la sottoscrizione di Azioni della Nuova classe e che all'Agente amministrativo sia stato fornito un preavviso rispetto al Termine ultimo di negoziazione relativo al Giorno di negoziazione in questione. In circostanze straordinarie e secondo la propria discrezione, il soggetto responsabile potrà tuttavia accettare richieste di conversione ricevute successivamente al Termine ultimo di negoziazione, a condizione che le richieste pervengano prima del relativo Momento di valutazione (nello specifico prima della chiusura delle attività sul mercato che chiude per primo nel Giorno di negoziazione in questione). Le disposizioni e le procedure generali in materia di emissione e rimborso di Azioni si applicheranno anche alle conversioni, fatta eccezione per le commissioni dovute, i cui dettagli sono riportati di seguito e nel Supplemento applicabile.

In caso di richiesta di conversione di Azioni quale investimento iniziale in un Fondo, gli Azionisti dovranno verificare che il valore delle Azioni convertite sia pari a o superi l'Importo minimo di investimento iniziale applicabile alla Nuova classe e specificato nel Supplemento relativo al Fondo interessato. In caso di conversione di una partecipazione parziale, il valore della partecipazione restante dovrà a sua volta essere almeno pari alla Partecipazione minima applicabile alla Classe originaria.

Il numero di Azioni che dovranno essere emesse nella Nuova classe sarà calcolato secondo la formula seguente:

$$S = \frac{[R \times (RP \times ER)] - F}{SP}$$

SP

dove:

- S = il numero di Azioni da emettere nella Nuova classe;
- R = il numero di Azioni della Classe originaria da convertire;
- RP = il Prezzo di rimborso per Azione della Classe originaria nel Momento di valutazione per il Giorno di negoziazione applicabile;
- ER = nel caso di una conversione di Azioni denominate nella medesima Valuta di base, il valore di ER è pari a 1. In ogni altro caso, il valore di ER è il fattore di conversione valutaria stabilito dagli Amministratori nel Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione in questione e rappresentativo dell'effettivo tasso di cambio applicabile al trasferimento di attività relative alla Classe

originaria e alla Nuova classe previa rettifica del suddetto tasso secondo quanto necessario al fine di riflettere i costi effettivi del trasferimento stesso;

SP = il Prezzo di sottoscrizione per Azione della Nuova classe nel Momento di valutazione per il Giorno di negoziazione applicabile; e

F = la Commissione di conversione (ove applicabile) dovuta in relazione alla conversione di Azioni.

In caso di conversione di Azioni, le Azioni della Nuova classe saranno assegnate ed emesse rispetto a e in proporzione alle Azioni della Classe originaria secondo la proporzione S/R.

In caso di conversione di Azioni, alla ICAV potrà essere applicata una Commissione di conversione pari a un massimo del 3% del Prezzo di rimborso delle Azioni oggetto di conversione. I dettagli relativi alle Commissioni di conversione saranno riportati all'interno del Supplemento applicabile.

Benché i termini ultimi di negoziazione e le date di regolamento siano identici per tutti gli Azionisti, se gli investitori operano tramite un Distributore, un subdistributore o un'entità nominata direttamente o indirettamente dal Gestore allo scopo di agevolare le conversioni ("**Agente**"), per le istruzioni dettagliate sul pagamento sono invitati a contattare direttamente il Distributore, il subdistributore o l'Agente.

Le Richieste di rimborso potranno essere annullate esclusivamente previo consenso scritto della ICAV o di un suo agente autorizzato.

6.27 Limitazioni alla conversione

Le Azioni non potranno essere convertite in Azioni di una Classe diversa nel corso dei periodi di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo o dei Fondi interessati secondo le modalità descritte alla voce "Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto" di seguito riportata. Coloro che richiedano la conversione di Azioni saranno informati di eventuali rinvii e, fatta eccezione per i casi di annullamento delle richieste stesse, queste ultime saranno elaborate nel Giorno di negoziazione successivo al termine della suddetta sospensione. Coloro che richiedano la conversione di Azioni attraverso il Distributore o un sub-distributore (a seconda dei casi) dovranno contattare direttamente il Distributore o il sub-distributore per prendere accordi circa le conversioni da effettuare o in sospeso nel corso dei suddetti periodi di sospensione. Le richieste effettuate o in sospeso attraverso il Distributore o un sub-distributore (a seconda dei casi) nel corso dei suddetti periodi di sospensione, fatta eccezione per i casi di annullamento delle richieste stesse, saranno elaborate nel Giorno di negoziazione successivo al termine della suddetta sospensione.

Gli Amministratori potranno, secondo la propria discrezione, rifiutare di evadere una richiesta di conversione senza fornire alcuna spiegazione in merito. Alle conversioni tra talune Classi potranno inoltre essere applicate limitazioni secondo quanto riportato nei Supplementi applicabili.

6.28 Trasferimento di Azioni

Le Azioni possono essere liberamente trasferite e possono essere trasferite per iscritto attraverso un modulo approvato dagli Amministratori e sottoscritto dal (o, nel caso di un trasferimento da parte di una persona giuridica, sottoscritto per conto o timbrato dalla stessa) cedente e dal cessionario. Prima della registrazione di qualunque trasferimento, i cessionari che non siano Azionisti esistenti dovranno compilare un Modulo di sottoscrizione e fornire l'eventuale altra documentazione (ad es. relativa all'identità) ragionevolmente richiesta dagli Amministratori o dall'Agente amministrativo. In deroga a quanto precede, a propria assoluta discrezione gli Amministratori possono rifiutarsi di trascrivere trasferimenti, come meglio specificato nell'Atto costitutivo. Tra i casi in cui gli Amministratori possono a propria assoluta discrezione rifiutarsi di trascrivere un trasferimento si citano a titolo esemplificativo: se il trasferimento non è nel migliore interesse della ICAV; se il trasferimento avviene a beneficio

di una persona fisica di età inferiore a 18 anni (o la diversa età stabilita dagli Amministratori) o in condizione di infermità mentale; o se il trasferimento comporta la violazione di norme di legge (anche di leggi in quel momento in vigore in paesi o territori diversi dallo Stato). In caso di decesso di uno degli Azionisti congiunti, i superstiti saranno i soli riconosciuti dalla ICAV come aventi diritto o interessi sulle Azioni registrate a nome dei suddetti Azionisti congiunti.

7 Valutazione delle attività

7.1 Calcolo del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto di un Fondo sarà espresso nella Valuta di base di denominazione delle Azioni o in altra valuta stabilita dal soggetto responsabile sia a livello generale che in relazione a una Classe specifica o in un caso specifico, e sarà calcolato verificando il valore delle attività del Fondo e detraendo dal suddetto valore le passività del Fondo nel Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile.

Il Valore patrimoniale netto per Azione di un Fondo o una Classe sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Fondo per il numero di Azioni del Fondo in emissione o presumibilmente in emissione al Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile e arrotondando matematicamente il risultato a due decimali o eventuale altro numero di decimali di volta in volta stabilito dal soggetto responsabile.

Nel caso in cui le Azioni di un Fondo siano ulteriormente suddivise in Classi, il Valore patrimoniale netto per Classe sarà determinato distribuendo teoricamente il Valore patrimoniale netto del Fondo tra le Classi e apportando le modifiche relative a sottoscrizioni, rimborsi, commissioni, accumulo del dividendo o distribuzione del reddito e alle spese, passività o attività attribuibili a ciascuna Classe (ivi compresi gli utili/le perdite derivanti da e i costi degli strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura valutaria tra le valute di denominazione delle attività del Fondo e la valuta di denominazione della Classe, i cui utili/perdite e costi matureranno esclusivamente in relazione alla Classe specifica) e a eventuali altri fattori che consentano di distinguere le Classi definite dal soggetto responsabile. Il Valore patrimoniale netto del Fondo, così come ripartito tra ciascuna Classe, sarà diviso per il numero di Azioni della relativa Classe in emissione o presumibilmente in emissione e arrotondando matematicamente il risultato di due decimali secondo quanto stabilito dal soggetto responsabile o eventuale altro numero di decimali di volta in volta stabilito dallo stesso.

L'Atto costitutivo fornisce informazioni sulla corretta suddivisione delle attività e delle passività tra ciascun Fondo. L'Atto costitutivo descrive inoltre il metodo di valutazione delle attività, delle passività e del Valore patrimoniale netto di ciascun Fondo. Le attività e le passività dei Fondi saranno valutate come di seguito riportato:

- (a) le attività quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta (per cui siano prontamente disponibili quotazioni di mercato saranno valutate al prezzo di acquisto di chiusura, all'ultimo prezzo di acquisto, all'ultimo prezzo di negoziazione, al prezzo medio di mercato di chiusura o all'ultimo prezzo medio di mercato secondo quanto riportato all'interno del Supplemento applicabile. Laddove un titolo sia quotato o negoziato su una o più borse valori riconosciute, la relativa borsa valori o il relativo mercato saranno la borsa valori o il mercato principali su cui il titolo sarà quotato o negoziato o la borsa valori o il mercato che secondo il soggetto responsabile offrano i criteri più equi per la determinazione del valore dell'investimento in esame. Le attività quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta ma acquisiti o negoziati a un prezzo maggiore o minore al di fuori della borsa valori o del mercato applicabili potranno essere valutate prendendo in considerazione il livello della maggiorazione o dello sconto nel Momento di valutazione, a condizione che la Banca depositaria ritenga che l'adozione della suddetta procedura sia giustificabile nel contesto della definizione del presunto valore di realizzazione del titolo;

- (b) il valore di un investimento non quotato o negoziato su una borsa valori riconosciuta, o quotato o negoziato su una borsa valori riconosciuta ma la cui quotazione o il cui valore non siano disponibili, o la cui quotazione o il cui valore disponibili non siano rappresentativi del valore equo di mercato, sarà il presunto valore di realizzazione stimato con diligenza e in buona fede (i) dal soggetto responsabile, o (ii) da un soggetto o da una società competenti (ivi compreso il relativo Gestore degli investimenti) selezionati dal soggetto responsabile e approvati a tale scopo dalla Banca depositaria, o (iii) attraverso qualunque altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dalla Banca depositaria. Laddove per i titoli a reddito fisso non siano disponibili quotazioni di mercato affidabili, il valore dei suddetti titoli potrà essere determinato attraverso una matrice elaborata dal soggetto responsabile o da un soggetto competente (approvato dalla Banca depositaria) che consenta di valutare i suddetti titoli in riferimento alle valutazioni di altri titoli comparabili in termini di rating, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche;
- (c) la liquidità (in cassa o in deposito) sarà valutata al relativo valore nominale più gli interessi maturati, o meno gli interessi passivi ove applicabili, al termine del giorno in cui cade il Momento di valutazione;
- (d) fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, le quote di organismi d'investimento collettivo saranno valutate all'ultimo valore patrimoniale netto per quota o prezzo di acquisto disponibili così come pubblicati dal relativo organismo d'investimento collettivo o, se quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta, in conformità al paragrafo (a) di cui sopra;
- (e) gli strumenti derivati negoziati in borsa saranno valutati sulla base del prezzo di regolamento determinato dal mercato in cui è quotato lo strumento. Laddove tale prezzo di regolamento non sia disponibile, tale valore sarà calcolato conformemente al paragrafo (b) di cui sopra, ovvero il presunto valore di realizzazione stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente nominato dal soggetto responsabile (e approvato a tale scopo dalla Banca depositaria).
- (f) fatte salve le disposizioni dei paragrafi da (a) a (e) di cui sopra:
 - (i) il soggetto responsabile o il relativo delegato potrà, secondo la propria discrezione e in relazione a qualunque Fondo specifico che sia un fondo del mercato monetario a breve termine, disporre di una procedura di segnalazione atta a garantire che eventuali discrepanze significative tra il valore di mercato e il valore al costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario venga segnalata ai Gestori degli investimenti o sia svolta una verifica della valutazione del costo ammortizzato rispetto alla valutazione di mercato in conformità ai requisiti della Banca centrale;
 - (ii) se non è intenzione od obiettivo del soggetto responsabile o del relativo delegato applicare la valutazione al costo ammortizzato al portafoglio del Fondo nel suo complesso, uno strumento del mercato monetario contenuto nel portafoglio potrà essere valutato al costo ammortizzato unicamente se presenta una durata residua inferiore a 3 mesi e non presenta una sensibilità specifica ai parametri di mercato, compreso il rischio di credito.
- (g) ferma restando la generalità di quanto precede, previa approvazione della Banca depositaria, il soggetto responsabile potrà rettificare il valore di qualunque investimento laddove, prendendo in considerazione la valuta, la commerciabilità e/o gli altri elementi da essi ritenuti rilevanti, come ad esempio il tasso d'interesse applicabile, il tasso di dividendo previsto, la scadenza o la liquidità, ritengano che tale

rettifica sia necessaria al fine di riflettere il fair value dei suddetti investimenti. La motivazione della rettifica del valore dovrà essere chiaramente documentata;

- (h) qualunque valore espresso in una valuta diversa dalla Valuta di base del relativo Fondo sarà convertito nella Valuta di base del relativo Fondo secondo il tasso di cambio in vigore che il soggetto responsabile o il relativo delegato ritenga adeguato;
- (i) laddove il soggetto responsabile lo ritenga necessario, uno specifico investimento potrà essere valutato secondo un metodo di valutazione alternativo approvato dalla Banca depositaria e la motivazione/le metodologie utilizzate dovranno essere chiaramente documentate.

7.2 Sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto

Gli Amministratori potranno sospendere provvisoriamente e in qualunque momento il calcolo del Valore patrimoniale netto di qualunque Fondo, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione di Azioni nonché il pagamento dei Proventi di rimborso:

- (a) nel corso di periodi in cui i mercati su cui sia quotata o negoziata una parte significativa delle attività del Fondo interessato siano chiusi, fatta eccezione per le normali festività, o in cui le negoziazioni siano limitate o sospese; o
- (b) nel corso di periodi in cui, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari o circostanze al di fuori del controllo, della responsabilità e del potere degli Amministratori, la cessione o la valutazione di una parte significativa delle attività del Fondo interessato non possano essere effettuate senza nuocere gravemente agli interessi degli Azionisti del Fondo o laddove, secondo gli Amministratori, il Valore patrimoniale netto del Fondo non possa essere calcolato correttamente; o
- (c) in caso di guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo di una parte significativa delle attività del Fondo interessato o quando per qualunque altra ragione i prezzi in vigore su qualunque mercato rispetto alle attività del Fondo interessato non possano essere tempestivamente e accuratamente verificati; o
- (d) nel corso di periodo in cui, a causa di condizioni di mercato avverse, il pagamento dei Proventi del rimborso possa, secondo gli Amministratori, influire negativamente sui Fondi interessati o sui restanti Azionisti; o
- (e) nel corso di periodi (fatta eccezione per le normali festività o le chiusure abituali nei fine settimana) in cui un mercato o una borsa valori che siano il mercato o la borsa valori principali rispetto a una parte significativa degli strumenti o delle posizioni siano chiusi o in cui la negoziazione sia limitata o sospesa; o
- (f) nel corso di periodi in cui i proventi delle vendite o dei rimborsi di Azioni non possano essere trasmessi al o dal conto del Fondo interessato; o
- (g) nel corso di periodi in cui, secondo gli Amministratori, il rimborso delle Azioni potrebbe comportare una violazione delle leggi applicabili; o
- (h) nel corso di periodi in cui un trasferimento di fondi relativi alla liquidazione o all'acquisizione di attività o a pagamenti dovuti al momento del rimborso delle Azioni del Fondo interessato non possa essere eseguito, secondo gli Amministratori, secondo prezzi o tassi di cambio normali; o

- (i) nel corso di periodi in cui gli Amministratori non siano in grado di rimpatriare i fondi richiesti al fine di effettuare i pagamenti dovuti al momento del rimborso delle Azioni del Fondo interessato; o
- (j) nel corso di periodi in cui, secondo gli Amministratori, tale sospensione sia giustificata relativamente agli interessi della ICAV e/o del Fondo interessato; o
- (k) a seguito della trasmissione agli Azionisti della convocazione di un'assemblea generale nel corso della quale debba essere presa in considerazione una delibera relativa alla proposta di scioglimento della ICAV o di cessazione del Fondo interessato.

Saranno adottate tutte le misure necessarie affinché eventuali periodi di sospensione possano essere interrotti il prima possibile.

Gli Azionisti che abbiano richiesto di sottoscrivere o riscattare Azioni di qualunque Classe di qualunque Fondo o di convertire le Azioni di una Classe di qualunque Fondo in Azioni di un altro Fondo saranno informati della suddetta sospensione secondo le modalità definite dagli Amministratori e, esclusi i casi di annullamento ma fatta in ogni caso salva la limitazione di cui sopra, le relative richieste saranno elaborate nel primo Giorno di negoziazione successivo all'attuazione della sospensione. Eventuali sospensioni saranno tempestivamente notificate entro lo stesso giorno lavorativo alla Banca centrale nonché, ove opportuno, alle autorità competenti nelle giurisdizioni in cui le Azioni siano commercializzate. I dettagli relativi alle sospensioni saranno inoltre notificati a tutti gli Azionisti e saranno pubblicati all'interno di un quotidiano distribuito in una giurisdizione adeguata o in eventuali altre giurisdizioni stabilite dagli Amministratori laddove, secondo l'opinione di questi ultimi, le stesse possano superare i quattordici (14) giorni.

8 Commissioni e spese

La ICAV potrà corrispondere le commissioni e le spese descritte di seguito a valere sulle attività di ciascun Fondo.

8.1 Commissione di coordinamento

Al Coordinatore sarà versata una commissione percentuale annuale fissa che coprirà i costi di gestione e i costi operativi del Fondo interessato (escluse le commissioni e spese di cui alla sezione 8.6 di seguito riportata intitolata "**Altre commissioni e spese**") a valere sulle attività della ICAV per conto di ciascun Fondo (la "**Commissione di coordinamento**") come ulteriormente dettagliato all'interno dei rispettivi Supplementi.

La Commissione di coordinamento includerà le commissioni dovute a (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): (i) Gestore; (ii) Banca depositaria; (iii) Agente amministrativo; (iv) Amministratori; (v) funzionario antiriciclaggio; (vi) segretario della ICAV; (vii) Società di revisione e includerà inoltre commissioni relative alle polizze amministrative destinate ad Amministratori e funzionari (esclusivamente rispetto ai danni professionali) e commissioni relative a servizi di consulenza fiscale e di fornitura di intestatari (ove applicabile), ma non includerà le spese vive, le quali saranno a carico dei Fondi e/o di ciascuna Classe di Azioni di ciascun Fondo secondo un criterio di proporzionalità.

Il Coordinatore o le relative consociate si faranno carico di eventuali eccedenze della Commissione di coordinamento rispetto al tasso di cui ai Supplementi relativi a ciascun Fondo.

8.2 Commissione di gestione degli investimenti

I dettagli relativi alle spese e alle commissioni dovute ai Gestori degli investimenti in relazione a ciascun Fondo sono riportate all'interno dei relativi Supplementi. I Gestori degli investimenti

potranno percepire diverse commissioni per la gestione degli investimenti, secondo quanto specificato all'interno dei singoli Supplementi.

I Gestori degli investimenti potranno di volta in volta, secondo la propria discrezione e a valere sulle proprie risorse, decidere di abbuonare in parte o per intero agli Azionisti la relativa Commissione di gestione degli investimenti e/o la commissione di performance. Tali abbuoni potranno essere applicati emettendo ulteriori Azioni a beneficio degli Azionisti o in contanti. I Gestori degli investimenti avranno inoltre diritto a percepire un rimborso a valere sulle attività dei relativi Fondi rispetto a tutte le ragionevoli spese vive sostenute per conto dei relativi Fondi.

I dettagli relativi a eventuali commissioni dovute ai sub-gestori degli investimenti debitamente nominati saranno riportati all'interno dei singoli Supplementi.

8.3 Commissione di distribuzione

Il Distributore potrà percepire una commissione di distribuzione relativamente alla distribuzione e alla vendita delle Azioni dei singoli Fondi (la "**Commissione di distribuzione**"). I dettagli relativi alle spese e alle commissioni dovute al Distributore in relazione a ciascun Fondo sono riportate all'interno dei rispettivi Supplementi.

Eventuali commissioni dovute ai sub-distributori debitamente nominati saranno corrisposte dal Distributore a valere sulla Commissione di distribuzione.

8.4 Commissione dell'Agente amministrativo

La commissione dell'Agente amministrativo sarà corrisposta a valere sulla Commissione di coordinamento di cui alla sezione sopra riportata intitolata "**Commissione di coordinamento**".

8.5 Commissione della Banca depositaria

La commissione della Banca depositaria sarà corrisposta a valere sulla Commissione di coordinamento di cui alla sezione sopra riportata intitolata "**Commissione di coordinamento**".

8.6 Altre commissioni e spese

Congiuntamente alla Commissione di coordinamento e alle spese di costituzione (di cui alla sezione 8.7 di seguito riportata), la ICAV e/o ciascuna Classe di Azioni di ciascun Fondo si faranno carico delle commissioni e delle spese (congiuntamente all'IVA eventualmente applicabile) relative a: (i) gli Agenti per i pagamenti (secondo i normali tassi commerciali); (ii) i costi di acquisto e vendita dei titoli del portafoglio (ivi comprese commissioni governative, commissioni di intermediazione o commissioni relative alle operazioni che coinvolgono i titoli del portafoglio e imposte); (iii) commissioni normative, di compliance e di consulenza legale professionale sostenute dalla ICAV o da o per conto dei relativi delegati; (iv) i costi correnti di registrazione dei Fondi in diversi paesi e di produzione dei KIID, le spese di pubblicazione e di stampa e i costi di stesura dei documenti esplicativi, delle relazioni finanziarie e degli altri documenti destinati agli Azionisti, le spese di consulenza per la fornitura di soggetti designati alla ICAV, le conferme di proprietà e le eventuali comunicazioni trasmesse agli Azionisti secondo qualunque modalità; (v) i costi relativi alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee degli Azionisti e degli Amministratori; (vi) i costi di quotazione e mantenimento della quotazione delle Azioni su qualunque borsa valori riconosciuta; (vii) i costi di eventuali fusioni o ristrutturazioni della ICAV o dei Fondi; (viii) i costi di liquidazione o scioglimento della ICAV o di cessazione di qualunque Fondo; e (ix) eventuali spese straordinarie ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative a interrogazioni normative, i costi

legati a controversie ed eventuali imposte, le imposte od oneri analoghi applicati alla ICAV o alle relative attività e non riconosciuti come spese ordinarie.

Tali spese potranno essere differite e ammortizzate dalla ICAV in conformità alle pratiche contabili standard secondo la discrezione degli Amministratori e l'eventuale differimento delle commissioni non potrà essere riportato a nuovo nei periodi contabili successivi. Le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a uno specifico Fondo o Classe saranno esclusivamente a carico del relativo Fondo o Classe.

Laddove una spesa non sia considerata dagli Amministratori come attribuibile a un Fondo specifico, questa sarà di norma suddivisa tra tutti i Fondi in proporzione rispetto al relativo Valore patrimoniale netto, o altrimenti secondo le modalità ritenute opportune e ragionevoli dagli Amministratori.

8.7 Spese di costituzione

Tutte le commissioni e le spese relative alla costituzione, all'organizzazione e all'autorizzazione della ICAV e del Fondo iniziale, ivi comprese le commissioni spettanti ai consulenti professionali della ICAV (ivi compresi i servizi fiscali, legali, di compliance, fiduciari e altri servizi di consulenza forniti da consulenti legali del Fondo e loro soggetti correlati, da consulenti contabili e fiscali), saranno a carico della ICAV. Si stima che tali commissioni e spese possano ammontare indicativamente a EUR 95.000 e che possano essere ammortizzate nei primi cinque (5) Periodi contabili della ICAV o altro periodo stabilito dagli Amministratori, secondo le modalità ritenute opportune dagli stessi sulla base della relativa discrezione assoluta.

Successivamente, i costi di costituzione di ciascun nuovo Fondo saranno specificati all'interno dei rispettivi Supplementi e saranno ammortizzati nei primi cinque (5) anni di funzionamento del suddetto Fondo o altro periodo definito dagli Amministratori. I costi di costituzione di eventuali Fondi successivi saranno addebitati ai rispettivi Fondi.

8.8 Commissioni di sottoscrizione/rimborso

(a) Commissione preliminare

Gli Azionisti potrebbero essere soggetti a una Commissione preliminare pari a un massimo del 5% dei proventi di sottoscrizione. Tale commissione potrebbe essere applicata quale commissione preliminare una tantum o quale commissione di vendita differita. I dettagli relativi alla Commissione preliminare e/o a eventuali commissioni di vendita differite saranno specificati all'interno dei singoli Supplementi.

(b) Commissione di rimborso

Gli Azionisti potranno essere soggetti a una Commissione di rimborso pari a un massimo del 3% dei proventi di rimborso, secondo quanto specificato all'interno dei singoli Supplementi.

8.9 Commissione di conversione

Gli Azionisti potranno essere soggetti a una Commissione di conversione relativa alla conversione di Azioni pari a un massimo del 3% del Valore patrimoniale netto delle Azioni del Fondo originario, secondo quanto specificato all'interno dei singoli Supplementi.

8.10 Rettifica anti-diluizione

Nel caso di sottoscrizioni e/o rimborsi nette/i, il soggetto responsabile si riserva la facoltà di applicare una Rettifica anti-diluizione basata sulle singole operazioni secondo quanto descritto in dettaglio alla sezione 6.11 del presente Prospetto.

8.11 Spese straordinarie

La ICAV si farà carico delle Spese straordinarie ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legate ai costi relativi a controversie e a eventuali imposte, tasse od oneri analoghi applicabili alla ICAV o alle relative attività non classificabili come spese ordinarie. Le Spese straordinarie sono iscritte a bilancio in base al principio di cassa e sono corrisposte nel momento in cui insorgono o sono fatturate sulla base del Valore patrimoniale netto di ciascun Fondo a cui le stesse sono riconducibili. Le Spese straordinarie sono suddivise tra le varie Classi di Azioni secondo il criterio della proporzionalità.

8.12 Commissioni e spese prelevate dal capitale

Laddove specificato nei singoli Supplementi, i Fondi potranno addebitare tutte o parte delle relative commissioni e spese al capitale a livello dei Fondi o delle Classi di Azioni, riducendo così il valore capitale degli investimenti.

9 Trattamento fiscale

9.1 Informazioni generali

Le seguenti affermazioni relative al trattamento fiscale fanno riferimento alle leggi e alla prassi in vigore in Irlanda alla data del presente documento e non costituiscono una consulenza legale o fiscale destinata agli Azionisti o ai potenziali Azionisti. Come per tutti gli investimenti, non può esservi alcuna garanzia che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta in vigore al momento di un investimento nella ICAV durino a tempo indeterminato, in quanto i principi alla base di e i tassi delle imposte possono oscillare.

Si consiglia ai potenziali Azionisti di assumere informazioni e, ove necessario, richiedere consulenza in merito alle leggi e alle normative (quali quelle in materia tributaria e di controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione e al rimborso di Azioni nei rispettivi luoghi di cittadinanza, residenza e domicilio.

Gli Amministratori suggeriscono agli Azionisti di richiedere la consulenza fiscale di un soggetto adeguato in relazione all'assoggettamento fiscale derivante dalla detenzione di Azioni della ICAV e dai rendimenti da investimento derivanti dalle suddette Azioni.

9.2 Irlanda

(a) Trattamento fiscale della ICAV

Gli Amministratori sono stati informati del fatto che la ICAV è un organismo d'investimento ai sensi della sezione 739B del TCA e che la stessa non sarà pertanto soggetta all'imposta irlandese sul reddito o sull'utile fintantoché sia residente ai fini fiscali in Irlanda. La Società sarà residente in Irlanda ai fini fiscali se essa sarà gestita e controllata a livello centrale in Irlanda. Di fatto gli Amministratori della ICAV gestiranno gli affari della stessa in modo tale che ciò sia possibile.

Gli utili percepiti e le plusvalenze realizzate dalla ICAV attraverso i titoli emessi in paesi diversi dall'Irlanda o attraverso le attività ubicate in paesi diversi dall'Irlanda potranno essere soggetti a imposte, ivi compresa la ritenuta fiscale, nei paesi in cui tali utili e plusvalenze si siano originati. La ICAV potrebbe non essere in grado di beneficiare di una riduzione dell'aliquota relativa alla ritenuta fiscale in virtù degli accordi sulla doppia imposizione sottoscritti dall'Irlanda e da altri paesi. Gli Amministratori potranno decidere secondo la propria discrezione in merito all'eventuale richiesta di tali benefici da parte della ICAV, e potranno stabilire di non

procedere alla richiesta qualora essi ritengano che tali benefici possano risultare gravosi, onerosi o inutili.

Nel caso in cui la ICAV percepisca eventuali rimborsi delle ritenute fiscali sostenute, il Valore patrimoniale netto della ICAV non sarà rivalutato e il beneficio di qualunque rimborso sarà suddiviso in proporzione tra gli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

Fatto salvo quanto precede, la ICAV potrebbe essere soggetta a un onere fiscale in relazione agli Azionisti al verificarsi di un "**Evento generatore d'imposta**" all'interno della ICAV.

Gli Eventi generatori d'imposte includono:

- (i) qualunque pagamento effettuato dalla ICAV a beneficio di un Azionista in relazione alle relative Azioni;
- (ii) (qualunque trasferimento, annullamento, riscatto o rimborso di Azioni; e
- (iii) qualunque presunta cessione da parte di un Azionista delle relative Azioni al termine di un "periodo di riferimento" (una "**Presunta cessione**").

Per "periodo di riferimento" si intende un periodo di 8 anni che decorre dall'acquisizione di Azioni da parte di un Azionista e ciascun periodo di 8 anni successivo che abbia inizio subito dopo il periodo di riferimento precedente.

Gli Eventi generatori d'imposte non includono:

- (i) qualunque operazione relativa alle Azioni detenute all'interno di un sistema di compensazione riconosciuto;
- (ii) qualunque conversione di Azioni della ICAV in cambio di altre Azioni della ICAV effettuata da un Azionista mediante un accordo stipulato a condizioni di mercato dalla ICAV;
- (iii) taluni trasferimenti di Azioni tra coniugi o conviventi registrati ed ex-coniugi o ex-conviventi registrati;
- (iv) le conversioni di Azioni derivanti dalla fusione o dalla ricostituzione della ICAV con un altro organismo d'investimento irlandese; o
- (v) gli annullamenti di Azioni della ICAV derivanti da conversioni relative a un piano di fusione (come definito alla Sezione 739HA del TCA).

Al verificarsi di un Evento generatore d'imposta la ICAV sarà autorizzata a detrarre l'importo dell'imposta da qualsivoglia pagamento effettuato a beneficio degli Azionisti in relazione all'Evento generatore d'imposta. Al verificarsi di un Evento generatore d'imposta nell'ambito del quale la ICAV non effettui alcun pagamento a beneficio degli Azionisti, la ICAV potrà utilizzare o annullare il numero necessario di Azioni al fine di far fronte all'onere fiscale.

Laddove l'Evento generatore d'imposta consista in una Presunta cessione e il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti residenti in Irlanda della ICAV sia inferiore al 10% del valore complessivo delle Azioni della ICAV (o di un Fondo) e la ICAV abbia scelto di comunicare con cadenza annuale alle Autorità fiscali taluni dettagli relativi a ciascun Azionista residente in Irlanda, la ICAV non sarà tenuta a detrarre l'imposta e ciascun Azionista residente in Irlanda (e non la ICAV) dovrà corrispondere l'imposta sulla Presunta cessione mediante autotassazione. A fronte dell'imposta relativa all'Evento generatore d'imposta sarà disponibile un credito relativo all'imposta versata

dalla ICAV o dall'Azionista sulle precedenti Presunte cessioni. Alla cessione finale di Azioni da parte dell'Azionista potrà essere applicato un rimborso del credito inutilizzato.

(b) **Trattamento fiscale degli Azionisti**

Azionisti non residenti in Irlanda

Gli Azionisti non residenti in Irlanda non saranno soggetti all'imposta irlandese sugli Eventi generatori d'imposte a condizione che:

- (i) la ICAV sia in possesso di una Dichiarazione rilevante compilata dall'Azionista all'interno della quale sia specificato che lo stesso non sia Residente in Irlanda, o
- (ii) la ICAV sia in possesso di una comunicazione scritta all'interno della quale le Autorità fiscali dichiarino che il requisito di trasmissione della Dichiarazione rilevante sia stato rispettato dal suddetto Azionista e che la suddetta comunicazione scritta non sia stata ritirata dalle Autorità fiscali.

Laddove la ICAV non sia in possesso di una Dichiarazione rilevante o sia in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente pensare che la Dichiarazione rilevante non sia o non sia più corretta, la ICAV dovrà detrarre l'imposta relativa all'Evento generatore d'imposta in relazione al suddetto Azionista. L'imposta detratta non sarà di norma rimborsata.

Gli intermediari che agiscano per conto degli Azionisti non residenti in Irlanda potranno rivendicare la medesima esenzione per conto degli Azionisti per conto dei quali agiscono. Gli intermediari dovranno compilare una Dichiarazione rilevante nella quale dichiarino di agire per conto di un Azionista non residente in Irlanda.

Gli Azionisti societari non residenti in Irlanda che detengano Azioni direttamente o indirettamente a nome o per conto di una filiale o di un'agenzia dell'Azionista in Irlanda potranno essere assoggettati all'imposta irlandese sulle società applicabile alle Azioni o agli utili derivanti dalla cessione delle Azioni.

9.3 Azionisti irlandesi esenti

Nella misura in cui la ICAV sia in possesso di una Dichiarazione rilevante relativa a un Azionista irlandese esente e non abbia ragione di credere che la suddetta Dichiarazione rilevante non sia corretta, essa non sarà tenuta a detrarre l'imposta rispetto al suddetto Azionista. L'Azionista irlandese esente dovrà informare la ICAV nel caso in cui cessi di essere un Azionista irlandese esente. Gli Azionisti irlandesi esenti rispetto ai quali la ICAV non sia in possesso di una Dichiarazione rilevante saranno trattati dalla ICAV come se non fossero Azionisti irlandesi esenti.

Gli Azionisti irlandesi esenti potranno essere soggetti all'imposta irlandese sul relativo reddito, sui relativi profitti o utili in relazione a qualunque vendita, trasferimento, riscatto, rimborso o annullamento di Azioni, dividendi, distribuzioni o altri pagamenti relativi alle proprie Azioni, a seconda della propria condizione. Spetterà agli Azionisti irlandesi esenti dichiarare l'imposta alle Autorità fiscali.

9.4 Azionisti residenti in Irlanda

Gli Azionisti residenti in Irlanda (che non siano Azionisti irlandesi esenti) saranno soggetti a imposte al verificarsi di un Evento generatore d'imposta. La ICAV sarà soggetta a un'imposta pari al 41% rispetto ai pagamenti effettuati a beneficio degli Azionisti in relazione alle Azioni o alla vendita, al trasferimento, alla Presunta cessione (soggetta alla soglia del 10% di cui

sopra), all'annullamento, al rimborso o al riscatto di Azioni o all'esecuzione di qualunque altro pagamento relativo alle Azioni.

Gli Azionisti residenti in Irlanda che non siano società e non siano Azionisti irlandesi esenti non saranno soggetti a ulteriori imposte sul reddito o sulle plusvalenze relativamente a qualunque vendita, trasferimento, Presunta cessione, annullamento, rimborso o riscatto di Azioni o all'esecuzione di qualunque altro pagamento relativo alle Azioni.

Laddove gli Azionisti residenti in Irlanda siano società che non siano Azionisti irlandesi esenti, e il pagamento non sia imponibile quale utile da negoziazione ai sensi dell'Allegato D Caso I, l'importo ricevuto sarà trattato come l'ammontare netto di un pagamento annuale imponibile ai sensi dell'Allegato D Caso IV dal cui importo lordo è stata detratta un'imposta pari al 25%.

Laddove gli Azionisti residenti in Irlanda siano società che non siano Azionisti irlandesi esenti, e il pagamento sia imponibile quale utile da negoziazione ai sensi dell'Allegato D Caso I, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) l'importo ricevuto dagli Azionisti sarà maggiorato dell'imposta detratta dalla ICAV e sarà trattato come reddito degli Azionisti rispetto al periodo imponibile in cui il pagamento verrà effettuato;
- (b) laddove il pagamento sia effettuato a valere sulla vendita, sul trasferimento, sulla Presunta cessione, sull'annullamento, sul rimborso o sul riscatto di Azioni, dal suddetto reddito sarà detratto l'importo del corrispettivo in denaro o altra forma di pagamento equivalente corrisposto dagli Azionisti ai fini dell'acquisizione delle suddette Azioni; e
- (c) l'importo dell'imposta detratta dalla ICAV sarà controbilanciato dall'imposta irlandese sulle società applicabile agli Azionisti in relazione al periodo imponibile in cui il pagamento verrà effettuato.

9.5 Organismi d'investimento in portafogli personali

Gli organismi d'investimento saranno considerati organismi d'investimento in portafogli personali (Organismi d'investimento in portafogli personali) in relazione a specifici Azionisti residenti in Irlanda laddove questi ultimi possano condizionare la selezione di talune o di tutte le proprietà degli organismi. Gli organismi saranno considerati Organismi d'investimento in portafogli personali esclusivamente rispetto agli Azionisti residenti in Irlanda che possano condizionare la selezione. Gli utili derivanti da eventi generatori d'imposte relativi a Organismi d'investimento in portafogli personali saranno imponibili al 60%. Gli organismi non saranno considerati Organismi d'investimento in portafogli personali laddove rispettino talune condizioni secondo quanto riportato alla sezione 739BA del TCA.

9.6 Plusvalenze su cambi

Laddove un Azionista residente in Irlanda consegua una plusvalenza su cambi attraverso la cessione di Azioni, tale Azionista potrebbe essere soggetto all'imposta sulle plusvalenze su cambi rispetto a qualunque plusvalenza imponibile derivante dalla cessione.

9.7 Imposta di bollo

Sulla base del fatto che la ICAV si classifica come organismo d'investimento ai sensi della sezione 739B del TCA, sulla sottoscrizione, sul trasferimento o sul rimborso di Azioni non sarà dovuta alcuna imposta di bollo irlandese. Le implicazioni dell'imposta di bollo per le sottoscrizioni di Azioni o il trasferimento o il rimborso di Azioni in contanti saranno da valutare caso per caso.

9.8 Imposta sull'acquisizione di capitale

Sulle donazioni o sulle eredità che abbiano come oggetto delle Azioni non sarà applicabile alcuna imposta irlandese (imposta sull'acquisizione di capitale) a condizione che:

- (a) alla data della cessione il cedente delle Azioni non sia domiciliato né normalmente residente in Irlanda e, alla data della donazione o dell'eredità il cessionario delle Azioni non sia domiciliato né normalmente residente in Irlanda; e
- (b) le Azioni siano incluse nella donazione o nell'eredità alla data delle stesse e alla data di valutazione.

9.9 Definizioni fiscali irlandesi

- (a) **Residenza – Società** (concetto che comprende qualunque persona giuridica, compresa una ICAV)

Una società il cui controllo e la cui amministrazione centrali siano ubicati in Irlanda sarà residente in Irlanda indipendentemente dal relativo luogo di costituzione. Una società il cui controllo e la cui amministrazione centrali non siano ubicati in Irlanda ma che sia costituita in Irlanda sarà residente in Irlanda fatta eccezione per il caso in cui la società sia considerata non residente in Irlanda ai sensi di un trattato sulla doppia imposizione sottoscritto dall'Irlanda e da un altro paese. In alcuni casi limitati, possono essere considerate non residenti in Irlanda le società costituite in Irlanda ma gestite e controllate in un territorio per il quale non vige un trattato di doppia imposizione. Per le società costituite prima del 1° gennaio 2015 possono applicarsi regole speciali.

- (b) **Residenza – Persone fisiche**

L'esercizio fiscale irlandese è basato su un anno solare.

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda nel corso di un esercizio fiscale laddove la stessa:

- (i) trascorra 183 o più giorni in Irlanda nel corso dell'esercizio fiscale in esame; o
- (ii) vanti una presenza combinata di 280 giorni in Irlanda, tenendo conto del numero di giorni trascorsi in Irlanda nel corso dell'esercizio fiscale in esame congiuntamente al numero di giorni trascorsi in Irlanda nel corso dell'esercizio fiscale precedente.

La presenza di una persona fisica in Irlanda nel corso di un esercizio fiscale per un periodo non superiore a 30 giorni non sarà considerata ai fini dell'applicazione del test dei due anni. La presenza in Irlanda per un giorno indica la presenza di una persona fisica in qualunque momento nel corso dello specifico giorno in questione.

- (c) **Residenza ordinaria – Persone fisiche**

Il termine "residenza ordinaria", distinto da "residenza", fa riferimento al normale stile di vita di una persona e denota la residenza in un luogo con un certo livello di continuità.

Una persona fisica che abbia risieduto in Irlanda per tre esercizi fiscali consecutivi diviene normalmente residente a decorrere dall'inizio del quarto esercizio fiscale.

Una persona fisica che sia stata normalmente residente in Irlanda cessa di esserlo al termine del terzo esercizio fiscale consecutivo nel corso del quale la stessa non è residente in Irlanda. Pertanto, una persona fisica che sia residente e normalmente residente in Irlanda nel 2013, resterà normalmente residente in Irlanda fino al termine dell'esercizio fiscale 2016.

- (d) Intermediario indica un soggetto che:
 - (i) svolga un'attività che consista in o includa la ricezione di pagamenti da parte di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti; o
 - (ii) detenga azioni di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

9.10 Implementazione del FATCA in Irlanda

In data 21 dicembre 2012 il governo irlandese e il governo statunitense hanno sottoscritto un Accordo intergovernativo.

L'Accordo intergovernativo farà aumentare in modo significativo il numero di informazioni fiscali scambiate in modo automatico tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Lo stesso prevede la comunicazione e lo scambio automatici di informazioni relative ai conti detenuti presso "istituti finanziari" irlandesi dai Soggetti statunitensi nonché lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari statunitensi detenuti da Residenti in Irlanda. La ICAV sarà soggetta a tali norme. In conformità ai suddetti requisiti la ICAV sarà tenuta a richiedere e raccogliere talune informazioni e documenti da parte dei relativi Azionisti, degli altri titolari di conti e (ove applicabile) dei beneficiari effettivi dei relativi Azionisti nonché a fornire eventuali informazioni e documenti che specifichino la proprietà diretta o indiretta da parte di Soggetti statunitensi alle autorità irlandesi competenti. Gli Azionisti e gli altri titolari di conti saranno tenuti a rispettare i suddetti requisiti e gli Azionisti non conformi potranno essere soggetti al rimborso obbligatorio e/o all'applicazione della ritenuta fiscale statunitense del 30% sui pagamenti assoggettabili a ritenuta e/o ad altre sanzioni pecuniarie.

L'Accordo intergovernativo dispone che gli istituti finanziari irlandesi comunichino alle autorità fiscali (*Irish Revenue Commissioners*) informazioni relative ai titolari di conti statunitensi, mentre gli istituti finanziari statunitensi saranno tenuti a comunicare all'IRS statunitense informazioni relative a eventuali titolari di conti residenti in Irlanda. Le due autorità fiscali si scambieranno successivamente in modo automatico tali informazioni con cadenza annuale.

La ICAV (e/o qualunque dei suoi agenti debitamente nominati) sarà autorizzata a richiedere agli Azionisti di fornire informazioni relative al proprio status fiscale, alla propria identità o residenza al fine di soddisfare i requisiti di informativa a cui la ICAV potrebbe essere soggetta a titolo dell'Accordo intergovernativo o di qualunque legislazione promulgata in relazione all'accordo e attraverso la relativa sottoscrizione o detenzione di Azioni, gli Azionisti autorizzeranno la divulgazione automatica delle suddette informazioni da parte della ICAV o di qualunque altro soggetto alle autorità fiscali interessate.

9.11 Standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE

L'Irlanda ha introdotto il CRS con l'articolo 891F del TCA e l'emanazione del Regolamento CRS.

Il CRS, che si applica in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è un'iniziativa globale di scambio di informazioni fiscali promossa dall'OCSE con l'obiettivo di incoraggiare un approccio coordinato alla comunicazione dei redditi generati da persone fisiche e organizzazioni.

L'Irlanda e diversi altri paesi hanno stipulato o stipuleranno accordi bilaterali modellati sullo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali pubblicato dall'OCSE. Dal 1° gennaio 2016 la ICAV sarà obbligata a fornire alle Autorità fiscali talune informazioni sugli Investitori residenti o stabiliti in paesi che hanno siglato accordi CRS.

Il Gestore, o un soggetto da esso nominato, chiederà e otterrà ai fini CRS talune informazioni relativamente alla residenza fiscale dei propri azionisti o "titolari di conti" e (ove applicabile) chiederà informazioni in relazione ai beneficiari effettivi dei titolari dei conti. Il Gestore, o un soggetto da esso nominato, riferirà le informazioni richieste alle Autorità fiscali entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di accertamento per cui è dovuta una dichiarazione. Le Autorità fiscali condivideranno le informazioni pertinenti con le autorità fiscali competenti nelle

giurisdizioni aderenti. Nel dicembre 2015 l'Irlanda ha introdotto il Regolamento CRS, rendendo applicativo il CRS a partire dal 1° gennaio 2016, insieme al primo gruppo di paesi che l'hanno adottato (44 paesi compresa l'Irlanda).

9.12 Altre giurisdizioni

Come gli Azionisti sapranno, le conseguenze fiscali di qualunque investimento possono variare in modo significativo da una giurisdizione all'altra, e dipenderanno sostanzialmente dal regime fiscale applicabile nella giurisdizione in cui un soggetto sia residente ai fini fiscali. Gli Amministratori suggeriscono pertanto agli Azionisti di richiedere una consulenza fiscale a una fonte adeguata in relazione all'assoggettamento fiscale derivante dalla detenzione di Azioni di un Fondo e ad eventuali rendimenti derivanti dalle suddette Azioni.

LE QUESTIONI FISCALI E DI ALTRA NATURA DESCRITTE ALL'INTERNO DEL PRESENTE PROSPETTO NON COSTITUISCONO E NON SONO DA INTENDERSI COME UNA CONSULENZA LEGALE O FISCALE AI POTENZIALI AZIONISTI.

10 Informazioni generali

10.1 Relazioni e bilancio

La ICAV provvederà alla stesura di una relazione annuale e di un bilancio certificato al 30 settembre di ogni anno solare nonché di una relazione semestrale e di un bilancio non certificato al 31 marzo di ogni anno.

Le suddette relazioni e il suddetto bilancio conterranno un prospetto del Valore patrimoniale netto di ciascun Fondo e degli investimenti inclusi negli stessi a fine anno e al termine di ciascun periodo semestrale.

La relazione annuale e il bilancio certificati saranno pubblicati entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario della ICAV, mentre la relazione semestrale sarà pubblicata entro due mesi dal termine del semestre. Tali documenti daranno in ogni caso trasmessi ai sottoscrittori prima della sottoscrizione di un contratto e forniti gratuitamente agli Azionisti su richiesta e saranno disponibili al pubblico presso l'ufficio dell'Agente amministrativo.

La relazione annuale e il bilancio certificati relativi a ciascun Fondo rispetto a ciascun esercizio finanziario saranno redatti in conformità a FRS 102. Gli Amministratori potranno inviare le suddette relazioni e i suddetti bilanci agli Azionisti in formato elettronico in conformità ai requisiti della Banca centrale. Si rimanda alla sezione "Accesso alla documentazione" di seguito riportata.

10.2 Costituzione e Capitale azionario

La ICAV è stata registrata in Irlanda in data 14 agosto 2015 quale organismo di investimento collettivo irlandese con capitale variabile e responsabilità limitata con il numero di registrazione C142605. La ICAV non vanta società controllate.

La sede legale della ICAV è quella indicata all'interno dell'elenco dei recapiti riportato sul retro del presente Prospetto.

Il capitale sociale autorizzato della ICAV consiste in 2 Azioni rimborsabili senza partecipazione all'utile e senza valore nominale e in 500.000.000.000 di Azioni di partecipazione senza valore nominale. Le Azioni senza partecipazione all'utile non danno diritto ai titolari delle stesse ad alcun dividendo e al momento dello scioglimento autorizzano i relativi titolari a ricevere il corrispettivo versato ma non li autorizzano a partecipare alle attività della ICAV. Gli Amministratori hanno la facoltà di assegnare azioni al capitale della ICAV secondo i termini e le modalità da essi ritenuti opportuni.

10.3 Atto costitutivo

La Clausola 2 dell'Atto costitutivo dispone che l'oggetto esclusivo della ICAV consista nell'investimento collettivo in Valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide del capitale ottenuto dal pubblico sulla base del principio della ripartizione del rischio in conformità ai Regolamenti.

L'Atto costitutivo contiene, tra l'altro, disposizioni ai seguenti fini:

(a) Variazione dei diritti

I diritti associati a qualunque Classe potranno essere modificati o abrogati previo consenso scritto dei titolari dei tre quarti del numero di Azioni emesse in relazione alle suddette Classi, o previa approvazione di una delibera straordinaria nel corso di un'assemblea generale separata dei titolari delle Azioni delle Classi interessate, e gli stessi potranno essere modificati o abrogati sia nel corso dello svolgimento delle relative attività da parte della ICAV che in caso o in previsione di uno scioglimento, sebbene il suddetto consenso o la suddetta approvazione non risultino necessari in caso di variazioni, modifiche o abrogazioni dei diritti associati alle Azioni di qualunque Classe che secondo gli Amministratori non pregiudichino in modo significativo gli interessi dei relativi Azionisti. Le suddette variazioni, modifiche o abrogazioni saranno specificate all'interno di un supplemento al (o un aggiornamento del) Supplemento originale relativo alle Azioni, una copia del quale sarà trasmessa agli Azionisti interessati iscritti a registro alla data della pubblicazione del suddetto documento; tali variazioni, modifiche o abrogazioni saranno vincolanti per gli Azionisti interessati. Il quorum relativo alla suddetta assemblea generale separata, diversa da un'assemblea aggiornata, sarà pari a due persone che detengano o rappresentino mediante delega almeno un terzo delle Azioni emesse in relazione alla Classe interessata, mentre il quorum relativo a un'assemblea aggiornata sarà pari a una persona che detenga le Azioni della Classe interessata o relativo delegato.

(b) Diritti di voto

Fatti salvi i diritti o le limitazioni associati a qualunque Classe di Azioni, ciascun azionista che voti per alzata di mano e che sia presente di persona o mediante delega avrà diritto a un voto e i titolari di azioni al portatore presenti di persona o mediante delega avranno diritto a un voto rispetto a tutte le azioni al portatore emesse; nel corso di una votazione ogni azionista presente di persona o mediante delega avrà diritto a un voto per ciascuna Azione di cui sia titolare e ogni titolare di azioni al portatore presente di persona o mediante delega avrà diritto a un voto rispetto alle relative partecipazioni in azioni al portatore. Gli azionisti che detengano frazioni di Azioni potrebbero non esercitare alcun diritto di voto, sia per alzata di mano che nel corso di un votazione, rispetto alle suddette frazioni di Azioni.

(c) Fondi

Gli Amministratori sono tenuti a costituire un portafoglio separato di attività per ciascun Fondo di volta in volta creato dalla ICAV, a cui si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) per ciascun Fondo la ICAV manterrà libri contabili separati all'interno dei quali saranno registrate tutte le operazioni relative ai singoli Fondi e, nello specifico, i proventi derivanti dalla ripartizione e dall'emissione di Azioni di ciascuna Classe dei Fondi; gli investimenti, le passività, gli utili e le spese riconducibili agli stessi saranno imputati ai suddetti Fondi ai sensi delle disposizioni dell'Atto costitutivo;
- (ii) qualunque attività derivante da eventuali altre attività (sia liquide che di altra natura) incluse in qualunque Fondo, sarà registrata nel libro contabile della ICAV all'interno dello stesso Fondo dell'attività da cui la stessa deriva ed eventuali aumenti o diminuzioni del valore della suddetta attività saranno imputati al relativo Fondo;

- (iii) laddove vi siano attività della ICAV che gli Amministratori non ritengano attribuibili a uno o più Fondi specifici, previa approvazione della Banca depositaria, gli Amministratori assegneranno le suddette attività a uno o più Fondi secondo modalità da essi ritenute corrette e opportune; previa approvazione della Banca depositaria, gli Amministratori avranno inoltre la facoltà di e potranno modificare in qualunque momento i criteri utilizzati in precedenza per l'assegnazione delle attività;
- (iv) non saranno emesse Azioni secondo termini che autorizzino gli Azionisti di qualunque Fondo a partecipare alle attività della ICAV, fatta eccezione per le attività dei Fondi (ove presenti) relative alle suddette Azioni. Laddove i proventi derivanti dalle attività dei Fondi non siano sufficienti a finanziare tutti i Proventi di rimborso dovuti a ciascun Azionista, i proventi dei singoli Fondi saranno, secondo i termini applicabili, distribuiti in parti uguali tra ciascun Azionista dei Fondi interessati in proporzione rispetto agli importi versati in relazione alle Azioni detenute da ciascun Azionista. Laddove il patrimonio netto realizzato da ciascun Fondo non sia sufficiente a corrispondere eventuali importi dovuti sulle relative Azioni in conformità ai termini del relativo Fondo, gli Azionisti del Fondo non godranno di ulteriori diritti di pagamento rispetto alle suddette Azioni o di eventuali diritti di rivendicazione nei confronti della ICAV, di qualunque altro Fondo o delle attività della ICAV rispetto a eventuali perdite;
- (v) a ciascun Fondo saranno addebitate le passività, le spese, i costi, gli oneri o le riserve della ICAV relativi a o riconducibili ai singoli Fondi; e
- (vi) nel caso in cui eventuali attività riconducibili a un Fondo siano trattenute per far fronte a una passività non riconducibile a quel Fondo, si applicheranno le disposizioni della sezione 36(6) della Legge sulle ICAV.

(d) Cessazione dei Fondi

I Fondi potranno essere cessati dagli Amministratori, secondo la propria assoluta discrezione, nei casi seguenti:

- (i) laddove il Valore patrimoniale netto di un Fondo sia inferiore alla Dimensione minima del Fondo (ove applicabile) stabilita dagli Amministratori;
- (ii) laddove un Fondo cessi di essere autorizzato o approvato ufficialmente;
- (iii) laddove siano approvate leggi o siano introdotti requisiti normativi tali da rendere illegale un Fondo o laddove secondo il parere degli Amministratori portare avanti un Fondo risulti impossibile, sconsigliabile, non fattibile dal punto di vista commerciale o eccessivamente oneroso in termini di compliance;
- (iv) in caso di variazioni degli aspetti rilevanti dell'attività o della situazione economica o politica relativi a un Fondo che secondo gli Amministratori possano influire in modo significativo sugli investimenti del Fondo stesso; o
- (v) laddove gli Amministratori abbiano stabilito che sia impossibile o che non sia consigliabile per un Fondo continuare a operare rispetto alle condizioni di mercato prevalenti, anche rispetto agli interessi degli Azionisti.

Le decisioni prese dagli Amministratori nei casi sopra specificati saranno definitive e vincolanti su tutte le parti interessate, sebbene gli Amministratori non possano essere ritenuti

responsabili della mancata cessazione di un Fondo ai sensi dei punti da (i) a (v) sopra riportati.

Gli Amministratori dovranno comunicare la cessazione di un Fondo ai relativi Azionisti e all'interno della suddetta comunicazione dovranno specificare la data di entrata in vigore della suddetta cessazione; tale data dovrà cadere in un periodo successivo alla trasmissione della suddetta comunicazione secondo quanto stabilito dagli Amministratori secondo la propria assoluta discrezione.

A decorrere dalla data di comunicazione della cessazione, la ICAV non potrà procedere all'emissione, alla vendita o al rimborso delle Azioni del Fondo interessato, fatta salva disposizione contraria degli Amministratori.

(e) Scioglimento

L'Atto costitutivo contiene disposizioni ai seguenti fini:

- (i) In caso di scioglimento della ICAV il liquidatore dovrà, fatte salve le disposizioni della Legge sulle ICAV, utilizzare le attività di ciascun Fondo secondo le modalità e le finalità da esso ritenute opportune rispetto alle rivendicazioni dei creditori rispetto ai Fondi interessati;
- (ii) le attività disponibili ai fini della distribuzione tra gli Azionisti saranno suddivise come di seguito riportato: innanzitutto la parte di attività di un Fondo attribuibile a ciascuna Classe di Azioni sarà distribuita ai titolari di Azioni delle rispettive Classi in modo tale che il numero di Azioni detenute da ciascun azionista raggiunga il numero complessivo di Azioni relative a ciascuna Classe di Azioni in essere alla data dell'avvio dello scioglimento; in secondo luogo, ai titolari di azioni al portatore saranno corrisposte somme pari all'importo nozionale versato in relazione alle stesse a valere sulle attività della ICAV non attribuibili ad altre Classi di Azioni. Nel caso in cui non vi siano attività sufficienti a coprire per intero il suddetto pagamento, non sarà possibile ricorrere alle attività della ICAV attribuibili a ciascuna Classe di Azioni; e in terzo luogo, eventuali saldi restanti e non attribuibili ad alcuna Classe di Azioni saranno distribuiti in proporzione tra le Classi di Azioni sulla base del Valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna Classe di Azioni alla data dell'avvio dello scioglimento e gli importi così assegnati a ciascuna Classe saranno distribuiti agli azionisti in proporzione rispetto al numero di Azioni da essi detenute in una Classe;
- (iii) i Fondi potranno essere oggetto di scioglimento ai sensi della sezione 154 della Legge sulle ICAV e in tal caso le disposizioni dell'Atto costitutivo si applicheranno mutatis mutandis rispetto ai Fondi interessati;
- (iv) in caso di scioglimento della ICAV (sia che la liquidazione sia volontaria, sia che avvenga sotto la supervisione di o sia voluta da un tribunale) il liquidatore potrà, attraverso l'autorità concessagli mediante delibera straordinaria degli azionisti e previa applicazione delle eventuali altre sanzioni previste dalla Legge sulle ICAV, ripartire in contanti tra i titolari di Azioni di qualunque Classe di un Fondo tutte o parte delle attività della ICAV relative al suddetto Fondo, indipendentemente dal fatto che le attività consistano in proprietà di un'unica tipologia o meno, e potrà a tale scopo definire il valore da esso ritenuto adeguato rispetto a una o più classi di proprietà, e potrà definire le modalità di svolgimento della suddetta ripartizione tra i titolari di Azioni o gli azionisti di diverse Classi di Azioni, a seconda dei casi. Attraverso la suddetta autorità il liquidatore potrà inoltre conferire parte delle attività ai fiduciari di trust a beneficio degli azionisti secondo quanto dallo stesso ritenuto opportuno; in tal

modo la liquidazione della ICAV potrà essere portata a termine e la ICAV potrà essere sciolta, in modo tale che gli azionisti non siano obbligati ad accettare attività rispetto alle quali sussista una passività. Gli Azionisti potranno richiedere che il liquidatore, anziché trasferire attività in contanti, predisponga una vendita delle attività e il pagamento agli azionisti dei proventi netti della vendita stessa, i cui costi saranno a carico degli Azionisti interessati.

(f) Separazione patrimoniale

- (i) Fatte salve eventuali disposizioni legislative o regole di diritto contrarie, eventuali passività sostenute per conto di o attribuibili a un Fondo saranno estinte esclusivamente a valere sulle attività del Fondo interessato, e gli Amministratori, i curatori fallimentari, gli ispettori, i liquidatori, i liquidatori provvisori o eventuali altri soggetti non applicheranno o non saranno tenuti a imputare le attività del Fondo interessato alle passività sostenute per conto di o riconducibili allo stesso.
- (ii) Le attività assegnate a un Fondo potranno essere utilizzate esclusivamente in relazione alle Azioni del suddetto Fondo e gli Azionisti non potranno avanzare rivendicazioni o reclamare diritti rispetto alle attività assegnate a qualunque altro Fondo.
- (iii) Le attività o le somme recuperate dalla ICAV attraverso qualunque mezzo o in qualunque luogo saranno, previa detrazione degli eventuali costi di recupero, destinate al Fondo interessato. Nel caso in cui le attività attribuibili a un Fondo siano utilizzate per far fronte a una passività non riconducibile al suddetto Fondo, e nella misura in cui tali attività o risarcimenti non possano essere restituiti a quel Fondo, previo consenso della Banca depositaria gli Amministratori certificheranno o provvederanno alla certificazione del valore delle attività perse dal Fondo interessato e trasferiranno o corrisponderanno a valere sulle attività del Fondo o dei Fondi a cui la passività fosse riconducibile, in via prioritaria rispetto a tutte le altre rivendicazioni relative ai suddetti Fondi, le attività o le somme sufficienti a risarcire al Fondo interessato il valore delle attività o somme perse dallo stesso.
- (iv) La ICAV potrà citare ed essere citata in causa rispetto a uno specifico Fondo e potrà esercitare gli stessi diritti di compensazione, ove previsti, esercitabili tra i relativi Fondi secondo quanto applicabile ai sensi di legge rispetto alle società e la proprietà di un Fondo sarà soggetta alle ordinanze dei tribunali irlandesi come se il Fondo fosse stato una persona giuridica separata.
- (v) Laddove un Azionista di un Fondo specifico intenti un'azione legale, eventuali passività della ICAV nei confronti del suddetto Azionista rispetto alla suddetta azione legale potranno essere estinte esclusivamente a valere sulle attività del Fondo corrispondente alle Azioni, senza che per far fronte alle suddette passività si faccia ricorso ad altri Fondi della ICAV o alla ripartizione tra gli stessi.
- (vi) La presente sezione non vieta l'applicazione di eventuali ordinanze o norme di legge che prevedano l'utilizzo delle attività dei Fondi a fronte di tutte o parte delle passività degli altri Fondi in caso di frode o falsa dichiarazione.

10.4 Interessi degli Amministratori

Alla data del presente Prospetto gli Amministratori non vantano né hanno vantato sulla promozione della ICAV o sulle relative operazioni alcun interesse diretto atipico o che possa

condizionare o risultare significativo per le attività della ICAV, né vantano interessi su contratti o accordi della stessa in essere alla data del presente, fatta eccezione per:

- (a) Alexander von Mühlen, dipendente del Coordinatore; e

Gli Amministratori non hanno sottoscritto contratti di servizio con la ICAV né i suddetti contratti sono stati loro proposti.

10.5 Risarcimenti e polizze assicurative destinati agli Amministratori

Ai sensi dell'Atto costitutivo, ciascun Amministratore sarà risarcito dalla ICAV rispetto a perdite e spese a cui potrebbe essere soggetto a titolo di qualsivoglia contratto sottoscritto o di qualsivoglia azione svolta nell'adempimento delle proprie mansioni a condizione che, secondo quanto consentito dalla Legge sulle ICAV, tale risarcimento non si estenda a perdite o spese sostenute a causa della relativa negligenza, inadempienza, violazione di doveri d'ufficio o abuso di fiducia in relazione alla ICAV, e che l'importo risarcito sia immediatamente costituito quale pegno sulla proprietà della ICAV e goda di priorità tra gli Azionisti rispetto a tutte le altre rivendicazioni.

La ICAV, la quale agisce attraverso gli Amministratori, è autorizzata ai sensi dell'Atto costitutivo ad acquistare e mantenere a beneficio dei soggetti che siano o siano stati in qualunque momento Amministratori o funzionari della ICAV una polizza assicurativa rispetto a eventuali passività sostenute dai suddetti soggetti rispetto a qualsivoglia atto od omissione nello svolgimento delle proprie mansioni o nell'esercizio dei propri poteri.

10.6 Contratti rilevanti

I seguenti contratti sono stati sottoscritti al di fuori del normale svolgimento delle attività spettanti alla ICAV e sono o possono essere rilevanti.

- (a) **Contratto di gestione**

Il Contratto di gestione datato 30 ottobre 2015, così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale.

Ai sensi del Contratto di gestione, il Gestore è stato nominato gestore della ICAV. Il Gestore sarà autorizzato a percepire commissioni secondo quanto descritto all'interno di ciascun Supplemento. Il Contratto di gestione potrà essere risolto da qualunque parte con un preavviso scritto non inferiore a novanta (90) giorni alla controparte. Il Contratto di gestione potrà inoltre essere risolto immediatamente da ciascuna delle parti previo preavviso scritto alla controparte in caso di talune violazioni secondo quanto riportato all'interno del Contratto di gestione o in caso di insolvenza di una parte (o nel caso in cui si verifichi un evento analogo).

Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti della ICAV o degli Azionisti della ICAV rispetto a eventuali perdite subite dalla ICAV o dai suddetti Azionisti in relazione all'adempimento o al mancato adempimento delle mansioni del Gestore o in relazione all'oggetto del Contratto di gestione o a qualunque altra questione o azione svolta od omessa dal Gestore fatto salvo il caso in cui le suddette perdite o i suddetti svantaggi siano dovuti a frode, malafede, negligenza o dolo nell'adempimento o nel mancato adempimento da parte del Gestore dei relativi obblighi o mansioni. Fatto salvo quanto precede, il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per o fornire risarcimenti rispetto a: (i) qualunque danno indiretto, speciale o consequenziale subito dalla ICAV o dagli Azionisti della stessa, o (ii) qualunque azione svolta, omessa o subita per via di istruzioni, suggerimenti od ordini specifici emessi dalla ICAV o per conto della stessa. Il Gestore non accetta alcuna responsabilità rispetto a eventuali perdite subite dalla ICAV e derivanti da azioni di

broker, intermediari, controparti, stanze di compensazione o sistemi elettronici utilizzati ai fini della custodia dei titoli.

In assenza di frode, malafede, negligenza o dolo nell'adempimento o nel mancato adempimento da parte del Gestore dei relativi obblighi o mansioni, la ICAV, a valere sulle attività del Fondo interessato, risarcirà e manleverà il Gestore e ciascuno dei relativi amministratori, funzionari, soci, impiegati, dipendenti, agenti e incaricati e ciascuno dei relativi incaricati da e rispetto a tutte le azioni, gli obblighi, le passività, le imposte, le azioni legali, i debiti, le rivendicazioni, le richieste, le perdite, i danni, le sentenze, i costi, le spese e gli esborsi (ivi comprese le ragionevoli commissioni e spese legali e professionali derivanti da o correlate a quanto sopra esposto) di qualunque tipologia o natura che possano essere avanzati nei confronti di o direttamente o indirettamente subito o sostenuti dal Gestore nello svolgimento o nel mancato svolgimento dei relativi obblighi o mansioni o in ogni caso in relazione all'oggetto del Contratto di gestione. Laddove la ICAV richieda al Gestore di procedere a un'azione di qualunque natura che secondo lo stesso possa assoggettarlo a un esborso di denaro o a qualunque altro obbligo, il Gestore sarà risarcito e manlevato dalla ICAV sulla base dell'importo da esso ritenuto opportuno come prerequisito allo svolgimento della suddetta azione.

(b) **Contratto di amministrazione**

Il Contratto di amministrazione datato 30 ottobre 2015, così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale, tra la ICAV, il Gestore e l'Agente amministrativo.

Ai sensi del Contratto di amministrazione, l'Agente amministrativo fornirà alla ICAV taluni servizi amministrativi, di registrazione e di agenzia per i trasferimenti. L'Agente amministrativo avrà diritto a percepire le commissioni descritte alla sezione del presente Prospetto intitolata "**Commissioni e spese; Commissione di coordinamento**". Il Contratto di amministrazione potrà essere risolto da qualunque parte con un preavviso scritto non inferiore a novanta (90) giorni alla controparte. Il Contratto di amministrazione potrà inoltre essere risolto immediatamente da qualunque parte previo preavviso scritto alla controparte in caso di talune violazioni secondo quanto riportato all'interno del Contratto di amministrazione o in caso di insolvenza di una parte (o nel caso in cui si verifichi un evento analogo).

In assenza di negligenza, grave colpa, frode, malafede, dolo o violazione del Contratto di amministrazione da parte dell'Agente amministrativo (ivi compresi i relativi funzionari, amministratori, dipendenti e agenti), l'Agente amministrativo (ivi compresi i relativi funzionari, amministratori, dipendenti e agenti) non potrà essere ritenuto responsabile (ivi comprese responsabilità derivanti da danni consequenziali o indiretti) nei confronti degli Azionisti, della ICAV, del Gestore, dei Fondi o di eventuali altri soggetti a titolo di quanto fatto, omesso o subito dall'Agente amministrativo ai sensi del Contratto di amministrazione.

Il Contratto di amministrazione contiene disposizioni in materia di rivalsa limitata ai sensi delle quali la rivalsa nei confronti della ICAV o del Gestore da parte dell'Agente amministrativo rispetto a rivendicazioni derivanti da o correlate al Contratto di amministrazione è limitata alle attività del Gestore e del Fondo costituito rispetto alle Azioni a cui le rivendicazioni fanno riferimento, e l'Agente amministrativo non farà ricorso ad altre attività della ICAV o a eventuali altri Fondi.

(c) **Contratto di deposito**

Secondo il Contratto di deposito concluso tra la ICAV, la Banca depositaria e il Gestore in data 25 aprile 2017, la Banca depositaria svolge funzione di banca depositaria per la ICAV in conformità ai Regolamenti e al regolamento delegato (UE)

2016/458 della Commissione. La Banca depositaria assolverà i propri doveri e obblighi in osservanza del Contratto di deposito e agirà in modo indipendente e nel migliore interesse degli Azionisti. La Banca depositaria si impegna a rispettare costantemente il Contratto di deposito, il presente Prospetto, l'Atto costitutivo, le leggi vigenti e ove applicabile le istruzioni che la Banca depositaria ritiene ragionevolmente essere state impartite dalla ICAV o dal Gestore per suo conto. La Banca depositaria avrà diritto a percepire le commissioni descritte alla sezione del presente Prospetto intitolata "**Commissioni e spese; Commissione di coordinamento**".

La Banca depositaria è tenuta ad agire in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'interesse della ICAV e dei suoi Azionisti. Il Contratto di deposito potrà inoltre essere risolto immediatamente da qualunque parte previo preavviso scritto alla controparte in caso di talune violazioni secondo quanto riportato all'interno del Contratto di deposito o in caso di insolvenza di una parte (o nel caso in cui si verifichi un evento analogo). La ICAV potrà evitare di cessare la nomina della Banca depositaria, la quale potrà non rinunciare alla propria nomina fino che non venga nominata una banca depositaria sostituita approvata dalla Banca centrale o che l'autorizzazione della ICAV non sia stata revocata dalla Banca centrale.

La Banca depositaria risponde nei confronti della ICAV e degli Azionisti per la perdita da parte della Banca depositaria stessa o di terzi debitamente nominati di strumenti finanziari custoditi (determinata secondo OICVM V) e sarà responsabile della restituzione alla ICAV senza indebiti ritardi degli strumenti finanziari o dell'importo corrispondente. La Banca depositaria risponde nei confronti della ICAV, e degli Azionisti, per tutte le altre perdite da essi subite in conseguenza del mancato rispetto da parte della Banca depositaria, con negligenza o dolo, degli obblighi previsti dai Regolamenti. Il Contratto di deposito prevede risarcimenti a favore della Banca depositaria per talune perdite sostenute, ad esclusione tuttavia dei casi in cui la Banca depositaria è responsabile delle perdite sofferte.

Il Contratto di deposito contiene disposizioni in materia di rivalsa limitata ai sensi delle quali la rivalsa nei confronti della ICAV o della Banca depositaria rispetto a rivendicazioni derivanti da o correlate al Contratto di deposito è limitata al Fondo costituito rispetto alle Azioni a cui le rivendicazioni fanno riferimento, e la Banca depositaria non farà ricorso ad altre attività della ICAV o a eventuali altri Fondi.

Il Contratto di deposito è regolato dalle leggi irlandesi, e i tribunali irlandesi avranno esclusiva giurisdizione su eventuali controversie o pretese derivanti dal Contratto di deposito o relative ad esso.

(d) **Contratto di coordinamento**

Il Contratto di coordinamento datato 30 ottobre 2015, così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale, tra la ICAV, il Gestore e il Coordinatore.

Il Coordinatore coordinerà le attività dei fornitori di servizi della ICAV e del Gestore e monitorerà eventuali modifiche apportate alla ICAV.

Ai sensi del Contratto di coordinamento, il Coordinatore avrà diritto a percepire le commissioni descritte alla sezione del presente Prospetto intitolata "**Commissioni e spese**". Il Contratto di coordinamento potrà essere risolto da qualunque parte con un preavviso scritto non inferiore a novanta (90) giorni alla controparte. Il Contratto di coordinamento potrà inoltre essere risolto immediatamente da ciascuna delle parti previo preavviso scritto alla controparte in caso di talune violazioni secondo quanto riportato all'interno del Contratto di coordinamento o in caso di insolvenza di una parte (o nel caso in cui si verifichi un evento analogo).

Il Coordinatore accetta le responsabilità relative a e risarcirà e manleverà la ICAV e il Gestore rispetto a tutti i costi, le perdite, le rivendicazioni e le spese rispettivamente subiti o sostenuti dalla ICAV o dal Gestore nella misura in cui i suddetti costi, perdite, rivendicazioni e spese siano dovuti a negligenza, malafede, dolo o frode nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto di coordinamento e il Coordinatore non potrà essere altrimenti ritenuto responsabile per eventuali costi, perdite, rivendicazioni e spese subiti o sostenuti dalla ICAV.

La ICAV risarcirà e manleverà, a valere sulle attività del Fondo interessato, il Coordinatore e gli amministratori, i funzionari e i dipendenti dello stesso da e rispetto a eventuali passività, obblighi, perdite, danni, procedimenti legali e spese sostenuti o avanzati nei confronti del Coordinatore rispetto ai servizi forniti dallo stesso ai sensi del Contratto di coordinamento diversi da quelli derivanti da negligenza, malafede, dolo o frode del Coordinatore nell'adempimento dei propri obblighi o delle proprie mansioni.

(e) **Contratto di distribuzione**

Il Contratto di distribuzione datato 30 ottobre 2015, così come di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca centrale, tra la ICAV, il Gestore e il Distributore.

Ai sensi del Contratto di distribuzione il Distributore è autorizzato a delegare tutte o parte delle relative mansioni di distributore a dei sub-distributori in conformità ai requisiti della Banca centrale. Il Contratto di distribuzione potrà essere risolto da qualunque parte con un preavviso scritto non inferiore a novanta (90) giorni alla controparte. Il Contratto di distribuzione potrà inoltre essere risolto immediatamente da ciascuna delle parti previo preavviso scritto alla controparte in caso di talune violazioni secondo quanto riportato all'interno del Contratto di distribuzione o in caso di insolvenza di una parte (o nel caso in cui si verifichi un evento analogo).

Il Distributore accetta le responsabilità relative a e risarcirà e manleverà la ICAV e il Gestore rispetto a tutti i costi, le perdite, le rivendicazioni e le spese subiti o sostenuti dalla ICAV nella misura in cui i suddetti costi, perdite, rivendicazioni e spese siano dovuti a negligenza, malafede, dolo o frode nell'adempimento dei propri obblighi e il Distributore non potrà essere altrimenti ritenuto responsabile per eventuali costi, perdite, rivendicazioni e spese subiti o sostenuti dalla ICAV.

La ICAV risarcirà e manleverà, a valere sulle attività del Fondo interessato, il Distributore e gli amministratori, i funzionari e i dipendenti dello stesso da e rispetto a eventuali passività, obblighi, perdite, danni, procedimenti legali e spese sostenuti o avanzati nei confronti del Distributore nel ruolo di Distributore dei Fondi diversi da quelli derivanti da negligenza, malafede, dolo o frode del Distributore nell'adempimento dei propri obblighi o delle proprie mansioni.

(f) **Ulteriori contratti**

Congiuntamente a quanto sopra esposto, la ICAV potrà sottoscrivere ulteriori contratti con gli Agenti per i pagamenti secondo quanto di volta in volta richiesto in relazione all'offerta di Azioni in una giurisdizione specifica. La fornitura dei suddetti servizi si baserà su termini commerciali di libera concorrenza per la ICAV rispetto ai quali saranno applicate commissioni secondo i normali tassi commerciali e rispetto ai quale le spese dovranno essere rimborsate.

Per i dettagli relativi agli altri contratti rilevanti (ove presenti) si rimanda ai Supplementi relativi ai singoli Fondi.

10.7 Accesso alla documentazione

I seguenti documenti potranno essere forniti su un mezzo durevole (che includerà la forma scritta e/o la trasmissione via e-mail) o in formato elettronico attraverso un sito Web specificato dalla ICAV a tale scopo all'indirizzo www.iainvestments.com o altro sito Web di volta in volta comunicato anticipatamente dai Gestori degli investimenti ai relativi Azionisti). Una copia cartacea della suddetta documentazione sarà fornita gratuitamente agli Azionisti su richiesta:

- (a) il presente Prospetto;
- (b) il/i Supplemento/i;
- (c) una volta pubblicate, le ultime relazioni annuali e semestrali della ICAV; e
- (d) KIID

Inoltre, copie dei seguenti documenti potranno essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della ICAV in Irlanda nel corso del normale orario di ufficio in qualunque Giorno lavorativo:

- (a) l'Atto costitutivo; e
- (b) una volta pubblicate, le ultime relazioni annuali e semestrali della ICAV.

Una versione aggiornata del KIID sarà disponibile in formato elettronico su un sito Web specificato dalla ICAV a tale scopo. Nel caso in cui la ICAV proponga di registrare uno o più Fondi ai fini dell'offerta pubblica in altri Stati membri dell'UE, essa pubblicherà sul suddetto sito Web la seguente documentazione:

- (a) il presente Prospetto;
- (b) una volta pubblicate, le ultime relazioni annuali e semestrali della ICAV; e
- (c) l'Atto costitutivo.

Nella misura in cui non siano riportate nel presente Prospetto, o nel caso in cui tali dati cambino e non siano riportati in una versione rivista del presente Prospetto, su richiesta agli Azionisti saranno fornite gratuitamente informazioni aggiornate in merito a:

- (a) **l'identità della Banca depositaria e una descrizione dei suoi obblighi e dei conflitti di interessi che potrebbero sorgere; e**
- (b) una descrizione delle funzioni di custodia delegate dalla Banca depositaria, un elenco dei delegati e subdelegati ed eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere da tale delega.

10.8 Politica sui compensi

Il Gestore si è dotato di una politica sui compensi con lo scopo di garantire la conformità a OICVM V. Essa impone regole per la retribuzione del personale e dell'alta dirigenza della ICAV le cui attività possono influire significativamente sul profilo di rischio dei Fondi. Il Gestore garantirà che le proprie politiche e prassi sui compensi siano coerenti con una robusta ed efficace gestione dei rischi, non incoraggino l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio dei Fondi e lo Statuto, e siano coerenti con OICVM V. Il Gestore garantirà che la politica sui compensi sia sempre coerente con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della ICAV, dei Fondi e degli Azionisti, e preveda misure

atte a garantire la corretta gestione in ogni momento di tutti i conflitti di interessi rilevanti. Per ulteriori dettagli sulla politica sui compensi si rimanda al seguente sito Web: www.iainvestments.com. La politica sui compensi è disponibile gratuitamente facendone richiesta alla ICAV.

Appendice I

Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi ai sensi dei Regolamenti

1 Investimenti consentiti

Gli investimenti di un Fondo sono limitati a:

- 1.1 Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario che siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'UE o esterno all'UE o che siano negoziati su un mercato regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro dell'UE o esterno all'UE;
- 1.2 Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o su altri mercati (come sopra specificato) entro un anno;
- 1.3 Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato;
- 1.4 quote di OICVM;
- 1.5 quote di FIA;
- 1.6 depositi presso istituti di credito;
- 1.7 SFD.

2 Limiti d'investimento

- 2.1 I Fondi non potranno investire oltre il 10% del relativo Valore patrimoniale netto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi di quelli specificati al paragrafo 1.
- 2.2 I Fondi non potranno investire oltre il 10% del relativo Valore patrimoniale netto in Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o altro mercato (secondo quanto descritto al paragrafo 1.1) entro un anno. Tale limitazione non si applicherà in relazione agli investimenti dei Fondi in taluni titoli statunitensi noti come titoli di cui alla Rule 144A a condizione che:
 - (a) i titoli siano emessi da un organismo che si registri presso la *Securities and Exchanges Commission* statunitense entro un anno dall'emissione; e
 - (b) i titoli non siano titoli non liquidi, ovvero possano essere incassati dal Fondo entro sette giorni indicativamente al prezzo a cui sono stati valutati dal Fondo interessato.
- 2.3 I Fondi non potranno investire oltre il 10% del relativo Valore patrimoniale netto in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente a condizione che il valore complessivo dei Valori mobiliari e degli Strumenti del mercato monetario detenuti negli organi emittenti in ciascuno dei quali essi investono oltre il 5% sia inferiore al 40%.
- 2.4 Fatta salva la preventiva approvazione della Banca centrale, il limite del 10% (di cui al punto 2.3) sarà portato al 25% nel caso delle obbligazioni emesse da un istituto di credito la cui sede legale sia ubicata in uno Stato membro dell'UE e che sia soggetto ai sensi di legge a supervisione pubblica straordinaria volta a tutelare i titolari delle obbligazioni. Laddove un Fondo investa oltre il 5% del relativo Valore patrimoniale

netto in tali obbligazioni emesse da un singolo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non potrà superare l'80% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

2.5 Il limite del 10% (di cui al punto 2.3) sarà portato al 35% laddove i Valori mobiliari o gli Strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai relativi enti locali o da uno Stato non membro dell'UE o da un ente pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri dell'UE siano membri.

2.6 I Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario di cui ai punti 2.4 e 2.5 non saranno considerati ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 2.3.

2.7 I Fondi non potranno investire oltre il 20% del relativo Valore patrimoniale netto in depositi effettuati presso il medesimo istituto di credito.

I depositi presso un unico istituto di deposito, fatta eccezione per gli Istituti rilevanti, detenuti quale liquidità accessoria, non dovranno superare il 10% del Valore patrimoniale netto di un Fondo.

Tale limite potrà essere portato al 20% nel caso dei depositi effettuati presso la Banca depositaria.

2.8 L'esposizione di un Fondo al rischio di controparte nell'ambito di un derivato OTC non potrà superare il 5% del relativo Valore patrimoniale netto.

Tale limite viene portato al 10% nel caso degli Istituti rilevanti.

2.9 Fatti salvi i paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8 di cui sopra, una combinazione di due o più dei seguenti titoli emessi da o sottoscritti presso lo stesso ente non potrà superare il 20% del Valore patrimoniale netto di un Fondo:

- (a) investimenti in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario;
- (b) depositi; e/o
- (c) esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni derivate OTC.

2.10 I limiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra non potranno essere combinati, pertanto l'esposizione a un singolo ente non potrà superare il 35% del Valore patrimoniale netto di un Fondo.

2.11 Le società del Gruppo sono considerate come un singolo emittente ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia all'investimento in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo potrà essere applicato un limite del 20% del Valore patrimoniale netto di un Fondo.

2.12 I Fondi potranno investire un massimo del 10% del relativo Valore patrimoniale netto in diversi Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle relative autorità locali, da Stati non membri dell'UE o da enti pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri dell'UE siano membri o da Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti o quanti di seguito riportati:

- Banca europea per gli investimenti;
- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- Società finanziaria internazionale;

Fondo monetario internazionale;
Euratom
Banca asiatica di sviluppo;
Banca centrale europea;
Consiglio d'Europa;
Eurofima;
Banca africana di sviluppo;
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale);
Banca interamericana di sviluppo;
Unione europea;
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae);
Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac);
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae);
Student Loan Marketing Association (Sallie Mae);
Federal Home Loan Bank;
Federal Farm Credit Bank;
Tennessee Valley Authority;
Straight-A Funding LLC;
Governi OCSE (a condizione che le relative emissioni siano Investment-grade);
Governo del Brasile (a condizione che le relative emissioni siano Investment-grade);
Governo della Repubblica popolare cinese;
Governo indiano (a condizione che le relative emissioni siano Investment-grade);
Governo di Singapore.

Laddove i Fondi investano in conformità alla presente disposizione, essi dovranno detenere titoli di almeno 6 emittenti diversi, e ciascun emittente non potrà superare il 30% del relativo Valore patrimoniale netto.

3 Investimenti in Organismi d'investimento collettivo ("OIC")

- 3.1 I Fondi non potranno investire oltre il 20% del relativo Valore patrimoniale netto in OIC.
- 3.2 L'investimento in FIA non potrà superare complessivamente il 30% del Valore patrimoniale netto di un Fondo.
- 3.3 Gli OIC non possono investire oltre il 10% del relativo patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto.
- 3.4 Quando un Fondo investe nelle quote di altri OIC gestiti direttamente o mediante delega dalla società di gestione della ICAV o da qualunque altra società a cui la società di gestione della ICAV sia correlata in termini di gestione o controllo comuni, o da una significativa partecipazione diretta o indiretta, la suddetta società di gestione o altra società non potranno applicare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso all'investimento da parte dei Fondi nelle quote dei suddetti altri OIC.

- 3.5 Laddove il gestore del Fondo/degli investimenti percepisca una commissione (ivi compresa una commissione ridotta) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, tale commissione dovrà essere versata nel patrimonio del Fondo.

4 **OICVM che replicano indici**

4.1 I Fondi potranno investire un massimo del 20% del relativo Valore patrimoniale netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente laddove la politica d'investimento dei Fondi stessi sia finalizzata alla replica di un indice che soddisfi i criteri di cui alle Regole della Banca centrale e che sia riconosciuto dalla Banca centrale.

4.2 Il limite di cui al punto 4.1 potrà essere portato al 35% del Valore patrimoniale netto del Fondo interessato ed essere applicato a un singolo emittente laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie.

5 **Disposizioni generali**

5.1 Una società d'investimento o una società di gestione che operino in relazione a tutti gli OIC da esse gestiti non potranno acquisire azioni associate a diritti di voto che consentano loro di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un ente di emissione.

5.2 I Fondi non potranno acquisire oltre:

- (a) il 10% delle azioni senza diritto di voto di ciascun organismo emittente;
- (b) il 10% dei titoli di debito di ciascun organismo emittente;
- (c) il 25% delle quote di ciascun OIC;
- (d) il 10% degli Strumenti del mercato monetario di ciascun organismo emittente.

I limiti di cui ai punti 5.2(b), (c) e (d) di cui sopra potranno essere disattesi al momento dell'acquisizione laddove in quel momento l'importo lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario, o l'importo netto dei titoli in emissione non possano essere calcolati.

5.3 I punti 5.1 e 5.2 non si applicheranno a:

- (a) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai relativi enti locali;
- (b) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE;
- (c) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri dell'UE;
- (d) Azioni detenute da un Fondo all'interno del capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa le relative attività principalmente nei titoli di organismi emittenti che abbiano sede legale in quello Stato, dove ai sensi delle relative normative una partecipazione rappresenti l'unico modo in cui il Fondo possa investire nei titoli degli organismi emittenti di quello Stato. Tale rinuncia è applicabile esclusivamente laddove nelle relative politiche d'investimento la società dello Stato non membro dell'UE rispetti i limiti di cui ai punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che

laddove tali limiti siano superati, siano rispettati i paragrafi 5.5 e 5.6 di seguito riportati;

- (e) Azioni detenute da una società d'investimento all'interno del capitale di società sussidiarie che svolgano esclusivamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese di ubicazione della sussidiaria, rispetto al riscatto di azioni dietro richiesta degli Azionisti ed esclusivamente per loro conto.

5.4 I Fondi non saranno tenuti a rispettare le limitazioni all'investimento di cui al presente in fase di esercizio dei diritti di sottoscrizione associati a Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario che costituiscano parte integrante delle relative attività.

5.5 La Banca centrale potrà consentire ai Fondi autorizzati di recente di derogare alle disposizioni da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a condizione che gli stessi rispettino il principio della ripartizione del rischio.

5.6 Laddove i limiti di cui al presente siano superati per ragioni che non rientrino sotto il controllo di un Fondo, o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Fondo interessato dovrà adottare quale obiettivo prioritario per le relative operazioni di vendita il porre rimedio a tale situazione tenendo in debito conto gli interessi dei relativi Azionisti.

5.7 I Fondi non potranno procedere alla vendita allo scoperto di:

- (a) Valori mobiliari;
- (b) Strumenti del mercato monetario¹;
- (c) quote di OIC; o
- (d) SFD.

5.8 I Fondi potranno detenere attività liquide accessorie.

6 SFD

6.1 L'esposizione complessiva di un Fondo rispetto agli SFD non dovrà superare il relativo Valore patrimoniale netto (questa norma può non essere applicata ai Fondi che calcolano l'esposizione globale con il metodo VaR, come indicato nel relativo Supplemento).

6.2 L'esposizione ai sottostanti di SFD, ivi compresi SFD incorporati in Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario, se combinata ove rilevante a posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti d'investimento di cui alle Regole della Banca centrale. (Tale disposizione non si applica nel caso di uno SFD basato su un indice a condizione che l'indice sottostante rispetti i criteri di cui alle Regole della Banca centrale).

6.3 I Fondi potranno investire in derivati OTC a condizione che le controparti dei derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e che appartengano a categorie approvate dalla Banca centrale.

¹ La vendita allo scoperto degli strumenti del mercato monetario da parte degli OICVM è vietata.

6.4 L'investimento in SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti definiti dalla Banca centrale.

Appendice II Mercati consentiti

Si riporta di seguito un elenco delle borse valori e dei mercati regolamentati su cui gli investimenti dei Fondi in titoli e SFD diversi dagli investimenti consentiti in investimenti non quotati saranno quotati o negoziati in conformità ai requisiti della Banca centrale. Fatti salvi gli investimenti consentiti in investimenti non quotati, l'investimento di ciascun Fondo in titoli e strumenti derivati sarà limitato alle borse valori e ai mercati di seguito elencati, fatta salva l'approvazione della Banca depositaria. La Banca centrale non pubblica un elenco delle borse valori o dei mercati approvati.

(a) Qualunque borsa valori che sia:

(i) ubicata in uno Stato membro del SEE; o

(ii) ubicata in Australia, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Nuova Zelanda, in Svizzera, negli Stati Uniti d'America; o

(b) qualunque borsa valori inclusa nell'elenco di seguito riportato:

Argentina - Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario; La Plata

Bahreïn - Bahrain Stock Exchange;

Bangladesh - Dhaka, Chittagong Stock Exchange

Botswana - Botswana Stock Exchange;

Brazil
BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e Cetip SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos; Bolsa de Valores de Rio de Janeiro, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe-Alagoas; Bolsa de Valores Extremo Sul; Bolsa de Valores Minas-Espirito Santo-Brasilia, Bolsa de Valores do Parana, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba, Bolsa de Valores De Sontos, Bolsa de Valores de Sao Paulo; Bolsa de Valores Regional. Brazilian Futures Exchange.

Cile - Santiago Stock Exchange; Bolsa Electronica de Chile

Cina - Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange;

Colombia - Bolsa de Valores de Colombia; Bolsa de Bogata; Bolsa de Bolsa de Occidente

Egitto - Nile Stock Exchange ed Egyptian Exchange; Alexandria Stock Exchange;
Cairo Stock Exchange

Ghana - Ghana Stock Exchange;

Hong Kong - Hong Kong Futures Exchange Ltd; Hong Kong Exchange

India - Mumbai Stock Exchange e the National Stock Exchange of India; Bangalooru Stock Exchange; Calcutta Stock Exchange; Chennai Stock Exchange; Cochin Stock Exchange; Delhi Stock Exchange; Gauhati Stock Exchange; Hyderabad Stock Exchange; Ludhiana

Stock Exchange; Magadh Stock Exchange; Mumbai Stock Exchange; National Stock Exchange of India; Pune Stock Exchange; The Stock Exchange – Ahmedabad; Uttar Pradesh Stock Exchange

Indonesia	-	Jakarta Stock Exchange; Surabaya Stock Exchange
Israele	-	Tel Aviv Stock Exchange;
Giordania	-	Amman Stock Exchange;
Kenya	-	Nairobi Stock Exchange;
Kuwait	-	Kuwait Stock Exchange;
Malesia	-	Kuala Lumpur Stock Exchange;
Mauritius	-	Stock Exchange of Mauritius;
Messico	-	Bolsa Mexicana de Valores;
Marocco	-	Casablanca Stock Exchange;
Nigeria	-	(i) Nigerian Stock Exchange di Lagos; (ii) Nigerian Stock Exchange di Kaduna (iii) Nigerian Stock Exchange di Port Harcourt
Oman	-	Muscat Securities Market;
Pakistan	-	Islamabad Stock Exchange; Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange
Perù		Bolsa de Valores de Lima;
Filippine	-	Philippines Stock Exchange;
Qatar	-	Doha Stock Exchange;
Russia	-	RTS Stock Exchange, Moscow Exchange (esclusivamente in relazione alle azioni negoziate ai livelli 1 o 2 della relativa borsa valori);
Singapore	-	The Stock Exchange of Singapore;
Sudafrica	-	Johannesburg Stock Exchange;
Corea del Sud	-	Korea Exchange (KRX) KOSDAQ Market
Sri Lanka	-	Colombo Stock Exchange

Taiwan	-	Taipei Stock Exchange Corporation; Taiwan Stock Exchange Corporation Gre Tai Securities Market
Thailandia	-	The Stock Exchange of Thailand;
Turchia	-	Istanbul Stock Exchange;
Ucraina	-	Ukrainian Stock Exchange
Venezuela	-	Caracas Stock Exchange
Venezuela	-	Maracaibo Stock Exchange
Venezuela	-	Venezuela Electronic Stock Exchange
Zambia	-	Lusaka Stock Exchange

(c) quanti di seguito riportati:

il mercato organizzato dall'International Capital Market Association;

il (i) mercato condotto da banche e altri istituti regolamentati dalla Financial Conduct Authority britannica (la "**FCA**") e soggetto alle disposizioni di Condotta interprofessionale del Market Conduct Sourcebook della FCA e (ii) il mercato in prodotti non di investimento soggetto alle linee guida contenute nel Non-Investment Products Code stilato dai partecipanti al mercato di Londra, ivi comprese FCA e Bank of England;

il mercato dei titoli di Stato statunitensi condotto dai principali intermediari regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York e dalla Securities and Exchange Commission statunitense;

il mercato over-the-counter statunitense condotto da intermediari principali e secondari regolamentato dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers (e dagli istituti bancari regolamentati dal Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation statunitensi);

KOSDAQ;

NASDAQ;

SESDAQ;

TAISDAQ/Gretai Market;

The Chicago Board of Trade;

The Chicago Mercantile Exchange;

il mercato over-the-counter giapponese regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;

il mercato over-the-counter dei titoli di Stato canadesi regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada;

il mercato francese dei Titres de Créances Négociables (mercato over-the-counter dei titoli di debito negoziabili);

Appendice III Fattori di rischio

1 Informazioni generali

Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio sia per il reddito che per il capitale.

Vi sono rischi associati all'investimento nella ICAV e nelle Azioni di ciascun Fondo.

I rischi descritti all'interno del presente Prospetto non saranno da considerarsi come un elenco completo dei rischi che i potenziali investitori dovrebbero valutare prima di investire in un Fondo. I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che un investimento in un Fondo potrebbe essere di volta in volta esposto ad altri rischi.

A diversi Fondi e/o Classi possono applicarsi rischi diversi. I dettagli relativi ai rischi specifici associati a uno specifico Fondo o Classe aggiuntivi rispetto a quelli descritti nella presente sezione saranno riportati nel relativo Supplemento.

Gli investitori non dovranno considerare i contenuti del presente Prospetto quali consulenze relative a questioni legali, fiscali, d'investimento o di altra natura. In caso di dubbi circa i contenuti del presente Prospetto, i rischi correlati all'investimento nella ICAV o in un Fondo o l'adeguatezza dell'investimento nella ICAV o in un Fondo, si prega di consultare il proprio intermediario, direttore di banca, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Poiché il prezzo delle Azioni di ciascun Fondo potrebbe aumentare così come diminuire, la ICAV non costituisce un investimento adeguato per gli investitori che non siano in grado di sostenere una perdita.

I risultati ottenuti nel passato dalla ICAV o da qualunque Fondo non dovranno essere presi in considerazione quali indicatori dei risultati futuri.

2 Rischi d'investimento

2.1 Rischi d'investimento generici

I titoli e gli strumenti in cui i Fondi investono sono soggetti a normali oscillazioni di mercato e ad altri rischi intrinseci nell'investimento negli stessi, e non può esservi alcuna garanzia che si verifichi un apprezzamento del valore.

Non può esservi alcuna garanzia che un Fondo consegua il proprio obiettivo d'investimento. Il valore delle Azioni potrà aumentare o diminuire, in quanto il valore del capitale dei titoli in cui un Fondo investe può oscillare. Il reddito da investimento di ciascun Fondo si basa sul reddito conseguito attraverso i titoli detenuti, meno le spese sostenute. Pertanto, il reddito da investimento del Fondo potrebbe oscillare in risposta a variazioni delle suddette spese o del suddetto reddito.

2.2 Rischio di credito

Non vi può essere alcuna garanzia che gli emittenti dei titoli o di altri strumenti in cui un Fondo investe non siano soggetti a difficoltà creditizie che comportino la perdita di tutte o parte delle somme investite nei suddetti titoli o strumenti o pagamenti dovuti sui suddetti titoli o strumenti (nonché eventuali apprezzamenti delle somme investite nei suddetti titoli).

2.3 Rischio di variazione dei tassi d'interesse

Il valore delle Azioni può risentire di significative oscillazioni sfavorevoli dei tassi d'interesse.

2.4 **Rischio valutario e rischio di tasso d'interesse**

Tassi di cambio: I tassi di cambio potranno oscillare in modo significativo nel corso di brevi periodi di tempo causando, congiuntamente ad altri fattori, l'oscillazione del Valore patrimoniale netto di un Fondo. Nella misura in cui una parte significativa del patrimonio complessivo di un Fondo sia denominata nelle valute di paesi specifici, il Fondo sarà più suscettibile al rischio di sviluppi economici e politici avversi all'interno dei suddetti paesi.

Valuta delle attività/Valuta di base: Le attività di un Fondo potranno essere denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base del Fondo e variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di base e la valuta dell'attività potranno comportare una riduzione del valore delle attività del Fondo espresso nella Valuta di base. Sebbene non vi sia obbligato, il relativo Gestore degli investimenti potrà tentare di ridurre tale rischio di cambio attraverso l'uso di SFD. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che tale riduzione possa avere successo.

Valuta di base/Valuta di denominazione delle Classi: Le Classi di Azioni di un Fondo potranno essere denominate in valute diverse dalla Valuta di base del Fondo e variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di base e la valuta di denominazione della Classe potranno comportare una riduzione del valore della partecipazione dell'investitore espressa nella Valuta di base anche nei casi in cui la Classe sia oggetto di copertura. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che tale riduzione possa avere successo. Per ulteriori informazioni si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione del presente Prospetto intitolata "Classi con copertura". Laddove la Classe sia priva di copertura, al momento della sottoscrizione, del rimborso, della conversione e delle distribuzioni si procederà a una conversione valutaria secondo i tassi di cambio in vigore.

Copertura del rischio valutario e del rischio di tasso d'interesse: I Fondi potranno sottoscrivere operazioni valutarie o di cambio e/o utilizzare derivati per tentare di proteggersi dall'oscillazione del valore relativo delle posizioni del portafoglio a seguito di variazioni dei tassi di cambio o dei tassi d'interesse tra le date di negoziazione e di regolamento di operazioni in titoli specifici o di operazioni in titoli previste. Sebbene tali operazioni siano volte a minimizzare il rischio di perdita dovuto a una flessione del valore della valuta o del tasso d'interesse oggetto di copertura, esse limitano inoltre qualunque potenziale utile che potrebbe essere realizzato laddove il valore della valuta o del tasso d'interesse oggetto di copertura aumentassero. La corrispondenza esatta tra gli importi dei contratti interessati e il valore dei titoli interessati non sarà di norma possibile poiché il valore futuro di tali titoli varierà a seguito di movimenti di mercato del valore di tali titoli tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di scadenza. Non è possibile garantire che una strategia di copertura consenta di ottenere risultati ottimali perfettamente correlati al profilo degli investimenti di qualunque Fondo. Potrebbe non essere possibile procedere a copertura rispetto a oscillazioni generalmente previste dei tassi di cambio o d'interesse a un prezzo sufficiente a proteggere le attività dalla prevista flessione del valore delle posizioni di portafoglio a seguito delle suddette oscillazioni. La performance di un Fondo potrebbe risentire in modo significativo delle oscillazioni dei tassi di cambio poiché le posizioni valutarie detenute da un Fondo potrebbero non corrispondere ai titoli detenuti.

Classi con copertura della duration: Taluni Fondi potrebbero offrire Classi di Azioni con copertura della duration. Tali Classi di Azioni dovrebbero consentire di limitare l'effetto delle oscillazioni dei tassi d'interesse attraverso la copertura del rischio di tasso d'interesse del patrimonio netto delle suddette Classi di Azioni rispetto a un obiettivo di duration compreso tra zero e sei mesi. Tale copertura viene di norma raggiunta attraverso l'utilizzo di SFD, di norma future su tassi d'interesse. Gli Azionisti delle Classi di Azioni con copertura della duration dovrebbero essere consapevoli del fatto che, nonostante si intenda limitare l'effetto delle oscillazioni dei tassi d'interesse,

il processo di copertura della duration potrebbe non fornire una copertura accurata. Non vi è inoltre alcuna garanzia che la copertura possa avere pieno successo. In caso di flessione dei tassi d'interesse, il processo di copertura della duration potrebbe inoltre influire in modo negativo sugli Azionisti delle Classi di Azioni con copertura della duration. Non è possibile garantire che una strategia di copertura consenta di ottenere risultati ottimali perfettamente correlati al profilo degli investimenti di qualunque Fondo. Potrebbe non essere possibile procedere a copertura rispetto a oscillazioni generalmente previste dei tassi d'interesse a un prezzo sufficiente a proteggere le attività dalla prevista flessione del valore delle posizioni di portafoglio a seguito delle suddette oscillazioni.

Per ulteriori informazioni si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione del presente Prospetto intitolata "Classi con copertura".

2.5 **Rischio legato ai derivati e alle Operazioni di finanziamento tramite titoli**

Informazioni generali: L'uso di derivati e di Operazioni di finanziamento tramite titoli può comportare maggiori rendimenti nonché maggiori rischi per gli investimenti. I derivati possono essere utilizzati quali mezzi per ottenere esposizione indiretta a un'attività, a un tasso o a un indice specifici e/o nell'ambito di una strategia finalizzata a ridurre l'esposizione ad altri rischi, quali il rischio di tasso d'interesse o il rischio valutario. L'uso di derivati comporta rischi diversi o potenzialmente maggiori rispetto ai rischi associati all'investimento diretto in titoli e altri investimenti. Essi comportano inoltre il rischio di determinazione erronea dei prezzi o di valutazione erronea e il rischio che variazioni del valore del derivato possano non essere perfettamente correlati all'attività, al tasso o all'indice sottostanti.

L'investimento in uno strumento derivato può far sì che il Fondo perda più dell'importo nominale investito. Inoltre, potrebbero non essere disponibili in ogni circostanza operazioni derivate adeguate e non può esservi alcuna garanzia che il Fondo proceda a tali operazioni al fine di ridurre l'esposizione ad altri rischi quando ciò potrebbe avere effetti positivi.

I prezzi degli strumenti derivati sono altamente volatili. Le oscillazioni dei prezzi dei contratti derivati sono influenzate, tra l'altro, da tassi d'interesse, variazioni dei rapporti tra domanda e offerta, programmi di controllo commerciale, fiscale, monetario e di cambio e politiche di governi, eventi politici ed economici nazionali e internazionali, variazioni delle leggi e delle politiche locali. Inoltre, i governi intervengono talvolta sia direttamente che attraverso dei regolamenti su taluni mercati, nello specifico mercati valutari e relativi a future e opzioni su tassi d'interesse. Tale intervento è spesso mirato a influenzare direttamente i prezzi e potrebbe, congiuntamente ad altri fattori, far sì che tutti i suddetti mercati si muovano rapidamente nella stessa direzione per via, tra l'altro, di oscillazioni dei tassi d'interesse. L'uso di derivati comporta inoltre taluni rischi specifici, tra cui (1) dipendenza dalla capacità di prevedere movimenti dei prezzi dei titoli oggetto di copertura e movimenti dei tassi d'interesse; (2) correlazione imperfetta tra gli strumenti di copertura e i titoli o i settori di mercato oggetto di copertura; (3) il fatto che le competenze necessarie per utilizzare tali strumenti sono diverse da quelle necessarie per selezionare i titoli del Fondo; e (4) la possibile assenza di un mercato liquido per uno strumento specifico in un momento specifico.

Le Operazioni di finanziamento tramite titoli comportano diversi rischi per la ICAV e i suoi investitori, tra cui il rischio di controparte se la controparte di un'Operazione di finanziamento tramite titoli non onora il proprio obbligo di restituzione di attività equivalenti a quelle ad essa consegnate dal Fondo interessato, e il rischio di liquidità se il Fondo non è in grado di liquidare le garanzie collaterali ricevute a copertura dell'inadempimento della controparte.

Rischio legato al prestito di titoli: per quanto riguarda le concessioni di credito, sussistono rischi di ritardo e di recupero. Laddove i prestatari di titoli falliscano dal

punto di vista finanziario o non adempiano ai propri obblighi nell'ambito di qualunque operazione di prestito titoli, si ricorrerà alle garanzie collaterali fornite in relazione alle suddette operazioni. Le operazioni di prestito titoli comporteranno la ricezione di garanzie collaterali. Sussiste tuttavia il rischio che il valore delle garanzie collaterali possa diminuire e che di conseguenza i Fondi possano subire delle perdite.

Contratti di pronti contro termine: un Fondo può stipulare contratti di pronti contro termine. Di conseguenza, i Fondi sosterranno un rischio di perdita in caso di inadempienza delle controparti delle operazioni rispetto ai relativi obblighi, e l'esercizio dei diritti di cessione dei titoli sottostanti da parte del Fondo interessato potrà essere posticipato o impossibile. Nello specifico, i Fondi saranno soggetti al rischio di una possibile flessione del valore dei titoli sottostanti nel corso dei periodi in cui i Fondi stessi tenteranno di far valere i propri diritti nei confronti degli stessi, il rischio di sostenere spese associate all'esercizio dei suddetti diritti e il rischio di perdere tutto o parte dell'utile derivante dal contratto.

Assenza di regolamenti; Rischio di controparte: In linea di massima, sui mercati OTC (in cui le valute, i contratti spot e option, talune opzioni su valute e swap sono di norma negoziati) vi sono meno regolamenti governativi e supervisione delle operazioni rispetto alle operazioni sottoscritte sulle borse valori riconosciute. I derivati OTC mancano di trasparenza in quanto sono contratti negoziati privatamente e le informazioni a essi relative sono di norma disponibili esclusivamente per le parti contraenti. Sebbene siano state introdotte delle misure ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di derivati OTC, controparti centrali e trade repository ("**EMIR**") volti a mitigare i rischi insiti nell'investimento in derivati OTC e migliorare la trasparenza, queste tipologie di investimenti continuano a presentare sfide relative alla chiara comprensione della natura e del livello dei rischi coinvolti. Inoltre, molte delle tutele offerte ai partecipanti a talune borse valori riconosciute, quale la garanzia della performance di una stanza di compensazione, potrebbero non essere disponibili in relazione alle operazioni OTC.

Le controparti dei derivati OTC saranno le società specifiche coinvolte nelle operazioni anziché le borse valori riconosciute, e di conseguenza il fallimento o l'inadempienza di una controparte con cui il Fondo negozi derivati OTC potrebbe comportare perdite significative per il Fondo. Inoltre, le controparti potrebbero non procedere alla liquidazione di un'operazione in conformità ai relativi termini e condizioni poiché il contratto non sia legalmente applicabile o poiché non rifletta accuratamente le intenzioni delle parti o per via di una controversia relativa ai termini del contratto (in buona fede o meno) o per via di problemi in termini di credito o liquidità, causando pertanto una perdita per il Fondo. Nella misura in cui una controparte non adempia al proprio obbligo e l'esercizio dei diritti del Fondo rispetto agli investimenti nel relativo portafoglio subisca ritardi o sia vietato, esso potrà subire una flessione del valore della propria posizione, perdere utili e sostenere costi associati alla rivendicazione dei propri diritti. Indipendentemente dalle misure che il Fondo potrebbe attuare per ridurre il rischio di credito della controparte, non vi è tuttavia alcuna garanzia che una controparte non possa risultare insolvente o che il Fondo non subisca perdite derivanti dalle operazioni. L'esposizione alle controparti sarà conforme alle limitazioni all'investimento applicabili al Fondo.

Rischio di credito e Rischio di controparte: I Fondi saranno esposti al rischio di credito in relazione alle controparti con cui operano o rispetto alle quali emettono margini o garanzie collaterali rispetto alle operazioni in strumenti derivati. Nella misura in cui una controparte non adempia al proprio obbligo e l'esercizio dei diritti del Fondo rispetto agli investimenti nel relativo portafoglio subisca ritardi o sia vietato, esso potrà subire una flessione del valore della propria posizione, perdere utili e sostenere costi associati alla rivendicazione dei propri diritti. Indipendentemente dalle misure che il Fondo potrebbe attuare per ridurre il rischio di credito della controparte, non vi è

tuttavia alcuna garanzia che una controparte non possa risultare insolvente o che il Fondo non subisca perdite derivanti dalle operazioni.

Rischio di correlazione: I prezzi degli strumenti derivati potrebbero essere correlati in modo imperfetto ai prezzi dei titoli sottostanti, ad esempio, per via dei costi legati alle operazioni e alle oscillazioni dei tassi d'interesse.

Rischio collaterale: Le garanzie collaterali o i margini potrebbero essere trasferiti dal Fondo a una controparte o a un broker rispetto a operazioni OTC in SFD od Operazioni di finanziamento tramite titoli. Le attività depositate quali garanzie collaterali o margini presso dei broker potrebbero non essere detenute all'interno di conti separati e potrebbero pertanto divenire disponibili ai creditori dei suddetti broker in caso di insolvenza o fallimento. Se una garanzia è consegnata a una controparte o un broker con trasferimento della proprietà, la garanzia collaterale può essere riutilizzata dalla controparte o dal broker in questione per scopi propri, esponendo quindi il Fondo a un rischio aggiuntivo.

Tra i rischi legati al diritto di riutilizzo della garanzia da parte della controparte vi è il rischio che, con l'esercizio del diritto di riutilizzo, le attività non siano più di proprietà del Fondo in questione, e che il Fondo possa vantare unicamente una pretesa contrattuale alla restituzione di attività equivalenti. In caso di insolvenza di una controparte, il Fondo sarà un creditore non garantito e potrebbe non riuscire a recuperare le proprie attività dalla controparte. Più in generale, le attività soggette a un diritto di riutilizzo da parte della controparte potrebbero essere inserite in una catena complessa di operazioni sulle quali il Fondo o i suoi delegati non hanno informazioni né controllo.

Negoziazione a termine: I contratti a termine e le opzioni sugli stessi, diversamente dai contratti future, non sono negoziati in borsa e non sono standardizzati. Al contrario, banche e intermediari agiscono quali azionisti principali su questi mercati, negoziando ciascuna operazione su base individuale. La negoziazione a termine e in liquidità è sostanzialmente non regolamentata. Non vi è alcuna limitazione alle oscillazioni di prezzo giornaliera e i limiti alle posizioni speculative non sono applicabili. Gli azionisti principali che negoziano sui mercati a termine non sono tenuti a continuare a svolgere la funzione di market maker nelle valute o nelle materie prime da essi negoziate e tali mercati possono attraversare periodi di illiquidità, talvolta di durata significativa. L'illiquidità o la turbativa di mercato potrebbero comportare perdite più significative per un Fondo.

Operazioni di cambio: Quando un Fondo utilizza derivati che alterino le caratteristiche di esposizione valutaria dei titoli detenuti dal Fondo, la performance del Fondo potrebbe risentire in modo significativo dell'andamento dei tassi di cambio poiché le posizioni valutarie detenute dal Fondo potrebbero non corrispondere ai titoli detenuti.

La negoziazione in future e opzioni è speculativa e volatile: Nella negoziazione di future, contratti a termine e opzioni e vari altri strumenti in cui un Fondo può negoziare sono coinvolti rischi significativi. Taluni degli strumenti in cui un Fondo può investire sono sensibili ai tassi d'interesse e ai tassi di cambio, il che significa che il relativo valore e, di conseguenza il Valore patrimoniale netto, oscilleranno con l'oscillare dei tassi d'interesse e/o di cambio. La performance del Fondo dipenderà pertanto in parte dalla relativa capacità di prevedere e rispondere alle suddette oscillazioni dei tassi d'interesse e di cambio, e di utilizzare strategie adeguate al fine di massimizzare i rendimenti del Fondo, tentando al contempo di minimizzare i rischi associati al relativo capitale d'investimento. La variazione del livello di volatilità del mercato rispetto alle previsioni del Fondo può produrre perdite significative per il Fondo.

Rischio legale: L'uso di derivati OTC e il ricorso ad Operazioni di finanziamento tramite titoli esporrà i Fondi al rischio che la documentazione legale dei relativi contratti non rifletta in modo adeguato le intenzioni delle parti.

Rischio di margine: I Fondi potranno essere obbligati a versare margini di garanzia e premi delle opzioni in relazione ai contratti future e di opzione sottoscritti dai singoli Fondi. Sebbene i contratti negoziati in borsa siano di norma garantiti dalla relativa borsa valori, i Fondi interessati potranno tuttavia essere esposti a frode e insolvenza da parte dei rispettivi broker attraverso i quali le operazioni siano state sottoscritte. I Fondi interessati tenteranno di ridurre al minimo tale rischio negoziando esclusivamente attraverso broker di qualità elevata, giudicati sulla base di fattori quali il rating di credito, la patrimonializzazione di vigilanza e la capitalizzazione di mercato, lo status giuridico e la giurisdizione di origine, e/o quella della sua controllante.

Liquidità dei Contratti future: Le posizioni in future potrebbero risultare illiquide in quanto talune borse valori limitano le oscillazioni che i prezzi di alcuni contratti future possono far registrare nel corso di un unico giorno attraverso regolamenti indicati come "limiti alle oscillazioni giornaliere dei prezzi" o "limiti giornalieri". In base a tali limiti giornalieri, nel corso di un singolo giorno di negoziazione non potranno essere eseguite negoziazioni a prezzi superiori ai limiti giornalieri. Laddove il prezzo di uno specifico contratto future aumenti o diminuisca di un importo pari al limite giornaliero, non potranno essere acquisite o liquidate posizioni se non da operatori disposti a scambiare a un importo equivalente o compreso entro tale limite. Ciò potrebbe impedire a un Fondo di liquidare posizioni sfavorevoli.

Necessità di rapporti di negoziazione con le controparti: I partecipanti al mercato valutario OTC sottoscrivono di norma operazioni esclusivamente con le controparti che ritengono possano essere sufficientemente affidabili dal punto di vista creditizio, a meno che la controparte non offra margini, garanzie collaterali, lettere di credito o altre forme di protezione del credito. Sebbene la ICAV ritenga di essere in grado di stabilire i necessari rapporti commerciali con le controparti al fine di consentire ai Fondi di effettuare operazioni sui mercati OTC, non vi è alcuna garanzia che la stessa sia in grado di farlo. Un'incapacità nello stabilire i suddetti rapporti limiterebbe le attività dei Fondi e potrebbe far sì che gli stessi siano tenuti a svolgere una parte più significativa delle suddette attività sui mercati della liquidità o negoziati in borsa. Inoltre, le controparti con cui un Fondo prevede di stabilire i suddetti rapporti non saranno obbligate a mantenere le linee di credito concesse a un Fondo, e le suddette controparti potrebbero decidere di ridurre o cessare le suddette linee di credito secondo la propria discrezione.

2.6 Rischio legato ai mercati emergenti

Laddove un Fondo investa in titoli dei mercati emergenti potrebbero presentarsi ulteriori rischi. Questi includono:

Criteri contabili: nei mercati emergenti non sono applicati criteri e pratiche contabili, di revisione e finanziari uniformi.

Rischio commerciale: in alcuni mercati emergenti, come ad esempio la Russia, crimine e corruzione, tra cui estorsione e frode, pongono un rischio per le società. I patrimoni e i dipendenti degli investimenti sottostanti potrebbero divenire obiettivi di furti, violenza e/o estorsioni.

Rischio geografico: il valore delle attività dei Fondi potrebbe risentire di incertezze politiche, legali, economiche e fiscali. Le leggi e i regolamenti esistenti potrebbero non essere applicati in modo coerente.

Rischio valutario: le valute in cui gli investimenti sono denominati potrebbero essere instabili, potrebbero essere soggette a significative svalutazioni e potrebbero non essere liberamente convertibili.

Rischio di custodia: le banche depositarie potrebbero non essere in grado di offrire il livello di servizi e di custodia, regolamento e amministrazione dei titoli che è usuale nei mercati più sviluppati e vi è il rischio che i Fondi non siano riconosciuti come i

proprietari dei titoli detenuti per loro conto da un sub-depositario. Poiché alcuni Fondi possono investire in mercati in cui i sistemi di negoziazione, regolamento e custodia non sono pienamente sviluppati, le attività dei Fondi che siano negoziate sui suddetti mercati e che siano state affidate a dei sub-depositari nei suddetti mercati potrebbero essere esposte a rischi in circostanze in cui la Banca depositaria non abbia alcuna responsabilità. Quanto sopra esposto potrebbe avvenire nei mercati emergenti o di frontiera nonché in paesi quali la Russia o la Cina. Le regole che disciplinano la corporate governance non sono sviluppate e pertanto possono offrire scarsa protezione agli azionisti.

Divulgazione: gli investitori potrebbero disporre di informazioni fiscali e di altra natura meno complete e affidabili.

Legale: le infrastrutture legali e gli standard contabili, di revisione e di reporting di alcuni paesi in cui gli investimenti potrebbero essere effettuati potrebbero non fornire agli investitori lo stesso livello di protezione o di informazioni rispetto a quello di cui gli stessi godono di norma nei principali mercati azionari. I rischi associati a molti sistemi legali dei mercati emergenti (come ad esempio il sistema legale russo) includono (i) la natura non testata dell'indipendenza della magistratura e la relativa immunità da influenze economiche, politiche o nazionalistiche; (ii) inconsistenze tra leggi, decreti presidenziali e ordini e delibere governativi e ministeriali; (iii) l'assenza di linee guida giudiziarie e amministrative in materia di interpretazione delle leggi applicabili; (iv) un elevato livello di discrezione da parte delle autorità governative; (v) conflittualità tra leggi e regolamenti locali, regionali e federali; (vi) la relativa inesperienza di giudici e tribunali in materia di interpretazione di nuove norme legali; e (vii) l'imprevedibilità dell'applicazione delle sentenze e dei lodi arbitrari stranieri. Non vi è alcuna garanzia che possano essere implementate ulteriori riforme giudiziarie mirate a bilanciare i diritti di autorità governative e private nei tribunali e a ridurre le cause di rinnovo di contenzioso di casi decisi che diano vita a un sistema giudiziario affidabile e indipendente.

Caratteristiche di mercato/Rischi di liquidità e di regolamento: in generale, i mercati emergenti si trovano ancora nelle fasi iniziali del relativo sviluppo, presentano un volume inferiore, sono meno liquidi e registrano una maggiore volatilità rispetto ai mercati più consolidati e molti mercati emergenti non sono altamente regolamentati. I titoli dei mercati emergenti potranno risultare difficilmente commercializzabili. La combinazione di volatilità dei prezzi e della natura meno liquida dei mercati azionari dei paesi emergenti potrebbe, in taluni casi, influire sulla capacità dei Fondi di acquisire o cedere titoli al prezzo e nel momento in cui intendono farlo, e di conseguenza potrebbe influire in modo negativo sulla performance d'investimento dei Fondi. Il regolamento delle operazioni potrebbe essere soggetto a ritardi e incertezze amministrative.

Rischio politico: il rischio di interventi governativi è particolarmente elevato nei mercati emergenti per via sia del clima politico di molti di questi paesi che del carattere meno sviluppato dei relativi mercati ed economie. In futuro gli interventi governativi potrebbero influire in modo significativo sulle condizioni economiche di tali paesi, il che potrebbe influire sulle società del settore privato e sul valore dei titoli inclusi nei portafogli dei Fondi.

Fiscalità: I sistemi fiscali di alcuni paesi emergenti sono soggetti a interpretazioni variabili, frequenti variazioni e ad applicazione incoerente a livello federale, regionale e locale. Le leggi fiscali di alcuni paesi emergenti sono in fase iniziale di sviluppo e non sono chiaramente consolidate come quelle dei paesi più sviluppati.

Rischio legato ai mercati di frontiera: Investire nei titoli di emittenti che operano nei mercati emergenti di frontiera comporta un elevato livello di rischio e considerazioni specifiche non tipicamente associate all'investimento in mercati sviluppati più tradizionali. Inoltre, i rischi associati all'investimento nei titoli di emittenti che operano

nei paesi dei mercati emergenti sono amplificati nel caso dell'investimento nei mercati emergenti di frontiera. Queste tipologie di investimenti potrebbero risentire di fattori solitamente non associati agli investimenti in mercati sviluppati più tradizionali, ivi compresi rischi associati a espropriazione e/o nazionalizzazione, instabilità politica o sociale, pervasività della corruzione e del crimine, conflitti armati, effetti delle guerre civili sull'economia, disordini religiosi o etnici e ritiro o mancato rinnovo di qualsivoglia licenza che consenta ai Fondi di negoziare i titoli di paesi specifici, imposte confiscatorie, limitazioni ai trasferimenti di attività, assenza di contabilità uniforme, standard contabili e di revisione, informazioni finanziarie e di altra natura meno disponibili al pubblico, sviluppi diplomatici che potrebbero influire sull'investimento in quei paesi e potenziali difficoltà nell'applicazione dei vincoli contrattuali. Tali rischi e considerazioni specifiche rendono gli investimenti in titoli dei mercati emergenti di frontiera di natura altamente speculativa e, di conseguenza, un investimento nelle azioni di un Fondo dovrà essere inteso come altamente speculativo e potrebbe non risultare adeguato per gli investitori che non siano in grado di far fronte alla perdita dell'intero investimento. Laddove un Fondo investa una percentuale significativa delle relative attività in un singolo mercato emergente di frontiera, questo sarà soggetto a un maggiore rischio associato all'investimento nei mercati emergenti di frontiera e a ulteriori rischi associati al paese specifico.

2.7 **Rischi azionari**

Il prezzo delle azioni oscilla sulla base di variazioni delle condizioni finanziarie di una società e delle condizioni di mercato ed economiche generali. I prezzi delle azioni possono oscillare giornalmente a seconda delle condizioni di mercato. I mercati possono essere influenzati da una serie di fattori quali notizie politiche ed economiche, pubblicazione di risultati societari, andamenti demografici, eventi catastrofici e più ampie aspettative di mercato. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire. Un Fondo che investa in azioni potrebbe subire perdite significative.

2.8 **Rischio legato alla gestione efficiente del portafoglio**

La ICAV potrà impiegare, per conto dei relativi Fondi, tecniche e strumenti relativi a Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari (ivi compresi SFD) in cui essa investe ai fini della gestione efficiente del portafoglio. Molti dei rischi correlati all'utilizzo di derivati, come specificato nella sezione intitolata "**Rischio legato ai derivati**" di cui sopra, saranno ugualmente rilevanti in fase di utilizzo delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Congiuntamente alla sottosezione intitolata "Informazioni generali", si consiglia di prestare particolare attenzione alle sottosezioni intitolate "Rischio di credito e Rischio di controparte" e "Rischio collaterale". Gli investitori sono inoltre pregati di notare che di volta in volta i Fondi potranno impegnarsi con controparti di contratti di pronti contro termine attivi/passivi e/o agenti di prestito titoli che siano parti correlate della Banca depositaria o di altri fornitori di servizi della ICAV. Tale selezione potrebbe talvolta creare un conflitto d'interessi con il ruolo della Banca depositaria o di altri fornitori di servizi rispetto alla ICAV. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili alle suddette operazioni con parti correlate si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "**Conflitti d'interessi**". L'identità delle suddette parti correlate sarà specificata all'interno delle relazioni semestrale e annuale della ICAV.

2.9 **Rischio d'investimento in titoli a reddito fisso**

I prezzi dei titoli a reddito fisso oscillano in risposta alle percezioni relative all'affidabilità creditizia degli emittenti e tendono inoltre a variare contrariamente rispetto ai tassi d'interesse del mercato. Il valore dei suddetti titoli potrebbe diminuire in caso di aumento dei tassi d'interesse. Al contrario, in caso di flessione dei tassi, il valore dei suddetti investimenti potrebbe aumentare. Tipicamente, più tempo resterà

alla scadenza più forti saranno le suddette variazioni. Un Fondo che investa in titoli a reddito fisso sarà soggetto al rischio di credito (ovvero il rischio che un emittente di titoli non sia in grado di o non intenda pagare il capitale e gli interessi quando dovuti, o che il valore di un titolo soffra poiché gli investitori ritengano che l'emittente sia meno in grado di o non intenda pagare). Ciò è ampiamente misurato dai rating creditizi dei titoli in cui un Fondo investe. Tuttavia, i rating rappresentano esclusivamente opinioni delle agenzie che li emettono e non costituiscono garanzie assolute in termini di qualità.

Non tutti i titoli di Stato sono garantiti dalla buona fede e dalla reputazione del relativo governo nazionale. Alcuni sono garantiti esclusivamente dal credito dell'agenzia o dell'ente emittente. Di conseguenza, vi è almeno una possibilità di inadempienza di tali titoli di Stato in cui i Fondi possono investire, il che potrebbe assoggettare i Fondi stessi a ulteriori rischi di credito.

Laddove un Fondo investa in titoli con rating medio o basso e titoli privi di rating di qualità comparabile, il Fondo potrà realizzare un rendimento corrente più elevato rispetto al rendimento offerto dai titoli con rating più elevato, ma l'investimento in questi titoli comporta una maggiore volatilità del prezzo e il rischio di perdita del reddito e del capitale, ivi compresa la possibilità di inadempienza o di fallimento degli emittenti dei suddetti titoli. I titoli che presentano un rating basso e i titoli comparabili privi di rating (collettivamente indicati come i titoli "che presentano un rating basso") potrebbero presentare caratteristiche in termini di qualità e protezione che, secondo il giudizio di un'agenzia di rating, siano superate dalle forti incertezze o dalle principali esposizioni al rischio di condizioni avverse, e siano principalmente speculativi rispetto alla capacità di un emittente di versare gli interessi e rimborsare il capitale in conformità ai termini del relativo obbligo.

Quando le condizioni economiche appaiono in deterioramento, i titoli con rating medio o basso potrebbero perdere valore per via dei maggiori timori circa la qualità creditizia, indipendentemente dai tassi d'interesse in vigore. Gli investitori sono pregati di valutare attentamente i rischi dell'investimento nei titoli ad alto rendimento e comprendere che tali titoli non sono di norma destinati all'investimento a breve termine.

Sviluppi economici avversi possono incidere negativamente sul mercato dei titoli a basso rating, e influire gravemente sulla capacità degli emittenti, in particolare degli emittenti soggetti a un'elevata leva finanziaria, di far fronte ai relativi obblighi o rimborsare le relative obbligazioni alla scadenza, il che potrebbe comportare una maggiore insolvenza rispetto a tali titoli. I titoli con rating basso risentono in particolare di variazioni avverse nei settori in cui gli emittenti operano, nonché di variazioni delle condizioni finanziarie degli emittenti.

I titoli con rating inferiore a BBB- (o equivalenti) e i titoli comparabili privi di rating sono considerati come aventi un rating inferiore a Investment grade e sono di norma noti come "junk bond". Questi sono considerati titoli di scarsa reputazione e di natura principalmente speculativa, e quelli che rientrano nella categoria di rating più bassa potrebbero essere in default e sono di norma considerati dalle agenzie di rating come aventi prospettive estremamente basse di raggiungimento di una reale reputazione in termini di investimento. I rating più bassi di tali titoli riflettono una maggiore possibilità che l'emittente possa non essere in grado di o non intenda effettuare pagamenti puntuali degli interessi e del capitale e risultare pertanto inadempiente. Laddove ciò si verificasse, o si ritenga che ciò possa accadere, i valori di tali titoli di debito saranno di norma più volatili. Un'inadempienza o una presunta inadempienza potrebbe inoltre rendere difficile per i Fondi vendere i titoli di debito a prezzi vicini al valore a cui i Fondi li abbiano precedentemente collocati. Poiché i junk bond sono negoziati principalmente dalle istituzioni, essi presentano di norma un mercato limitato, e per i Fondi potrebbe talvolta risultare difficile stabilirne il fair value.

L'investimento in titoli di debito sovrani comporta taluni rischi. L'autorità governativa che controlla il rimborso del debito potrebbe non volere o non essere in grado di rimborsare il capitale e/o gli interessi quando dovuti in conformità ai termini dei suddetti titoli per via di svariati fattori che possono includere: la portata delle relative riserve in valuta estera; la disponibilità di cambi sufficienti alla data di scadenza del pagamento; la portata relativa dell'onere del debito per l'economia nel suo insieme o la politica debitoria del governo nei confronti del Fondo monetario internazionale e i vincoli politici a cui un debitore governativo potrebbe essere soggetto. Laddove un emittente di titoli di debito sovrano sia insolvente rispetto al pagamento di capitale e/o interessi, i Fondi potrebbero vantare un ricorso legale limitato rispetto all'emittente e/o al garante. In taluni casi, i rimedi potrebbero dover essere perseguiti presso i tribunali della parte inadempiente, e la capacità dei Fondi di ottenere una rivalsa potrebbe risultare limitata. Storicamente, taluni emittenti di titoli di Stato in cui i Fondi potrebbero investire hanno riscontrato difficoltà significative nel far fronte ai relativi obblighi debitori esterni o locali, comportando inadempienze rispetto a taluni obblighi e alla ristrutturazione di taluni indebitamenti. Tali accordi di ristrutturazione hanno incluso l'ottenimento di ulteriore credito per finanziare gli obblighi in essere e la riduzione e la riprogrammazione dei pagamenti degli interessi e del capitale attraverso la negoziazione di nuovi o modificati accordi in termini di credito.

2.10 Rischio di leva finanziaria

I Fondi potrebbero ricorrere alla leva finanziaria a fini d'investimento o nell'ambito di una strategia di copertura, secondo quanto specificato nei rispettivi Supplementi, ove applicabile. L'utilizzo della leva finanziaria crea rischi specifici e può far aumentare in modo significativo il rischio d'investimento dei Fondi. La leva finanziaria offrirà l'opportunità di ottenere un rendimento e un rendimento totale più elevati, sebbene possa al contempo far aumentare l'esposizione dei Fondi al rischio di capitale e a costi d'interesse. Eventuali redditi e utili da investimento ottenuti dagli investimenti effettuati attraverso l'uso della leva finanziaria che superino i costi degli interessi associati agli stessi potrebbero comportare un aumento del Valore patrimoniale netto delle Azioni più rapido rispetto ad altri casi. Al contrario, laddove i costi degli interessi associati siano maggiori rispetto al reddito e agli utili, il Valore patrimoniale netto delle Azioni potrebbe diminuire più rapidamente rispetto ad altri casi.

2.11 Rischio di liquidità

Non tutti i titoli o gli strumenti in cui i Fondi investono saranno quotati o valutati e di conseguenza la liquidità potrebbe risultare scarsa. Inoltre, l'accumulazione e la cessione di partecipazioni in taluni investimenti potrebbero richiedere molto tempo e dover essere svolti a prezzi sfavorevoli. I Fondi potrebbero inoltre riscontrare difficoltà nella cessione delle attività al relativo prezzo equo per via di condizioni di mercato avverse che potrebbero portare a una scarsa liquidità.

2.12 Rischio di capitalizzazione di mercato

Taluni Fondi potrebbero investire nei titoli di società di piccole e medie dimensioni (in termini di capitalizzazione di mercato), o in SFD correlati ai suddetti titoli. Tali titoli possono presentare un mercato più limitato rispetto ai titoli di società di maggiori dimensioni. Di conseguenza, potrebbe risultare più difficile procedere alla vendita dei suddetti titoli in un momento vantaggioso o senza subire una flessione significativa del prezzo rispetto a titoli di società con un'ampia capitalizzazione di mercato e un ampio mercato di negoziazione. Inoltre, i titoli di società a bassa e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità del prezzo in quanto sono di norma più vulnerabili a fattori di mercato avversi quali relazioni economiche sfavorevoli. Ulteriori fattori di rischio associati alle società la cui capitalizzazione di mercato sia bassa o media potrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di seguito

riportati: storia operativa limitata o non dimostrata; bilanci deboli o sottoposti a leva finanziaria, limitata capacità di prestito; margini di profitto bassi o negativi; elevata concentrazione di vendite da un numero limitato di clienti; concorrenza da società più avviate e rischio di gestione dei soggetti chiave.

2.13 Assenza di un mercato secondario

Per le Azioni non è previsto alcun mercato secondario attivo, né si prevede che tale mercato possa svilupparsi. Fatte salve talune condizioni specificate nel presente, ivi compresa la sospensione dei rimborsi o della registrazione dei trasferimenti di Azioni, gli Azionisti saranno tuttavia in grado di effettuare il proprio investimento in un Fondo riscattando le proprie Azioni o mediante il trasferimento a un investitore che sia un investitore idoneo.

2.14 Recenti sviluppi dei mercati finanziari

I recenti sviluppi dei mercati finanziari globali mostrano che il contesto attuale è caratterizzato da un'incertezza straordinaria e potenzialmente senza precedenti. Alla luce di tali recenti turbolenze di mercato e del complessivo indebolimento del settore dei servizi finanziari, la condizione finanziaria della ICAV, dei Gestori degli investimenti e di altri istituti finanziari potrebbe subire conseguenze negative potrebbe essere esposta a rischi, legali, normativi, di reputazione nonché rischi imprevedibili che potrebbero avere un forte effetto negativo sugli affari e sulle operazioni della ICAV.

2.15 Rischio di reinvestimento delle disponibilità liquide a titolo di garanzia

Poiché i Fondi potrebbero reinvestire le garanzie collaterali ricevute, fatte salve le condizioni e i limiti definiti dalla Banca centrale, i Fondi che reinvestano le garanzie collaterali liquide saranno esposti ai rischi associati ai suddetti investimenti, quali il fallimento o l'inadempienza degli emittenti dei singoli titoli.

2.16 Rischio di rimborso

I consistenti rimborsi di Azioni da parte dei Fondi potrebbero far sì che questi siano obbligati a vendere attività in momenti e a prezzi a cui di norma avrebbero preferito non cedere tali attività per via delle conseguenze negative per i Fondi stessi.

2.17 Rischio di declassamento del rating della controparte

La ICAV sottoscriverà operazioni con derivati OTC e Operazioni di finanziamento tramite titoli esclusivamente con le controparti che riterrà sufficientemente affidabili dal punto di vista creditizio. Inoltre i Fondi potrebbero essere tenuti ad astenersi dal sottoscrivere operazioni che prevedano accordi di garanzia collaterale con controparti OTC che non rispettino i criteri di rating creditizio minimi.

Laddove una controparte selezionata dalla ICAV rispetto a un Fondo (che non sia un Istituto rilevante) sia soggetta a un declassamento del rating creditizio, ciò potrebbe avere implicazioni significative per il relativo Fondo dal punto di vista commerciale. Secondo le Regole della Banca centrale, in caso di declassamento del rating della controparte di un'operazione con derivati OTC o un'Operazione di finanziamento tramite titoli a un rating pari o inferiore ad A-2 (o un rating comparabile) il relativo Fondo dovrà rinunciare a procedere a operazioni con la suddetta controparte.

Pertanto i Gestori degli investimenti tenteranno costantemente di monitorare il rating di tutte le controparti OTC (diverse dagli Istituti rilevanti) selezionate dalla ICAV rispetto ai rispettivi Fondi al fine di assicurare che i suddetti rating creditizi minimi siano mantenuti e che nel caso in cui una controparte OTC sia soggetta a un declassamento del rating creditizio siano adottate le misure opportune e necessarie. È tuttavia possibile che le suddette controparti OTC siano soggette a un

declassamento del rating creditizio in circostanze in cui tale declassamento non sia comunicato ai Fondi interessati o identificato dal Gestore degli investimenti interessato, e in tal caso i Fondi potrebbero violare tecnicamente i requisiti normativi relativi alle controparti OTC. Tale rischio normativo va a sommarsi al rischio commerciale associato al proseguimento (e potenzialmente all'esposizione a) della nomina di una controparte OTC con un rating creditizio più basso.

Inoltre, laddove i Gestori degli investimenti interessati siano tenuti ad adottare misure volte a liquidare posizioni con controparti OTC (che non siano Istituti rilevanti) oggetto di un declassamento del rating creditizio, ciò potrebbe causare la liquidazione di posizioni secondo termini sfavorevoli o condizioni di mercato sfavorevoli con conseguenti perdite significative per i Fondi interessati.

Indipendentemente dalle misure che la ICAV potrebbe attuare rispetto a un Fondo per ridurre il rischio di credito della controparte, non vi è alcuna garanzia che una controparte non possa risultare insolvente o che il Fondo non subisca perdite derivanti dalle operazioni.

2.18 Investimenti in Organismi d'investimento collettivo ("OIC")

I Fondi potranno investire in uno o più OIC, ivi compresi gli organismi gestiti da un Gestore degli investimenti o dalle relative affiliate. Quali azionisti di altri OIC, i Fondi potrebbero sostenere, congiuntamente ad altri azionisti, la relativa quota delle spese applicabili all'altro OIC, ivi compresa la Commissione di gestione degli investimenti e/o altre commissioni. Tali commissioni andrebbero a sommarsi alle commissioni di gestione degli investimenti e alle altre spese direttamente sostenute da un Fondo in relazione alle proprie operazioni.

Gli OIC potrebbero presentare cicli di regolamento diversi rispetto a quelli dei Fondi. Pertanto potrebbe esservi uno squilibrio tra i due cicli di regolamento che potrebbe far sì che i Fondi ricorrano temporaneamente al prestito al fine di far fronte a tali obblighi. Ciò potrebbe comportare oneri a carico dei Fondi interessati. Tali prestiti dovranno essere conformi ai Regolamenti. Inoltre, ciascun OIC potrebbe non essere valutato nello stesso momento o nello stesso giorno del relativo Fondo e di conseguenza il valore patrimoniale netto del suddetto OIC utilizzato ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto del relativo Fondo sarà l'ultimo valore patrimoniale netto disponibile in relazione al suddetto OIC (ulteriori dettagli sul calcolo del Valore patrimoniale netto sono riportati alla voce "**Valutazione delle attività**").

Gli OIC possono essere soggetti a leva finanziaria, la quale include l'utilizzo di fondi assunti in prestito e investimenti in SFD. Inoltre, gli stessi potrebbero procedere a vendite allo scoperto. Sebbene tali strategie e tecniche aumentino l'opportunità di conseguire rendimenti più elevati sugli importi investiti, esse comportano inoltre un aumento del rischio di perdite. Il livello dei tassi d'interesse in generale, e i tassi a cui i suddetti fondi possono essere prestati nello specifico, potrebbero influire sui risultati operativi dei Fondi interessati.

Laddove un Fondo investa in OIC, il relativo successo dipenderà dalla capacità dell'OIC di sviluppare e implementare strategie d'investimento che consentano di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Fondo interessato. Le decisioni soggettive prese dall'OIC potrebbero far sì che il relativo Fondo subisca perdite o mancate opportunità di profitto da cui avrebbe potuto altrimenti trarre profitti. Inoltre, la performance complessiva del Fondo interessato dipenderà non solo dalla performance d'investimento dell'OIC, ma anche dalla capacità del relativo Gestore degli investimenti di selezionare e allocare le attività del Fondo tra i suddetti OIC in modo efficace e su base continuativa. Non può esservi alcuna garanzia che le allocazioni effettuate dai Gestori degli investimenti abbiano successo come altre allocazioni che avrebbero potuto altrimenti essere state fatte, o come l'adozione di un approccio statico in cui gli OIC non siano modificati.

2.19 **Rischi legati alla Banca depositaria**

Se un Fondo investe in attività che costituiscono strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia ("**Attività in custodia**"), la Banca depositaria è tenuta a svolgere tutte le funzioni di custodia e risponderà dell'eventuale perdita delle attività in custodia, a meno che non possa provare che la perdita è stata determinata da un evento esterno che esula dal suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante qualunque ragionevole sforzo contrario. Nell'eventualità di tale perdita (ove non provi che essa è stata causata da un evento esterno di questa natura) la Banca depositaria è tenuta a restituire senza indebito ritardo al Fondo attività identiche a quelle perse, o una somma corrispondente.

Se un Fondo investe in attività che non costituiscono strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia ("**Attività non in custodia**"), la Banca depositaria è tenuta unicamente a verificare la titolarità del Fondo su tali attività e a tenere una registrazione delle attività che ha appurato essere di proprietà del Fondo. In caso di perdita di tali attività, la Banca depositaria risponderà unicamente nella misura in cui la perdita sia stata causata dall'inosservanza con negligenza o dolo dei propri obblighi derivanti dal Contratto di deposito.

Essendo probabile che i Fondi possano investire sia in Attività in custodia sia in Attività non in custodia, si osserva che le funzioni di custodia della Banca depositaria relativamente a queste diverse categorie di attività cambiano significativamente, così come il corrispondente livello di responsabilità della Banca depositaria a fronte di tali funzioni.

Riguardo alle Attività in custodia, i Fondi godono di un buon livello di protezione in termini di responsabilità della Banca depositaria. Al contrario, il livello di protezione per le Attività non in custodia è significativamente minore. Pertanto, quanto maggiore è la quota che un Fondo investe in Attività non in custodia, tanto maggiore è il rischio che eventuali perdite di tali attività possano risultare non recuperabili. Anche se si stabilirà caso per caso se uno specifico investimento realizzato dal Fondo è classificabile come Attività in custodia o Attività non in custodia, si osserva che generalmente i derivati scambiati da un Fondo over-the-counter sono Attività non in custodia. È possibile che anche altre attività in cui un Fondo investe di volta in volta possano avere un trattamento analogo. Alla luce dell'inquadramento della responsabilità della Banca depositaria definito da OICVM V, da un punto di vista di custodia, le Attività non in custodia espongono il Fondo a un rischio maggiore rispetto alle Attività in custodia, quali ad esempio azioni od obbligazioni quotate.

2.20 **Fase di lancio e fase di scioglimento**

I potenziali investitori sono pregati di notare che le politiche d'investimento dei Fondi potrebbero non essere pienamente implementate o rispettate durante le fasi di lancio e di scioglimento degli stessi in cui le posizioni d'investimento iniziali vengono definite o le posizioni finali vengono liquidate, a seconda dei casi. Inoltre, rispetto alla fase di lancio dei Fondi, la Banca centrale consente a questi ultimi di derogare da taluni Regolamenti per sei (6) mesi dalla data dell'autorizzazione, a condizione che i Fondi continuino a rispettare il principio della ripartizione del rischio. Rispetto alla fase di scioglimento e in conformità ai termini del presente Prospetto e dell'Atto costitutivo, gli Azionisti saranno informati preventivamente in caso di scioglimento del relativo Fondo. Di conseguenza, gli Azionisti potrebbero essere esposti a diverse tipologie di rischio d'investimento e potrebbero percepire un rendimento diverso da quello che avrebbero percepito nel pieno rispetto delle relative politiche d'investimento e/o laddove i Regolamenti fossero stati mantenuti (non può esservi alcuna garanzia che i

Fondi conseguano il proprio obiettivo d'investimento) nel corso della fase di lancio o di scioglimento di un Fondo.

2.21 **Standard contabili, di revisione e finanziari**

Gli standard contabili, di revisione e finanziari di molti dei paesi in cui i Fondi potrebbero investire potrebbero essere meno dettagliati di quelli applicabili all'interno dell'Unione europea.

2.22 **Dipendenza dal Personale chiave**

La performance d'investimento dei Fondi dipenderà dai servizi di taluni dipendenti chiave dei rispettivi Gestori degli investimenti e dei relativi delegati. Sebbene possano essere attuate misure relative agli imprevisti, in caso di morte, incapacità o licenziamento dei suddetti soggetti, le performance dei Fondi potrebbero subire conseguenze negative.

2.23 **Mercati finanziari e modifiche legali**

Le leggi e i regolamenti relativi alle società continuano a evolvere in modo imprevedibile. Le leggi e i regolamenti, in particolare quelli che riguardano la tassazione, l'investimento e la negoziazione applicabili alle attività della ICAV possono variare rapidamente e in modo imprevisto, e possono in qualunque momento essere modificati, abrogati o sostituiti con conseguenze negative per gli interessi della ICAV. La ICAV e i relativi Gestori degli investimenti possono essere o divenire soggetti a regolamenti eccessivamente gravosi e restrittivi, nello specifico in risposta a significativi eventi recenti sui mercati finanziari internazionali, interventi governativi e talune misure normative che siano stati o possano essere adottati in talune giurisdizioni.

2.24 **Rischio di valutazione del Gestore degli investimenti**

L'Agente amministrativo potrà consultare i Gestori degli investimenti in merito alla valutazione di taluni investimenti. Sebbene vi sia un conflitto d'interessi intrinseco tra il coinvolgimento dei Gestori degli investimenti nella determinazione del prezzo di valutazione degli investimenti di ciascun Fondo e le altre mansioni e responsabilità dei Gestori degli investimenti in relazione ai Fondi (in particolare poiché le commissioni dei Gestori degli investimenti potrebbero aumentare con l'aumentare del valore delle attività), i Gestori degli investimenti vantano procedure di determinazione dei prezzi che rispettano le procedure di settore standard per la valutazione degli investimenti non quotati.

2.25 **Assenza di storia operativa**

La ICAV è un'entità di recente costituzione e non vanta alcuna storia operativa. I risultati ottenuti nel passato da qualunque investimento o fondo d'investimento gestiti dai Gestori degli investimenti o dalle relative consociate non sono da intendersi quali indicazioni dei risultati futuri di un investimento nella ICAV o nei Fondi.

2.26 **Rischio legato all'Agente per i pagamenti**

Gli Azionisti che scelgano di o siano obbligati ai sensi dei regolamenti locali a versare o percepire proventi di sottoscrizione o rimborso o dividendi attraverso un'entità intermediaria anziché direttamente dalla ICAV o dal relativo Fondo (ad es. un Agente per i pagamenti in una giurisdizione locale) si fanno carico di un rischio di credito rispetto alla suddetta entità intermediaria rispetto (a) ai proventi di sottoscrizione prima della trasmissione dei suddetti proventi alla ICAV o al relativo Fondo e (b) ai proventi di rimborso dovuti dalla suddetta entità intermediaria all'Azionista interessato.

2.27 **Separazione patrimoniale**

La ICAV è un organismo di investimento collettivo multicomparto irlandese con responsabilità separata tra i Fondi. Di conseguenza, ai sensi del diritto irlandese, qualunque passività riconducibile a uno specifico Fondo potrà essere estinta esclusivamente a valere sulle attività del suddetto Fondo e le attività di altri Fondi non potranno essere utilizzate per far fronte alla passività di quel Fondo. Inoltre, qualunque contratto sottoscritto dalla ICAV includerà ai sensi di legge un termine implicito affinché la controparte del contratto non possa fare ricorso alle attività dei Fondi, fatta eccezione per le attività del Fondo rispetto al quale il contratto è stato sottoscritto. Tali disposizioni sono vincolanti sia nei confronti dei creditori che nel caso di qualunque insolvenza ma non impediscono l'applicazione di qualunque decreto o norma di legge che richiedano l'utilizzo delle attività di un Fondo per far fronte a tutte o parte delle passività di un altro Fondo in caso di frode o falsa dichiarazione. Inoltre, sebbene tali disposizioni siano vincolanti presso i tribunali irlandesi che siano le sedi principali di azioni legali volte al recupero di un debito nei confronti della ICAV, tali disposizioni non sono state testate in altre giurisdizioni, dove sussiste la possibilità che un creditore possa tentare di gravare come vincolo o sequestrare le attività di un Fondo a titolo di un obbligo relativo a un altro Fondo in una giurisdizione che non riconosca il principio di separazione delle passività tra i Fondi.

2.28 **Rischio di valutazione**

I Fondi potranno investire parte delle relative attività in titoli o strumenti non quotati. Tali investimenti saranno valutati al relativo valore di realizzazione presunto stimato con diligenza e in buona fede dal soggetto responsabile o da un soggetto o da una società competenti (ivi compresi i Gestori degli investimenti) selezionati dal soggetto responsabile e approvati a tale scopo dalla Banca depositaria. Tali investimenti sono intrinsecamente difficili da valutare e sono soggetti a significative incertezze. Non vi è alcuna garanzia che le stime derivanti dal processo di valutazione riflettano gli effettivi prezzi di vendita o di "chiusura" dei suddetti titoli.

2.29 **Rischi fiscali**

Laddove un Fondo investa in attività che non siano soggette a ritenuta fiscale al momento dell'acquisizione, non vi è alcuna garanzia che questa non possa essere applicata in futuro a seguito di eventuali variazioni delle leggi, dei trattati, delle norme o dei regolamenti applicabili o dell'interpretazione degli stessi. Il Fondo potrebbe non essere in grado di recuperare la suddetta ritenuta fiscale e pertanto eventuali variazioni potrebbero influire negativamente sul Valore patrimoniale netto delle Azioni.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi fiscali associati all'investimento nella ICAV. Si rimanda alla sezione del presente Prospetto intitolata "**Regime fiscale**".

2.30 **FATCA**

Gli Stati Uniti e l'Irlanda hanno sottoscritto un accordo intergovernativo ai fini dell'attuazione del FATCA (l'"**Accordo intergovernativo**"). Ai sensi dell'Accordo intergovernativo, le entità classificate come Istituti finanziari esteri (un "**Istituto finanziario estero**") considerati residenti in Irlanda saranno tenute a fornire alle autorità fiscali talune informazioni sui titolari di "conti" (ossia gli Azionisti). L'Accordo intergovernativo dispone la comunicazione e lo scambio di informazioni automatici tra le Autorità fiscali e l'IRS rispetto ai conti detenuti presso "istituti finanziari" irlandesi dai Soggetti statunitensi nonché lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari statunitensi detenuti dai Residenti in Irlanda. A condizione che la ICAV rispetti i requisiti dell'Accordo intergovernativo e della normativa irlandese, non

dovrebbe essere soggetta alla ritenuta FATCA sui pagamenti ricevuti e potrebbe non essere soggetta a ritenuta sui pagamenti da essa effettuati.

Sebbene la ICAV tenterà di soddisfare eventuali obblighi imposti al fine di evitare l'imposizione della ritenuta FATCA, non vi è alcuna garanzia che la ICAV possa essere in grado di far fronte a tali obblighi. Per soddisfare gli obblighi imposti dal FATCA, la ICAV dovrà ottenere dagli investitori talune informazioni circa il loro status FATCA. Laddove la ICAV divenga soggetta a ritenuta per via del regime FATCA, il valore delle Azioni detenute da tutti gli Azionisti potrà risentirne in modo significativo.

Tutti i potenziali investitori sono pregati di consultare i propri consulenti fiscali circa le potenziali implicazioni del FATCA sugli investimenti della ICAV.

2.31 **Sicurezza informatica e furto d'identità**

I sistemi informatici e tecnologici su cui si basano la ICAV, il Gestore, i Gestori degli investimenti, i fornitori di servizi della ICAV (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società di revisione, il Distributore, il Coordinatore, la Banca depositaria e l'Agente amministrativo) e/o gli emittenti dei titoli in cui i Fondi investono potrebbero essere soggetti a danni o interruzioni dovuti a virus informatici, guasti della rete, guasti di computer e linee di telecomunicazione, accessi da parte di soggetti non autorizzati e violazioni della sicurezza, errori di utilizzo da parte dei professionisti, guasti di alimentazione ed eventi catastrofici quali incendi, tornado, inondazioni, uragani e terremoti. Sebbene le parti di cui sopra abbiano attuato misure volte a gestire i rischi relativi a tali tipologie di eventi, laddove tali sistemi fossero compromessi, divenissero inutilizzabili per periodi prolungati o cessassero di funzionare correttamente, potrebbero essere richiesti investimenti significativi per ripararli o sostituirli. I piani di recupero dei guasti di tali sistemi e/o disastri di qualunque natura potrebbero comportare interruzioni delle operazioni della ICAV, del Gestore, dei Fondi, dei Gestori degli investimenti, dei fornitori di servizi e/o degli emittenti dei titoli in cui i Fondi investono e potrebbero comportare il mancato mantenimento della sicurezza, della riservatezza o della privacy di dati sensibili, ivi comprese le informazioni personali relative agli investitori (e dei beneficiari effettivi degli investitori). Tali guasti potrebbero inoltre danneggiare la reputazione della ICAV, del Gestore, dei Fondi, dei Gestori degli investimenti, dei fornitori di servizi e/o degli emittenti, assoggettare le suddette entità e le relative consociate ad azioni legali e influire sulle relative performance commerciali e finanziarie.

2.32 **Investimenti in Russia**

(a) **Rischi politici e sociali**

A partire dal 1985 la Russia ha subito una significativa trasformazione politica da economia controllata a livello centrale da un governo comunista a democrazia pluralista orientata al mercato. Nel corso degli anni sono state apportate numerose modifiche, ma non vi è ancora alcuna garanzia che le riforme politiche ed economiche necessarie al completamento di tale trasformazione possano continuare o avere successo.

La Russia è una federazione composta da repubbliche, regioni, aree, città di rilevanza federale, distretti autonomi e una regione autonoma. La definizione dell'autorità tra le entità che compongono la Federazione russa e le autorità governative federali è di volta in volta soggetta a variazioni. Tale processo va di pari passo alla struttura dei rappresentanti presidenziali nelle regioni. L'assenza di consenso tra le autorità locali e regionali e le autorità governative federali comporta spesso l'attuazione di legislazioni conflittuali a vari livelli, e può comportare instabilità politica e incertezza a livello legale. Questa potrebbe comportare effetti economici negativi per il Fondo che

potrebbe risentirne negativamente dal punto di vista commerciale, finanziario o della capacità di adempiere al proprio obiettivo d'investimento.

Inoltre, divisioni etniche, religiose e sociali danno periodicamente luogo a tensioni e, in taluni casi, a conflitti armati. In Cecenia le forze armate russe hanno svolto operazioni anti-terroristiche per anni, e alcune di queste sono ancora in essere al fine di mantenere la calma e l'ordine. Eventuali ondate di violenza potrebbero comportare gravi conseguenze politiche, che potrebbero influire negativamente sul clima degli investimenti nella Federazione russa.

(b) Rischi economici

Contemporaneamente all'attuazione delle riforme politiche, il Governo russo ha tentato di implementare politiche di riforma economica e stabilizzazione. Tali politiche hanno coinvolto la liberalizzazione dei prezzi, la riduzione delle spese e dei sussidi alla difesa, la privatizzazione delle società di proprietà statale, la riforma dei sistemi fiscali e relativi al fallimento e l'introduzione di strutture legali volte a favorire attività private basate sul mercato, di commercio con l'estero e d'investimento.

L'economia russa è stata soggetta a flessioni improvvise. Gli eventi relativi al 17 agosto 1998 e ai giorni successivi (data dell'inadempienza del Governo russo rispetto ai relativi buoni del Tesoro a breve termine denominati in rubli e azioni denominate in rubli, l'abbandono da parte della Banca centrale russa dei relativi sforzi volti a mantenere il tasso rublo/dollaro statunitense entro la banda valutaria del rublo e la moratoria provvisoria relativa a taluni pagamenti in valuta forte rispetto alle controparti straniere) hanno comportato una grave svalutazione del rublo, una forte flessione del tasso d'inflazione, un significativo calo della credibilità del sistema bancario del paese rispetto agli istituti finanziari occidentali, significative inadempienze degli obblighi in valuta forte, un forte calo dei prezzi del debito russo e delle azioni nonché l'incapacità di ottenere fondi dai mercati internazionali dei capitali. Sebbene dal 1998 la condizione dell'economia russa sia migliorata sotto molti punti di vista, non vi è alcuna garanzia che tale miglioramento possa continuare o non subire un'inversione di tendenza.

Il rublo non può essere convertito al di fuori della Russia. In Russia esiste un mercato destinato alla conversione del rublo in altre valute, sebbene la relativa portata sia limitata e sia soggetta a norme che limitano le finalità per cui le conversioni possono essere effettuate. Non vi è alcuna garanzia che tale mercato possa continuare a tempo indeterminato.

(c) Rischi legali

I rischi associati al sistema legale russo includono (i) la natura non testata dell'indipendenza della magistratura e la relativa immunità da influenze economiche, politiche o nazionalistiche; (ii) inconsistenze tra leggi, decreti presidenziali e ordini e delibere governativi e ministeriali; (iii) l'assenza di linee guida giudiziarie e amministrative in materia di interpretazione delle leggi applicabili; (iv) un elevato livello di discrezione da parte delle autorità governative; (v) conflittualità tra leggi e regolamenti locali, regionali e federali; (vi) la relativa inesperienza di giudici e tribunali in materia di interpretazione di nuove norme legali; e (vii) l'imprevedibilità dell'applicazione delle sentenze e dei lodi arbitrali stranieri.

Non vi è alcuna garanzia che possano essere implementate ulteriori riforme giudiziarie mirate a bilanciare i diritti di autorità governative e private nei tribunali e a ridurre le cause di rinnovo di contenzioso di casi decisi che diano vita a un sistema giudiziario affidabile e indipendente.

Sebbene nel corso degli ultimi anni siano stati avviati regolamenti e riforme fondamentali in materia di investimenti azionari, possono tuttavia permanere delle

ambiguità in termini di interpretazione e incoerenze in termini di applicazione. Il monitoraggio e l'applicazione dei regolamenti applicabili restano incerti.

Le azioni russe sono dematerializzate e l'unica dimostrazione della proprietà consiste nell'iscrizione del nominativo degli azionisti nel registro delle emissioni. Il concetto di obbligo di fiduciario non è ben assodato e gli azionisti potrebbero pertanto subire la diluizione o la perdita dei relativi investimenti per via delle azioni della gestione senza godere di opportuni rimedi legali.

Le regole che disciplinano la corporate governance non sono sviluppate e pertanto possono offrire scarsa protezione agli azionisti.

2.33 **Cambiamenti nel contesto politico del Regno Unito**

I cambiamenti intervenuti nel contesto politico britannico a seguito della decisione del Regno Unito di uscire dall'UE possono portare a incertezze politiche, legali, fiscali ed economiche, con possibili ripercussioni sulle condizioni economiche generali nel Regno Unito. Non è ancora chiaro se e in che misura i Gestori degli investimenti saranno in generale sottoposti alle norme UE dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione, o quali accordi legali o di cooperazione il Regno Unito possa mettere in campo con l'UE, ma è possibile che gli investitori possano godere di minori protezioni legali. L'uscita del Regno Unito potrebbe influire negativamente sulla capacità dei Gestori degli investimenti di accedere ai mercati, effettuare investimenti, attirare e trattenere collaboratori o stipulare accordi (per proprio conto o per conto della ICAV o dei Fondi) o continuare a collaborare con controparti e fornitori di servizi non britannici; in tutti questi casi è possibile che aumentino i costi per la ICAV e/o i Fondi.

2.34 **CRS**

L'Irlanda ha introdotto il CRS con l'articolo 891F del TCA e l'emanazione del Regolamento del 2015 sulla trasmissione di talune informazioni da parte degli istituti finanziari segnalanti ("**Regolamento CRS**").

Il CRS, che si applica in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è un'iniziativa globale di scambio di informazioni fiscali promossa dall'OCSE con l'obiettivo di incoraggiare un approccio coordinato alla comunicazione dei redditi generati da persone fisiche e organizzazioni.

La ICAV è un istituto finanziario segnalante ai fini CRS e sarà tenuta a rispettare gli obblighi imposti dal CRS irlandese. Per soddisfare i propri obblighi CRS, la ICAV chiederà ai propri investitori di fornire talune informazioni sulla propria residenza fiscale, chiedendo anche in alcuni casi informazioni sulla residenza fiscale dei beneficiari effettivi dell'investitore. La ICAV, o un soggetto da essa nominato, riferirà le informazioni richieste alle Autorità fiscali entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di accertamento per cui è dovuta una dichiarazione. Le Autorità fiscali condivideranno le informazioni pertinenti con le autorità fiscali competenti nelle giurisdizioni aderenti.

Tutti i potenziali investitori/azionisti sono pregati di consultare i propri consulenti fiscali circa le potenziali implicazioni del CRS sugli investimenti nella ICAV.

2.35 **Fattori di rischio non esaustivi**

I rischi di cui al presente Prospetto non sono esaustivi e i potenziali investitori sono pregati di notare che un investimento nella ICAV o in uno dei Fondi potrebbe di volta in volta essere esposto a rischi straordinari.

**Appendice IV
Elenco dei subdelegati della Banca depositaria**



CUR	CASH CORRESPONDENT	CITY	SWIFT CODE	ACCOUNT NUMBER
AED	HSBC Bank Middle East	Dubai	BBMEAEAD	022-111173-437 IBAN : AE770200000022111173437
ARS	Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.	Buenos Aires	ICBKARBAGCD	00150931000110004094
AUD	Westpac Banking Corporation Intl Div.	Sydney	WPACAU2S	AIS0020979
BGN	UniCredit Bulbank	Sofia	UNCRBGSF	IBAN : BG68UNCR96601044167208
CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	Toronto	CIBCCATT	1811118
CHF	UBS, Zurich	Zurich	UBSWCHZH80A	02300000060737050000Z IBAN : CH540023023006073705Z
CNH	HSBC Hong Kong Limited	Hong Kong	HSBCHKHH	848-028213-209
CZK	Unicredit Bank Czech Republic, a.s.	Prague	BACXCZPP	81527006 IBAN : CZ77 2700 0000 0000 8152 7006
DKK	Den Danske Bank Aktieselskab	Copenhagen	DABADKKK	3007511213
EGP	Citibank	Cairo	CITIEGXX	350053506
EUR	Direct via TARGET II		BSUILLULL	
GBP	HSBC Bank Plc Intl.	London	MIDLGB22	35210915 Sort Code : 40-05-15 IBAN : GB63MIDL40051535210915
HKD	Standard Chartered Bank	Hong Kong	SCBLHKHH	44709404622
HRK*	Zagrebacka Banka d.d.	Zagreb	ZABHR2XX	IBAN : HR68 2360 0001 9000 00129
HUF	Unicredit Bank Hungary ZRT	Budapest	BACXHUHB	IBAN : HU43 1091 8001 0000 0001 1704 0007
ILS	Bank Hapoalim	Tel Aviv	POALILITCBS	IBAN : IL680126000000000202668
ISK	Verdis HF	Reykjavik	ESJAISRE	032926464650 IBAN IS94 0329 2646 4650 5810 0801 50
JPY	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	Tokyo	BOTKJPJT	653-0418285
KES	Standard Chartered Bank (Kenya) Ltd	Nairobi	SCBLKENX	0105113617201
KWD	HSBC Bank Middle East	Kuwait	HBMEKWKW	KW40HBME000000000001016625001
MAD	Attijariwafa Bank	Casablanca	BCMAMAMC	IBAN : 007780000000016290251649
MXN	Banco Santander (Mexico), S.A.	Mexico	BMSXMMSSS	156788
NOK	Nordea Bank Norge	Oslo	NDEANOKK	60010209253 Iban : NO4560010209253
NZD	Westpac Institutional Bank	Wellington	WPACNZ2W	RET001188NZD220001
OMR	HSBC Bank Middle East Limited	Ruwi	BBMEOMRX	048-000319-001
PEN	Banco Credito Del Peru	Lima	BCPLPEPL	1931079741073
PKR	Standard Chartered Bank	Karachi	SCBLPKXX	01-7110162-01 IBAN : PK93SCBL0000001711016201
PLN	Bank Pekao SA	Warsaw	PKOPLPW	IBAN : PL47124000013104625111120301
QAR	HSBC Bank Middle East Limited	Doha	BBMEQAQX	048-000657-146 IBAN : QA83BBME00000000048000657146



CUR	CASH CORRESPONDENT	CITY	SWIFT CODE	ACCOUNT NUMBER
RON*	UniCredit Tiriac Bank SA	Bucharest	BACXROBU	1406310 IBAN RO12 BACX 0000 0000 0140 6310
RSD*	Unicredit Bank Serbia JSC	Belgrade	BACXRSBG	1001 44 1 IBAN RS35 1700 0000 0100 1441 72
RUB	AO UniCredit Bank	Moscow	IMBKRUUM	Final Bank : RUSSIAN CENTRAL BANK Account number : BIK 044525545 / 30101810300000000545 Bank beneficiary : AO UniCredit Bank (IMBKRUUM) account number : 30111810700012180664 INN Number : 7710030411 Beneficiary : CACEIS BANK LUXEMBOURG (BSUILULL)
SAR	Banque Saudi Fransi	Riyadh	BSFRSARI	IBAN : SA56 5500 0000 0008 0050 0163
SEK	Skandinaviska Enskilda Banken	Stockholm	ESSESESS	52018532790 IBAN : SE53500000000052018532790
SGD	Standard Chartered Bank, Singapore	Singapore	SCBLSGSG	0109326105
THB	Hongkong Shanghai Bank	Bangkok	HSBCTHBK	001-106954-980
TND	Amen Bank	Tunis	CFCTTNTT	IBAN : TN59 0780 7008 1157 1572 8057
TRY	Deutsche Bank A.S	Istanbul	DEUTTRISCU	IBAN : TR740011500013004819190010
USD	JP Morgan Chase	New York	CHASUS33	796706786 Chips number : 0002 ABA number : 021000021
UYU	Banco Itaú Uruguay S.A	Montevideo	ITAUUYMM	8688009-UYU
ZAR	The Standard Bank of South Africa Ltd	Johannesburg	SBZAJJ	7558443

Please note that the payments have to be made for the benefit of CACEIS Bank Luxembourg (Swift Code : BSUILULL).

* For these currencies, please execute the payments for further credit of UniCredit Bank Austria AG (Swift Code : BKAUATWW) for the benefit of CACEIS Bank Luxembourg (Swift Code : BSUILULL, account AT74 1200 0000 1508 9907 for HRK, account AT47 1200 0000 1508 9908 for RON, account AT36 1200 0000 1508 9912 for RSD).



EUROPE

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>BELGIUM</u>	CACEIS Bank, Paris Securities account name : CACEIS BL Client Account * For the settlement of equities and bonds, excepted Belgian Government Bonds (Belgium's Olos) : EGSP Number 000000000044 * Only for the settlement of Belgium's Olos : Caceis Bank Paris a/c at the BNB : NBBE100840301031 In favour of BSUILULL	ISAEFRPP	00191851450
		CACEIS Bank, Paris Securities account name : CBLUEXEMPT REDUC WHTICLT * For the settlement of equities and bonds, excepted Belgian Government Bonds (Belgium's Olos) : EGSP Number 000000000044 * Only for the settlement of Belgium's Olos : Caceis Bank Paris a/c at the BNB : NBBE100840301031 In favour of BSUILULL Account to be used only by clients who submitted form RPPM000037 (ie clients eligible to the exemption of withholding tax on French stocks)	ISAEFRPP	05000461870
Segregated	<u>CYPRUS</u>	HSBC Securities Services, HSBC BANK plc., Athens A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	MIDLGRAAGSS	
Omnibus / Segregated	<u>DENMARK</u>	Danske Bank A/S, Copenhagen Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSUILULL For clients who would like to vote at General Meetings, a segregated account is not mandatory but highly recommended	DABADKKK	3019236560
Omnibus / Segregated	<u>FINLAND</u>	Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki Securities account name : CACEIS BL Client Account Clients eligible to reduced withholding tax : CACEIS BL Client Account DTT Luxembourg In favour of BSUILULL	ESSEFIHX	10-100 039 899 10-100 039 880
Omnibus	<u>FRANCE</u>	CACEIS Bank, Paris Securities account name : CACEIS BL Client Account EGSP Number 000000000044 In favour of BSUILULL	ISAEFRPP	00191851450
		CACEIS Bank, Paris Securities account name : CBLUEXEMPT REDUC WHTICLT EGSP Number 000000000044 In favour of BSUILULL Account to be used for eligible clients who submitted form RPPM000037 only	ISAEFRPP	05000461870
Omnibus	<u>GERMANY</u>	CACEIS Bank Deutschland, Munich Securities account name : CACEIS Bank Luxembourg – CLIENTS ACCOUNT DKV 2040 In favour of BSUILULL	FMBKDEMMGRP	0300100001527
Segregated (sub-fund)	<u>GREECE</u>	HSBC Securities Services, HSBC BANK plc., Athens A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUILULLXXX OASIS code required for clients using local brokers Note Bene : Effective Settlement Date June 22, 2015, T2S Settlement Instructions : T2S Party 1 – BIC Code 11: MIDLGRAAGSS; T2S Party 2 – BIC Code 11: BSUILULLXXX**	MIDLGRAAGSS	
Segregated	<u>ICELAND</u>	Arion Bank HF, Reykjavik A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	ESJAISRE	
Omnibus	<u>IRELAND</u>	HSBC Securities Services, London Sec acc name : CACEIS BANK LUXEMBOURG CLIENTS ACCOUNT – IRISH ASSETS Crest ID for Equities:SH01 MMI (Money Market Instruction) :ONKAV. In favour of BSUILULL For physical deliveries : HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited A/c: 648248 The Manager Certificate Office 29th Floor 8 Canale Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, United Kingdom	MIDLGB22	648248



<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus / Segregated	<u>ITALY</u>	Intesa Sanpaolo spa, Milano A/c opened or to be opened for each fund or institutional client wishing to invest in Italian Bonds In favour of BSUILULLXXX <i>Note Bene</i> : Effective Settlement Date August 31st, 2015, T2S Settlement Instructions : T2S Party 1 - BIC CODE 11 : BCITITMMXXX ; T2S SAC: MOTIBCITITMMXXX6306900** ; T2S Party 2 - BIC CODE: BSUILULLXXX**	BCITITMMXXX	
Omnibus / Segregated	<u>LUXEMBOURG</u>	CLEARSTREAM BANKING, Luxembourg Please contact your Network Expertise Team before investing with Clearstream. In some specific cases, segregated accounts are opened with Clearstream and are communicated to the concerned clients directly.	CEDELULL	
Omnibus	<u>THE NETHERLAND</u>	CACEIS Bank, Paris Securities account name : CACEIS BL Client Account EGSP Number 00000000044 In favour of BSUILULL CACEIS Bank, Paris Securities account name : CBL/EXEMPT REDUC WHT/CLT EGSP Number 00000000044 In favour of BSUILULL Account to be used for eligible clients who submitted form RPPM000037 only	ISAEFRPP	00191851450 06000461870
Omnibus	<u>NORWAY</u>	DnB Bank ASA, Oslo Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSUILULL DnB Bank ASA, Oslo Securities account name : CACEIS BL / TAX EX CLIENT ACCOUNT In favour of BSUILULL Account to be used by Luxembourg SICAV clients only	DNBANOKC	060050114540 060050171730
Omnibus	<u>PORTUGAL</u>	Banco Santander Totta, Lisboa Securities account name : CACEIS BL Clients Assets In favour of BSUILULL	TOTAPTPL	701181.00
Omnibus	<u>SPAIN</u>	Santander Securities Services S.A Securities account name : CACEIS BL - Client account Registration name : CACEIS BL - Client account In favour of BSUILULL	BSSSESM2XXX	57770000814587
Omnibus	<u>SWEDEN</u>	SE Banken, Stockholm Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSUILULL	ESSESESS	01001301668
Omnibus	<u>SWITZERLAND</u>	CA Indosuez (Switzerland) S.A. Securities account name : CACEIS BL Client Account Sege CH103988 In favour of BSUILULLXXX <i>Note Bene</i> : Effective Settlement Date June 22, 2015, T2S Settlement Instructions : T2S Party 1 - BIC Code 11: AGRICHGGXXX; T2S Party 2 - BIC Code 11: BSUILULLXXX**	AGRICHGGXXX	2000010 001
Segregated	<u>TURKEY</u>	Deutsche Bank A.S., Istanbul A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	DEUTTRISCU	
Omnibus	<u>UNITED KINGDOM</u>	HSBC, London Securities account name : CACEIS BL Client Account GENERAL CREDIT (Equities) PARTICIPANT CODE IS BH01 GENERAL BILT (Government bonds) PARTICIPANT CODE IS 9676 GENERAL DEBT SECURITIES (T-bill, corporate bonds, Commercial paper) PARTICIPANT CODE IS ONKAV In favour of BSUILULL For physical deliveries : HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited A/c 845605 The Manager Certificate Office 29th Floor 8 Canade Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, United Kingdom	MIDLGB22	845605



EASTERN EUROPE

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>AUSTRIA</u>	Raiffeisen Bank International AG, Vienna Securities account name : CACEIS BL Client Account OCSD : 227200 In favour of BSUILULL	RZBAATWW	11-60.040.474
Segregated	<u>POLAND</u>	Bank Pekao S.A. Account opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	PKOPPLPWCUS	

UNICREDIT BANK AUSTRIA IS USED AS REGIONAL SUB-CUSTODIAN FOR THE FOLLOWING EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Segregated	<u>BALTIC STATES</u> , (Estonia, Latvia, Lithuania) A/c opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	BKAUATWW
------------	---	----------

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

Estonia: UniCredit Bank Austria's account at Custodian end CSD: 99101421612
Custodian: SEB Bank, Estonia
Local Agent: SEB Bank, Estonia
Agent BIC code: EEUHEE2X

Latvia: UniCredit Bank Austria's account at Custodian: VP15176CL
Custodian: SEB Bank, Estonia
Custodian BIC code: EEUHEE2X
Custodian's account at Local Agent: 2120962
Local Agent: SEB Bank, Latvia
Agent BIC code: UNLALV2X

Lithuania: UniCredit Bank Austria's account at Custodian: VP15176CL
Custodian: SEB Bank, Estonia
Custodian BIC code: EEUHEE2X
Custodian's account at Local Agent: EE-EEUH-CA0033-C-002
Local Agent: SEB Bankas, Lithuania
Agent BIC code: CBVLTZK

Segregated	<u>BOSNIA</u> A/c opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria for each fund or institutional client In favour of BSUILULL Please contact us before investing on this market in order to set up the Relationship with UniCredit Bank d.d.	BKAUATWW
------------	---	----------

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

UniCredit Bank d.d.
Secs. account no. 10372001
BIC UNCRBA22

Segregated	<u>BULGARIA</u> A/c opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria for each fund or institutional client In favour of BSUILULL Please contact us before investing on this market in order to set up the Relationship with UniCredit Bulbank, Sofia	BKAUATWW
------------	--	----------

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

UniCredit Bulbank, Sofia
Secs. account no. 267001
BIC UNCRBGSF

Segregated	<u>CROATIA</u> A/c opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	BKAUATWW
------------	--	----------

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

Zagrebačka Banka, Zagreb
Secs. account no. 999195-01-07929129-999
BIC ZABAHR2X
Please contact us before investing into Croatian bank shares.



<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Segregated	ROMANIA	Account opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria and UniCredit Bank S.A. (sub-custodian of UniCredit Bank Austria in Romania). In favour of BSUILULLXXX	BKAUATWWXXX	
SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :				
UniCredit Bank S.A., Bucharest				
	Secs. account no.	Segregated accounts		
	BIC	BACKROBUXXX		
Note Bene : Effective Settlement Date June 22, 2015, T2S Settlement Instructions : T2S Party 1 – BIC Code 11: BACKROBUXXX; T2S Party 2 – BIC Code 11: BKAUATWWXXX*				
Segregated	SERBIA	Account opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria and UniCredit Bank Serbia Belgrade (sub-custodian of UniCredit Bank Austria in Serbia). In favour of BSUILULL	BKAUATWW	
SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :				
UniCredit Bank Serbia, Belgrade				
	Secs. account no.	Segregated accounts		
	BIC	BACKRSBG		
Segregated	UKRAINE	A/c opened or to be opened in the books of UniCredit Bank Austria for each fund or institutional client In favour of BSUILULL Please contact us before investing on this market in order to set up the Relationship with UniCredit Bank Ukraine.	BKAUATWW	
SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :				
UniCredit Bank Ltd, Kiev				
	Secs. account no.	300095-AT20005037		
	BIC	UKRSUAUX		

DIRECT CUSTODY - UNICREDIT BANK IS USED AS LOCAL SUB-CUSTODIAN

Segregated	RUSSIA	NSD and Registrar Settlement – AO UniCredit Bank Foreign Nominee Accounts are opened for each underlying client In favour of BSUILULL Please contact the Network Expertise Team before investing on this market.	IMBKRUUM	
Settlement Details on the market once FN Account is opened :				
Securities account of AO UniCredit Bank with NSD : TL1212070287				
Sub-account of CACEIS BANK LUXEMBOURG with NSD : 70215871TN0000000				
Depot Code : MC000150000				
Segregated	SLOVENIA	UniCredit Banka Slovenija d.d. Account opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL Please contact us before investing on this market.	BACKSI22	
Omnibus	CZECH REPUBLIC	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, A.S. Securities account name : CACEIS Bank Luxembourg - Client Account In favour of BSUILULL	BACKCZPP	81527000
Segregated	HUNGARY	UniCredit Bank Hungary Zrt. Account opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL KELER account number of UniCredit Bank Hungary Zrt : 0318	BACKHUHB	
Omnibus	SLOVAKIA	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, A.S. Securities account name : CACEIS Bank Luxembourg – Client account In favour of BSUILULL	UNCRSKBX	269030001



AMERICAS

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>ARGENTINA</u>	Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Securities account name : CACEIS BL Client Account Caja de Valores no : 106304 In favour of BSUILULL	ICBKARBAGCD	0622-106304
Segregated	<u>BRAZIL</u>	Itaú Unibanco S.A., Sao Paulo A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	ITAUBRSPINT	
Omnibus	<u>CANADA</u>	CIBC Mellon, Toronto Securities account name : CACEIS BL Client Account CUID number : COMO In favour of BSUILULL	MELNUS3PGSS	CB0F1001002
Segregated (sub-fund)	<u>CHILE</u>	Banco de Chile, Santiago de Chile A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUILULL	CITIUS33SAN	
Segregated	<u>COLOMBIA</u>	Cititrust Colombia S.A A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	CITIUS33COR	
Omnibus	<u>MEXICO</u>	Banco Santander (Mexico), S.A. Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSUILULL	BMSXMMSS	156942
Segregated	<u>PERU</u>	Citibank del Peru A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	CITIUS33LIM	
Omnibus	<u>USA</u>	Brown Brothers Harriman, New York Securities account name : CACEIS BL Client Account DTC nbr : 010 institutional id nr: 65177 Agent bank nr : 10419 In favour of BSUILULL for US TSY and for Fedwire : Bank of New York/Harriman a/c 021000018 a/c 1596055 CACEIS BL Client Account for physical deliveries: BBH NY 140, Broadway, NY 10005-1101, USA Attn: Physical Receives Section -Trade Processing Dept (No Account..... of CACEIS Bank Luxembourg) for MBS (PTC): Bank of New-York, New-York a/c name: BNBBH Specific account to be used ONLY for clients who can benefit from a reduced Withholding Tax rate of 15% on dividends. In case of question, please contact the tax services team	BBHCUS33	1596055 1598093
Segregated	<u>VENEZUELA</u>	Citibank Caracas, Venezuela A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	CITIUS33VEC	

BNY MELLON BRUSSELS IS USED AS REGIONAL SUB-CUSTODIAN FOR THE FOLLOWING LATIN AMERICAN COUNTRIES

Segregated	<u>ECUADOR</u>	A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and Banco de la Produccion S.A., Ecuador (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Ecuador) for each fund or institutional client In favour of BSUILULL	IRVTBEBB	
------------	----------------	---	----------	--

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

Banco de la Produccion S.A., Ecuador	
Secs. account no.	Segregated account
BIC	PRODECEQ



ASIA

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Segregated	<u>BANGLADESH</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Dhaka A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUIULLL	HSBCBDDH	
Segregated	<u>CHINA SHANGHAI(USD)</u> B Shares	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (China) A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUIULLL	HSBCCNSHXX	
Segregated	<u>CHINA SHENZHEN(HKD)</u> B Shares	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (China) A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSUIULLL	HSBCCNSHSZN	
Omnibus	<u>HONG KONG</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong-Kong Securities account name : CACEIS BL Client Account CCASS : C00019 CMU Code for Bonds : HKNG000 In favour of BSUIULLL	HSBCHKHSEC	848-028213-085
Segregated (Sub-Fund)	<u>HONG KONG (A-Shares)</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong-Kong Segregated a/c need to be opened for investments in A-Shares via the Stock Connect Hong Kong-Shanghai Programme with HSBC Hong Kong's brokerage arm. Please contact us before investing on this market.	HSBCHKHSEC	
Segregated (sub-fund)	<u>INDIA</u>	Standard Chartered Bank, Mumbai A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUIULLL	SCBLINBB	
Segregated (sub-fund)	<u>INDIA</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUIULLL Migration of Indian assets in progress between Standard Chartered Bank Mumbai and HSBC India Please contact us before investing on this market.	HSBCINBB	
Omnibus/ Segregated	<u>INDONESIA</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Jakarta Branch Securities account name : CACEIS BL-Client Account A/c opened or to be opened for each Luxembourg SICAV to benefit from the reduced withholding tax rates of the Double Tax Treaty between Luxembourg and Indonesia Segregated a/c need also to be opened for Luxembourg domiciled FCP investing into Indonesian bonds to properly managed the Capital Gain Tax. In favour of BSUIULLL SID Number: IBF140354879271	HSBCIDJA	001-894625-085
Omnibus / Segregated	<u>JAPAN</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Omnibus account for listed equities : Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSUIULLL For Japanese Government Bonds (JGB's), Japanese Municipal Bonds (JLGB's), Corporate bonds and Commercial Papers (CP) : A/c opened or to be opened for each fund or institutional client	HSBCJPJT	009-045881-306
Segregated (sub-fund)	<u>KOREA (SOUTH)</u>	Standard Chartered Bank Korea Limited, Seoul A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUIULLL	SCBLKRSE	
Segregated (sub-fund)	<u>KOREA (SOUTH)</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Seoul A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSUIULLL Migration of Korean assets in progress between Standard Chartered Bank Korea and HSBC Korea Please contact us before investing on this market.	HSBCKRSE	
Omnibus	<u>MALAYSIA</u>	HSBC, Kuala Lumpur Omnibus account to be used by <u>clients benefiting from DTT with Malaysia</u> : Securities account name : CACEIS BL (CLIENT ACCOUNT DTT) MCD A/C number : 206 001 052700358 In favour of BSUIULLL Omnibus account to be used by <u>clients not benefiting from DTT with Malaysia</u> : Securities account name : CACEIS BL (CLIENT ACCOUNT NON DTT) MCD A/C number : 206 001 052700374 In favour of BSUIULLL	HBMBMYKL	318-300118-085 318-300142-085



<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Segregated (sub-fund)	<u>PAKISTAN</u>	Standard Chartered Bank, Karachi A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSULULL	SCBLPKHX	
Omnibus	<u>PHILIPPINES</u>	HSBC, Manila Securities account name : CACEIS BL CLIENT ACCOUNT In favour of BSULULL	HSBCPHMM	026-168237-650
Omnibus	<u>SINGAPORE</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Securities account name : CACEIS BANK LUXEMBOURG-CLIENT ACC. In favour of BSULULL	HSBCSGSG	047-214416-085
Segregated	<u>SRI LANKA</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Colombo A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	HSBCKLX	
Segregated (fund or sub-fund)	<u>TAIWAN</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Taipei A/c opened or to be opened for each fund or sub-fund or institutional client (depends on client's decision) In favour of BSULULL Separate accounts have to be opened for investment in equities or in fixed income instruments	HSBCTWTP	
Omnibus	<u>THAILAND</u>	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Securities account name : CACEIS BANK LUXEMBOURG - Client Account (NRBS) NRBS Cash a/c: 001-106954-001 Segregate Account no. In PTI for fixed-income: 3041106954390 In favour of BSULULL	HSBCTHBK	001-106954-390
Segregated (sub-fund)	<u>VIETNAM</u>	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSULULL	SCBLNVX	
Segregated (sub-fund)	<u>VIETNAM</u>	HSBC Bank (Vietnam) Ltd. A/c opened or to be opened for each sub-fund or institutional client In favour of BSULULL	HSBCNVX	

BNY MELLON BRUSSELS IS USED AS REGIONAL SUB-CUSTODIAN FOR THE FOLLOWING ASIAN COUNTRIES

Segregated	<u>KAZAKHSTAN</u>	A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and JSC Citibank Kazakhstan (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Kazakhstan) for each fund or institutional client In favour of BSULULL	IRVTBEBB	
------------	-------------------	---	----------	--

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

JSC Citibank Kazakhstan	Secs. account no.	Segregated account
	BIC	CITIKZKA



AFRICA

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>BOTSWANA</u>	Standard Chartered Bank (Botswana) Limited Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSULULL Please contact us before investing on this market	SCHBWWGX	063001
Segregated	<u>EGYPT</u>	Citibank Cairo A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	CITIEGXX	
Segregated	<u>GHANA</u>	Standard Chartered Bank, Ghana A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	SCBLGHACSSU	
Segregated	<u>IVORY COAST</u>	Standard Chartered Bank, Côte d'Ivoire A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	SCBLCIABSSU	
Segregated	<u>KENYA</u>	Standard Chartered Bank (Kenya) Limited A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL Please contact us before investing on this market	SCBLKENX	
Segregated	<u>MOROCCO</u>	Attijariwafa Bank, Casablanca A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	BCMAMAMC	
Segregated	<u>MAURITIUS</u>	Standard Chartered Bank (Mauritius) Ltd A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL Please contact us before investing on this market	SCBLMUMU	
Omnibus	<u>SOUTH AFRICA</u>	Johannesburg Standard Bank of South Africa Securities account name : CACEIS BL Client Account Bank (CSD) SCA acc no : 20003017 STRATE Business Partner ID : ZA100086 SOR account : 10026713 In favour of BSULULL	SBZAZAJJ	400014300
Segregated	<u>ZIMBABWE</u>	Standard Chartered Bank , Harare A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL Please contact us before investing in this market	SCBLZWHXSSU	

JOHANNESBURG STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA IS USED AS REGIONAL SUB-CUSTODIAN FOR THE FOLLOWING AFRICAN COUNTRIES

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

Segregated	<u>NIGERIA</u>	Stanbic IBTC Bank PLC A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL Please contact us before investing on this market	SBINGLXX	
Omnibus	<u>ZAMBIA</u>	Stanbic Bank Zambia Ltd. Securities account name : CACEIS BL – Client account Secs. account no : SB00026CBL In favour of BSULULL Please contact us before investing on this market	SBICZMLX	



MIDDLE EAST

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>ISRAEL</u>	Hapoalim Bank, Tel Aviv Securities account name : CACEIS BL Client Account In favour of BSULULL	POALITCBS	600202668
		Hapoalim Bank, Tel Aviv Securities account name : CACEIS BL Client Account – DTT Account <i>A/c opened for Luxembourg SICAV to benefit from the reduced withholding tax rates of the Double Tax Treaty between Luxembourg and Israel</i> In favour of BSULULL	POALITCBS	600452567
Segregated	<u>JORDAN</u>	Standard Chartered Bank Jordan A/c opened or to be opened for each fund or institutional client In favour of BSULULL	SCBLJOAX	

BNY MELLON BRUSSELS IS USED AS REGIONAL SUB-CUSTODIAN FOR THE FOLLOWING MIDDLE-EASTERN COUNTRIES

Segregated	<u>BAHRAIN</u> A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and HSBC Bank Middle East Limited, Manama (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Bahrain) for each fund or institutional client In favour of BSULULL		IRVTBEBB	
<u>SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :</u>				
HSBC Bank Middle East Limited, Manama				
	Secs. account no.	Segregated account		
	BIC	BBMEBHSX		
Segregated	<u>KUWAIT</u> A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and HSBC Bank Middle-East, Kuwait (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Kuwait) for each fund or institutional client In favour of BSULULL		IRVTBEBB	
<u>SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :</u>				
HSBC Bank Middle-East, Kuwait				
	Secs. account no.	Segregated account		
	BIC	HBMEKWKW		
Segregated	<u>LEBANON</u> A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and HSBC Bank Middle-East, Beirut (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Lebanon) for each fund or institutional client In favour of BSULULL		IRVTBEBB	
<u>SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :</u>				
HSBC Bank Middle-East,Beirut				
	Secs. account no.	Segregated account		
	BIC	BBMELBSX		
Segregated	<u>OMAN</u> A/c opened or to be opened in the books of BNY Brussels Mellon and HSBC Bank Middle-East, Ruwi (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Oman) for each fund or institutional client In favour of BSULULL		IRVTBEBB	
<u>SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :</u>				
HSBC Bank Middle-East, Ruwi				
	Secs. account no.	Segregated account		
	BIC	BBMEOMRX		
Segregated	<u>QATAR</u> A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and HSBC Bank Middle East Limited, Doha (sub-custodian of BNY Mellon Brussels in Qatar) for each fund or institutional client In favour of BSULULL		IRVTBEBB	
<u>SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :</u>				
HSBC Bank Middle-East Limited, Doha				
	Secs. account no.	Segregated account		
	BIC	BBMEQAQX		



ACCOUNT
STRUCTURE

Segregated

COUNTRY

NAME

BIC CODE

SECURITIES A/C NUM

UNITED ARAB EMIRATES (DUBAI - DFM / ABU DHABI - ADX) AND NASDAQ DUBAI

IRVTBEBB

A/c opened or to be opened in the books of BNY Mellon Brussels and HSBC Bank Middle East Limited, Dubai
(sub-custodian of BNY Mellon Brussels) for each fund or institutional client
In favour of BSULULL

SETTLEMENT DETAILS ON THE LOCAL MARKET :

HSBC Bank Middle East Limited, Dubai

Secs. account no.
BIC

Segregated account
BBMEAEAD



OCEANIA

<u>ACCOUNT STRUCTURE</u>	<u>COUNTRY</u>	<u>NAME</u>	<u>BIC CODE</u>	<u>SECURITIES A/C NUM</u>
Omnibus	<u>AUSTRALIA</u>	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited Securities account name : CACEIS BL Client Account Austraclear code : HKBN20 In favour of BSULULL	HKBAU2SSYD	011-797495-061
Omnibus	<u>NEW ZEALAND</u>	HSBC Nominees (New Zealand) Limited Securities account name : CACEIS BL Client Account Austraclear code : HKBN90 Participant name : HSBC Nominees (New Zealand) Limited In favour of BSULULL	HSBCNZ2A	040-017006-230

** In T2S not mandatory but highly recommended

Countries in which it is mandatory to maintain segregated securities accounts :
Before trading in stocks of those countries, please contact us, so that we can proceed with the account openings.

LB-DOB-Network-Management@caceis.com

Elenco dei recapiti

IAM Investments ICAV

Amministratori

Tom Coghlan
John Gerald Walley
Alexander von Mühlen

Sede legale

2nd Floor
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2
Irlanda

Gestore

MPMF Fund Management (Ireland) Limited
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2
Irlanda

Agente amministrativo

CACEIS Ireland Limited
One Custom House Plaza
IFSC
Dublino 1
Irlanda

Società di revisione e consulenti fiscali irlandesi

PwC
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Segretario

MFD Secretaries Limited
2nd Floor
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2
Irlanda

Gestore/i degli investimenti

I dettagli relativi ai Gestori degli investimenti di ciascun Fondo sono riportati all'interno dei rispettivi Supplementi.

Coordinatore e Distributore

International Asset Management Limited
11a Regent Street
Londra
SW1Y 4LR
Regno Unito

Banca depositaria

CACEIS Bank - Filiale in Irlanda
One Custom House Plaza
International Financial Services Centre
Dublino 1
Irlanda

Consulenti legali irlandesi

Maples and Calder
75 St. Stephen's Green
Dublino 2
Irlanda

IAM Investments ICAV

Un organismo di investimento collettivo multicomparto irlandese di tipo aperto
con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti
costituito in Irlanda ai sensi della Legge irlandese del 2015 in materia di Veicoli di gestione
patrimoniale collettiva
e autorizzato dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti

SUPPLEMENTO

Core Defensive

4 maggio 2017

Indice

1	Informazioni importanti	1
2	Definizioni	2
3	Informazioni sul Fondo	3
4	Uso di derivati	4
5	Gestione dei rischi	6
6	Gestore degli investimenti	6
7	Assunzione di prestiti e leva finanziaria	6
8	Limitazioni agli investimenti	7
9	Fattori di rischio	7
10	Profilo dell'investitore tipo.....	11
11	Informazioni chiave sull'acquisto e la vendita di Azioni	11
12	Politica di distribuzione dei dividendi	12
13	Commissioni e spese	12
14	Soft Commission	13
15	Rettifica anti-diluizione	14
16	Spese di costituzione e altre spese	14
17	Contratti rilevanti	14
18	Altre informazioni	14

1 Informazioni importanti

Il presente Supplemento contiene informazioni specifiche relative a Core Defensive (il "**Fondo**"), un comparto di IAM Investments ICAV (la "**ICAV**"), un fondo multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzato dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti.

Il presente Supplemento costituisce parte integrante di e deve essere letto nel contesto di e congiuntamente al Prospetto relativo alla ICAV datato 4 maggio 2017 (il "Prospetto").

Il Fondo è adatto a investitori disposti ad accettare un basso livello di volatilità.

L'investimento nel Fondo non dovrebbe rappresentare una parte significativa di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Poiché il prezzo delle Azioni di ciascun Fondo potrebbe aumentare così come diminuire, la ICAV non costituisce un investimento adeguato per gli investitori che non siano in grado di sostenere una perdita.

Gli investitori sono pregati di notare che il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati ("SFD") a fini di copertura. (Per ulteriori dettagli sull'effetto leva legato all'investimento in SFD si rimanda alla sezione intitolata "Assunzione di prestiti e leva finanziaria" di seguito riportata). Questi potrebbero esporre il Fondo a rischi specifici correlati ai derivati. Si rimanda alla sezione "Rischio legato ai derivati" di cui all'Appendice III al Prospetto (intitolata "Fattori di rischio").

2 Definizioni

"Valuta di base"	indica l'EUR;
"Giorno lavorativo"	indica un giorno (diverso da un sabato o una domenica) in cui le banche commerciali sono aperte e operative a Dublino e Londra e/o eventuali altri giorni di volta in volta stabiliti dagli Amministratori e preventivamente comunicati agli Azionisti;
"Banca centrale"	indica la Banca centrale d'Irlanda (<i>Central Bank of Ireland</i>) o eventuale autorità di regolamentazione che la sostituisca responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della ICAV;
"Coordinatore"	(i) indica International Asset Management Limited;
"Giorno di negoziazione"	indica ogni Giorno lavorativo e/o gli eventuali altri giorni lavorativi stabiliti dagli Amministratori secondo la propria assoluta discrezione e preventivamente comunicati agli Azionisti, a condizione che per ogni mese vi siano almeno due Giorni di negoziazione a intervalli regolari l'uno dall'altro;
"Termine ultimo di negoziazione"	relativamente alle sottoscrizioni indica le ore 13:00 (ora irlandese) del Giorno di negoziazione interessato o altro orario stabilito dagli Amministratori e comunicato preventivamente agli Azionisti, a condizione che il Termine ultimo di negoziazione non abbia in alcun caso luogo a seguito del Momento di valutazione; relativamente ai rimborsi indica le ore 13:00 (ora irlandese) di cinque Giorni lavorativi precedenti il Giorno di negoziazione interessato o altro orario stabilito dagli Amministratori e comunicato preventivamente agli Azionisti, a condizione che il Termine ultimo di negoziazione non abbia in alcun caso luogo a seguito del Momento di valutazione.
"Gestore degli investimenti"	(ii) indica International Asset Management Limited;
"Data di regolamento"	relativamente alle sottoscrizioni e ai rimborsi avrà i significati rispettivamente riportati all'interno della sezione intitolata "Informazioni chiave per l'acquisto e la vendita di azioni" di seguito riportata;
"Momento di valutazione"	indica l'orario di determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione del Fondo in ciascun Giorno di negoziazione, vale a dire la chiusura delle negoziazioni delle ore 18:00 (ora irlandese).

Relativamente alla valutazione delle attività secondo quanto riportato alla sezione 7.1(a) del Prospetto, le attività quotate o negoziate su un Mercato consentito (diverso da quelli di cui alla sezione 7.1(b) del Prospetto) per cui siano prontamente disponibili quotazioni di mercato saranno valutate all'ultimo prezzo di contrattazione (o in sua assenza, al prezzo medio di mercato di chiusura).

Tutti gli altri termini utilizzati all'interno del presente Supplemento avranno i significati riportati all'interno del Prospetto.

3 Informazioni sul Fondo

3.1 Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel tentare di conseguire plusvalenze sul medio termine mantenendo un basso livello di volatilità. Non può esservi alcuna garanzia che il Fondo possa conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Politica d'investimento

Il Fondo punta a conseguire il proprio obiettivo d'investimento attraverso un approccio "fondo di fondi" e di conseguenza un massimo del 100% del Valore patrimoniale netto del Fondo potrà essere investito direttamente in Fondi sottostanti, fatti salvi un massimo del 20% in ciascun Fondo sottostante e il rispetto delle limitazioni all'investimento. Il Gestore degli investimenti gestirà attivamente la ponderazione del Fondo tra i Fondi sottostanti come descritto in maggiore dettaglio alla voce "Strategia d'investimento" di seguito riportata.

Con "Fondo sottostante" si intendono i fondi OICVM domiciliati in uno Stato membro dell'UE. I Fondi sottostanti dovranno rispettare le limitazioni all'investimento del Fondo secondo quanto di seguito riportato. I Fondi sottostanti potranno comportare ulteriori commissioni, secondo quanto specificato in dettaglio alla voce "Fattori di rischio" - "Commissioni relative all'investimento in Fondi sottostanti e duplicazione dei costi" di seguito riportata.

Laddove il Gestore degli investimenti ritenga che ciò rientri nei migliori interessi del Fondo, quest'ultimo potrà detenere provvisoriamente un massimo del 100% del relativo Valore patrimoniale netto in strumenti del mercato monetario che potrebbero consistere in cassa e disponibilità liquide (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carta commerciale, certificati di deposito, lettere di credito e titoli di Stato). Tali strumenti del mercato monetario potrebbero essere detenuti in valute diverse dalla valuta di base del Fondo. La valuta di base del Fondo è l'EUR.

Il Fondo potrebbe sottoscrivere operazioni in SFD a fini di copertura secondo quanto riportato all'interno della sezione 4.1 di seguito riportata, intitolata "SFD". Tuttavia, seguendo principalmente un approccio "fondo di fondi", il Fondo potrà investire in SFD a fini di copertura. In via accessoria, l'uso di SFD è volto a contribuire al conseguimento dell'obiettivo d'investimento.

Resta inteso che il Fondo sarà gestito al fine di operare in circostanze normali entro un intervallo compreso tra lo 0% e il 100% dell'esposizione long. Il Fondo potrà assumere posizioni short sintetiche (attraverso l'uso di SFD secondo quanto specificato alla sezione 4.1 di seguito riportata) a seconda delle condizioni prevalenti del mercato (ad esempio, la percezione d'incertezza del mercato o di rischio da parte del Gestore degli investimenti e variazioni nel valore dei titoli in qualsiasi momento). Il Fondo potrà assumere una posizione short in Fondi sottostanti attraverso l'uso di SFD a fini di copertura rispetto alla posizione long contenuta nel portafoglio dei Fondi sottostanti. Ciò farà sì che il Fondo non presenti un'esposizione short netta totale, ovvero il Fondo potrebbe assumere posizioni short entro un intervallo compreso tra lo 0% e il 100% dell'esposizione short a condizione che l'esposizione short sia in ogni momento inferiore all'esposizione long.

Il Fondo potrà investire fino a un massimo del 100% delle relative attività in organismi d'investimento collettivo.

3.2 Strategia d'investimento

Attraverso i relativi Fondi sottostanti, il Fondo sarà un fondo multi-strategia. Il Gestore degli investimenti utilizzerà una procedura di allocazione delle attività che combinerà ricerca

qualitativa sui fondi, gestione dei rischi e gestione dell'asset allocation al fine di conseguire i propri obiettivi degli investimenti in modo efficiente.

L'asset allocation intende favorire il conseguimento dell'obiettivo d'investimento del Fondo, il quale consiste nel tentare di conseguire plusvalenze sul medio termine mantenendo un basso livello di volatilità. L'asset allocation selezionerà i Fondi sottostanti attraverso una serie di strategie che includono rendimento alternativo e assoluto. Esempi di tali strategie includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di seguito riportate: neutrali sul mercato azionario, azionarie long/short, macro, credito long/short, obbligazionarie, mercato monetario, fondi multi-manager, event driven e arbitraggio sulla volatilità. I Fondi sottostanti potranno essere attivi in paesi e settori specifici e/o in più paesi e settori. Inoltre, ci si concentrerà sulla diversificazione e su una bassa correlazione tra i Fondi sottostanti.

Tale procedura di asset allocation include l'assimilazione dei dati di ricerca da parte del Gestore degli investimenti in merito a tematiche quali le condizioni economiche globali, le valutazioni delle attività, le condizioni politiche e sociali. Le opinioni d'investimento del Gestore degli investimenti relative alle varie decisioni di asset allocation sono valutate dal punto di vista della gestione dei rischi nonché al fine di assicurare che la composizione generale del Fondo sia in linea con l'obiettivo d'investimento.

Si procede alla due diligence sui Fondi sottostanti utilizzando procedure quantitative e qualitative volte a stabilire in quali Fondi sottostanti investire. I fattori quantitativi potranno includere performance, rischi e rendimenti rettificati per i rischi. I fattori qualitativi potranno includere qualità dei soggetti che gestiscono i Fondi sottostanti, procedure, gestione dei rischi e problematiche operative. Vengono presi in considerazione il rischio di liquidità del fondo, il rischio di concentrazione del gestore degli investimenti, il rischio di stile e i rischi associati alle rispettive classi di attività in cui il Fondo sottostante investe. Vengono eseguite simulazioni rispetto agli scenari storici al fine di assicurare che il profilo di performance e i livelli di rischio siano in linea con l'obiettivo d'investimento del Fondo e le aspettative del Gestore degli investimenti.

Gli attributi di performance e di rischio dei Fondi sottostanti sono soggetti a monitoraggio e valutazione per assicurare che la procedura di asset allocation sia implementata in modo efficiente nonché al fine di ridurre i rischi.

4 Uso di derivati e Operazioni di prestito titoli

4.1 SFD

Ai sensi dei Regolamenti, come specificato in maggiore dettaglio all'interno dell'Appendice I al Prospetto, il Fondo potrà utilizzare gli SFD elencati di seguito a fini di copertura nel rispetto delle condizioni e dei limiti di volta in volta definiti dalla Banca centrale e come descritto in maggiore dettaglio all'interno del Prospetto. I derivati utilizzati sono impiegati dal Gestore degli investimenti a fini di copertura e di gestione dei rischi derivanti dalle esposizioni esistenti ai Fondi sottostanti.

Gli SFD potranno essere negoziati OTC o su Mercati consentiti secondo quanto specificato all'interno dell'Appendice II al Prospetto.

(a) Contratti di cambio a termine

Un contratto di cambio a termine è un obbligo contrattualmente vincolante all'acquisto o alla vendita di una specifica valuta in una specifica data futura. I contratti di cambio a termine possono essere utilizzati dal Fondo a fini di copertura delle esposizioni indesiderate a una o più valute o al fine di ottenere esposizione

long o short a una o più valute. I contratti di cambio a termine non sono uniformi in termini di quantità o momenti in cui una valuta deve essere consegnata e non sono negoziati sulle borse valori. Al contrario, si tratta di operazioni negoziate individualmente. I contratti di cambio a termine sono eseguiti attraverso un sistema di negoziazione noto come mercato interbancario. Non si tratta di un mercato che vanta una collocazione specifica, ma di una rete di partecipanti collegati elettronicamente. Non vi è un sistema di compensazione centrale per i contratti di cambio a termine sottoscritti su tale mercato e di conseguenza, laddove il Fondo intenda "chiudere" i suddetti contratti prima della data specificata, farà affidamento sul contratto al fine di sottoscrivere un'adeguata operazione di "compensazione". Su tale mercato non vi è alcun limite alle oscillazioni giornaliere dei prezzi e le controparti non sono tenute a fornire o continuare a fornire i prezzi ai quali sono disposte a vendere e comprare rispetto a qualsivoglia contratto di cambio a termine. Inoltre, la sottoscrizione di contratti di cambio a termine potrebbe comportare una protezione inferiore dalle inadempienze rispetto alla negoziazione su altre borse valori, in quanto né il mercato interbancario né le operazioni in contratti di cambio a termine effettuate sullo stesso sono regolamentati da qualsivoglia autorità di vigilanza, né sono garantiti da una borsa valori o dalla relativa stanza di compensazione.

(b) Opzioni valutarie e opzioni su indici

Esistono due forme di opzioni: put e call. Un'opzione call su un investimento è un contratto ai sensi del quale l'acquirente, in cambio di un premio versato, ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare i titoli sottostanti all'opzione al prezzo di esercizio specificato in qualunque momento nel corso della durata o alla data di scadenza dell'opzione. Un'opzione put è un contratto ai sensi del quale l'acquirente, in cambio di un premio versato, ha il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio specificato nel corso della durata o alla data di scadenza dell'opzione. Il Fondo può inoltre sottoscrivere opzioni negoziate over-the-counter (od opzioni OTC). Diversamente dalle opzioni negoziate in borsa, le quali sono standard rispetto a strumento sottostante, tipo di opzione, data di scadenza, portata del contratto e prezzo di esercizio, i termini delle opzioni OTC sono di norma definiti attraverso trattative con la controparte del contratto di opzione. Opzioni valutarie e opzioni su indici saranno utilizzate dal Fondo a fini di copertura (ovvero le opzioni su indici saranno impiegate a fini di copertura rispetto alle variazioni di valore dei Fondi sottostanti sulla base di quella particolare esposizione di mercato del Fondo sottostante).

(c) Contratti future

Negoziato su una borsa valori regolamentata, un future è un contratto standard tra due parti volto alla negoziazione di uno strumento a un prezzo o a un tasso specifici in una data futura. L'acquisto di un contratto future vincola l'acquirente all'acquisto dello strumento sottostante al prezzo e nella data specificati. La vendita di un contratto future vincola il venditore alla vendita dello strumento sottostante al prezzo e nella data specificati. In pratica la maggior parte delle posizioni future sono chiuse prima della scadenza del contratto negoziando un'operazione opposta che annulla l'impegno.

Il Fondo potrà acquistare e vendere svariate tipologie di contratti future, ivi compresi tassi d'interesse, obbligazioni e indici azionari al fine di tentare di procedere a copertura rispetto a variazioni dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli, di altri prezzi degli investimenti o dei prezzi degli indici dei Fondi sottostanti. I titoli a cui si otterrà esposizione attraverso i future saranno coerenti con le politiche d'investimento del Fondo.

L'uso di SFD ai fini sopra riportati esporrà il Fondo ai rischi riportati alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

Il Fondo non si impegnerà in alcuna operazione di prestito titoli né sottoscriverà alcun accordo repo/reverse repo (ossia Operazioni di prestito titoli) o Total Return Swap e questa sezione sarà aggiornata in conformità alle Norme della Banca Centrale e ai requisiti di divulgazione del Regolamento 201/2365 in via anticipata rispetto a qualsiasi cambiamento a tale proposito.

5 Gestione dei rischi

Ai sensi dei Regolamenti, il Gestore è tenuto a utilizzare una procedura di gestione dei rischi che gli consenta di misurare, monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD da esso utilizzati. Il metodo basato sugli impegni utilizzato dal Gestore è uno dei due metodi esplicitamente consentiti ai sensi dei Regolamenti a tale scopo; i dettagli relativi a tale procedura sono stati forniti alla Banca centrale all'interno dell'informativa sulla procedura di gestione dei rischi. Su richiesta, il Gestore fornirà agli Azionisti informazioni aggiuntive circa i metodi di gestione dei rischi utilizzati, ivi compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali sviluppi recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti. Il Fondo non utilizzerà SFD non inclusi nella relativa procedura di gestione dei rischi esistente approvata dalla Banca centrale e non utilizzerà i suddetti SFD fino a quando gli stessi non siano stati approvati dalla Banca centrale e a quest'ultima non sia stata trasmessa un'informativa aggiornata sulla procedura di gestione dei rischi.

6 Gestore degli investimenti

Il Gestore degli investimenti è stato costituito ai sensi delle leggi vigenti in Inghilterra e Galles e la relativa sede legale è 11a Regent, Londra, SW1Y 4LR, Regno Unito. Il Gestore degli investimenti è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (la "FCA") nel Regno Unito ai fini della fornitura di servizi d'investimento.

Il Gestore degli investimenti è stato costituito in data 20 aprile 1989. Al 30 novembre 2016, il Gestore degli investimenti si occupava della gestione e della consulenza relativa a circa USD 3,8 miliardi di attività.

7 Assunzione di prestiti e leva finanziaria

7.1 Assunzione di prestiti

La ICAV potrà esclusivamente assumere prestiti provvisori per conto del Fondo il cui importo complessivo non potrà superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. In conformità alle disposizioni dei Regolamenti, la ICAV e il Depositario potranno costituire in garanzia le attività del Fondo rispetto ai prestiti relativi al Fondo stesso.

7.2 Leva finanziaria

Il Fondo potrà utilizzare SFD secondo quanto specificato alla sezione 4 intitolata "Uso di derivati".

Il Fondo utilizzerà l'approccio basato sugli impegni al fine di calcolare la relativa esposizione complessiva a seguito dell'utilizzo di SFD. Di conseguenza, il Fondo potrà vantare un investimento diretto del 100% e la relativa leva finanziaria a seguito dell'investimento in SFD secondo quanto descritto sopra non potrà superare il 100% del relativo Valore patrimoniale netto.

8 Limitazioni agli investimenti

Gli investitori sono pregati di notare che la ICAV e il Fondo rispettano le limitazioni e i requisiti di cui ai Regolamenti, così come di volta in volta modificati. Questi sono riportati all'Appendice I al Prospetto.

Il Fondo non investirà oltre il 20% del relativo Valore patrimoniale netto nei Fondi sottostanti.

Il Fondo non investirà in Fondi sottostanti che a loro volta possano investire oltre il 10% del relativo patrimonio netto in altri organismi d'investimento collettivo.

Laddove il Fondo investa in azioni di un Fondo sottostante o altri organismi d'investimento collettivo gestiti dalla stessa società di gestione o da una società consociata o correlata, il gestore dell'organismo in cui l'investimento viene effettuato dovrà rinunciare alla commissione preliminare/iniziale/di rimborso e a eventuali commissioni di gestione che lo stesso si troverebbe di norma ad applicare.

Eventuali commissioni percepite dal Gestore degli investimenti in relazione a un investimento in un Fondo sottostante saranno versate nel Fondo.

9 Fattori di rischio

Prima di investire nel Fondo gli investitori dovrebbero leggere ed esaminare l'Appendice III al Prospetto (intitolata "Fattori di rischio").

I rischi descritti all'interno del Prospetto e del presente Supplemento non saranno da considerarsi come un elenco completo dei rischi che i potenziali investitori dovrebbero valutare prima di investire nel Fondo. I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che un investimento nel Fondo potrebbe essere di volta in volta esposto ad altri rischi.

Rischio d'impresa

Non può esservi alcuna garanzia che il Fondo possa conseguire il proprio obiettivo d'investimento. I risultati d'investimento del Fondo si basano sul successo del Gestore degli investimenti, la cui performance storica non dovrebbe essere considerata quale indicazione della relativa potenziale performance futura.

Investimenti in Fondi sottostanti

Rischio "fondo di fondi": Il Fondo investirà un massimo del 100% del relativo Valore patrimoniale netto nei Fondi sottostanti. Il valore di e il reddito derivante dalle Azioni del Fondo saranno pertanto correlati alla performance dei suddetti Fondi sottostanti. Inoltre, il Fondo si baserà sul calcolo e sulla pubblicazione dei valori patrimoniali netti dei Fondi sottostanti ai fini del calcolo del relativo Valore patrimoniale netto. Di conseguenza, eventuali ritardi, sospensioni o inesattezze nel calcolo del valore patrimoniale netto di un Fondo sottostante influiranno direttamente sul calcolo del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Commissioni relative all'investimento nei Fondi sottostanti e duplicazione dei costi

Si prega di notare che il Fondo si fa carico dei costi della relativa gestione e degli altri fornitori di servizi secondo quanto riportato alla sezione "Commissioni e spese". Inoltre, il Fondo si farà carico della relativa parte delle commissioni versate dai Fondi sottostanti ai relativi gestori degli investimenti e ad altri fornitori di servizi. Potranno inoltre essere dovute commissioni di performance a livello dei singoli Fondi sottostanti. Le relazioni annuale e semestrale del Fondo forniranno informazioni sugli specifici Fondi sottostanti in cui il Fondo investe, ivi compreso il relativo status e le commissioni specifiche versate dal Fondo ai suddetti organismi. Le commissioni di gestione dovute in relazione ai Fondi sottostanti non supereranno il 2% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Rischi associati all'investimento nei Fondi sottostanti

Il Fondo potrà investire in Fondi sottostanti in modo totalmente indipendente gli uni dagli altri e potrà talvolta detenere posizioni di compensazione economica. Nella misura in cui i suddetti Fondi sottostanti detengano effettivamente tali posizioni, il Fondo, considerato nel suo insieme, non potrà conseguire utili o perdite indipendentemente dalle spese sostenute.

Inoltre, sebbene il Gestore degli investimenti rispetti le limitazioni all'investimento applicabili al Fondo, il gestore e/o i fornitori di servizi dei Fondi sottostanti in cui il Fondo potrebbe investire potrebbero non rispettare le suddette limitazioni agli investimenti nell'ambito della relativa gestione/amministrazione dei suddetti fondi. Non può essere fornita alcuna garanzia che le limitazioni all'investimento del Fondo relative ai singoli emittenti o altre esposizioni siano rispettate dai suddetti Fondi sottostanti.

Laddove in un giorno di negoziazione le richieste totali di rimborso superino almeno il 10% del numero totale di quote del Fondo o almeno il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo, gli Amministratori potranno decidere di non rimborsare le quote che superino il 10% del numero totale di quote del Fondo o il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo o percentuale superiore stabilita dagli stessi e ridurranno proporzionalmente eventuali richieste di rimborso in quel Giorno di negoziazione e tratteranno le richieste di rimborso come se fossero state ricevute in ciascun Giorno di negoziazione successivo fino a che tutte le quote della richiesta originale non siano state rimborsate. Nello specifico, potrebbe risultare necessario che gli Amministratori impongano tale limitazione nel caso in cui il Fondo non sia in grado di effettuare i propri investimenti nei Fondi sottostanti o laddove tale limitazione rispecchi la politica di rimborso dei Fondi sottostanti fino al momento in cui tutti i proventi di rimborso dei Fondi sottostanti non siano ricevuti. Potrebbe trascorrere molto tempo dalla notifica da parte di un Azionista di una richiesta di rimborso al pagamento dei restanti proventi del rimborso. Tale limitazione sarà imposta esclusivamente secondo l'assoluta discrezione degli Amministratori laddove gli stessi ritengano che ciò rientri nei migliori interessi degli Azionisti.

Determinazione dei prezzi dei Fondi sottostanti

L'ottenimento di un prezzo affidabile rispetto al valore patrimoniale netto dei Fondi sottostanti potrebbe risultare difficoltoso in quanto nel Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile in cui viene eseguito un rimborso sono disponibili esclusivamente valutazioni stimate e indicative relative a taluni Fondi sottostanti. I giorni di negoziazione dei rimborsi relativi ai Fondi sottostanti potrebbero non corrispondere ai Giorni di negoziazione del Fondo. Ciò comporterà un rischio di determinazione dei prezzi in quanto il valore patrimoniale netto dei Fondi sottostanti (sulla base del quale viene calcolato il Valore patrimoniale netto del Fondo) può aumentare o diminuire tra il Giorno di negoziazione del Fondo e il giorno di negoziazione dei Fondi sottostanti. Di conseguenza, nel Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile, il valore di un Fondo sottostante utilizzato ai fini della valutazione del Fondo potrà differire dall'importo ricevuto dal Fondo al momento del riscatto dei relativi interessi nei Fondi sottostanti.

Esposizione valutaria

La Valuta di base del Fondo è l'EUR. Talune attività del Fondo potrebbero tuttavia essere investite in titoli e altri investimenti denominati in valute diverse dall'EUR. Di conseguenza, il valore di tali attività potrebbe risentire positivamente o negativamente delle oscillazioni dei tassi valutari. Il Gestore degli investimenti potrà tentare di procedere a copertura della conseguente esposizione valutaria del Fondo. Tuttavia, il Fondo sarà necessariamente esposto a rischi valutari.

I potenziali investitori le cui attività e passività siano principalmente denominate in altre valute dovrebbero prendere in considerazione il potenziale rischio di perdita derivante dalle oscillazioni di valore tra l'EUR e le suddette altre valute.

Illiquidità

Attualmente per le Azioni non è previsto alcun mercato secondario attivo, né si prevede che tale mercato possa svilupparsi.

Leva finanziaria

Il Fondo potrà impiegare la leva finanziaria al fine di effettuare investimenti su base accessoria. L'utilizzo della leva finanziaria crea rischi specifici e può far aumentare in modo significativo il rischio d'investimento del Fondo. La leva finanziaria offre l'opportunità di ottenere un rendimento e un rendimento totale più elevati, sebbene possa al contempo far aumentare l'esposizione del Fondo al rischio di capitale. Eventuali investimenti, redditi e utili da investimento ottenuti dagli investimenti effettuati attraverso l'uso della leva finanziaria che superino i costi associati agli stessi potrebbero comportare un aumento del Valore patrimoniale netto delle Azioni più rapido rispetto ad altri casi. Al contrario, laddove i costi associati siano maggiori rispetto al reddito e agli utili, il Valore patrimoniale netto delle Azioni potrebbe diminuire più rapidamente rispetto ad altri casi.

I Fondi sottostanti in cui il Fondo investirà potranno ricorrere alla leva finanziaria. Il Gestore degli investimenti terrà conto della leva finanziaria nell'ambito della relativa funzione di supervisione della gestione dei rischi.

Costi di copertura valutaria

Il Fondo potrebbe sostenere costi di transazione relativi alla sottoscrizione di copertura valutaria. Eventuali costi e utili/perdite derivanti dalle operazioni di copertura matureranno esclusivamente rispetto alla Classe di Azioni interessata.

Concentrazione degli investimenti

Il Fondo potrebbe investire nei Fondi sottostanti in modo tale da aumentare le correlazioni tra posizioni (altrimenti nota come "**Concentrazione degli investimenti**"). Sebbene la politica d'investimento del Fondo sia incentrata sulla diversificazione del relativo portafoglio d'investimento, al verificarsi di taluni eventi di mercato potrebbe avere luogo una Concentrazione degli investimenti che potrebbe comportare una maggiore correlazione del portafoglio del Fondo. Ciò potrebbe far sì che il Fondo sia soggetto a perdite significative laddove detenga una consistente posizione in uno specifico investimento, o posizioni correlate, che perdano valore o subiscano conseguenze negative di altra natura, tra cui l'inadempienza degli emittenti.

Esposizione valutaria su taluni mercati

Taluni mercati presentano economie in cui i rischi associati alla detenzione di valuta sono strutturalmente maggiori rispetto ad altri paesi. I tassi di conversione valutaria sono fortemente volatili e soggetti a gravi rischi di evento, in quanto la situazione politica relativa al governo straniero interessato potrebbe a sua volta essere volatile. Inoltre, laddove i flussi di cassa delle attività siano contingenti, potrebbe risultare difficile quantificare il relativo rischio multivalutario, aumentando il rischio di variazioni delle valute sottostanti a causa degli altri rischi insiti nel portafoglio.

Opzioni valutarie

Il Fondo potrebbe acquisire o vendere opzioni valutarie, il cui valore dipende ampiamente dalla probabilità che si verifichino oscillazioni favorevoli dei prezzi nella valuta sottostante il relazione al prezzo di esercizio nel corso della durata dell'opzione. Molti dei rischi applicabili alla negoziazione delle valute sottostanti sono inoltre applicabili alla negoziazione di opzioni over-the-counter. Vi è inoltre una serie di altri rischi associati alla negoziazione di opzioni, tra

cui il rischio che l'acquirente di un'opzione possa nel peggiore dei casi perdere l'intero investimento (il premio da esso versato) e che il venditore possa sostenere una perdita illimitata.

Contratti di cambio a termine

Il Fondo potrà sottoscrivere contratti di cambio a termine. Un contratto di cambio a termine è un obbligo contrattualmente vincolante all'acquisto o alla vendita di una specifica valuta in una specifica data futura. I contratti di cambio a termine non sono uniformi in termini di quantità o momenti in cui una valuta deve essere consegnata e non sono negoziati sulle borse valori. Al contrario, si tratta di operazioni negoziate individualmente. I contratti di cambio a termine sono eseguiti attraverso un sistema di negoziazione noto come mercato interbancario. Non si tratta di un mercato che vanta una collocazione specifica, ma di una rete di partecipanti collegati elettronicamente. Non vi è alcun limite alle oscillazioni giornaliere dei prezzi su questo mercato e in circostanze straordinarie vi sono stati periodi nel corso dei quali talune banche si sono rifiutate di quotare i prezzi relativi ai contratti di cambio a termine o hanno quotato prezzi con un differenziale insolitamente ampio tra il prezzo a cui la banca è pronta ad acquistare e quello a cui sarebbe pronta a vendere. Le operazioni in contratti di cambio a termine non sono regolamentate da alcuna autorità di vigilanza né sono garantite da una borsa valori o da una stanza di compensazione. Il Fondo è soggetto al rischio di incapacità o rifiuto delle relative controparti ad adempiere ai suddetti contratti. Eventuali inadempimenti eliminerebbero eventuali potenziali profitti e costringerebbero il Fondo a coprire i propri impegni per la rivendita o il riacquisto, ove applicabile, al prezzo di mercato in vigore. Tali eventi potrebbero comportare perdite significative.

La negoziazione in future è speculativa e volatile

Le rapide oscillazioni dei prezzi di mercato dei future rendono volatile l'investimento in future. La volatilità è causata, tra l'altro, da: variazioni del rapporto tra offerta e domanda; condizioni climatiche; programmi di controllo dell'agricoltura, del commercio, fiscali, monetari e di cambio; eventi e politiche nazionali e stranieri politici ed economici e variazioni dei tassi d'interesse. Per il Gestore degli investimenti potrebbe non essere possibile tenere conto di tutti tali fattori nello stesso momento. Inoltre, i governi intervengono talvolta su taluni mercati, sia direttamente che attraverso regolamenti, spesso nell'intento di influenzare i prezzi. Gli effetti degli interventi dei governi potrebbero risultare particolarmente significativi in momenti specifici sui mercati valutari e degli strumenti finanziari, e tale intervento potrebbe causare la rapida oscillazione dei suddetti mercati.

Fornitori di servizi

Gli Azionisti non vantano di norma diritti diretti rispetto ai fornitori di servizi e vi sono esclusivamente circostanze alquanto limitate in cui un Azionista può potenzialmente presentare un reclamo nei confronti di un fornitore di servizi.

Errori di negoziazione e rischi di esecuzione di negoziazione

I rischi di negoziazione e gli errori di ordine, che potrebbero essere dovuti a errori di fatto, errori di elaborazione o altre ragioni analoghe, sono un fattore intrinseco in qualunque processo d'investimento complesso, e possono verificarsi indipendentemente dalla dovuta cura e dalle procedure specifiche volte a prevenire tali errori. Laddove si verificano errori di negoziazione e/o errori di ordine, questi saranno a carico del Fondo, fatto salvo il caso in cui siano il risultato di condotta incoerente con i termini di cui al Contratto di gestione degli investimenti.

Ricorso limitato

Gli Azionisti saranno esclusivamente autorizzati a ricorrere alle attività del Fondo rispetto a tutti i pagamenti relativi alle relative Azioni. Laddove il patrimonio netto realizzato dal Fondo sia insufficiente a pagare gli importi dovuti rispetto alle Azioni, gli Azionisti non vanteranno ulteriori diritti di pagamento rispetto alle suddette Azioni né avranno diritto ad alcun reclamo o rivendicazione rispetto alle attività di altri comparti o ad altre attività del Fondo.

10 Profilo dell'investitore tipo

Il Fondo è adatto a investitori retail e professionali che intendano conseguire la crescita del capitale e che siano disposti ad accettare un basso livello di volatilità. Gli investitori tipo saranno investitori informati che comprendano e intendano accettare i rischi legati al capitale. Gli investitori dovranno presentare un orizzonte d'investimento minimo compreso tra tre (3) e cinque (5) anni.

11 Informazioni chiave sull'acquisto e la vendita di Azioni

I dettagli completi su ciascuna Classe di Azioni specifica sono riportati di seguito (la "**Classe di Azioni**").

Il Periodo di offerta iniziale decorrerà dalle ore 9:00 del 18 aprile 2017 e si chiuderà alle ore 15:00 del 18 ottobre 2017, o periodo più breve o più lungo eventualmente stabilito dagli Amministratori.*

Successivamente alla chiusura del Periodo di offerta iniziale le Azioni saranno disponibili per la sottoscrizione sulla base del calcolo dei prezzi a termine.

Classe di Azioni	Classi di Azioni con copertura valutaria	Prezzo di emissione iniziale	Partecipazione minima**	Importo minimo di investimento iniziale**	Importo minimo di investimento aggiuntivo**
E EUR (ACC)	N/A	€5	€1.000	€1.000	€50
V EUR (ACC)	N/A	€5	€250.000	€250.000	€10.000

* Alla Banca centrale saranno preventivamente comunicate eventuali proroghe del Periodo di offerta iniziale laddove le sottoscrizioni di Azioni siano pervenute e ne sarà informata successivamente con cadenza annuale.

** Secondo la discrezione degli Amministratori (o del relativo delegato) in ogni caso a consentire importi inferiori.

Azioni di Classe E EUR (ACC) (le "**Azioni di Classe E**"). Le Azioni di Classe E saranno disponibili per tutti gli investitori.

Azioni di Classe V EUR (ACC) (le "**Azioni di Classe V**"). Le Azioni di Classe V saranno disponibili per gli investitori a discrezione degli Amministratori.

Laddove gli Amministratori lo ritengano opportuno secondo la propria discrezione assoluta (le ragioni dovranno essere documentate), le richieste di sottoscrizione pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile saranno ritenute come ricevute entro il Termine ultimo di negoziazione successivo, fatta eccezione per circostanze straordinarie, a condizione che gli Azionisti siano trattati equamente e a condizione che le Richieste di sottoscrizione pervengano prima del Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile.

Laddove gli Amministratori lo ritengano opportuno secondo la propria discrezione assoluta (le ragioni dovranno essere documentate), le richieste di rimborso pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione saranno ritenute come ricevute entro il Termine ultimo di

negoziazione successivo, fatta eccezione per circostanze straordinarie, a condizione che gli Azionisti siano trattati equamente e che le istruzioni pervengano prima del Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile.

Data di regolamento delle sottoscrizioni: I proventi di sottoscrizione saranno versati sul conto specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione (o altro conto specificato dall'Agente amministrativo) in modo tale da essere ricevuti in fondi prontamente disponibili entro e non oltre le ore 18:00 (ora irlandese) di tre (3) Giorni lavorativi successivi al Giorno di negoziazione applicabile nella valuta di denominazione delle Azioni acquistate. Laddove il pagamento per intero e/o un Modulo di sottoscrizione debitamente compilato non siano pervenuti entro l'orario previsto sopra specificato, la richiesta di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

Data di regolamento dei rimborsi: Il pagamento dei Proventi di rimborso sarà di norma versato mediante bonifico elettronico sul conto dell'Azionista interessato a rischio e a spese di quest'ultimo nella valuta di denominazione delle Azioni entro tre (3) Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione applicabile e, in ogni caso, saranno pagati entro tre (3) Giorni lavorativi dal Termine ultimo di negoziazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata fornita a e ricevuta dall'Agente amministrativo.

12 **Politica di distribuzione dei dividendi**

Il Fondo è un Fondo ad accumulazione e pertanto non è attualmente prevista alcuna distribuzione di dividendi agli Azionisti. Il reddito, gli utili e le plusvalenze relativi a ciascuna Classe di Azioni del Fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli Azionisti.

Laddove gli Amministratori, dietro consultazione con il Gestore degli investimenti, proponano di modificare la politica in materia di dividendi e dichiarare un dividendo in qualunque momento futuro, dettagli completi sulla politica in materia di dividendi modificata (ivi compresi i dettagli relativi al metodo di pagamento dei suddetti dividendi) saranno comunicati all'interno di un Supplemento aggiornato e trasmessi anticipatamente agli Azionisti.

13 **Commissioni e spese**

Le seguenti commissioni e spese (indicate in percentuale del Valore patrimoniale netto) saranno sostenute dalla ICAV per conto del Fondo e influiranno sul Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni interessata secondo quanto riportato nella seguente tabella.

13.1 **Commissione di coordinamento**

La Commissione di coordinamento è una percentuale annuale fissa pari a una percentuale del Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni interessata volta a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Fondo (la "**Commissione di coordinamento**").

Il calcolo della Commissione di coordinamento dipenderà dal livello complessivo di attività del Fondo e la Commissione di coordinamento non supererà lo 0,40% del Valore patrimoniale netto del Fondo, fatto salvo un massimo di EUR 225.000 annui. La Commissione di coordinamento sarà calcolata e maturerà giornalmente e sarà dovuta mensilmente in via posticipata al Coordinatore.

La presente sezione va letta congiuntamente alla sezione intitolata "Commissioni e spese" di cui al Prospetto.

13.2 Tabella delle commissioni e delle spese

Classe di Azioni	E	V
Commissione di gestione degli investimenti	0,70%	0,50%
Commissione preliminare	Fino a un massimo del 2% del NAV	Fino a un massimo del 2% del NAV
Commissione di rimborso	Non applicabile	Non applicabile
Commissione di conversione	Non applicabile	Non applicabile

13.3 Commissione di gestione degli investimenti

Il Gestore degli investimenti sarà autorizzato a percepire una commissione di gestione degli investimenti massima pari a una percentuale del Valore patrimoniale netto della relativa Classe di Azioni (secondo quanto specificato nella tabella sopra riportata) (la "**Commissione di gestione degli investimenti**"). Tale commissione sarà calcolata e maturerà in ogni Momento di valutazione e sarà dovuta mensilmente in via posticipata.

Il Gestore degli investimenti sarà inoltre autorizzato al rimborso delle relative spese vive a valere sulle attività del Fondo, all'ottenimento di eventuali autorizzazioni o consensi normativi e costi relativi all'uso di varie piattaforme di conversione (i quali saranno addebitati secondo i normali tassi commerciali) a condizione che le suddette piattaforme rientrino nei migliori interessi degli Azionisti e siano a uso esclusivo del Fondo.

13.4 Commissioni relative all'investimento nei Fondi sottostanti

Il Fondo si farà carico della relativa quota delle commissioni versate dai Fondi sottostanti ai relativi gestori degli investimenti e ad altri fornitori di servizi. Potranno inoltre essere dovute commissioni di performance a livello dei singoli Fondi sottostanti. Le relazioni annuale e semestrale del Fondo forniranno informazioni sugli specifici Fondi sottostanti in cui il Fondo investe, ivi comprese le commissioni specifiche versate dal Fondo ai suddetti organismi. Le commissioni di gestione dovute in relazione ai Fondi sottostanti non supereranno il 2% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

13.5 Commissione preliminare

Gli Azionisti potranno essere soggetti a una Commissione preliminare rispetto ai relativi proventi di sottoscrizione per singole Classi del Fondo secondo quanto riportato alla sezione 13.2 di cui sopra intitolata "Tabella delle commissioni e delle spese".

La presente sezione va letta congiuntamente alla sezione intitolata "**Commissioni e spese**" di cui al Prospetto.

14 Soft Commission

Si prevede che rispetto al Fondo non saranno sottoscritti accordi di soft commission.

15 **Rettifica anti-diluizione**

Nel caso di sottoscrizioni e/o rimborsi nette/i, gli Amministratori si riservano la facoltà di applicare una Rettifica anti-diluizione secondo quanto descritto in dettaglio alla sezione 6.11 del Prospetto intitolata "Rettifica anti-diluizione ("Swing pricing")".

16 **Spese di costituzione e altre spese**

Le spese di costituzione del Fondo, pari a circa €32.000, sono sostenute a valere sulle attività del Fondo e sono ammortizzate nel corso dei primi cinque (5) periodi contabili del Fondo. Taluni altri costi e spese sostenuti nel corso della gestione del Fondo saranno inoltre sostenuti a valere sulle attività del Fondo, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di registrazione e altre spese relative alle autorità normative, di vigilanza o fiscali in varie giurisdizioni, commissioni per i servizi alla clientela; redazione, composizione e stampa del Prospetto, documenti relativi alle vendite e altri documenti per gli investitori; imposte e commissioni; emissione, acquisto, riscatto e rimborso delle Azioni; agenti per i trasferimenti, agenti per la dispersione dei dividendi, agenti per la conservazione dei registri; spese di stampa, invio per e-mail, revisione, contabilizzazione e spese legali; relazioni agli Azionisti e agenzie governative; assemblee degli Azionisti e sollecitazioni di delega (ove previste); premi assicurativi; associazione e iscrizione e altre spese una tantum e straordinarie eventualmente dovute.

17 **Contratti rilevanti**

17.1 **Contratto di gestione degli investimenti**

Il Gestore degli investimenti è stato nominato ai sensi di un contratto tra la ICAV, il Gestore e il Gestore degli investimenti datato 30 ottobre 2015 (il "**Contratto di gestione degli investimenti**"). Il Fondo è stato incluso nel Contratto di gestione degli investimenti mediante aggiornamento del relativo Allegato.

Secondo i termini del Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti è responsabile, fatti salvi il controllo e la supervisione generale degli Amministratori, della gestione delle attività e degli investimenti del Fondo in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Fondo.

Il Contratto di gestione degli investimenti dispone che il Gestore degli investimenti si faccia carico delle perdite del Fondo nella misura in cui le suddette perdite siano dovute a negligenza, dolo, malafede o frode da parte dello stesso, dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti e incaricati. Il Gestore degli investimenti, i relativi amministratori, funzionari, dipendenti e incaricati non potranno essere ritenuti responsabili rispetto a eventuali perdite subite dal Fondo a titolo di quanto fatto o subito dal Gestore degli investimenti in buona fede in conformità ai termini della relativa nomina o ai sensi di eventuali richieste o consulenze del Fondo.

Le parti di cui al Contratto di gestione degli investimenti potranno recedere dal Contratto con un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Il Contratto di gestione degli investimenti potrà essere risolto da qualunque parte di cui allo stesso in qualunque momento con un preavviso scritto secondo i termini concordati dalle parti di cui al Contratto di gestione degli investimenti.

18 **Altre informazioni**

Alla data del Supplemento, vi sono altri due comparti della ICAV attualmente in essere, segnatamente Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund e Idalion Global Macro UCITS Fund.

IAM Investments ICAV

Un organismo di investimento collettivo multicomparto irlandese di tipo aperto con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti
costituito in Irlanda ai sensi della Legge irlandese del 2015 in materia di Veicoli di gestione patrimoniale collettiva e autorizzato dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti

SUPPLEMENTO

Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund

4 maggio 2017

Indice

1	Informazioni importanti	1
2	Definizioni	2
3	Informazioni sul Fondo	3
4	Uso degli strumenti derivati, tecniche di gestione efficiente del portafoglio e operazioni di finanziamento tramite titoli	6
5	Gestore degli investimenti e Sub-gestore degli investimenti.....	9
6	Assunzione di prestiti e leva finanziaria	10
7	Limitazioni agli investimenti	10
8	Fattori di rischio	10
9	Profilo dell'investitore tipo	11
10	Informazioni chiave sull'acquisto e la vendita di Azioni	11
11	Politica di distribuzione dei dividendi.....	13
12	Commissioni e spese	13
13	Soft Commission	16
14	Rettifica anti-diluizione	16
15	Spese di costituzione	16
16	Contratti rilevanti	16
17	Varie.....	17

1 Informazioni importanti

Il presente Supplemento contiene informazioni specifiche relative a Incline Global Long/Short Equity UCITS Fund (il "**Fondo**"), un fondo di IAM Investments ICAV (la "**ICAV**"), un fondo multicomparto di tipo aperto con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzato dalla Banca centrale quale OICVM ai sensi dei Regolamenti. Non vi sono attualmente altri Fondi della ICAV in essere.

Il presente Supplemento costituisce parte integrante di e deve essere letto nel contesto di e congiuntamente al Prospetto relativo alla ICAV datato 4 maggio 2017 (il "Prospetto").

Il Fondo è adatto a investitori disposti ad accettare un elevato livello di volatilità.

L'investimento nel Fondo non dovrebbe rappresentare una parte significativa di un portafoglio d'investimento e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Poiché il prezzo delle Azioni di ciascun Fondo potrebbe aumentare così come diminuire, la ICAV non costituisce un investimento adeguato per gli investitori che non siano in grado di sostenere una perdita.

Gli investitori sono pregati di notare che il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati ("SFD") a fini d'investimento, di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. (Per ulteriori dettagli sull'effetto leva legato all'investimento in SFD si rimanda alla sezione intitolata "Assunzione di prestiti e leva finanziaria" di seguito riportata). Questi potrebbero esporre il Fondo a rischi specifici correlati ai derivati. Si rimanda alla sezione "Rischio legato ai derivati" di cui all'Appendice III al Prospetto (intitolata "Fattori di rischio").

Sebbene il Fondo possa investire in modo considerevole in depositi di contanti, strumenti equivalenti ai contanti, certificati di deposito e/o strumenti del mercato monetario al fine di agevolare la negoziazione dei derivati, le Azioni del Fondo non sono depositi e sono, per natura, diverse dai depositi in quanto l'investimento non è garantito e il valore del medesimo può subire fluttuazioni. L'investimento nel Fondo comporta taluni rischi d'investimento, ivi inclusa la possibile perdita del capitale.

2 Definizioni

- "Valuta di base"** indica il dollaro USA (USD);
- "Giorno lavorativo"** indica un giorno (diverso da un sabato o una domenica) in cui le banche commerciali sono aperte e operative a Dublino e New York e/o eventuali altri giorni di volta in volta stabiliti dagli Amministratori e preventivamente comunicati agli Azionisti;
- "Coordinatore"** indica International Asset Management Limited;
- "Giorno di negoziazione"** indica ogni Giorno lavorativo e/o gli eventuali altri giorni stabiliti dagli Amministratori secondo la loro assoluta discrezione e preventivamente comunicati agli Azionisti, a condizione che per ogni mese vi siano almeno due Giorni di negoziazione a intervalli regolari l'uno dall'altro;
- "Termine ultimo di negoziazione"** relativamente ai rimborsi indica le ore 13:00 (ora irlandese) di tre Giorni lavorativi precedenti il Giorno di negoziazione interessato o altro orario stabilito dagli Amministratori e comunicato preventivamente agli Azionisti, a condizione che il Termine ultimo di negoziazione non abbia in alcun caso luogo a seguito del Momento di valutazione.
- Relativamente alle sottoscrizioni indica le ore 13:00 (ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il Giorno di negoziazione interessato o altro orario stabilito dagli Amministratori e comunicato preventivamente agli Azionisti, a condizione che il Termine ultimo di negoziazione non abbia in alcun caso luogo a seguito del Momento di valutazione;
- "Mercati sviluppati"** indica i mercati che sono di norma economie ben consolidate e altamente strutturate, caratterizzate da facilità di movimento dei capitali, efficienza delle istituzioni di mercato e da un livello di crescita e sicurezza relativamente elevato. Tali mercati sviluppati possono includere, a titolo meramente esemplificativo, gli Stati Uniti d'America, la Germania, il Giappone, il Canada e il Regno Unito, o qualsiasi altro paese che il Gestore degli investimenti o il Sub-gestore degli investimenti ritenga essere un mercato sviluppato;
- "Mercati emergenti"** indica i mercati che di norma appartengono a paesi meno ricchi o meno sviluppati, che presentano livelli inferiori di sviluppo economico e/o dei mercati dei capitali e livelli più elevati di volatilità dei prezzi delle azioni e delle valute. Tali mercati emergenti possono includere, a titolo meramente esemplificativo: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ungheria, India, Indonesia, Israele, Giordania, Kenya, Corea, Malesia, Messico, Marocco, Nigeria, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Singapore, Russia, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, Turchia, Venezuela, Zambia e Zimbabwe, o qualsiasi altro paese che il Gestore degli investimenti o il Sub-gestore degli investimenti ritenga essere un mercato emergente;

"Gestore degli investimenti"	indica International Asset Management Limited;
"Data di regolamento"	relativamente alle sottoscrizioni e ai rimborsi avrà i significati rispettivamente riportati all'interno della sezione intitolata "Informazioni chiave per l'acquisto e la vendita di azioni" di seguito riportata;
"Sub-distributore"	indica qualsiasi sub-distributore nominato dal Distributore conformemente ai requisiti della Banca centrale in quanto sub-distributore del Fondo;
"Sub-gestore degli investimenti"	indica Incline Global Management, LLC; e
"Momento di valutazione"	indica l'orario di determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione del Fondo in ciascun Giorno di negoziazione, vale a dire la chiusura delle negoziazioni delle ore 17:00 (ora irlandese).

Relativamente alla valutazione delle Attività secondo quanto riportato alla sezione 7.1(a) del Prospetto, le attività quotate o negoziate su una borsa valori riconosciuta (diversa dai mercati di cui alla sezione 7.1(b) del Prospetto) per cui siano prontamente disponibili quotazioni di mercato saranno valutate all'ultimo prezzo di contrattazione (o in sua assenza, ai prezzi medi di mercato di chiusura).

Tutti gli altri termini utilizzati all'interno del presente Supplemento avranno i significati riportati all'interno del Prospetto.

3 Informazioni sul Fondo

3.1 Obiettivo e politiche d'investimento

(a) Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è la ricerca di un rendimento attraente sul capitale. Non può esservi alcuna garanzia che il Fondo possa conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

(b) Politiche d'investimento

Il Fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo prevalentemente, ma in via non limitativa, in titoli azionari dei Mercati sviluppati, principalmente, ma non esclusivamente, negli Stati Uniti d'America e nei paesi europei come il Regno Unito e la Germania. Inoltre, il Fondo potrà investire fino a un massimo del 20% del proprio Valore patrimoniale netto nei Mercati emergenti.

Il Fondo può assumere un'esposizione "long" (ossia investire direttamente o assumere un'esposizione d'investimento tramite SFD in un titolo o titoli (azioni) in previsione di un incremento del loro valore), ovvero, in alternativa, laddove ciò aiuti il Fondo nell'attuazione della sua politica d'investimento (tramite la fornitura al Fondo di opportunità di realizzare guadagni in condizioni di mercato negative o "distressed", fornendo così crescita al Fondo in tali mercati) o per effettuare la copertura di investimenti esistenti, assumere un'esposizione "short" (il che significa che il Fondo acquisirà esposizione agli investimenti tramite SFD, in previsione di un calo del loro

valore, beneficiando così della diminuzione del valore del titolo). Le esposizioni short (che potranno essere create solo in modo sintetico, ossia tramite l'uso di SFD, come descritto nel seguito) possono inoltre essere assunte a fini di copertura, in modo da ridurre l'esposizione complessiva del Fondo al mercato. Qualsiasi esposizione short del Fondo può arrivare a un massimo del 50% del Valore patrimoniale netto al fine di realizzare guadagni in condizioni di mercato negative o distressed.

Di norma, i titoli azionari a cui il Fondo acquisirà esposizione (long o short) saranno titoli azionari liquidi dei Mercati sviluppati (ossia società ad alta capitalizzazione e valutate sulla base del prezzo delle loro azioni e le cui azioni vengono regolarmente negoziate in volumi elevati) e saranno selezionati in funzione dei rendimenti sul capitale previsti (ossia la crescita prevista del valore dello strumento) in un orizzonte di medio-lungo termine; inoltre, saranno selezionati sulla base dei rating di credito prevalenti nei Mercati sviluppati e dei rendimenti ascrivibili a tali titoli azionari (ossia, se il rendimento è positivo e si traduce in un incremento del valore del titolo). Il Fondo selezionerà tali investimenti sulla base dell'esperienza del Gestore degli investimenti e in linea con la politica di allocazione del Gestore degli investimenti, come indicato nel paragrafo seguente. Il Fondo non è soggetto ad alcuna limitazione di carattere settoriale sugli investimenti target.

Il Fondo intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento selezionando gli investimenti in funzione di una dettagliata ricerca condotta sulle singole società, costituita dal processo d'investimento interno a tre fasi del Gestore degli investimenti. Nell'ambito di questo processo d'investimento: 1. il Gestore degli investimenti si concentra sugli investimenti di lungo termine (ossia, il Gestore intende detenere i titoli azionari per un periodo minimo di un anno); 2. in società guidate da CIO e dirigenti di qualità elevata (ove per qualità elevata si intende una buona esperienza di allocazione dei capitali e un track-record di creazione di valore per gli Azionisti); e 3. il Fondo cercherà investimenti caratterizzati da crescita a un prezzo ragionevole, ossia investimenti in grado di produrre e incrementare gli utili nel corso del tempo e negoziati a prezzi attraenti al fine di generare utili.

Il Fondo punta inoltre a realizzare il proprio obiettivo d'investimento mediante l'allocazione delle attività e investendo prevalentemente, direttamente o indirettamente (utilizzando gli SFD per creare un'esposizione sintetica), in tali classi di attività (le "**Classi di attività**") e il Fondo, ferme restando le eventuali limitazioni d'investimento riportate di seguito, può essere investito fino a un massimo del 100% del proprio Valore patrimoniale netto in una qualsiasi delle seguenti Classi di attività.

1. Titoli azionari, titoli a reddito fisso e obbligazioni convertibili (le obbligazioni convertibili sono obbligazioni societarie che possono essere a tasso fisso o variabile, con rating o prive di rating, come descritto ulteriormente nel prosieguo). I titoli azionari perseguiti dal Fondo saranno quotati in una o più borse valori riconosciute, secondo quanto indicato nell'Appendice I del Prospetto della ICAV, e possono includere, in caso di investimento diretto, azioni ordinarie, azioni preferenziali e titoli convertibili in tali azioni (ossia obbligazioni che possono essere convertite in una quantità predeterminata di capitale della società in determinati momenti nel corso della loro durata, di norma a discrezione del detentore dell'obbligazione). Al Fondo possono inoltre essere emessi diritti di acquisto di azioni e titoli convertibili a seguito del suo investimento in un determinato titolo e, in questi casi, tali diritti e titoli possono essere trattenuti a fini di gestione efficiente del portafoglio e negoziati o esercitati quando ciò sia ritenuto appropriato.

2. Il Fondo può altresì acquisire esposizione ai titoli azionari indirettamente, stipulando uno o più SFD (descritti in maggior dettaglio nella seguente sezione 4, "Uso degli strumenti derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio") che daranno al Fondo esposizione ai titoli sopra descritti. Gli SFD in cui il Fondo può investire sono i seguenti: Opzioni, future, contratti per differenza, warrant, credit default swap, total return swap, contratti a termine, credit linked note negoziati OTC e/o in borsa, e/o una combinazione di questi (come ulteriormente descritto nella seguente sezione 4.1(a)). A fini di gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può inoltre stipulare accordi di riacquisto/di riacquisto inverso, nonché accordi di prestito titoli.
3. Il Fondo può detenere liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario e può altresì, nell'ambito delle proprie attività di gestione della tesoreria, acquisire esposizione a strumenti del mercato monetario (ivi inclusi carta commerciale, depositi bancari, certificati di deposito e obbligazioni a tasso variabile) tramite l'investimento in altri organismi d'investimento collettivo.
4. Il Fondo può in qualsiasi momento essere completamente o considerevolmente investito in liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità, in attesa d'investimento o di reinvestimento, ovvero laddove il Gestore degli investimenti lo ritenga appropriato, incluso al fine di supportare l'assunzione di posizioni in strumenti derivati. Il Fondo può altresì, in talune circostanze, detenere fino a un massimo del 100% del proprio Valore patrimoniale netto in tali strumenti al fine di assicurare il mantenimento di livelli di liquidità adeguati.

Il Gestore degli investimenti decide le allocazioni alle Classi di attività analizzando, tra le altre cose, gli eventi economici generali (nel valutare tali eventi economici, il Gestore degli investimenti considererà taluni indicatori economici globali, quali la crescita o il tasso di disoccupazione all'interno delle economie), nonché fattori di politica monetaria (ossia la politica che il governo o le autorità dei vari paesi perseguono in relazione alla massa monetaria in circolazione nell'economia). Il Gestore degli investimenti analizzerà inoltre i bilanci delle società nei cui titoli intende investire e utilizzerà i fattori delineati in precedenza per identificare le opportunità di rendimento totale a livello di singoli titoli indipendenti dal ciclo di mercato e in grado di incrementare le attività del Fondo.

Il Gestore degli investimenti intende mantenere l'esposizione del Fondo alle Classi di attività in linea con i livelli target riportati di seguito.

Le esposizioni target sono esposizioni nette (ossia, rappresentano la differenza tra le esposizioni long e short) del Fondo che, di norma, saranno mantenute tra il 40% e l'80% del Valore patrimoniale netto. L'esposizione lorda (ossia la somma delle esposizioni long e short) del Fondo non supererà il 200% del Valore patrimoniale netto. Il Fondo può tuttavia detenere talvolta esposizioni che non rientrano nei limiti di cui sopra (ad esempio a causa delle condizioni di mercato o di movimenti del mercato).

In virtù delle politiche d'investimento utilizzate, il Fondo può anche detenere un'esposizione ai Mercati emergenti tramite future su indici azionari e contratti di cambio a termine. Si rimandano gli Azionisti ai rischi associati all'investimento nei Mercati emergenti, delineati nel Prospetto alla sezione 2.6 dell'Appendice III.

Il Fondo non investirà più del 10% del proprio Valore patrimoniale netto sul mercato russo. In relazione alla Russia, la ICAV investirà in qualsiasi titolo quotato sulla Borsa Valori di Mosca.

4 Uso degli strumenti derivati, tecniche di gestione efficiente del portafoglio e operazioni di finanziamento tramite titoli

4.1 Derivati

Fermi restando i Regolamenti, come descritto più nel dettaglio all'Appendice I del Prospetto, il Fondo può utilizzare gli SFD elencati di seguito a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. L'uso degli SFD è volto a contribuire al conseguimento dell'obiettivo d'investimento del Fondo, senza comportare scostamenti rispetto a tale obiettivo.

Gli SFD elencati di seguito sono utilizzati per ottenere esposizioni long o short alle attività sottostanti riportate nella politica d'investimento sopra descritta, al fine di sfruttare le opportunità identificate dal Gestore degli investimenti ovvero per gestire i rischi risultanti dalle esposizioni esistenti.

Il Fondo può (ma non è tenuto a) stipulare talune operazioni valutarie al fine di coprire l'esposizione valutaria delle Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base, come descritto nella sezione del Prospetto dedicata alle classi di azioni con copertura.

Laddove una Classe di Azioni del Fondo sia designata in quanto coperta nella sezione 10, il Fondo stipulerà operazioni valutarie al fine di coprire l'esposizione valutaria di tali Classi, come descritto nella sezione del Prospetto dedicata alle classi di azioni con copertura.

Il Fondo può (ma non è tenuto a) stipulare talune operazioni valutarie al fine di coprire l'esposizione valutaria delle Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base, come descritto nella sezione del Prospetto relativa alle classi di azioni con copertura.

Gli strumenti derivati possono essere negoziati OTC o su un mercato consentito secondo quanto specificato nell'Appendice II al Prospetto.

(a) Contratti di cambio a termine

Un contratto di cambio a termine è un obbligo contrattualmente vincolante all'acquisto o alla vendita di una specifica valuta in una specifica data futura. I contratti di cambio a termine possono essere utilizzati per ottenere un'esposizione long o short a una o più valute, ovvero a fini di copertura delle esposizioni indesiderate a una o più valute. I contratti di cambio a termine non sono uniformi in termini di quantità o momenti in cui una valuta deve essere consegnata e non sono negoziati sulle borse valori. Al contrario, si tratta di operazioni negoziate individualmente. I contratti di cambio a termine sono eseguiti attraverso un sistema di negoziazione noto come mercato interbancario. Non si tratta di un mercato che vanta una collocazione specifica, ma di una rete di partecipanti collegati elettronicamente. Non vi è un sistema di compensazione centrale per i contratti di cambio a termine sottoscritti su tale mercato e di conseguenza, laddove il Fondo intenda "chiudere" i suddetti contratti prima della data specificata, farà affidamento sul contratto al fine di sottoscrivere un'adeguata operazione di "compensazione". Su tale mercato non vi è alcun limite alle oscillazioni giornaliere dei prezzi e i prime broker o altre controparti non saranno tenuti a fornire o continuare a fornire i prezzi ai quali sono disposti a vendere e comprare rispetto a qualsivoglia contratto di cambio a termine. Inoltre, la sottoscrizione di contratti di cambio a termine potrebbe comportare una protezione inferiore dalle inadempienze rispetto alla negoziazione sui mercati delle commodity o altre borse valori, in quanto né il mercato interbancario né le operazioni in contratti di cambio a termine effettuate sullo stesso sono regolamentati da qualsivoglia autorità di vigilanza, né sono garantiti da una borsa valori o dalla relativa stanza di compensazione.

(b) Contratti future

Il Fondo potrà acquistare e vendere svariate tipologie di contratti future, ivi compresi tassi d'interesse, obbligazioni e indici al fine di tentare di far aumentare il rendimento totale mediante esposizione a, o al fine di tentare di procedere a copertura rispetto a variazioni dei tassi d'interesse, dei prezzi dei titoli, di altri prezzi degli investimenti o dei prezzi degli indici. I titoli a cui si otterrà esposizione attraverso i future saranno coerenti con le politiche d'investimento del Fondo. Il Fondo può altresì stipulare operazioni di acquisto e vendita di chiusura in relazione a tali contratti. I contratti future implicano costi d'intermediazione e richiedono il deposito di margini.

(c) Total Return Swap

Il Fondo può stipulare total return swap con qualsiasi controparte (identificata nel bilancio del Fondo) che soddisfi i criteri di controparte idonea OICVM, come disposto dai Regolamenti, i quali total return swap possono sostituire l'acquisto o la vendita di future su indici azionari, future obbligazionari, future su tassi d'interesse, coprire esposizioni a indici specifici, acquisire o ridurre esposizione a un indice o essere associati alla performance di uno o più indici sottostanti che sono connessi direttamente o indirettamente a determinati titoli. L'uso degli indici, in ogni caso, avverrà alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle Regole della Banca centrale. A scanso di qualsiasi dubbio, tali controparti non avranno alcuna discrezionalità o facoltà di approvazione in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio di investimenti del Fondo. Ove pertinente, in funzione della natura del sottostante, gli indici saranno approvati preventivamente dalla Banca centrale. I motivi per cui il Fondo può stipulare total return swap possono includere, a titolo meramente esemplificativo, l'intenzione di massimizzare l'efficienza fiscale, laddove il Gestore degli investimenti desidera investire in un indice e non esiste un mercato di future disponibile o il mercato sottostante è più liquido del mercato dei future o il contratto future è negoziato in una borsa valori nella quale il Gestore degli investimenti non ritiene appropriato negoziare. I total return swap implicano lo scambio del diritto a ricevere il rendimento totale, i dividendi o le cedole più le plusvalenze o le minusvalenze, di un'attività, di un indice o di un paniere di indici di riferimento specifici con il diritto di effettuare pagamenti fissi o variabili. Qualsiasi attività che il Fondo dovrà ricevere sarà coerente con le politiche d'investimento del Fondo. Laddove il Fondo stipuli un total return swap su base netta, i due flussi di pagamenti vengono compensati, e il Fondo dovrà percepire o pagare, secondo i casi, solo l'importo netto risultante dalla compensazione dei due pagamenti.

(d) Credit Default Swap

Il Fondo può utilizzare i credit default swap in aggiunta ad altri strumenti al fine di implementare la propria strategia. Un credit default swap è un accordo che consente di trasferire il rischio di credito di una parte terza da una parte all'altra. Una delle parti dello swap (la "parte assicurata") di norma è esposta al rischio di credito di una parte terza, e la controparte del credit default swap (il "sottoscrittore") accetta di assicurare tale rischio in cambio di pagamenti periodici regolari (analogamente a quanto avviene per un premio assicurativo). A seguito di un evento di insolvenza (come definito nella documentazione contrattuale dello swap), la parte assicurata di norma consegnerà un titolo insolvente del credito di riferimento al sottoscrittore e riceverà il valore nominale dello strumento. I credit default swap sono contratti OTC e possono essere utilizzati per ottenere esposizione al rischio di credito, a fini d'investimento o per coprire il rischio di controparte.

(e) Contratti per differenza

I contratti per differenza possono essere usati dal Fondo in quanto, a differenza delle negoziazioni di azioni tradizionali, non è dovuta alcuna imposta di bollo sull'acquisto di un contratto per differenza e questo tipo di contratto offre simultaneamente l'opportunità di attuare strategie di negoziazione di breve termine. I contratti per differenza consentono al Gestore degli investimenti di speculare sui movimenti dei prezzi delle azioni e di beneficiare della negoziazione di azioni o indici, senza che sia necessario detenere le azioni o gli indici, ad un costo che rappresenta un'esigua percentuale del costo di detenzione delle azioni o degli indici. Poiché i contratti per differenza sono direttamente collegati al valore delle attività sottostanti, oscilleranno in funzione del mercato delle attività rappresentate nel contratto. Il Fondo utilizzerà i contratti per differenza esclusivamente al fine di acquisire esposizione ad attività che siano coerenti con le proprie politiche d'investimento.

(f) Opzioni

Il Fondo può inoltre sottoscrivere opzioni negoziate over-the-counter (od opzioni OTC). Diversamente dalle opzioni negoziate in borsa, le quali sono standard rispetto a strumento sottostante, data di scadenza, portata del contratto e prezzo di esercizio, i termini delle opzioni OTC sono di norma definiti attraverso trattative con la controparte del contratto di opzione. Un'opzione call su un investimento è un contratto ai sensi del quale l'acquirente, in cambio di un premio versato, ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare i titoli sottostanti all'opzione al prezzo di esercizio specificato in qualunque momento nel corso della durata dell'opzione. Un'opzione put è un contratto ai sensi del quale l'acquirente, in cambio di un premio versato, ha il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio specificato nel corso della durata dell'opzione. Le opzioni put su indici possono essere acquistate, fermo restando che sia ragionevole prevedere che tutte le attività del Fondo, o una percentuale di tali attività che non potrà essere di valore inferiore al valore di esercizio dell'opzione put acquistata, si comportino, dal punto di vista del movimento del prezzo, allo stesso modo dei contratti di opzione.

(g) Credit Linked Note

Una Credit Linked Note è un titolo che paga una cedola fissa o variabile nel corso della durata del titolo (la cedola è collegata alla performance di un'attività di riferimento, solitamente un'obbligazione) e che consente all'emittente di trasferire a un investitore un determinato rischio di credito. Alla scadenza, l'investitore riceve il valore nominale del titolo sottostante, a meno che il credito di riferimento diventi insolvente o dichiarati bancarotta, nel qual caso l'investitore riceve un importo pari al tasso di recupero.

4.2 Indici finanziari

Come indicato in precedenza, il Fondo può utilizzare taluni strumenti derivati al fine di investire in indici finanziari che offrono esposizione alle classi di attività sopra elencate. Gli indici finanziari dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle Regole della Banca centrale.

4.3 Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il Fondo può utilizzare contratti di riacquisto/riacquisto inverso e operazioni di prestito titoli (Securities Financing Transactions, operazioni di finanziamento tramite titoli) conformemente ai requisiti del regolamento SFTR e delle Regole della Banca centrale. I contratti di riacquisto sono operazioni in cui una parte vende un titolo a un'altra parte stipulando un accordo simultaneo di riacquistare il titolo a una determinata data futura e a un prezzo stipulato, a

riflettere un tasso di interesse del mercato decorrelato dal tasso della cedola del titolo. Un contratto di riacquisto inverso è un'operazione in cui un Fondo acquista titoli da una controparte e simultaneamente si impegna a rivendere i titoli alla controparte a una data e ad un prezzo concordati. Il prestito titoli è un'operazione tramite la quale vengono concessi in prestito titoli da una parte a un'altra. Qualsiasi tipo di attività che possa essere detenuta dal Fondo conformemente con l'obiettivo e le politiche d'investimento può essere utilizzata in tali operazioni di finanziamento tramite titoli. Il Fondo può altresì utilizzare i Total Return Swap e applicarli a talune tipologie di attività da esso detenute, come riportato nella precedente sezione "Politiche d'investimento". Non sono previste limitazioni in merito alla percentuale delle attività che possono essere soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli e a total return swap, e si prevede che tale percentuale sia in qualsiasi momento pari a un massimo del 100%. In ogni caso, le relazioni semestrale e annuale più recenti del Fondo indicheranno, sotto forma di importo assoluto e sotto forma di percentuale delle attività del Fondo, l'entità delle attività del Fondo soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli e a total return swap. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Gestione efficiente del portafoglio" del Prospetto.

Garanzie collaterali o margini possono essere trasferiti dal Fondo a una controparte o a un broker rispetto a operazioni OTC in SFD o a operazioni di finanziamento tramite titoli. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione del Prospetto dedicata alla politica sulle garanzie collaterali.

L'uso di SFD e di operazioni di finanziamento tramite titoli ai fini sopra riportati esporrà il Fondo ai rischi riportati nell'Appendice III del Prospetto (intitolata "**Fattori di rischio**").

5 Gestore degli investimenti e Sub-gestore degli investimenti

5.1 Gestore degli investimenti

Il Gestore degli investimenti è stato costituito ai sensi delle leggi vigenti in Inghilterra e Galles con sede legale ubicata in 11a Regent, Londra, SW1Y 4LR, Regno Unito. Il Gestore degli investimenti è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (la "**FCA**") ai fini della fornitura di servizi d'investimento.

La società del Gestore degli investimenti è stata fondata il 20 aprile 1989 da Anthony L. Forward e Alan B. Djanogly, che fanno tuttora parte del consiglio di amministrazione del Gestore degli investimenti. Al 30 dicembre 2014, il Gestore degli investimenti aveva circa 135 milioni di EUR in attività in gestione per organismi d'investimento collettivo e 3,4 miliardi di EUR di attività in gestione relativamente a organismi d'investimento non collettivo.

5.2 Sub-gestore degli investimenti

Il Sub-gestore degli investimenti è stato costituito ai sensi delle leggi vigenti nello Stato del Delaware, con sede legale in 40 West 57th Street, Suite 1430, New York, NY 10019, Stati Uniti d'America ed è autorizzato e regolamentato dalla Securities and Exchange Commission (la "**SEC**").

La società del Sub-gestore degli investimenti è stata fondata nell'aprile 2012 da Jeffrey Lignelli. Il Sub-gestore degli investimenti fornirà o assicurerà la fornitura di servizi di gestione degli investimenti discrezionali alla ICAV in relazione al Fondo. Il Gestore degli investimenti delegherà le decisioni d'investimento al Sub-gestore degli investimenti, che gestirà il portafoglio di attività nel rispetto delle linee guida e dei regolamenti d'investimento applicabili

e assicurando il monitoraggio dei parametri di rischio. Al 1° agosto 2015, il Sub-gestore degli investimenti si occupava della gestione di circa 415,1 milioni di USD di attività.

6 Assunzione di prestiti e leva finanziaria

6.1 Assunzione di prestiti

La ICAV potrà esclusivamente assumere prestiti provvisori per conto del Fondo il cui importo complessivo non potrà superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. In conformità alle disposizioni dei Regolamenti, la ICAV potrà costituire in garanzia le attività del Fondo rispetto ai prestiti relativi al Fondo stesso.

6.2 Leva finanziaria

Il Fondo potrà utilizzare SFD secondo quanto specificato alla sezione 4 intitolata "Uso dei derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio".

Il Fondo utilizzerà l'approccio basato sugli impegni al fine di calcolare la relativa esposizione complessiva a seguito dell'utilizzo di SFD. Di conseguenza, l'esposizione globale e la leva finanziaria risultanti dal suo investimento in SFD, come descritto in precedenza, non potrà superare il 200% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Il Gestore, per conto del Fondo, depositerà presso la Banca centrale il processo di gestione del rischio, che gli consente di misurare, monitorare e gestire in modo accurato i diversi rischi associati all'uso di SFD. Gli eventuali SFD non compresi nel processo di gestione del rischio non verranno utilizzati fino a che un documento aggiornato e rivisto non sia stato sottoposto al vaglio della Banca centrale. Su richiesta, il Gestore fornirà agli Azionisti informazioni aggiuntive circa i metodi di gestione dei rischi utilizzati, ivi compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali sviluppi recenti delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie di investimenti.

7 Limitazioni agli investimenti

Gli investitori sono pregati di notare che la ICAV e il Fondo rispettano le limitazioni e i requisiti di cui ai Regolamenti, così come di volta in volta modificati. Questi sono riportati all'Appendice I al Prospetto.

Gli investimenti in organismi d'investimento collettivo non supereranno, in aggregato, il 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

8 Fattori di rischio

Prima di investire nel Fondo gli investitori dovrebbero leggere ed esaminare l'Appendice III al Prospetto (intitolata "**Fattori di rischio**").

Non si rilascia alcuna assicurazione che il livello previsto di volatilità verrà rispettato e il Gestore degli investimenti non rilascia alcuna dichiarazione che la performance del Fondo rientrerà, in qualsiasi momento, nella gamma di volatilità.

I rischi descritti all'interno del Prospetto e del presente Supplemento non saranno da considerarsi come un elenco completo dei rischi che i potenziali investitori dovrebbero valutare prima di investire nel Fondo. I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che un investimento nel Fondo potrebbe essere di volta in volta esposto ad altri rischi.

9 Profilo dell'investitore tipo

Un investimento nel Fondo è progettato per essere un investimento di lungo termine, tipicamente di cinque (5) anni. Pertanto, gli investitori non devono attendersi di realizzare guadagni di breve termine mediante tale investimento. Il Fondo è idoneo agli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale nel corso del ciclo d'investimento e che puntano a un rischio d'investimento medio-alto.

10 Informazioni chiave sull'acquisto e la vendita di Azioni

Alla data del presente Supplemento, le Azioni di Classe E USD (ACC) e le Azioni di Classe E EUR (ACC) sono disponibili per la sottoscrizione ogni Giorno di negoziazione al Valore patrimoniale netto per Azione. Il Periodo di offerta iniziale per le Classi di Azioni non lanciate può essere riaperto a discrezione degli Amministratori, previa notifica alla Banca centrale.

Il Periodo di offerta iniziale per le Azioni di Classe H (SEK) inizierà alle ore 9:00 (ora irlandese) del 5 maggio 2017 e terminerà alle ore 17:00 (ora irlandese) del 3 novembre 2017 o qualsivoglia data precedente eventualmente stabilita dagli Amministratori.*

I dettagli completi su ciascuna Classe di Azioni specifica sono riportati di seguito ("**Classe di Azioni**"). Successivamente alla chiusura del Periodo di offerta iniziale, le Azioni sono disponibili per la sottoscrizione sulla base del calcolo dei prezzi a termine.

Classe di Azioni	Prezzo di emissione iniziale	Partecipazione minima**	Importo minimo di investimento iniziale**	Importo minimo di investimento aggiuntivo**
A USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 1.000
A EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 1.000
A GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 10.000	£ 10.000	£ 1.000
A JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 100.000	¥ 100.000	¥ 10.000
B USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 1.000
B EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 1.000
B GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 10.000	£ 10.000	£ 1.000
B JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 100.000	¥ 100.000	¥ 10.000
B SEK (ACC)***	Kr 10.000	Kr 100.000	Kr 100.000	Kr 10.000
E USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000
E EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 500.000
E GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 1.000.000	£ 1.000.000	£ 500.000
E JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 1.000.000.000	¥ 1.000.000.000	¥ 500.000.000
E SEK (ACC)***	Kr 10.000	Kr 10.000.000	Kr 10.000.000	Kr 5.000.000
H USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000
H EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 500.000

H GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 1.000.000	£ 1.000.000	£ 500.000
H JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 1.000.000.000	¥ 1.000.000.000	¥ 500.000.000
H SEK (ACC)***	Kr 10.000	Kr 10.000.000	Kr 10.000.000	Kr 5.000.000
I USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 500.000
I EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 500.000
I GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 5.000.000	£ 5.000.000	£ 500.000
I JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 5.000.000.000	¥ 5.000.000.000	¥ 500.000.000
I SEK (ACC)***	Kr 10.000	Kr 50.000.000	Kr 50.000.000	Kr 5.000.000
N USD (ACC)	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 100
N EUR (ACC)***	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€100
N GBP (ACC)***	£ 1.000	£ 1.000	£ 1.000	£ 100
N JPY (ACC)***	¥ 10.000	¥ 10.000	¥ 10.000	¥ 1.000

*Alla Banca centrale saranno preventivamente comunicate eventuali proroghe del Periodo di offerta iniziale laddove le sottoscrizioni di Azioni siano pervenute e ne sarà informata successivamente con cadenza annuale.

**Secondo la discrezione degli Amministratori (o del relativo delegato) in ogni caso a consentire importi inferiori.

***La ICAV può (ma non è tenuta a) stipulare determinate operazioni correlate alle valute (tramite l'uso degli SFD come riportato in precedenza, alla Sezione 4.1, "**Derivati**") al fine di coprire l'esposizione valutaria delle Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base, come descritto nel paragrafo dedicato alle Classi soggette a copertura nel Prospetto.

Azioni di Classe A USD (ACC), Azioni di Classe A EUR (ACC), Azioni di Classe A GBP (ACC), Azioni di Classe A JPY (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe A**"). Le Azioni di Classe A saranno disponibili per tutti gli investitori.

Azioni di Classe B USD (ACC), Azioni di Classe B EUR (ACC), Azioni di Classe B GBP (ACC), Azioni di Classe B JPY (ACC), Azioni di Classe B SEK (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe B**"). Le Azioni di Classe B saranno disponibili per tutti gli investitori.

Azioni di Classe E USD (ACC), Azioni di Classe E EUR (ACC), Azioni di Classe E GBP (ACC), Azioni di Classe E JPY (ACC), Azioni di Classe E SEK (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe E**"). Le Azioni di Classe E saranno disponibili a talune categorie di investitori (a discrezione esclusiva degli Amministratori).

Azioni di Classe H USD (ACC), Azioni di Classe H EUR (ACC), Azioni di Classe H GBP (ACC), Azioni di Classe H JPY (ACC), Azioni di Classe H SEK (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe H**"). Le Azioni di Classe H saranno disponibili per tutti gli investitori.

Azioni di Classe I USD (ACC), Azioni di Classe I EUR (ACC), Azioni di Classe I GBP (ACC), Azioni di Classe I JPY (ACC), Azioni di Classe I SEK (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe I**"). Le Azioni di Classe I saranno disponibili per tutti gli investitori.

Azioni di Classe N USD (ACC), Azioni di Classe N EUR (ACC), Azioni di Classe N GBP (ACC), Azioni di Classe N JPY (ACC) (ossia le "**Azioni di Classe N**"). Le Azioni di Classe N saranno disponibili per tutti gli investitori.

Laddove la persona responsabile lo ritenga opportuno secondo la propria discrezione assoluta (le ragioni dovranno essere documentate), le richieste di sottoscrizione pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile saranno ritenute come ricevute entro il Termine ultimo di negoziazione successivo, fatta eccezione per circostanze straordinarie e a condizione che le Richieste di sottoscrizione pervengano prima del Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile. Laddove la persona responsabile lo ritenga opportuno secondo la propria discrezione assoluta (le ragioni dovranno essere documentate), le richieste di rimborso pervenute successivamente al Termine ultimo di negoziazione saranno ritenute come ricevute entro il Termine ultimo di negoziazione successivo, fatta eccezione per circostanze straordinarie, a condizione che gli Azionisti siano trattati equamente e che le istruzioni pervengano prima del Momento di valutazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile.

Data di regolamento delle sottoscrizioni: I proventi di sottoscrizione saranno versati sul conto specificato all'interno del Modulo di sottoscrizione (o altro conto specificato dall'Agente amministrativo) in modo tale da essere ricevuti in fondi prontamente disponibili entro e non oltre le ore 17:00 (ora irlandese) di tre (3) Giorni lavorativi successivi al Giorno di negoziazione applicabile nella valuta di denominazione delle Azioni acquistate. Laddove il pagamento per intero e/o un Modulo di sottoscrizione debitamente compilato non siano pervenuti entro l'orario previsto sopra specificato, la richiesta di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

Data di regolamento dei rimborsi: Il pagamento dei Proventi di rimborso sarà di norma versato mediante bonifico elettronico sul conto dell'Azionista interessato a rischio e a spese di quest'ultimo nella valuta di denominazione delle Azioni entro tre (3) Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione applicabile e, in ogni caso, saranno pagati entro tre (3) Giorni lavorativi dal Termine ultimo di negoziazione relativo al Giorno di negoziazione applicabile, a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata fornita a e ricevuta dall'Agente amministrativo.

11 Politica di distribuzione dei dividendi

Il Fondo è un Fondo ad accumulazione e pertanto non è attualmente prevista alcuna distribuzione di dividendi agli Azionisti. Il reddito, gli utili e le plusvalenze relativi a ciascuna Classe di Azioni del Fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli Azionisti.

Laddove gli Amministratori propongano di modificare la politica in materia di dividendi e dichiarare un dividendo in qualunque momento futuro, dettagli completi sulla politica in materia di dividendi modificata (ivi compresi i dettagli relativi al metodo di pagamento dei suddetti dividendi) saranno comunicati all'interno di un Supplemento aggiornato e trasmessi anticipatamente agli Azionisti.

12 Commissioni e spese

Le seguenti commissioni e spese (indicate in percentuale del Valore patrimoniale netto) saranno sostenute dalla ICAV per conto del Fondo e influiranno sul Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni interessata secondo quanto riportato nella seguente tabella.

12.1 Commissione di coordinamento

La Commissione di coordinamento è una percentuale annuale fissa pari a una percentuale del Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni interessata volta a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Fondo (la "**Commissione di coordinamento**").

Il calcolo della Commissione di coordinamento dipenderà dal livello complessivo di attività del Fondo e la Commissione di coordinamento non supererà lo 0,40% del Valore patrimoniale netto del Fondo, fatto salvo un massimo di EUR 225.000,00 annui. La Commissione di coordinamento sarà calcolata e maturerà giornalmente e sarà dovuta mensilmente in via posticipata.

La presente sezione va letta congiuntamente alla sezione intitolata "**Commissioni e spese**" di cui al Prospetto.

12.2 Tabella delle commissioni e delle spese

Classe di Azioni	A	B	E	H	I	N
Commissione di gestione degli investimenti	2%	2%	1%	1,75%	1,5%	2,5%
Commissione di performance	20%	20%	15%	20%	20%	20%
Commissione del Distributore	0,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,5%
Commissione preliminare	Fino al 5%	Fino al 5%	N/A	Fino al 5%	N/A	N/A
Commissione di rimborso	Fino al 3%	Fino al 3%	N/A	Fino al 3%	N/A	N/A
Commissione di conversione	Fino al 3%	Fino al 3%	N/A	Fino al 3%	N/A	N/A

12.3 Commissione di gestione degli investimenti

Il Gestore degli investimenti sarà autorizzato a percepire una commissione di gestione degli investimenti massima pari a una percentuale del Valore patrimoniale netto della relativa Classe di Azioni (secondo quanto specificato nella tabella sopra riportata) (la "**Commissione di gestione degli investimenti**"). Tale commissione sarà calcolata e maturerà in ogni Momento di valutazione e sarà dovuta mensilmente in via posticipata.

Il Sub-gestore degli investimenti avrà diritto a una commissione, che sarà pagata a valere sulla Commissione di gestione degli investimenti e sulla Commissione di performance, come descritto di seguito. Il Gestore degli investimenti e il Sub-gestore degli investimenti avranno altresì diritto al rimborso delle proprie spese vive ragionevoli a valere sulle attività del Fondo, ivi incluse le eventuali spese sostenute dal Sub-gestore degli investimenti in relazione alla costituzione della ICAV e all'ottenimento delle eventuali approvazioni o dei consensi normativi.

12.4 Commissione di performance

In aggiunta alla Commissione di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti e il Sub-gestore degli investimenti avranno diritto a percepire una commissione di performance (la "**Commissione di performance**"). La Commissione di performance sarà pagata a valere sulle attività nette ascrivibili alla Classe di Azioni in questione.

La Commissione di performance sarà calcolata e maturerà in ogni Momento di valutazione e la sua maturazione verrà rispecchiata nel Valore patrimoniale netto per Azione della Classe di Azioni in questione. Il primo Periodo di calcolo inizierà al termine del Periodo di offerta iniziale della Classe di Azioni interessata e terminerà l'ultimo Giorno di negoziazione del mese di dicembre successivo alla chiusura del Periodo di offerta iniziale. I Periodi di calcolo successivi saranno calcolati in relazione a ogni esercizio che si chiude il 31 dicembre (il "**Periodo di calcolo**").

La Commissione di performance verrà pagata annualmente in via posticipata non appena possibile dopo la chiusura delle attività del Giorno lavorativo successivo alla fine del Periodo di calcolo in questione.

La Commissione di performance per ogni Periodo di calcolo in relazione alle Azioni di Classe A, alle Azioni di Classe B, alle Azioni di Classe H, alle Azioni di Classe I e alle Azioni di Classe N sarà pari al 20% dell'apprezzamento del Valore patrimoniale netto per Azione di tali Classi nel corso del Periodo di calcolo, superiore all'High Water Mark.

Al contrario, la Commissione di performance per ogni Periodo di calcolo in relazione alle Azioni di Classe E sarà pari al 15% dell'apprezzamento del Valore patrimoniale netto per Azione di tali Classi nel corso del Periodo di calcolo, superiore all'High Water Mark.

"High Water Mark"

High Water Mark indica, in relazione al primo Periodo di calcolo del Fondo, il Prezzo di offerta iniziale della Classe di Azioni interessata, moltiplicato per il numero di Azioni di tale Classe emesse nel corso del Periodo di offerta iniziale. Dopo la chiusura del Periodo di offerta iniziale, l'High Water Mark verrà aumentato ogni Giorno di negoziazione del valore di qualsiasi sottoscrizione ricevuta ovvero diminuito proporzionalmente ogni Giorno di negoziazione del valore delle richieste di rimborso pervenute.

Per ogni successivo Periodo di calcolo del Fondo, "**High Water Mark**" indica:

- (a) laddove una Commissione di performance fosse dovuta in relazione al precedente Periodo di calcolo, il Valore patrimoniale netto della Classe di Azioni al termine dell'ultimo Periodo di calcolo, incrementato ogni Giorno di negoziazione del valore delle eventuali sottoscrizioni o diminuito proporzionalmente del valore degli eventuali rimborsi effettuati a partire dall'inizio di tale Periodo di calcolo; o
- (b) laddove una Commissione di performance non fosse dovuta in relazione al precedente Periodo di calcolo, l'High Water Mark della Classe di Azioni al termine del precedente Periodo di calcolo in cui era stata pagata l'ultima Commissione di performance, incrementato ogni Giorno di negoziazione del valore delle eventuali sottoscrizioni o diminuito proporzionalmente del valore degli eventuali rimborsi effettuati a partire dall'inizio di tale Periodo di calcolo.

A scanso di qualsiasi dubbio, le eventuali perdite verranno portate a nuovo da un Periodo di calcolo a quello successivo e dovranno essere recuperate prima che possa maturare qualsivoglia ulteriore commissione di performance. La Commissione di performance sarà calcolata dall'Agente amministrativo e verificata dal Depositario.

La Commissione di performance è dovuta soltanto su un nuovo valore patrimoniale netto per Azione elevato e sarà calcolata dall'Agente amministrativo e verificata dal Depositario dopo la fine dell'esercizio.

12.5 Commissione preliminare

Gli Azionisti potranno essere soggetti a una Commissione preliminare rispetto ai relativi pagamenti di sottoscrizione per singole Classi del Fondo secondo quanto riportato alla sezione 12.2 di cui sopra, intitolata "**Tabella delle commissioni e delle spese**".

La presente sezione va letta congiuntamente alla sezione intitolata "**Commissioni e spese**" di cui al Prospetto.

12.6 Commissione di distribuzione

Il Distributore avrà diritto a una commissione di distribuzione (ivi incluse le eventuali spese vive ragionevoli) come riportato alla sezione 12.2 di cui sopra, intitolata "**Tabella delle commissioni e delle spese**".

La presente sezione va letta congiuntamente alla sezione intitolata "**Commissioni e spese**" di cui al Prospetto.

13 Soft Commission

Il Gestore degli investimenti e/o il Sub-gestore degli investimenti potrebbero procedere a operazioni con o attraverso soggetti terzi con cui il Gestore degli investimenti e/o il Sub-gestore degli investimenti o le entità a essi consociate vantano accordi ai sensi dei quali i suddetti soggetti forniranno o procureranno al Gestore degli investimenti, al Sub-gestore degli investimenti e/o alle relative parti consociate merci, servizi o altri benefici quali servizi di ricerca e consulenza, hardware o software specializzati. In relazione alle suddette merci o ai suddetti servizi non potranno essere effettuati pagamenti diretti, sebbene il Gestore degli investimenti e/o il Sub-gestore degli investimenti interessati possano impegnarsi a concludere affari con i suddetti soggetti a condizione che questi abbiano accettato di provvedere alla best execution e i servizi forniti dovranno essere tali da favorire la fornitura di servizi d'investimento al Fondo. Nelle relazioni annuale e semestrale del Fondo sarà inclusa una relazione descrittiva delle prassi di soft commission relative al Gestore degli investimenti e/o al Sub-gestore degli investimenti.

14 Rettifica anti-diluizione

Nel caso di sottoscrizioni e/o rimborsi nette/i, la persona responsabile si riserva la facoltà di applicare una Rettifica anti-diluizione secondo quanto descritto in dettaglio alla sezione 6.11 del Prospetto intitolata "**Rettifica anti-diluizione ("Swing pricing")**".

15 Spese di costituzione

Tutti gli oneri e le spese relativi alla costituzione e all'organizzazione del Fondo, riportati dettagliatamente nella sezione del Prospetto intitolata "**Spese di costituzione**" saranno a carico della ICAV e verranno ammortizzate conformemente alle disposizioni del Prospetto.

16 Contratti rilevanti

(a) Contratto di gestione degli investimenti

Il Gestore degli investimenti è stato nominato ai sensi di un contratto tra la ICAV, il Gestore e il Gestore degli investimenti datato 30 ottobre 2015 (il "**Contratto di gestione degli investimenti**").

Secondo i termini del Contratto di gestione degli investimenti, il Gestore degli investimenti è responsabile, fatti salvi il controllo e la supervisione generale degli

Amministratori, della gestione delle attività e degli investimenti del rispettivo Fondo in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Fondo stesso.

Il Contratto di gestione degli investimenti dispone che il Gestore degli investimenti si faccia carico delle perdite del Fondo nella misura in cui le suddette perdite siano dovute a negligenza, dolo, malafede o frode da parte dello stesso, dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti e incaricati. Il Gestore degli investimenti, i relativi amministratori, funzionari, dipendenti e incaricati non potranno essere ritenuti responsabili rispetto a eventuali perdite subite dal Fondo a titolo di quanto fatto o subito dal Gestore degli investimenti in buona fede in conformità ai termini della relativa nomina o ai sensi di eventuali richieste o consulenze del Fondo.

Le parti di cui al Contratto di gestione degli investimenti potranno recedere dal Contratto con un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Il Contratto di gestione degli investimenti potrà essere risolto da qualunque parte di cui allo stesso in qualunque momento con un preavviso scritto potrà essere risolto da qualsiasi parte di cui allo stesso in qualunque momento con un preavviso scritto secondo i termini concordati dalle parti di cui al Contratto di gestione degli investimenti.

(b) **Contratto di Sub-gestione degli investimenti**

Il Sub-gestore degli investimenti è stato nominato ai sensi di un contratto datato 30 ottobre 2015 tra il Gestore degli investimenti e il Sub-gestore degli investimenti (il "**Contratto di Sub-gestione degli investimenti**"), per gestire e investire le attività del Fondo conformemente all'obiettivo, alla politica e alle limitazioni d'investimento descritte nel presente Supplemento. Il Contratto di Sub-gestione degli investimenti prevede che il Sub-gestore degli investimenti, i relativi membri, funzionari, dipendenti e agenti non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti del Gestore degli investimenti, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti per eventuali perdite o danni da loro sofferti o incorsi, derivanti dalla prestazione del Sub-gestore degli investimenti degli obblighi previsti dal Contratto di Sub-gestione degli investimenti, a meno che tali perdite o danni siano dovuti a o siano in relazione con negligenza, dolo, malafede o frode del o da parte del Sub-gestore degli investimenti. Il Gestore degli investimenti è tenuto a indennizzare e mantenere indenne il Sub-gestore degli investimenti e i suoi partner, funzionari, dipendenti e agenti rispetto e contro qualsivoglia azione, procedimento, rivendicazione, responsabilità, perdita, danno, costo e spesa (ivi inclusi gli oneri legali e professionali e le spese da essi derivanti) direttamente o indirettamente sofferti o sostenuti dal Sub-gestore degli investimenti derivanti da o relativi alla prestazione del Sub-gestore degli investimenti dei suoi obblighi ai sensi del contratto, salvo qualora questi siano dovuti a negligenza, dolo, frode o malafede del o da parte del Sub-gestore degli investimenti nell'ambito della prestazione dei propri obblighi. Le parti di cui al Contratto di Sub-gestione degli investimenti potranno recedere dal Contratto con un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Il Contratto di Sub-gestione degli investimenti potrà essere risolto da qualunque parte di cui allo stesso in qualunque momento con un preavviso scritto secondo i termini concordati dalle parti di cui al Contratto di Sub-gestione degli investimenti.

17 Varie

Alla data del presente Supplemento, è in essere un altro comparto delle ICAV, ossia Idalion Global Macro UCITS Fund. Ulteriori comparti della ICAV potranno essere aggiunti in futuro, previa approvazione della Banca centrale.